

Regione  
Toscana



Repubblica Italiana

# BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

PARTE SECONDA n. 48 del 30-11-2022

Supplemento n. 186

mercoledì, 30 novembre 2022

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: [redazione@regione.toscana.it](mailto:redazione@regione.toscana.it)

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

**L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.**

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

# Sommario

|                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Sommario</b> . . . . .                                                         | <b>2</b>  |
| <b>SEZIONE I</b> . . . . .                                                        | <b>13</b> |
| <b>GIUNTA REGIONALE</b>                                                           |           |
| - Dirigenza-Decreti . . . . .                                                     | 14        |
| Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud |           |
| DECRETO 17 novembre 2022, n. 22700 - certificato il 18 novembre 2022              |           |
| Pratica SIDIT n. 2307/2021 - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Con-                       |           |
| cessione di derivazione di acqua pubblica da un pozzo in Lo-                      |           |
| calità Podere Bronzone nel Comune di Grosseto (GR), per uso                       |           |
| agricolo.                                                                         |           |
| . . . . .                                                                         | 14        |
| Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno    |           |
| Centrale . . . . .                                                                |           |
| DECRETO 17 novembre 2022, n. 22712 - certificato il 18 novembre 2022              |           |
| R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Conces-                         |           |
| sione per posa di n. 1 cavo in subalveo ai corsi dacqua MV34318                   |           |
| e MV34265 e relativo parallelismo, località Poggio alla Malva,                    |           |
| nel Comune di Carmignano (PO). Pratica 4126A (pratica SI-                         |           |
| DIT n. 4355/2022).                                                                |           |
| . . . . .                                                                         | 18        |
| DECRETO 17 novembre 2022, n. 22713 - certificato il 18 novembre 2022              |           |
| R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Conces-                         |           |
| sione per posa di n. 1 cavo di linea MT in subalveo al rio della                  |           |
| Ragnaia, località Poggio alla Malva, nel Comune di Carmigna-                      |           |
| no (PO). Pratica 4126B (pratica SIDIT 4366/2022).                                 |           |
| . . . . .                                                                         | 27        |
| Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno    |           |
| Superiore . . . . .                                                               |           |
| DECRETO 18 novembre 2022, n. 22727 - certificato il 18 novembre 2022              |           |
| RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di alveo del                         |           |
| fosso della Cavallina (Id. MV18560) nei pressi delle p.lle 94 e                   |           |
| 95 del Foglio 71 del Comune di Borgo San Lorenzo (FI), loc. Il                    |           |
| Poggio, da occuparsi con cavo in fibra ottica in attraversamento                  |           |
| aereo. Pratica SiDIT 4251/2022                                                    |           |
| . . . . .                                                                         | 35        |
| Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno    |           |
| Centrale . . . . .                                                                |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p>DECRETO 18 novembre 2022, n. 22728 - certificato il 18 novembre 2022<br/> R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Conces-<br/> sione per due attraversamenti del fosso BV2253 con nuove con-<br/> dotte di gas e fibra ottica sui tombini stradali di via dei Tanelli,<br/> a confine fra i Comuni di Pieve a Nievole (PT) e Montecatini<br/> Terme (PT), autorizzazione al parallelismo in destra idrografica<br/> dello stesso fosso. Pratica n. 4046 (SIDIT: pratica 4121/2022<br/> - procedimento 5868/2022).</p> | 41 |
| <p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno<br/> Superiore</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| <p>DECRETO 18 novembre 2022, n. 22729 - certificato il 18 novembre 2022<br/> RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione da<br/> area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso del Frassi-<br/> nello (MV8617) e suo affluente (MV8568), in loc. Ca' del Topo<br/> del Comune di Palazzuolo sul Senio per adeguamento viabilità<br/> Capanna Sicuteri con realizzazione di n. 2 guadi. Pratica Si-<br/> DIT 4041/2022.</p>                                                                                          | 49 |
| <p>DECRETO 18 novembre 2022, n. 22739 - certificato il 18 novembre 2022<br/> R.D. 1775/33 - Concessione per la captazione di acque pubbli-<br/> che mediante 1 pozzo per uso POTABILE e CIVILE in terreno<br/> individuato al N.C.T. del Comune di MONTESPERTOLI (FI)<br/> al foglio di mappa 40, p.lla 188 - Pratica n. SIDIT 1983/2022.</p>                                                                                                                                                                                      | 55 |
| <p>DECRETO 18 novembre 2022, n. 22759 - certificato il 18 novembre 2022<br/> RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione da<br/> area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso Osmano-<br/> ro, in loc. Via Lucchese del Comune di Sesto Fiorentino per<br/> il mantenimento di due attraversamenti presso Motorizzazione.<br/> Pratica Sidit 20191/2019</p>                                                                                                                                                        | 59 |
| <p>DECRETO 17 novembre 2022, n. 22760 - certificato il 18 novembre 2022<br/> RD 523/1904-LR 80/2015. Cambio titolarità della concessione<br/> per l'occupazione del demanio idrico con prolungamento della<br/> copertura del fosso laterale sx al Canale Maestro della Chiana<br/> in loc. Ponte alla Nave in Comune di Arezzo. Pratica SiDIT<br/> 89069/2020</p>                                                                                                                                                                 | 65 |
| <p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| <p>DECRETO 18 novembre 2022, n. 22784 - certificato il 21 novembre 2022<br/> R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 41/2018 - Pratica idraulica<br/> n. 3471 - SIDIT 4171/2022. Concessione ed Autorizzazione<br/> idraulica per lavori di ripristino superficiale di opere idrauliche<br/> minori nel viadotto di Nozzano (LU) sul Fosso delle Cavine<br/> (cod. TN39318) al Km 072+368 dell'autostrada A11 Firenze-<br/> Pisa Nord nel Comune di Lucca (LU).</p>                                                                      | 70 |
| <p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno<br/> Superiore</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <p>DECRETO 18 novembre 2022, n. 22786 - certificato il 21 novembre 2022<br/>RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. AUT_1482836 - Con-<br/>cessione porzione da area demaniale di vari corsi d'acqua in<br/>varie località del Comune di San Gimignano per l'esecuzione di<br/>attraversamenti aerei con cavo elettrico MT ricostruzione elet-<br/>trodotto Buonriposo. Pratica SiDIT 2783/2022.</p>                                                                                                                       | 77  |
| <p>DECRETO 18 novembre 2022, n. 22787 - certificato il 21 novembre 2022<br/>T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche sot-<br/>terranee per uso civile - prelievo ubicato nel comune di San<br/>Casciano in V.P. (FI), N.C.T. foglio n. 46 particella n.85 - SI-<br/>DIT Pratica n. 1001/2022 Proc.n.1802/2022.</p>                                                                                                                                                                                     | 84  |
| <p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno<br/>Inferiore</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| <p>DECRETO 18 novembre 2022, n. 22788 - certificato il 21 novembre 2022<br/>R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015. Pratica Sidit 3775/2022. Con-<br/>cessione per l'occupazione di aree del demanio idrico e conte-<br/>stuale autorizzazione idraulica per l'attraversamento del Fosso<br/>del Cateratto con infrastruttura telefonica, staffata a ponte esi-<br/>stente, in via E. Berlinguer, località Tombolello, nel Comune<br/>di Collesalveti (LI). Richiedente: Fastweb S.p.A.</p>                                    | 88  |
| <p>DECRETO 18 novembre 2022, n. 22802 - certificato il 21 novembre 2022<br/>R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015- SIDIT 2071/2022 - Concessione<br/>per utilizzo del demanio idrico con contestuale autorizzazione<br/>idraulica - Attraversamento in subalveo di condotta fognaria<br/>e occupazione di area demaniale di pertinenza del Fosso della<br/>Mariana BV8543 per realizzazione di pozzo di derivazione nel<br/>Comune di Cascina (PI) in Loc. Visignano. Richiedente: Ac-<br/>que S.p.A. (pratica I15F0335).</p> | 96  |
| <p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno<br/>Superiore</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| <p>DECRETO 18 novembre 2022, n. 22813 - certificato il 21 novembre 2022<br/>R.D. 11/12/1933 n. 1775. Utilizzo ai fini idroelettrici, attraver-<br/>so concessione di derivazione di acqua pubblica, di una briglia<br/>demaniale sul fiume Tevere tra i comuni di Anghiari (AR) e<br/>Sansepolcro (AR), in loc. Gorgabuia. Approvazione di avviso<br/>esplorativo di manifestazioni di interesse ai sensi dell'art. 47<br/>comma 3 del D.P.G.R. 61/R/2016 (codice SiDIT 4106/2022).</p>                              | 106 |
| <p>DECRETO 18 novembre 2022, n. 22814 - certificato il 21 novembre 2022<br/>R.D. 1775/1933, artt. 7 e 95. Concessione di derivazione di<br/>acque sotterranee da n. 1 pozzo in Comune di Bibbiena (AR),<br/>Località Castellare, per uso civile. Pratica SiDIT n. 3368/2021<br/>(Codice locale n. ACS2021_00024). Approvazione del discipli-<br/>nare di concessione.</p>                                                                                                                                            | 119 |



DECRETO 21 novembre 2022, n. 22825 - certificato il 21 novembre 2022  
T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Rinnovo della  
concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da n.  
1 pozzo ubicato in Comune di Marciano della Chiana (Ar),  
Località Badicorte, per uso agricolo, rilasciata dalla Provincia  
di Arezzo con D.D. n. 147/AD del 23/10/2012. Approvazione  
del Disciplinare di concessione. Pratica SIDIT n. 2579/2020  
(codice locale: RIN001\_CSA2001\_00042).

. . . . . 124

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord

DECRETO 21 novembre 2022, n. 22859 - certificato il 22 novembre 2022  
T.U. n. 1775/33 - Conclusione positiva della Conferenza di  
servizi decisoria ex art. 14, c. 2, legge n. 241/1990 in forma  
semplificata e modalità asincrona, riguardante la domanda di  
concessione derivazione acqua da sorgente in località Eremo di  
Calomini, del Comune di Fabbriche di Vergemoli (LU) ad uso  
potabile, pratica SIDIT n. 194220/2020 (CL 5533 LU).

. . . . . 129

DECRETO 21 novembre 2022, n. 22860 - certificato il 22 novembre 2022  
R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 80/2015 - Pratica n. 2929/bis  
- SIDIT n. 4859/2021. Concessione idraulica per scarichi di ac-  
que emunte da impianti well-points in corpi idrici superficiali in  
località Focette, Motrone e Tonfano nel Comune di Pietrasanta  
(LU) - REVOCA D.D. n. 22280 del 10/11/2022.

. . . . . 133

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud

DECRETO 21 novembre 2022, n. 22871 - certificato il 22 novembre 2022  
Pratica SiDIT n. 2277 - 3532 del 2022. - Concessione di un  
attraversamento con una condotta idrica, di un corso dacqua  
Fosso delle Calcinaie (TS13804) in corrispondenza della loc. Le  
Calcinaie, nel Comune di Asciano (SI) - Cod. Locale n. 2361  
O.I - Concessionario: Acquedotto del Fiora s.p.a.

. . . . . 141

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno  
Centrale . . . . .

DECRETO 22 novembre 2022, n. 22885 - certificato il 22 novembre 2022  
T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione  
di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune  
di VERNIO, Loc. BORSANO, per uso produzione beni e  
servizi e civile. Approvazione del Disciplinare di concessione.  
Richiedente: G.I.D.A. S.p.A. - Pratica n. 9/2012/D - Procedi-  
mento SIDIT N. 4793/2022.

. . . . . 150

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno  
Inferiore . . . . .

DECRETO 22 novembre 2022, n. 22898 - certificato il 22 novembre 2022 R.D. 523/1904, L.R.T. 80/2015 e D.P.G.R nr 60/R/2016. Pratica SIDIT n. 3411 /2022. Procedimento di rilascio di concessione di area demaniale con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904 e della L.R. 80/2015 - Progetto definitivo "ADEGUAMENTO DEL TRATTAMENTO DEPURATIVO DI CAVO (RIO)" - Richiesta di autorizzazione idraulica e concessione per la realizzazione di un attraversamento con manufatto esistente e relativo scarico in emergenza del corso d'acqua "Fosso Baccetti" nel comune di Rio (LI) località "Cavo".

. . . . . 154

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale . . . . .

DECRETO 22 novembre 2022, n. 22900 - certificato il 22 novembre 2022 R.D. 523/1904, L.R. 80/15 e D.P.G.R. 60/R/16. Concessione per occupazione di area demaniale per uso cantieristico per esecuzione di interventi di ripristino conservativo dell'attraversamento autostradale A11, Km 36+147, sul rio Bechini censito con il codice BV2337, nel comune di Monsummano Terme (PT). Pratica n. 4075. (SIDIT Pratica: 4009/2022, Procedimento: 5725/2022).

. . . . . 166

DECRETO 22 novembre 2022, n. 22902 - certificato il 22 novembre 2022 T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di MONTECATINI TERME, Loc. Riaffrico, per uso agricolo e potabile. Approvazione del Disciplinare di concessione. Pratica n. 34774. - Procedimento SIDIT n. 1264/2021.

. . . . . 174

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore . . . . .

DECRETO 22 novembre 2022, n. 22905 - certificato il 22 novembre 2022 RD 523/1904-LR 80/2015. AUT\_1807736 - Concessione per l'occupazione di porzione di area demaniale di vari corsi d'acqua per la ricostruzione, parte in cavo aereo e parte in cavo interrato e l'esercizio di una porzione di elettrodotto aereo a 15kV, in conduttori nudi, denominato "Badia Tedalda", interferente con corsi d'acqua afferenti al reticolo idrografico, ubicato in loc varie nei Comuni di Sestino e Badia Tedalda della provincia di Arezzo. Pratica SiDIT 2724/2022

. . . . . 178

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <p>DECRETO 21 novembre 2022, n. 22912 - certificato il 22 novembre 2022<br/> R.D. 523/1904, L. 37/1994, Regolamento regionale 60/R/2016,<br/> L.R. 50/2021. Autorizzazione e concessione idraulica per la<br/> sostituzione di condotte acquedottistiche presenti in via Vietina<br/> nel comune di Montignoso (MS) e nelle vie Monte Grappa, dei<br/> Colli e A. D'Ancona nel Comune di Massa (MS). Codice locale<br/> pratica n. 3199, SIDIT n. 2068/2022.</p>                                    | 186 |
| <p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno<br/> Inferiore</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| <p>DECRETO 22 novembre 2022, n. 22914 - certificato il 22 novembre 2022<br/> L.R. 80/2015 e R.D. 523/1904 - Pratica SIDIT n. 4238/2022<br/> - Concessione per utilizzo del demanio idrico con contestuale<br/> autorizzazione idraulica - Attraversamento aereo del canale in<br/> dx idraulica (BV16579) del Botro San Donato con cavi in fibra<br/> ottica su pali esistenti nel Comune di Chianni (PI). Richiedente:<br/> Open Fiber S.p.A.</p>                                                  | 193 |
| <p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno<br/> Centrale</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| <p>DECRETO 22 novembre 2022, n. 22920 - certificato il 22 novembre 2022<br/> R.D. 523/1904, L.R. 80/15 e D.P.G.R. 60/R/16. Concessio-<br/> ne per occupazione di area demaniale per uso cantieristico per<br/> esecuzione di interventi di ripristino conservativo dell'attraver-<br/> samento autostradale A11, Km 45+272, sul fosso BV20356<br/> nei comuni di Chiesina Uzzanese (PT) e Ponte Buggianese<br/> (PT). Pratica 4076. (SIDIT Pratica: 4001/2022, Procedimen-<br/> to: 5715/2022).</p> | 201 |
| <p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno<br/> Superiore</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| <p>DECRETO 22 novembre 2022, n. 22932 - certificato il 22 novembre 2022<br/> T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche con<br/> captazione da n. 1 pozzo ubicato nel comune di Poggibonsi<br/> (SI), su terreno censito al N.C.T foglio 19 particella 772 Pratica<br/> SIDIT n. 5016/16 procedimento 2281/22 codice locale 4622 ex<br/> 952 SI.</p>                                                                                                                                    | 209 |
| <p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| <p>DECRETO 22 novembre 2022, n. 22942 - certificato il 22 novembre 2022<br/> Pratica SiDIT n. 753 - 784 del 2018. - Concessione di uno<br/> scarico delle acque reflue su un corso d'acqua, affluente TS11018<br/> del Torrente Rosia, in loc. Tonni, nel Comune Sovicille (SI) -<br/> Cod. Locale n. 1976 O.I - Concessionario: Acquedotto del<br/> Fiora s.p.a.</p>                                                                                                                               | 213 |
| <p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno<br/> Centrale</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <p>DECRETO 22 novembre 2022, n. 22943 - certificato il 22 novembre 2022<br/>R.D. 523/1904, L.R. 80/15 e D.P.G.R. 60/R/16. Concessione<br/>area demanio idrico per un nuovo attraversamento carrabile sul<br/>fosso Biscolla, località Biscolla nel Comune di Massa e Cozzile<br/>(PT), Pratica n. 3743. (SIDIT Pratica: 3628/2022, Procedi-<br/>mento: 5189/2022).</p>                                                                                                                  | 227 |
| <p>DECRETO 22 novembre 2022, n. 22985 - certificato il 22 novembre 2022<br/>T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di<br/>derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune<br/>di PISTOIA, Loc. MASIANO, per uso AGRICOLO. Appro-<br/>vazione del Disciplinare di concessione - Pratica n. 35145. -<br/>Procedimento SIDIT n. 1550/2022.</p>                                                                                                                      | 236 |
| <p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno<br/>Superiore</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| <p>DECRETO 22 novembre 2022, n. 22989 - certificato il 22 novembre 2022<br/>RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area de-<br/>maniale di vari corsi d'acqua in varie località in Comune di<br/>Castiglion Fiorentino e Cortona, per la realizzazione della con-<br/>dotta irrigua di adduzione dalla diga di Montedoglio III Stralcio<br/>- I substralcio. Pratica SiDIT 3933/2022.</p>                                                                                      | 240 |
| <p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno<br/>Centrale</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| <p>DECRETO 22 novembre 2022, n. 23001 - certificato il 22 novembre 2022<br/>R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Conces-<br/>sione per occupazione di area demaniale per uso cantieristico<br/>per esecuzione di interventi di ripristino conservativo dell'attra-<br/>versamento dell'autostrada A11 sul Fosso del Ciliegio (opera N.<br/>62 al km 008+018), nel comune di Campi Bisenzio (FI). Pratica<br/>4074 (SIDIT Pratica: 4505/2022 - Procedimento: 6344/2022)</p> | 246 |
| <p>DECRETO 22 novembre 2022, n. 23002 - certificato il 22 novembre 2022<br/>R.D. 523/1904, L.R. 80/15 e D.P.G.R. 60/R/16. Concessione<br/>del tratto tombato esistente del fosso di Casa al Bosco nel tratto<br/>compreso fra via Foscolo e via IV Novembre per una lunghezza<br/>di circa 170 m, nel Comune di Montale (PT). Pratica n. 4055.<br/>(SIDIT Pratica: 3138/2022, Procedimento: 4567/2022).</p>                                                                             | 255 |
| <p>DECRETO 22 novembre 2022, n. 23027 - certificato il 23 novembre 2022<br/>T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di<br/>derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune<br/>di PISTOIA, Loc. GROPPOLI, per uso POTABILE. Approva-<br/>zione del Disciplinare di concessione. Richiedente: SOCIETA'<br/>AGRICOLA I GIRASOLI S.R.L. - Pratica n. 34823. Proce-<br/>dimento SIDIT n. 4451/2022.</p>                                                               | 264 |
| <p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno<br/>Superiore</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <p>DECRETO 23 novembre 2022, n. 23069 - certificato il 23 novembre 2022<br/>RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale di vari corsi d'acqua in varie località in Comune di Castiglion Fiorentino e Cortona, per la realizzazione della condotta irrigua di adduzione dalla diga di Montedoglio III Stralcio I substralcio. Pratica SiDIT 3933/2022.</p>                                                                                                                                          | 268 |
| <p>DECRETO 23 novembre 2022, n. 23070 - certificato il 23 novembre 2022<br/>T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche superficiali per uso AGRICOLO derivazione in SINISTRA idraulica del corso d'acqua denominato TORRENTE DI CORNICCHIA mediante un'opera di presa ubicata in località MOLINO DI BOMBI, nell'area demaniale prospiciente il terreno individuato al N.C.T. del Comune di BARBERINO VAL D'ELSA; Pratica SIDIT n. 1586/2022 Proc. 2642/2022 (Interna n. 934).</p>                         | 274 |
| <p>DECRETO 23 novembre 2022, n. 23072 - certificato il 23 novembre 2022<br/>RD 523/1904-LR 77/2016. Concessione porzione di alveo del fiume Santerno (Id. MV2190) nel Comune di Firenzuola (FI), loc. Molino di Valtellere (San Pellegrino), occupato con guado a raso sommergibile ad uso residenziale. Pratica SiDIT 4770/2021.</p>                                                                                                                                                                                 | 278 |
| <p>DECRETO 23 novembre 2022, n. 23073 - certificato il 23 novembre 2022<br/>RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione da area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Chiesimone, in loc. Prulli del Comune di Reggello per attraversamento stradale con nuovo ponte oltre ad opere annesse per variante in riva destra d'Arno - lotto 3" Lavori di realizzazione "S.R. n.69 "di Valdarno". Pratica SiDIT 1186/2021.</p>                                                                         | 285 |
| <p>DECRETO 23 novembre 2022, n. 23075 - certificato il 23 novembre 2022<br/>T.U. 11/12/33 n. 1775, art. 95 - Concessione di acque pubbliche sotterranee per uso Produzione beni e servizi e Civile - Prelievo a mezzo campo pozzi (n. 4 pozzi) ubicato nel comune di Empoli (FI), N.C.T. foglio 19, particella 170 - Pratica n.2328/2021, procedimento 2980/2021 (variante non sostanziale: ex codici locali 66, 76, 157, 544).</p>                                                                                   | 291 |
| <p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud</p> <p>DECRETO 23 novembre 2022, n. 23081 - certificato il 23 novembre 2022<br/>Modifica Decreto dirigenziale n. 4434 del 15/03/2022 "Concessione per il passaggio di un elettrodotto a BT 0,4 Kv interrato e posato con spingitubo, passante sul Fosso Bornia (TS2444), in Loc. Nebbiano, nei Comuni di Gaiole in Chianti (SI) e Cast.vo Berardenga (SI) - cod. loc. n. 2317O.I. - Concessionario: e-distribuzione S.p.a.".</p> | 296 |
| <p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <p>DECRETO 23 novembre 2022, n. 23082 - certificato il 23 novembre 2022<br/> R.D. nr. 1775/33 - rinnovo concessione di derivazione acqua dal<br/> Canale del Giardino in loc. Cansoli nel Comune di Seravezza<br/> (LU) ad uso idroelettrico, prat. SIDIT n. 184208/2020 (C.L.<br/> pratica n. 2372).</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 299 |
| <p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| <p>DECRETO 23 novembre 2022, n. 23084 - certificato il 23 novembre 2022<br/> Pratica SIDIT n.102574/2020 (ex PPC 007/2011) - T.U. n.<br/> 1775 del 11/12/1933 - Rinnovo della Concessione Demaniale<br/> Idrica, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determina-<br/> zione Dirigenziale n.1695 del 08/06/2012 per la derivazione di<br/> acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo nel Comune di<br/> Castiglione della Pescaia (GR), in Loc. Pian di Rocca - ad uso<br/> agricolo.</p> <p>.....</p>                                                                                                             | 304 |
| <p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| <p>DECRETO 23 novembre 2022, n. 23085 - certificato il 23 novembre 2022<br/> R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 41/2018 - Pratica idraulica<br/> n. 3472 - SIDIT 4172/2022. Concessione ed Autorizzazione<br/> idraulica per lavori di ripristino superficiale di opere idrauli-<br/> che minori nel viadotto di Migliarino sul Fosso di Malaventre<br/> (TN40946) al Km 080+367 dell'autostrada A11 Firenze-Pisa<br/> Nord nel Comune di Vecchiano (PI).</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                   | 308 |
| <p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno<br/> Centrale .....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| <p>DECRETO 23 novembre 2022, n. 23091 - certificato il 24 novembre 2022<br/> R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Con-<br/> cessione per l'attraversamento in subalveo del Rio Gorino -<br/> BV20001 in Comune di Uzzano (PT) con una nuova condot-<br/> ta fognaria, posata in prossimità di manufatto esistente, nel-<br/> l'ambito dei lavori di dismissione dei depuratori di Torricchio,<br/> Forone, Bellavista e Pittini e l'invio dei relativi reflui di compe-<br/> tenza fino al depuratore di Traversagna. Pratica 3945G (SIDIT:<br/> pratica 2259/2022 - procedimento 3509/2022).</p> <p>.....</p> | 316 |
| <p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno<br/> Superiore .....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| <p>DECRETO 23 novembre 2022, n. 23092 - certificato il 24 novembre 2022<br/> RD 523/1904-LR 80/2015. AUT_1515548 - Concessione por-<br/> zione di area demaniale di vari corsi d'acqua in varie località del<br/> Comune di Casole d'Elsa per attraversamenti con elettrodotto<br/> MT. Pratica SiDIT 3108/2022.</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 324 |
| <p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno<br/> Centrale .....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| DECRETO 23 novembre 2022, n. 23094 - certificato il 24 novembre 2022<br>R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Conces-<br>sione per l’attraversamento in subalveo del Rio Spinello o Fosso<br>del Parenti della Borra Vecchia - BV2805 con una nuova con-<br>dotta fognaria in pressione, posta in opera mediante trivellazio-<br>ne orizzontale controllata, in uscita dal depuratore di Pittini, al<br>confine fra il Comune di Buggiano (PT) e il Comune di Massa e<br>Cozzile (PT), nell’ambito dei lavori di dismissione dei depurato-<br>ri di Torricchio, Forone, Bellavista e Pittini e linvio dei relativi<br>reflui di competenza fino al depuratore di Traversagna. Pratica<br>3945F (SIDIT: pratica 2258/2022 - procedimento 3508/2022). | 332 |
| Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno<br>Superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| DECRETO 23 novembre 2022, n. 23095 - certificato il 24 novembre 2022<br>RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. AUT_2560936 - Conces-<br>sione porzione da area demaniale del corso d’acqua denominato<br>MV 45448, in loc. Casastieri del Comune di Poggibonsi per l’e-<br>secuzione di attraversamento aereo con linea BT. Pratica SiDIT<br>3653/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 340 |
| Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno<br>Centrale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| DECRETO 23 novembre 2022, n. 23104 - certificato il 24 novembre 2022<br>R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Con-<br>cessione per sottoattraversamento di tratto tombato del corso<br>d’acqua BV205474 con una nuova condotta fognaria a gravità e<br>installazione di pozzetto di ispezione nella fascia dei dieci metri,<br>in via Tavolaia nel Comune di Buggiano, nell’ambito dei lavori<br>di dismissione dei depuratori di Torricchio, Forone, Bellavista e<br>Pittini e linvio dei relativi reflui di competenza fino al depura-<br>tore di Traversagna. Pratica 3945D (SIDIT: pratica 2256/2022<br>- procedimento 3506/2022).                                                                                                              | 346 |
| Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno<br>Superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| DECRETO 23 novembre 2022, n. 23105 - certificato il 24 novembre 2022<br>RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area de-<br>maniale del corso d’acqua denominato Fosso del Castagneto, in<br>varie località del Comune di Monteriggioni, per attraversamen-<br>ti sotterranei con condotta gas. Pratica SiDIT 3780/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 354 |
| DECRETO 23 novembre 2022, n. 23106 - certificato il 24 novembre 2022<br>RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. AUT 2560936 - Conces-<br>sione porzione da area demaniale dei corsi d’acqua denominati<br>fiume Elsa e MV44866, in loc. Foci del Comune di Poggibonsi<br>per attraversamento con elettrodotto aereo MT. Pratica SiDIT<br>3504/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 361 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| DECRETO 23 novembre 2022, n. 23117 - certificato il 24 novembre 2022<br>R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Con-<br>cessione per l'attraversamento in subalveo del Fosso di Santa<br>Maria in Selva - BV2807 con una nuova condotta fognaria in<br>pressione, posta in opera mediante trivellazione orizzontale con-<br>trollata, in uscita dal depuratore di Pittini in Comune di Bug-<br>giano(PT), nell'ambito dei lavori di dismissione dei depuratori<br>di Torricchio, Forone, Bellavista e Pittini e invio dei relativi<br>reflui di competenza fino al depuratore di Traversagna. Pratica<br>3945E (SIDIT: pratica 2257/2022 - procedimento 3507/2022).<br>. . . . . | 367 |
| Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| DECRETO 23 novembre 2022, n. 23123 - certificato il 24 novembre 2022<br>RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area de-<br>maniale del corso d'acqua denominato Torrente Staggia, loc.<br>Via Marconi in Comune di Poggibonsi, per attraversamento<br>impianti per reti in fibra ottica in canaletta staffata al ponte.<br>Pratica SiDIT 3922/2022.<br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 375 |
| DECRETO 23 novembre 2022, n. 23127 - certificato il 24 novembre 2022<br>RD 523/1904-LR 80/2015. Cambio titolarità della concessione<br>per scarico acque reflue domestiche, con occupazione di por-<br>zione di area demaniale del corso d'acqua denominato Rio Di<br>Pigli, loc. Il Matto in Comune di Arezzo rilasciata con De-<br>creto Dirigenziale n. 7618 in data 16/5/2019. Pratica SiDIT<br>2272/2019.<br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                | 381 |
| Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| DECRETO 21 novembre 2022, n. 23168 - certificato il 24 novembre 2022<br>U-8 "Realizzazione della cassa di espansione di Campo Regio - I<br>Stralcio - CUP D37B13000300002 - Liquidazione 80% indennità<br>di esproprio - Foglio 24 particella 75 - Proprietà ISMEA.<br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 386 |
| Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| DECRETO 24 novembre 2022, n. 23185 - certificato il 24 novembre 2022<br>R.D. 523/1904, L.37/1994. Pratica idraulica n.3270, SIDIT n.<br>3102/2022. Concessione di aree demaniali del Canale di Gioia,<br>nel bacino estrattivo di Gioia, nel Comune di Carrara (MS),<br>occupate da attraversamenti stradali.<br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 394 |



# SEZIONE I





**REGIONE TOSCANA**

**DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE**

**SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD**

**Responsabile di settore Renzo RICCIARDI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 22700 - Data adozione: 17/11/2022**

Oggetto: Pratica SIDIT n. 2307/2021 - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Concessione di derivazione di acqua pubblica da un pozzo in Località Podere Bronzone nel Comune di Grosseto (GR), per uso agricolo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 18/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD025478

## IL DIRIGENTE

## VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31/03/1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D. Lgs. del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n. 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n. 1035 del 05/08/2019 “ Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo delle acque”;
- la L.R. n. 55 del 28/12/2021, “Legge di stabilità per l’anno 2022”;

VISTA l’istanza presentata al protocollo della Regione Toscana in data 18/06/2021 n. 259329 dalla Belguardo SRL Agricola (i cui dati identificativi sono esplicitati nell’allegato disciplinare), con la quale viene chiesta la concessione per derivare acqua pubblica da un pozzo in Località Podere Bronzone nel Comune di Grosseto per uso agricolo - Pratica SIDIT n. 2307/2021;

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, firmato digitalmente in data 09/11/2022 dal sig. Mazzei Francesco, allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale;

## CONSIDERATO CHE:

- l’emungimento interessa un pozzo in Località Podere Bronzone individuato catastalmente nel Comune di Grosseto (GR), al Foglio n.149 particella n.452;
- il volume annuale è di 9000 (novemila) metri cubi;
- la portata di acqua massima richiesta è di 2,5 litri al secondo e la portata media di concessione è pari a 0,29 litri al secondo;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

## DATO ATTO:

- che l’imposta di bollo è stata assolta ai sensi del DPR 642/72;
- che a seguito dell’esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell’atto di concessione demaniale idrica;

- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di rilasciare alla Belguardo SRL Agricola (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare), entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, la concessione demaniale idrica, per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo nel Comune di Grosseto (GR) Località Podere Bronzone, su terreno contraddistinto al N.C.T. al Foglio n.149 particella n.452, Pratica SIDIT n. 2307/2021;
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 2,5 (due virgola cinque) litri al secondo e una portata media annua di 0,29 (zero virgola ventinove) litri al secondo per un volume massimo di 9000 (novemila) metri cubi/anno per un periodo di utilizzo dell'acqua compreso dal 1 Giugno al 20 Agosto di ogni anno;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente atto;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A*

*DISCIPLINARE*

*4d2c101fd61800a77ad054393f7300ac66875cd62b6d804c3e80937d340cf48b*



**REGIONE TOSCANA**

**DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE**

**SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE**

**Responsabile di settore Fabio MARTELLI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 22712 - Data adozione: 17/11/2022**

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per posa di n. 1 cavo in subalveo ai corsi d'acqua MV34318 e MV34265 e relativo parallelismo, località Poggio alla Malva, nel Comune di Carmignano (PO). Pratica 4126A (pratica SIDIT n. 4355/2022).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 18/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD025491

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la D.C.R.T. n. 101/2016, modificata con D.C.R. 28/2020, con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”, così come modificata con D.G.R. n.1414 del 17/12/2018 e con D.G.R.T n. 1035 del 5/08/2019;

VISTA la L.R. 2/1971, art. 1, nel quale l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281 è commisurata al 50% del canone di concessione;

RICHIAMATA la nota di e-distribuzione del 12/12/2016 prot. n. 502059 con la quale viene richiesta la detrazione del 20% sull’importo del canone da versare, come previsto all’art. 29 comma 5 del D.P.G.R. n. 60/R;

VISTA l’istanza di concessione presentata dal richiedente e-distribuzione S.p.a., c.f. n. 05779711000 con sede legale in Roma, Via Ombrone, 2 a firma del procuratore Sig. Enrico Bulleri, avente ad oggetto: “Costruzione ed esercizio di nuovo elettrodotto MT in cavo interrato con perforazione NO DIG, da realizzarsi in Loc. Poggio alla Malva, nel Comune di Carmignano (PO).Pratica e-dis. N°2575752”, relativa alla posa di un elettrodotto in attraversamento in subalveo del rio della Ragnaia e dei corsi d’acqua MV34318 e MV34265 e al relativo parallelismo al corso d’acqua MV34318, acquisita agli atti con prot. 347796 del 13/09/2022, con la quale si trasmette in allegato la documentazione costituita dai seguenti elaborati a firma dell’Ing. Francesco Canovaro:

- modulo di domanda;
- relazione tecnico-descrittiva con corografia, CTR, estratto catastale, documentazione fotografica, sezione di posa interrata degli attraversamenti e del parallelismo, sezione idraulica e schede tecniche dei componenti da porre in opera;
- dichiarazione del tecnico ai sensi dell’art. 3 della L.R. 41/2018;

VISTO il versamento di Euro 100,00 di oneri istruttori con bonifico id SAP 00392789 del 09/09/2022 della banca Intesa San Paolo e il pagamento dell’imposta di bollo virtuale Aut.AdE n.133874/99 da Euro 16,00 per la presentazione dell’istanza e che il richiedente ha altresì reso le dichiarazioni sostitutive in materia di antimafia e casellario giudiziale;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geol. Andrea Salvadori, nominato con Ordine di Servizio n. 2 del 29/11/2019 e che l'istruttoria della pratica è stata effettuata dal Geol. Federico Marini;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, all'istanza è stato assegnato il numero di pratica 4126A (pratica SIDIT n. 4355/2022, procedimento SIDIT n. 6166/2022);

VISTO il pagamento dell'imposta di bollo da Euro 16,00 Aut.AdE n.133874/99 dovuta per il presente atto;

DATO ATTO che:

- l'intervento complessivo è relativo alla posa di una nuova linea elettrica MT mediante T.O.C. (Tri-vellazione orizzontale Controllata) con n. 1 cavo, in attraversamento in attraversamento in subalveo del rio della Ragnaia e dei corsi d'acqua MV34318 e MV34265 e al relativo parallelismo al corso d'acqua MV34318, località Poggio alla Malva, nel Comune di Carmignano (PO);
- il cavo sarà posato in attraversamento in subalveo al a una profondità di almeno 1,5 metri dal fondo alveo;
- la posa della linea avverrà in sede stradale;
- sulla sommità dello scavo sarà posato il nastro monitore;
- con il presente atto si autorizza:
  - l'attraversamento del corso d'acqua MV34318 e con relativo parallelismo posto in destra idrografica a valle dell'attraversamento, alla distanza di circa 4 metri dal ciglio di sponda e per una lunghezza di circa 410 metri, località Poggio alla Malva, nel Comune di Carmignano (PO);
  - l'attraversamento del corso d'acqua MV34265, località Poggio alla Malva, nel Comune di Carmignano (PO);

DATO ATTO altresì che le opere previste dal progetto interessano i corsi d'acqua senza nome indicati con i codici MV34318 e MV34265, appartenenti al reticolo idrografico individuato con la L.R. 79/2012 aggiornato con D.C.R.T. 81/2021;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di area demaniale nei pressi delle particelle n. 35 e 52 del foglio di mappa n. 51 e della particella n. 159 del foglio di mappa n. 52 del Comune di Carmignano (PO);

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 del l.r. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- viste le condizioni delle aree interessate del parallelismo in esame, che non ne consentono un diverso posizionamento e preso atto delle distanze di posa in opera espresse in premessa, tutti i lavori oggetto della presente autorizzazione, dovranno comunque essere realizzati alla maggior distanza



possibile dal ciglio di sponda, sul lato della strada più lontano dal corso d'acqua interessato dal parallelismo;

- eseguita la posa in opera del cavo, si dovrà provvedere al tempestivo ripristino dell'intera area interessata dai lavori, con specifico riguardo per le parti ricadenti nella fascia di rispetto idraulica del corso d'acqua, del quale dovrà essere ricostituita la continuità e l'integrità;

- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni sul sito web: <http://www.cfr.toscana.it/> o <http://www.lamma.rete.toscana.it/> ed in caso di previsioni meteorologiche avverse presidiando costantemente il cantiere;

- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione per non compromettere e salvaguardare tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;

- le opere e lavorazioni previste in progetto non dovranno causare alcuna riduzione delle sezioni di deflusso e nel caso di accidentale caduta di materiali in alveo, questi andranno tempestivamente rimossi;

- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;

- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché non sia determinato aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

- eseguita la posa in opera del cavo, si dovrà provvedere al tempestivo ripristino dell'intera area interessata dai lavori, con specifico riguardo per le parti ricadenti sulle sponde e nella fascia di rispetto idraulica del corso d'acqua, del quale dovrà essere ricostituita la continuità e l'integrità anche mediante il posizionamento e la compattazione di idonei materiali;

- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;

- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere eseguite oggetto della presente concessione, la società richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento del cavo ed il ripristino dello stato dei luoghi;

- in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;

- le opere e lavorazioni previste in progetto non dovranno causare alcuna riduzione delle sezioni di deflusso, né locali modifiche della quota di sommità delle sponde o degli argini;

#### Manutenzione

- la società richiedente esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione ordinaria dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono

destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'officiosità idraulica;

- le attività di manutenzione ordinaria sono soggette a comunicazione trasmessa a questo ufficio con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, mentre la manutenzione straordinaria deve essere preceduta dall'autorizzazione ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904;

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di 36 mesi dalla data del presente atto, a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

- il richiedente dovrà comunicare a questo settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, anche tramite la casella di posta elettronica [massimo.chiappi@regione.toscana.it](mailto:massimo.chiappi@regione.toscana.it) e [federico.marini@regione.toscana.it](mailto:federico.marini@regione.toscana.it), specificando il numero della pratica, il richiedente ed il Comune dove si svolgono i lavori;

- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 42/R/2018, entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività ne dovrà dare comunicazione a questo settore, attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo, con riferimento anche ad eventuali varianti autorizzate e relativi atti;

#### ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà

tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- a non cedere nè sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione,. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione.

#### DURATA DELLA CONCESSIONE – REVOCA – DECADENZA - CESSAZIONE

La concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

Il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze
- violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione a terzi compresi gli Enti Pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio delle aree e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti ai quali risulta incorporato, ancorato o staffato, da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e

spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di cui alla presente concessione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

#### CAUZIONE - CANONE - IMPOSTA REGIONALE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario costituisce deposito cauzionale per l'importo di Euro 600,00 con la detrazione del 20% Euro 480,00 per n. 2 attraversamenti interrati.

La garanzia di cui sopra è svincolata alla fine della concessione, previa verifica anche a mezzo sopralluogo dell'esatto adempimento degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto.

In tutti i casi in cui l'Amministrazione, in dipendenza delle condizioni contenute nel presente atto, prelevi somme dal deposito cauzionale, queste dovranno essere reintegrate dal concessionario entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.

Ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016, della D.G.R. n.888 del 07/08/2017, e successive modifiche, la concessione è soggetta al pagamento di un canone annuo pari ad Euro 600,00, per n. 2 attraversamenti interrati (uso 11. Attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti - all.A d.g.r. 888/17) con la detrazione del 20% Euro 480,00. Il primo canone annuo, pari a 2/12 del canone annuo, pari a Euro 80,00, è versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione per l'anno 2022.

1. Per le successive annualità, il canone annuo, soggetto a revisione e rivalutato secondo legge, sarà dovuto per anno solare e dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia.
2. L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia.
3. Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 C.C., in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. mora *ex re*).
4. Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 2/1971, il Concessionario si impegna a corrispondere l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo le modalità previste dall'art. 28 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R del 12/8/2016, in misura pari al 50% del canone annuo;

5. Il mancato rispetto del pagamento del canone e dell'imposta regionale di cui al punto 4, nei termini previsti comporta l'applicazione degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento.

Rilevato che, con riferimento alla presente pratica, il Concessionario:

- ha costituito deposito cauzionale per il nuovo attraversamento a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 1414 del 17/12/2018, per l'importo di Euro 480,00, pari ad un canone per n. 2 attraversamenti interrati, con bonifico id 0306926293826909480504805048IT numero iter 0001 del 07/11/2022;
- ha effettuato il pagamento del canone, ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 1414 del 17/12/2018, di importo di Euro 80,00, relativamente all'annualità 2022, pari a 2/12 del canone annuo per n. 2 attraversamenti interrati, con bonifico id 0306926293826909480504805048IT numero iter 0002 del 07/11/2022;
- ha effettuato il pagamento dell'imposta regionale 2022, pari al 50% del canone 2022, di importo di Euro 40,00 con bonifico id 0306926293826909480504805048IT numero iter 0003 del 07/11/2022;

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. il rilascio ad e-distribuzione S.p.a., c.f. n. 05779711000, con sede legale in Roma, Via Ombrone, 2, legale rappresentante Sig. Enrico Bulleri, di:

1.1 concessione per la posa di n. 1 cavo in subalveo mediante T.O.C. ai corsi d'acqua MV34318 e MV34265, località Poggio alla Malva, nel Comune di Carmignano (PO);

1.2 autorizzazione per la posa di tratto in parallelismo interrato mediante T.O.C. al corso d'acqua MV34265, località Poggio alla Malva, nel Comune di Carmignano (PO);

2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;

3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;

4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;

5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;

6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;

7. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

8. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

9. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE



**REGIONE TOSCANA**

**DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE**

**SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE**

**Responsabile di settore Fabio MARTELLI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 22713 - Data adozione: 17/11/2022**

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per posa di n. 1 cavo di linea MT in subalveo al rio della Ragnaia, località Poggio alla Malva, nel Comune di Carmignano (PO). Pratica 4126B (pratica SIDIT 4366/2022).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 18/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD025494

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la D.C.R.T. n. 101/2016, modificata con D.C.R. 28/2020, con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”, così come modificata con D.G.R. n.1414 del 17/12/2018 e con D.G.R.T n. 1035 del 5/08/2019;

VISTA la L.R. 2/1971, art. 1, nel quale l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281 è commisurata al 50% del canone di concessione;

RICHIAMATA la nota di e-distribuzione del 12/12/2016 prot. n. 502059 con la quale viene richiesta la detrazione del 20% sull’importo del canone da versare, come previsto all’art. 29 comma 5 del D.P.G.R. n. 60/R;

VISTA l’istanza di concessione presentata dal richiedente e-distribuzione S.p.a., c.f. n. 05779711000 con sede legale in Roma, Via Ombrone, 2 a firma del procuratore Sig. Enrico Bulleri, avente ad oggetto: “Costruzione ed esercizio di nuovo elettrodotto MT in cavo interrato con perforazione NO DIG, da realizzarsi in Loc. Poggio alla Malva, nel Comune di Carmignano (PO).Pratica e-dis. N°2575752”, relativa alla posa di un elettrodotto in attraversamento in subalveo del rio della Ragnaia e dei corsi d’acqua MV34318 e MV34265 e al relativo parallelismo al corso d’acqua MV34318, acquisita agli atti con prot. 347796 del 13/09/2022, con la quale si trasmette in allegato la documentazione costituita dai seguenti elaborati a firma dell’Ing. Francesco Canovaro:

- modulo di domanda;
- relazione tecnico-descrittiva con corografia, CTR, estratto catastale, documentazione fotografica, sezione di posa interrata degli attraversamenti e del parallelismo, sezione idraulica e schede tecniche dei componenti da porre in opera;
- dichiarazione del tecnico ai sensi dell’art. 3 della L.R. 41/2018;

VISTO il versamento di Euro 100,00 di oneri istruttori con bonifico id SAP 00392789 del 09/09/2022 della banca Intesa San Paolo e il pagamento dell’imposta di bollo Aut.AdE n.133874/99 da Euro 16,00 per la presentazione dell’istanza e che il richiedente ha altresì reso le dichiarazioni sostitutive in materia di antimafia e casellario giudiziale;



DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geol. Andrea Salvadori, nominato con Ordine di Servizio n. 2 del 29/11/2019 e che l'istruttoria della pratica è stata effettuata dal Geol. Federico Marini;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, all'istanza è stato assegnato il numero di pratica 4126B (pratica SIDIT n. 4366/2022, procedimento SIDIT n. 6177/2022);

VISTO il pagamento dell'imposta di bollo da Euro 16,00 Aut.AdE n.133874/99 dovuta per il presente atto;

DATO ATTO che:

- l'intervento complessivo è relativo alla posa di una nuova linea elettrica MT mediante T.O.C. (Tri-vellazione orizzontale Controllata) con n. 1 cavo, in attraversamento in attraversamento in subalveo del rio della Ragnaia e dei corsi d'acqua MV34318 e MV34265 e al relativo parallelismo al corso d'acqua MV34318, località Poggio alla Malva, nel Comune di Carmignano (PO);

- il cavo sarà posato in attraversamento in subalveo al a una profondità di almeno 1,5 metri dal fondo alveo;

- la posa della linea avverrà in sede stradale;

- sulla sommità dello scavo sarà posato il nastro monitore;

- con il presente atto si autorizza:

- l'attraversamento del rio della Ragnaia, località Poggio alla Malva, nel Comune di Carmignano (PO);

DATO ATTO altresì che le opere previste dal progetto interessano il rio della Ragnaia, nel tratto indicato con il codice MV34281, appartenente al reticolo idrografico individuato con la L.R. 79/2012 aggiornato con D.C.R.T. 81/2021;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di area demaniale nei pressi delle particelle n. 42 e 138 del foglio di mappa n. 51 del Comune di Carmignano (PO);

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 del l.r. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato;

- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

**PRESCRIZIONI TECNICHE:**

- tutti i lavori oggetto della presente autorizzazione, dovranno comunque essere realizzati alla maggior distanza possibile dal ciglio di sponda, sul lato della strada più lontano dal corso d'acqua interessato;

- eseguita la posa in opera del cavo, si dovrà provvedere al tempestivo ripristino dell'intera area interessata dai lavori, con specifico riguardo per le parti ricadenti nella fascia di rispetto idraulica del corso d'acqua, del quale dovrà essere ricostituita la continuità e l'integrità;

- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni sul sito web: <http://www.cfr.toscana.it/> o <http://www.lamma.rete.toscana.it/> ed in caso di previsioni

meteorologiche avverse presidiando costantemente il cantiere;

- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione per non compromettere e salvaguardare tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;

- le opere e lavorazioni previste in progetto non dovranno causare alcuna riduzione delle sezioni di deflusso e nel caso di accidentale caduta di materiali in alveo, questi andranno tempestivamente rimossi;

- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;

- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché non sia determinato aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

- eseguita la posa in opera del cavo, si dovrà provvedere al tempestivo ripristino dell'intera area interessata dai lavori, con specifico riguardo per le parti ricadenti sulle sponde e nella fascia di rispetto idraulica del corso d'acqua, del quale dovrà essere ricostituita la continuità e l'integrità anche mediante il posizionamento e la compattazione di idonei materiali;

- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;

- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere eseguite oggetto della presente concessione, la società richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento del cavo ed il ripristino dello stato dei luoghi;

- in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;

- le opere e lavorazioni previste in progetto non dovranno causare alcuna riduzione delle sezioni di deflusso, né locali modifiche della quota di sommità delle sponde o degli argini;

#### Manutenzione

- la società richiedente esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione ordinaria dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'efficienza idraulica;

- le attività di manutenzione ordinaria sono soggette a comunicazione trasmessa a questo ufficio con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, mentre la manutenzione straordinaria deve essere preceduta dall'autorizzazione ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904;

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati

progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di 36 mesi dalla data del presente atto, a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

- il richiedente dovrà comunicare a questo settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, anche tramite la casella di posta elettronica [massimo.chiappi@regione.toscana.it](mailto:massimo.chiappi@regione.toscana.it) e [federico.marini@regione.toscana.it](mailto:federico.marini@regione.toscana.it), specificando il numero della pratica, il richiedente ed il Comune dove si svolgono i lavori;

- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 42/R/2018, entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività ne dovrà dare comunicazione a questo settore, attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo, con riferimento anche ad eventuali varianti autorizzate e relativi atti;

#### ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- a non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione.

#### DURATA DELLA CONCESSIONE – REVOCA – DECADENZA - CESSAZIONE

La concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

Il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze
- violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione a terzi compresi gli Enti Pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio delle aree e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti ai quali risulta incorporato, ancorato o staffato, da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di cui alla presente concessione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la

Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

#### CAUZIONE - CANONE - IMPOSTA REGIONALE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario costituisce deposito cauzionale per l'importo di Euro 300,00 con la detrazione del 20% Euro 240,00 per n. 1 attraversamento interrato.

La garanzia di cui sopra è svincolata alla fine della concessione, previa verifica anche a mezzo sopralluogo dell'esatto adempimento degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto.

In tutti i casi in cui l'Amministrazione, in dipendenza delle condizioni contenute nel presente atto, prelevi somme dal deposito cauzionale, queste dovranno essere reintegrate dal concessionario entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.

Ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016, della D.G.R. n.888 del 07/08/2017, e successive modifiche, la concessione è soggetta al pagamento di un canone annuo pari ad Euro 300,00, per n. 1 attraversamento interrato (uso 11. Attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti - all.A d.g.r. 888/17) con la detrazione del 20% Euro 240,00. Il primo canone annuo, pari a 2/12 del canone annuo, pari a Euro 40,00, è versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione per l'anno 2022.

1. Per le successive annualità, il canone annuo, soggetto a revisione e rivalutato secondo legge, sarà dovuto per anno solare e dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia.
2. L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia.
3. Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 C.C., in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. mora *ex re*).
4. Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 2/1971, il Concessionario si impegna a corrispondere l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo le modalità previste dall'art. 28 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R del 12/8/2016, in misura pari al 50% del canone annuo;
5. Il mancato rispetto del pagamento del canone e dell'imposta regionale di cui al punto 4, nei termini previsti comporta l'applicazione degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento.

Rilevato che, con riferimento alla presente pratica, il Concessionario:

- ha costituito deposito cauzionale per il nuovo attraversamento a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 1414 del 17/12/2018, per l'importo di Euro 240,00, pari ad un canone per n. 1 attraversamento interrato, con bonifico id 0306926293826909480504805048IT numero item 0001 del 07/11/2022;

- ha effettuato il pagamento del canone, ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 1414 del 17/12/2018, di importo di Euro 40,00, relativamente all'annualità 2022, pari a 2/12 del canone annuo per n. 1 attraversamento interrato, con bonifico id 0306926293826909480504805048IT numero item 0002 del 07/11/2022;
- ha effettuato il pagamento dell'imposta regionale 2022, pari al 50% del canone 2022, di importo di Euro 20,00 con bonifico id 0306926293826909480504805048IT numero item 0003 del 07/11/2022;

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. il rilascio ad e-distribuzione S.p.a., c.f. n. 05779711000, con sede legale in Roma, Via Ombrone, 2, legale rappresentante Sig. Enrico Bulleri, della concessione per la posa di n. 1 cavo di linea MT in subalveo mediante T.O.C. al rio della Ragnaia, località Poggio alla Malva, nel Comune di Carmignano (PO);
2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;
4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;
5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;
7. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
8. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
9. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

**Responsabile di settore Gennarino COSTABILE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 22727 - Data adozione: 18/11/2022**

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di alveo del fosso della Cavallina (Id. MV18560) nei pressi delle p.lle 94 e 95 del Foglio 71 del Comune di Borgo San Lorenzo (FI), loc. Il Poggio, da occuparsi con cavo in fibra ottica in attraversamento aereo. Pratica SiDIT 4251/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 18/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD025552

## IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

RICHIAMATO l'art. 93 c. 1 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259/03 e s.m.i. recante il "Codice delle Comunicazioni Elettroniche" con cui è stato vietato alle pubbliche Amministrazioni di imporre oneri e canoni per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di telecomunicazione;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione suolo del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 4251/2022 , acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 428481 del 10/11/2022 presentata da FiberCop Spa, C.F. 11459900962, con sede legale in Milano in Via Gaetano Negri n. 1, e l'allegata documentazione tecnica, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Elaborato unico con cartografie, grafici progettuali e documentazione fotografica

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

DATO ATTO che il progetto prevede lavori per la posa di cavo in Fibra Ottica in attraversamento aereo sul Fosso della Cavallina nel Comune di Borgo S. Lorenzo (FI), ai sensi dell'art. 88 del D.lgs. n. 259/2003 recante il "Codice delle Comunicazioni Elettroniche", e contestuale taglio della vegetazione nell'area di installazione dei nuovi pali di sostegno della linea, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzioni di area del demanio idrico dei suddetti corsi d'acqua e precisamente:

- (Opera 12883) Porzione di alveo del fosso della Cavallina (Id. MV18560) nei pressi delle p.lle 94 e 95 del Foglio 71 del Comune di Borgo San Lorenzo (FI), loc. Il Poggio, da occuparsi con cavo in fibra ottica in attraversamento aereo.

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;



DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 6038/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
  - non altera il buon regime delle acque;
  - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
  - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
  - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
  - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- i sostegni di nuova realizzazione dovranno essere collocati possibilmente ad una distanza di almeno 10 mt. dal ciglio di sponda del fosso della Cavallina;
- il taglio della vegetazione, potrà essere eseguito solo ed esclusivamente nei luoghi dove saranno realizzate le opere stesse, sono da evitare tagli nelle aree circostanti le future opere e nelle loro adiacenze, a meno che queste non siano di ostacolo al cantiere;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative.
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 3 dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da

qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F.

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto, che sarà assolta a cura dell'Amm.ne Regionale, è stata anticipata dal richiedente a mezzo bonifico sul conto corrente postale codice IBAN IT 89 O 07601 02800 001031575820 in data 11/11/2022.

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione delle opere ha validità di anni tre dalla data del presente atto, fatta

salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;

3. di accordare alla richiedente FiberCop Spa, C.F. 11459900962, con sede legale in Milano in Via Gaetano Negri n. 1, la Concessione demaniale per l'utilizzo delle aree del demanio e precisamente:
    - (Opera 12883) Porzione di alveo del fosso della Cavallina (Id. MV18560) nei pressi delle p.lle 94 e 95 del Foglio 71 del Comune di Borgo San Lorenzo (FI), loc. Il Poggio, da occuparsi con cavo in fibra ottica in attraversamento aereo.
  4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) dalla data del presente atto;
  5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 01/08/2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", la concessione del demanio idrico necessario per i lavori di che trattasi è rilasciata a titolo gratuito;
  6. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
  7. di dare atto che
    - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
    - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
  8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec aoltoscanaest@pec.telecomitalia.it.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

**Responsabile di settore Fabio MARTELLI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 22728 - Data adozione: 18/11/2022**

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per due attraversamenti del fosso BV2253 con nuove condotte di gas e fibra ottica sui tombini stradali di via dei Tanelli, a confine fra i Comuni di Pieve a Nievole (PT) e Montecatini Terme (PT), autorizzazione al parallelismo in destra idrografica dello stesso fosso. Pratica n. 4046 (SIDIT: pratica 4121/2022 - procedimento 5868/2022).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 18/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD025639

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la D.C.R.T. 81/2021, con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”, così come modificata con D.G.R. n.1414 del 17/12/2018 e con D.G.R. n. 1035 del 05/08/2019;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 “Istituzione dei tributi propri della Regione”, nella quale all’art. 1 l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA la nota prot. 21340 del 19/09/2017 con la quale la società Toscana Energia S.p.A. ha chiesto ai sensi dell’art. 29 del d.p.g.r. 60/R/2016 l’applicazione del canone ridotto;

VISTE l’istanza di concessione presentata da Toscana Energia S.p.A., C.F. 05608890488, con sede legale in Firenze, Piazza E. Mattei 3, a firma del legale rappresentante Sig. Fabio Parenti, avente ad oggetto l’attraversamento in due punti, con condotta gas e fender per fibra ottica, del fosso BV2253 lungo via dei Tanelli al confine fra i Comuni di Pieve a Nievole (PT) e Montecatini Terme (PT), acquisita agli atti di questo settore con prot. n. 275889 del 08/07/2022;

DATO ATTO che la società richiedente ha provveduto al pagamento di Euro 116,00 con bonifico bancario, codice riferimento 0306926422321004480291902919IT in data 08/07/2022, di cui Euro 100,00 di oneri istruttori ed Euro 16,00 per imposta di bollo virtuale per la presentazione dell’istanza, che sarà assolta a cura della Regione Toscana, e al pagamento di Euro 16,00 per imposta di bollo necessaria all’emissione del presente atto, mediante invio di dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i., contenente marca da bollo n.01210335016826 del 07/04/2022 e che la stessa società ha altresì reso le dichiarazioni sostitutive in materia di antimafia e casellario giudiziale;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il geol. Andrea Salvadori, nominato con Ordine di Servizio n. 64 del 10/11/2022 e che l’istruttoria della pratica è stata effettuata dalla geom. Francesca Seghi;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, all’istanza è stato assegnato il numero di pratica 4046 (SIDIT: pratica 4121/2022 procedimento 5868/2022);

DATO ATTO che le opere relative al presente decreto interessano il corso d’acqua censito con ID BV2253, appartenente al reticolo idrografico individuato con la L.R. 79/2012 aggiornato con D.C.R.T. 81/2021;

VISTA la documentazione progettuale trasmessa con pec prot. n. 275889 del 08/07/2022, identificata dal richiedente con “progetto n. 3660 - 2021”, a firma dell’ing. Giorgio Barci e conservata agli atti dell’ufficio:

- Elaborato 1 “Relazione Tecnica”,
- Elaborato 2 “Corografia”,
- Elaborato 3 “Planimetria con rete e sezioni,
- Elaborato 4 “Planimetria catastale”;

CONSIDERATO che:

- il progetto riguarda l'estensione della rete gas esistente mediante posa in opera di nuova tubazione in polietilene De 180 serie S8 e fender per fibra ottica, lungo via dei Tanelli fra i Comuni di Pieve a Nievole e Montecatini Terme, le condotte in argomento attraversano il fosso BV2253 in due punti, in un caso dopo un tratto di circa m. 50,00 di parallelismo nella fascia di rispetto;

- nel primo caso, dopo un tratto di parallelismo di circa ml. 50,00 in carreggiata stradale nella fascia di tutela del corso d'acqua, il superamento del fosso sull'attraversamento stradale costituito da manufatto in pietra e cemento, nei pressi della particella 233 e 273 del foglio 14 del Comune di Montecatini Terme e della particella 584 del foglio 3 del Comune di Pieve a Nievole, avverrà con un tratto di tubazione fuori terra in acciaio grezzo verniciato DN 100 e fender per fibra ottica protetto da canalina in acciaio zincato, staffate sul lato di valle al manufatto esistente per una lunghezza pari a circa m. 3.00; lateralmente al tratto fuori terra, quando la condotta gas e fibra ottica tornano interrare, per insufficiente profondità di posa, saranno poste in opera piastre di protezione in cemento armato;

- nel secondo caso, per il superamento del fosso sull'attraversamento stradale costituito da manufatto in cemento nei pressi delle particelle 188 e 190 del foglio 14 del Comune di Montecatini Terme e delle particelle 25 e 458 del foglio 3 del Comune di Pieve a Nievole, la condotta sarà protetta da tubo camicia in acciaio rivestito in PE DN 250 e sarà posato all'interno di trave in cemento armato in carreggiata stradale per una lunghezza di circa m. 3.00 m;

- con il presente atto si autorizzano i due attraversamenti del fosso BV2253 con le nuove condotte di gas e fibra ottica ed il parallelismo in destra idrografica per un tratto di circa 50 metri, nonché tutte le opere ad esse connesse interferenti con la fascia di rispetto del fosso, in via dei Tanelli al confine fra il Comune di Pieve a Nievole e quello di Montecatini Terme (PT);

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di un'area demaniale ed è ascrivibile alla casistica “attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti” rappresentata al punto 11 dell'allegato A alla D.G.R.T. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico”;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della l.r. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato;

- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- i lavori, essendo realizzati nelle pertinenze dei corsi d'acqua, dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, verificando costantemente le previsioni meteorologiche al sito <http://www.lamma.rete.toscana.it/> oppure <http://www.cfr.toscana.it/>;

- nei punti d'innesto sulla sponda, le nuove condotte dovranno essere sigillate con collare in cls per impedire eventuali fenomeni di filtrazione;

- per la parte interrata in fascia di rispetto la nuova condotta gas dovrà essere evidenziata da apposito nastro segnalatore;
- eseguita la posa delle condotte, si dovrà provvedere al tempestivo ripristino dell'intera area interessata dai lavori, con specifico riguardo alla fascia di rispetto idraulica, della quale dovrà essere ricostituita la continuità e l'integrità anche mediante il posizionamento e la opportuna compattazione del materiale precedentemente rimosso, in modo tale da non costituire una via preferenziale per le filtrazioni;
- per il riempimento degli scavi non dovranno essere comunque utilizzati materiali permeabili;
- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione per non compromettere la stabilità delle sponde del corso d'acqua, oltre che per salvaguardare tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;
- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare la condotta oggetto della presente concessione, la società richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento della tubazione ed il ripristino dello stato dei luoghi;
- nei casi in cui la tubazione venga posizionata su infrastrutture esistenti non conformi alle disposizioni di cui al R.D. 523/1904, o qualora le condizioni idrauliche del corso d'acqua e delle sue pertinenze siano tali da rendere necessario interventi di adeguamento, nessun rimborso o indennizzo spetterà in merito al proponente per lo spostamento delle tubazioni;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- in caso di danneggiamenti alle condutture dovuti ad eventi di piena o cedimenti delle opere idrauliche esistenti, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché non sia determinato aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

#### MANUTENZIONE

- la società richiedente esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione ordinaria dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'efficienza idraulica;
- le attività di manutenzione ordinaria sono soggette a comunicazione trasmessa a questo ufficio con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, mentre la manutenzione straordinaria deve essere preceduta dall'autorizzazione ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904;

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;



- l'autorizzazione ha validità di 36 mesi dalla data del presente atto, a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; ai sensi dell'art. 10 del regolamento 42/R/18 potrà essere richiesto il rinnovo;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni;
- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del d.p.g.r. 42/R/18, entro 60 (sessanta) giorni dovrà dare comunicazione del termine dei lavori attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto autorizzato e alle successive varianti autorizzati e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo;
- le comunicazioni di inizio e fine lavori dovranno avvenire anche tramite la casella di posta elettronica: francesca.seghi@regione.toscana.it;

#### ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;
- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- a non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto il rilascio della concessione.

#### DURATA DELLA CONCESSIONE – REVOCA – DECADENZA - CESSAZIONE

La concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) decorrenti dalla data del presente decreto, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da

presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

Il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze
- violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione a terzi compresi gli Enti Pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio delle aree e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti ai quali risulta incorporato, ancorato o staffato, da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di cui alla presente concessione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di

effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità.

#### CAUZIONE - CANONE - IMPOSTA REGIONALE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario costituisce deposito cauzionale per l'importo di Euro 480,00 (pari a una annualità del canone per due attraversamenti).

La garanzia di cui sopra è svincolata alla fine della concessione, previa verifica anche a mezzo sopralluogo dell'esatto adempimento degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto.

In tutti i casi in cui l'Amministrazione, in dipendenza delle condizioni contenute nel presente atto, prelevi somme dal deposito cauzionale, queste dovranno essere reintegrate dal concessionario entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.

Ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017, la concessione è soggetta al pagamento di un canone annuo pari ad € 600,00 per due attraversamenti (D.G.R.T. 888/17 s.m.i., all. A uso 11 - attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti), ridotto del 20% a seguito della richiesta effettuata dal concessionario ai sensi dell'art. 29 del D.P.G.R. 60/R/2016.

Il primo canone annuo relativo al 2022 è versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione, nella misura di due ratei mensili, per un importo di Euro 80,00 e riferito a due attraversamenti.

Per le successive annualità, il canone annuo, soggetto a revisione e rivalutato secondo legge, sarà dovuto per anno solare e dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia.

L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia.

Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 C.C., in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. *mora ex re*).

Ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) della L.R. 2 del 30/12/1971, il Concessionario si impegna a corrispondere l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970 n. 281, secondo le modalità previste dall'art. 28 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R del 12/8/2016, in misura pari al 50% del canone annuo, anticipatamente alla data del decreto di concessione;

Il mancato rispetto del pagamento del canone e dell'imposta regionale di cui al punto 4, nei termini previsti comporta l'applicazione degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento.

Rilevato che, con riferimento alla presente pratica 4046, il Concessionario:

- ha costituito deposito cauzionale a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 888/2017, modificata con D.G.R.T. 1414/2018, per l'importo di euro 480,00 pari ad una annualità del canone, con bonifico bancario n. 0306926417306500480291902919IT in data 14.11.2022;
- ha effettuato il pagamento del canone annualità 2022, ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 888/2017, modificata con D.G.R.T. 1414/2018, di importo pari ad euro 80,00 corrispondente a due ratei mensili, con bonifico bancario n. 0306926417432007480291902919IT in data 14.11.2022;
- ha effettuato il pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni, prevista dall'articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, dell'importo di Euro 40,00 per l'annualità 2022 pari al 50% del canone

di concessione come previsto dall'art.1 della L.R. n.2 del 30/12/1971, con bonifico bancario n. 0306926417210603480291902919IT in data 14.11.2022;

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015.

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. il rilascio, a Toscana Energia S.p.A., C.F. 05608890488, con sede legale in Firenze, piazza E. Mattei n.c. 3, legale rappresentante Sig. Fabio Parenti, di quanto segue:

1.1 concessione per realizzazione e gestione degli attraversamenti del fosso BV2253 con condotte gas e fibra ottica sui tombini stradali di via dei Tanelli, a confine fra i Comuni di Pieve a Nievole (PT) e Montecatini Terme (PT);

1.2 autorizzazione alla posa della condotta gas e fender per fibra ottica in parallelismo al fosso, per un tratto di circa 50 metri in destra idrografica, nel Comune di Pieve a Nievole (PT), oltre alla realizzazione delle opere accessorie e funzionali alle condotte interferenti con la fascia di rispetto del corso d'acqua;

2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;

3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;

4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;

5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;

6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;

7. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

8. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

9. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

**Responsabile di settore Gennarino COSTABILE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 22729 - Data adozione: 18/11/2022**

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione da area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso del Frassinello (MV8617) e suo affluente (MV8568), in loc. Ca' del Topo del Comune di Palazzuolo sul Senio per adeguamento viabilità Capanna Sicuteri con realizzazione di n. 2 guadi. Pratica SiDIT 4041/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 18/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD025551

## IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 2/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)."

PREMESSO che con nota acquisita agli atti di questo Settore con nota prot. n. 0275146 del 08/07/2022 l'Unione Montana dei Comuni del Mugello ha indetto una conferenza di servizi riguardante lavori di adeguamento della viabilità Capanna Sicuteri – Cà del Topo nel comune di Palazzuolo sul Senio (FI);

CONSIDERATO che, esaminata la documentazione tecnica e considerato che il tracciato interferisce con il fosso del Frassinello (Id. MV8617) ed un suo affluente (Id. MV8568) inseriti nel reticolo idrografico di cui alla L.R. 79/2012, questo Ufficio, con nota prot. 326896 del 24/08/2022, ha espresso parere positivo alla realizzazione degli interventi previa presentazione di istanza di autorizzazione e concessione demaniale da effettuarsi prima dell'inizio dei lavori;

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 4041/2022, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 401346 del 20/10/2022, presentata dalla Unione Montana dei Comuni del Mugello, C.F. 06207690485, con sede legale in Borgo San Lorenzo (FI) in via Palmiro Togliatti n. 45, e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Maria Ronconi, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Tavola stato attuale – Rilievo guadi (sezioni)
- Documentazione fotografica

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

PRESO ATTO che il progetto prevede lavori di adeguamento della viabilità forestale "Capanna Sicuteri – Ca' del Topo" in attraversamento (guadi a raso) del fosso del Frassinello ed un suo affluente in destra idraulica e ai margini orientali del complesso forestale Giogo-Casaglia, nel Comune di Palazzuolo sul Senio (FI), così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto; tale viabilità risulta necessaria per la ristrutturazione e la successiva gestione di un ricovero in località Ca' del Topo;

CONSIDERATO che le attività sopra descritte comportano l'utilizzo di aree del demanio idrico dei suddetti corsi d'acqua, e precisamente:

- Opera 12586 - Porzioni di alveo del fosso del Frassinello (Id. MV8617) e di fosso senza nome (Id. MV8568) rispettivamente nei pressi della p.lla 22 e della p.lla 21 nel F. 96 del Catasto del Comune di Palazzuolo sul Senio (FI), loc. Ca' del Topo, occupate con n. 2 guadi a raso lungo pista forestale "Capanna Sicuteri – Ca' del Topo".

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 5767/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
  - non altera il buon regime delle acque;
  - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
  - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
  - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
  - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori in oggetto non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- lungo il sentiero forestale, a sud del guado sul fosso del Frassinello (Id. MV8617), dovrà essere presente idoneo dispositivo di interdizione al transito sui guadi affinché nessuno, al di fuori dei soggetti individuati e autorizzati dal concessionario, vi possa accedere;
- al fine di impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i soggetti autorizzati a transitare lungo la pista forestale il richiedente si impegna ad interdire l'utilizzo dei guadi in casi di eventi di piena dei corsi d'acqua;
- dovrà essere previsto un adeguato piano di manutenzione degli attraversamenti in oggetto che preveda i più opportuni interventi di ispezione e pulizia, ai sensi dell'art. 12 del R.D. 523/1904, da attuarsi periodicamente ovvero a seguito di eventi di piena del corso d'acqua interessato che determinino fenomeni di trasporto solido significativi;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;

- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

- il concessionario si obbliga ad assumere ex art. 2051 cc, la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, adottando tutte le cautele necessarie atte ad evitare danni derivabili a terzi;
- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro sei mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni uno dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;



- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F.

RITENUTO, sulla base dell'esperienza istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO altresì che ai sensi dell'art. 33 comma 2 del Regolamento 60/R/2016, gli enti pubblici sono esonerati da pagamento del canone di concessione;

DATO ATTO infine che il presente provvedimento è rilasciato in esenzione di bollo ex art. 16 Tab. Allegato B, D.P.R. n. 642/1972;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni uno dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare, alla richiedente Unione Montana dei Comuni del Mugello, C.F. 06207690485, con sede legale in Borgo San Lorenzo (FI) in via Palmiro Togliatti n. 45, la Concessione per l'occupazione del demanio idrico con la seguente opera:
  - Opera 12586 - Porzioni di alveo del fosso del Frassinello (Id. MV8617) e di fosso senza nome (Id. MV8568) rispettivamente nei pressi della p.lla 22 e della p.lla 21 nel F. 96 del Catasto del Comune di *Palazzuolo sul Senio* (FI), loc. Ca' del Topo, *occupate* con n. 2 guadi a raso lungo pista forestale "Capanna Sicuteri – Ca' del Topo";
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) secondo le condizioni e le clausole previste in premessa e che il concessionario è esonerato dal pagamento del canone ai sensi dell' Art. 33 c.2 lett. a del DPGR 60/R del 12/08/2016;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
  - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
  - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec [uc-mugello@postacert.toscana.it](mailto:uc-mugello@postacert.toscana.it).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

**Responsabile di settore Gennarino COSTABILE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 22739 - Data adozione: 18/11/2022**

Oggetto: R.D. 1775/33 - Concessione per la captazione di acque pubbliche mediante 1 pozzo per uso POTABILE e CIVILE in terreno individuato al N.C.T. del Comune di MONTESPERTOLI (FI) al foglio di mappa 40, p.lla 188 - Pratica n. SIDIT 1983/2022.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 18/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD025459

## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R.51/R/2015”.

VISTA la delibera della Giunta regionale 13/09/2021 n. 938 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque per l'annualità 2021”;

PREMESSO che con istanza in data 20.05.2022 prot. n. 210162, la MAGAZZINI SALUMI di MAGAZZINI LUCA & C. s.a.s. con sede legale a Montespertoli (FI) in via di Lucignano, 119, ha fatto domanda di concessione di acque pubbliche per uso potabile e civile, mediante un pozzo posto nel Comune di Montespertoli (FI), in terreno individuato nel N.C.T. dal foglio 40 p.lla 188, di proprietà della società richiedente;

DATO ATTO che l’avviso di istruttoria è stato pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Montespertoli (FI) per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 26.05.2022, come da relata di pubblicazione agli atti del fascicolo;

DATO ATTO che la visita istruttoria, ai sensi dell’art. 48 del DPGR 61/R/2016, si è tenuta il giorno 20.09.2022, e che dal relativo verbale non emergono osservazioni né opposizioni;

VISTA la relazione di istruttoria in data 29.09.2022, svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Empoli, in base alla quale le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate: la quantità di acqua da prelevare è pari al fabbisogno annuo di 6.00 mc, per una portata media annua di concessione (PMA) di 0,019 l/s destinata ad uso Potabile e Civile;

DATO ATTO che la società richiedente:

- ha costituito il deposito cauzionale di € 231,74, ha versato € 57,94 quale canone per l’anno 2022, €. 40,00 ai sensi dell’ art. 7 del R.D. 1775 /1933;

- l'imposta di bollo è stata assolta tramite bonifico di 48 euro del 18.10.2022 sul conto corrente della Regione Toscana IT89O076010280000103157820;

- in data 21.10.2022 ha sottoscritto, nella persona del Legale Rappresentante sig. Magazzini Luca, il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acqua - Valdarno Superiore", Ing. Carmelo Cacciatore;

#### DECRETA

1. di rilasciare la concessione di acque pubbliche in favore della MAGAZZINI SALUMI di MAGAZZINI LUCA & C. S.a.s., con sede legale a Montespertoli (FI) in via di Lucignano, 119, entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi; la captazione avverrà a mezzo di pozzo ubicato nel Comune di Montespertoli (FI), in terreno individuato nel N.C.T. dal foglio 40 p.lla 188, per uso Potabile e Civile, per una portata media annua di 0,019 l/s sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. la concessione ha decorrenza dalla data del presente atto e durata fino al 31.12.2027;
3. di approvare, quale parte integrante del presente decreto, il disciplinare (All. A) redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016 e sottoscritto in data 21.10.2022 dal richiedente a mezzo del Legale Rappresentante, recante gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la presente concessione di acque pubbliche;
4. di stabilire che, ai sensi del DPGR 61/R/2016, della DGR 1068/2018, il canone annuo di concessione è definito in € 231,74;
5. di precisare che la concessione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933 non riguarda aspetti qualitativi della risorsa idrica prelevata;
6. di trasmettere il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A disciplinare firmato*

*7b3c8b4bb79d5d7233600c7449ef9d21c27b1bf5d1bd18c0e21e246846b534d8*



**REGIONE TOSCANA**

**DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE**

**SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE**

**Responsabile di settore Gennarino COSTABILE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 22759 - Data adozione: 18/11/2022**

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione da area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso Osmannoro, in loc. Via Lucchese del Comune di Sesto Fiorentino per il mantenimento di due attraversamenti presso Motorizzazione. Pratica Sidit 20191/2019

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 18/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD025563

## IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 2/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)."

PREMESSO che con Decreto n. 669 del 19/12/1996 la Regione Toscana - Ufficio del Genio Civile di Firenze ha omologato i lavori di "Raddoppio e sistemazione strada prov.le Lucchese con realizzazione di due attraversamenti del Fosso Osmannoro in Comune di Sesto Fiorentino";

VISTA l'istanza di Concessione del Demanio idrico n. 9\_74, di cui alla pratica SiDIT n. 20191/2019, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 71801 del 23-02-2022 presentata dalla Città Metropolitana di Firenze, c.f. 80016450480, con sede legale in Comune di Firenze, Via Cavour, n. 1

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- mantenimento dell'opera n. 13095 - tombamento n. 1 nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fosso Osmannoro, loc. Via Lucchese in Comune di Sesto Fiorentino, presso la particella 197 del Foglio 60 come da progetto omologato con Decreto Regionale n. 669 del 19/12/1996;
- mantenimento dell'opera n. 13097 - tombamento n. 2 nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fosso Osmannoro, loc. Via Lucchese in Comune di Sesto Fiorentino, presso la particella 4 del Foglio 60 come da progetto omologato con Decreto Regionale n. 669 del 19/12/1996;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più



significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 6215/2022, come estratta dalla documentazione allegata al Decreto Regionale n. 669 del 19/12/1996; ;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
  - non altera il buon regime delle acque;
  - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
  - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
  - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
  - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

#### PRESCRIZIONI TECNICHE

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o

indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che il presente provvedimento è rilasciato in esenzione di bollo ex art. 16 Tab. Allegato B, D.P.R. n. 642/1972;

DATO ATTO infine che il richiedente ha trasmesso la Determina Dirigenziale N. 766 Del 04/04/2022 di impegno di spesa a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 291,46 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a dodici dodicesimi del canone annuale di € 291,46 riferito al 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 145,73 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

#### DECRETA

1. di autorizzare il mantenimento delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di accordare, al richiedente in qualità di rappresentante legale della Città Metropolitana di Firenze, c.f. 80016450480, con sede legale in Comune di Firenze, Via Cavour, n. 1 la Concessione Demaniale n. 9\_74 per l'occupazione di:
  - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso Osmannoro, loc. Via Lucchese in Comune di Sesto Fiorentino, presso la particella 197 del Foglio 60 con l'opera n.13095-tombamento n.1;
  - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso Osmannoro, loc. Via Lucchese in Comune di Sesto Fiorentino, presso la particella 4 del Foglio 60 con l'opera n. 13097 - tombamento n. 2;
3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 291,46 , secondo quanto riportato al p.to 5.1 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, con aggiornamento Istat e riduzione del 20% per enti pubblici territoriali ex art. 29 60/R, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
4. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
5. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
6. di dare atto che:

- il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
- il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.

7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



**REGIONE TOSCANA**

**DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE**

**SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE**

**Responsabile di settore Gennarino COSTABILE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 22760 - Data adozione: 17/11/2022**

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Cambio titolarità della concessione per l'occupazione del demanio idrico con prolungamento della copertura del fosso laterale sx al Canale Maestro della Chiana in loc. Ponte alla Nave in Comune di Arezzo. Pratica SiDIT 89069/2020

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 18/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD025395

## IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 2/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80";

PREMESSO che in data 11/01/2010 con Atto Dirigenziale n. 09/DS la Provincia di Arezzo ha rilasciato alla Società P.J. srl di Piero Iacomoni, una concessione demaniale per l'uso delle seguenti aree appartenenti al demanio idrico:

- prolungamento della copertura del fosso laterale sx al Canale Maestro della Chiana, con occupazione di porzione di area demaniale, in loc. Ponte alla Nave in Comune di Arezzo.

CONSIDERATO che tale manufatto, insistente sull'area demaniale oggetto di occupazione, risulta autorizzato anche nei riguardi idraulici;

DATO ATTO che con istanza prot.347947 del 13/09/2022 Iacomoni Piero in qualità di rappresentante legale della JAFIN Srl, c.f. 01281090512, con sede legale in Comune di Arezzo, Via Madame Curie n. 7/D ha presentato domanda di subentro nella titolarità della sopracitata concessione;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, trattandosi di trasferimento di denominazione sociale dell'attività in relazione alla quale è stata concessa l'area, ai sensi dell'art. 36 comma 2 DPGR 60/2016, può farsi luogo all'accoglimento della richiesta di subentro di Iacomoni Piero in qualità di rappresentante legale della JAFIN Srl, c.f. 01281090512, con sede legale in Comune di Arezzo, Via Madame Curie, n. 7/D nella titolarità a tutti gli effetti di legge della concessione demaniale con tutti gli obblighi e oneri amministrativi connessi;

CONSIDERATO che sono state valutate sussistere le condizioni favorevoli, per quanto attiene gli aspetti amministrativo-contabili, al subentro nella concessione demaniale sopra citata;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

DATO ATTO che nella gestione dell'area dovranno essere osservate le prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

**PRESCRIZIONI GENERALI:**

Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concessionario si obbliga sin d'ora di tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- il Concessionario è obbligato a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di.
  - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
  - b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
  - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto a suo tempo autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.
- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi.
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa.
- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato.
- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione.
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon

regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la concessione a partire dalla data dell' 01/01/2020 con scadenza 31/12/2028, e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

RICHIAMATO l'articolo 5 della L.R. n.74/2018, lettera a), che dispone per l'anno 2019 la riduzione del 100% dell'aliquota dell'imposta sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) della l.r. 2/1971;

DATO ATTO che eventuali successive modifiche in merito all'ammontare di tale aliquota saranno comunicate dall'Amministrazione Regionale, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunto dal concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto, che sarà assolta a cura dell'Amm.ne Regionale, è stata anticipata dal richiedente a mezzo bonifico sul conto corrente postale codice IBAN IT 89 O 07601 02800 001031575820;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 500,00 in data 05/10/2022 a titolo di canoni pregressi di occupazione demaniale anni 2018 e 2019 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018.

Tutto ciò premesso e considerato,

#### DECRETA

1. di riconoscere il richiedente Iacomoni Piero in qualità di rappresentante legale della JAFIN Srl, c.f. 01281090512, con sede legale in Comune di Arezzo, Via Madame Curie, n. 7/D titolare a tutti gli effetti di legge della concessione demaniale per l'occupazione del demanio idrico con:
  - prolungamento della copertura del fosso laterale sx al Canale Maestro della Chiana, con occupazione di porzione di area demaniale, in loc. Ponte alla Nave in Comune di Arezzo;
2. di confermare la scadenza della concessione al 31/12/2028 come stabilito nell'Atto Dirigenziale n. 09/DS dell'11/01/2010, secondo le condizioni e le clausole previste in premessa e quelle contenute nel Disciplinare allegato al predetto Atto;
3. di stabilire che il canone di concessione è pari a € 321,30 secondo quanto riportato al p.to 3.5 dell'Allegato A



della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;

4. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi.
5. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec [jafin@legalmail.it](mailto:jafin@legalmail.it).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



**REGIONE TOSCANA**

**DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE**

**SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD**

**Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 22784 - Data adozione: 18/11/2022**

Oggetto: R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 41/2018 - Pratica idraulica n. 3471 - SIDIT 4171/2022. Concessione ed Autorizzazione idraulica per lavori di ripristino superficiale di opere idrauliche minori nel viadotto di Nozzano (LU) sul Fosso delle Cavine (cod. TN39318) al Km 072+368 dell'autostrada A11 Firenze-Pisa Nord nel Comune di Lucca (LU)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 21/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD025682

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28 luglio 2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”, così come modificata con D.G.R. n.1414 del 17/12/2018 e con D.G.R.T n. 1035 del 5/08/2019;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 “Istituzione dei tributi propri della Regione”, nella quale all’art. 1 l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA l’istanza sia di concessione breve presentata da Autostrade per l’Italia S.P.A, con sede via Bergamini n. 50, Roma, codice fiscale 07516911000, per l’uso a titolo esclusivo e temporaneo dell’area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico dell’alveo del Fosso delle Cavine (cod. TN39318) relativa ai lavori di ripristino e risanamento conservativo del viadotto di Nozzano (LU) sopra il corso d’acqua di cui sopra nel Comune di Lucca, sia di autorizzazione idraulica per gli stessi lavori di ripristino e risanamento conservativo del Viadotto sopra il corso d’acqua Fosso delle Cavine (cod. TN39318) sull’Autostrada A11 Firenze-Pisa Nord opera n. 496 al Km 072+368 nel Comune di Lucca, acquisita agli atti di questo settore con protocollo n. 334684 del 01/09/2022;

DATO ATTO che la società richiedente ha provveduto al pagamento di € 150,00 (euro centocinquanta/00) con bollettino postale su c/c postale n.1031575820 del 29/08/2022 per gli oneri istruttori, ed aver assolto alla imposta di bollo da € 16,00 (euro sedici/00) con marca da bollo Id. n. 01210767890080 del 24/05/2022 per la presentazione della pratica;

VISTI gli elaborati progettuali allegati all'istanza, firmati digitalmente dall'Ing. Umberto Rosatella, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone al n. 2082 e considerato che, ai fini della presente autorizzazione, rilevano i seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;
- Fascicolo dell'opera;
- Stima riassuntiva lavori;
- Autorizzazione idraulica-relazione tecnica;
- Stima riassuntiva sicurezza;
- Dichiarazione conformità ex L.R. 21/2012 commessa 46324;
- Elaborato grafico stato di fatto e difetti opera n. 496;
- Elaborato grafico stato di progetto opera n. 496;
- Layout di cantiere opera n. 496;
- Autorizzazione idraulica n. 496;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 11 del 29/11/2019;

DATO ATTO che a seguito della verifica della completezza della documentazione è stata assegnata all'istanza il numero di pratica n. 3471 - Pratica SIDIT n. 4171/2022;

PRESO ATTO che:

- le lavorazioni consistono in interventi di ripristino con rinvivatura superficiale di tutte le superfici dell'intradosso di soletta dell'impalcato, delle pareti e dei portali costituenti il manufatto di attraversamento del fosso delle Cavine (TN39318) (opera n. 496 al Km 072+368) dell'autostrada A11, nel Comune di Lucca (LU);
- gli interventi sono eseguiti asportando gli strati di cls ammalorato, la passivazione dei ferri e il ripristino con malta cementizia oltre alla sigillatura di lesioni delle strutture in cls con inserimento di barre in acciaio;
- gli interventi suddetti non modificheranno le geometrie e gli ingombri del manufatto;

DATO ATTO altresì che le lavorazioni di ripristino delle strutture del ponte autostradale suddetto determinano una occupazione temporanea per la cantierizzazione di aree appartenenti al demanio idrico del Fosso delle Cavine (cod. TN39318), corso d'acqua iscritto nel reticolo idrografico e di gestione individuato con D.C.R.T. 81/2021;

CONSIDERATO che:

- le opere e lavorazioni sopra descritte, che riguardano un'area catastalmente rappresentata al foglio di mappa n. 148 in corrispondenza delle particelle 725-739, del Comune di Lucca (LU), non comportano pregiudizio in termini di accessibilità del corso d'acqua;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della L.R. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato;

- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che nell'esecuzione dei lavori e nell'occupazione dell'area appartenente al demanio idrico dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

**PRESCRIZIONI TECNICHE:**

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati e vistati (solo se è stato trasmesso il cartaceo);
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di vigilanza del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

**PRESCRIZIONI GENERALI:**

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, riportando nell'oggetto il numero della pratica, il richiedente ed il Comune dove si svolgono i lavori.
- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del d.p.g.r. 42/R/18, entro 60 (sessanta) giorni dovrà dare comunicazione del termine dei lavori attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto autorizzato e alle successive varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo;
- la presente autorizzazione ha validità di 6 mesi a decorrere dalla data del presente atto;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente.

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, a proprio insindacabile giudizio, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia, o gestione del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- a non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso. Resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto il rilascio della concessione.

La concessione avrà la durata di 6 mesi decorrenti dalla data del presente atto e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

L'Amministrazione concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze
- violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione a terzi compresi gli Enti Pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, l'Amministrazione concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio delle aree e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto del presente provvedimento da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuoverli oppure adeguarli, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di cui alla presente concessione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in mesi 6 (sei) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo è determinato dalla D.G.R.T n. 1414 del 17/12/2018 "Disposizioni in materia di Concessioni per l'occupazione del demanio idrico – Modifiche alla D.G.R.T. 888 del 07/08/2017 e in applicazione di quanto disposto dall'art. 29 c. 5 e n. 1305 del 05/08/2019 e in ottemperanza alla L.R. 93 del 27/11/2020 in € 185,50 (centottantacinque/50), vista la tipologia di uso "13.0 – Superfici superiori ai 100 mq" includendo la riduzione del 50% per periodi inferiori a 6 mesi;

CONSIDERATO che con nota protocollo AOOGR n. Prot. 0382678 del 07/10/2022 è stato richiesto al soggetto istante, per il rilascio della Concessione, € 185,50 (centottantacinque/50) per canone anno 2022, € 92,75 (novantadue/75) per Imposta Regionale anno 2022 oltre alla richiesta della marca da bollo di € 16,00 (sedici/00) per l'imposta di bollo per il presente atto;

CONSIDERATO che il richiedente in data 04/10/2022 ha provveduto ad effettuare il versamento mediante bonifico su conto corrente postale intestato a "Regione Toscana" IBAN n. IT41X0760102800001031581018 di € 185,50 (centottantacinque/50) per canone anno 2022;

CONSIDERATO che il richiedente in data 04/10/2022 ha provveduto ad effettuare il versamento mediante bonifico su conto corrente postale intestato a "Regione Toscana" IBAN n. IT70J076010280000011899580 di € 92,75 (novantadue/75) per Imposta Regionale anno 2022;

DATO ATTO che l'imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00) da apporre sul presente atto è stata assolta con marca da bollo Id n. 01210767842948 del 10/11/2022;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F);

#### DECRETA

1. DI RILASCIARE a favore di "Autostrade per l'Italia S.P.A", con sede via Bergamini n. 50, Roma, codice fiscale 07516911000, della concessione per occupazione di area demaniale per uso cantieristico per esecuzione di interventi di ripristino conservativo dell'attraversamento autostradale A11, Km 072+368, sul Fosso delle Cavine (TN39318) nel comune di Lucca (LU), così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati allegati alla Pratica idraulica n. 3471;

2. DI AUTORIZZARE le opere provvisionali e le lavorazioni nelle pertinenze del Fosso delle Cavine (TN39318) di cui al presente atto ai soli fini idraulici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati allegati alla Pratica idraulica n. 3471;

3. DI STABILIRE che la concessione ha durata di 6 mesi secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;

4. DI DARE ATTO che gli effetti della concessione decorrono dalla data di adozione del presente decreto;

5. DI DISPORRE che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;

6. DI DARE ATTO che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

7. DI DARE ATTO che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

8. Di NOTIFICARE il presente atto tramite PEC al richiedente;

9. DI DARE, ALTRESÌ, ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

**Responsabile di settore Gennarino COSTABILE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 22786 - Data adozione: 18/11/2022**

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. AUT\_1482836 - Concessione porzione da area demaniale di vari corsi d'acqua in varie località del Comune di San Gimignano per l'esecuzione di attraversamenti aerei con cavo elettrico MT ricostruzione elettrodotto Buonriposo. Pratica SiDIT 2783/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 21/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD025678

## IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 2/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 2783/2022, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 278592 del 12-07-2022 presentata da Stagno Daniele in qualità di procuratore della società E-Distribuzione S.p.a., c.f. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Ombrone, n. 2, e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Geom. Provvedi Stefano iscritto al Collegio dei Geometri di Siena, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione tecnico-descrittiva;
- Corografia;
- Planimetria catastale;
- Planimetria e Sezione di progetto;
- Doc. fotografica;
- Schede tecniche dei componenti da porre in opera;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Botro dei Casciani, loc. Casa ai Boschetti in Comune di San Gimignano, per la realizzazione dell'opera n. 11741 - Attraversamento sotterraneo con cavo elettrico MT ricostruzione elettrodotto Buonriposo, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato MV 43194, loc. Le Morlice in Comune di San Gimignano, per la realizzazione dell'opera n. 11742 - Attraversamento aereo con cavo elettrico MT ricostruzione elettrodotto Buonriposo, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato botro di Bandella, loc. Le Morlice in Comune di San Gimignano, per la realizzazione dell'opera n. 11743 - Attraversamento aereo con cavo elettrico MT ricostruzione elettrodotto Buonriposo, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato MV 43262, loc. Bandella in Comune di San Gimignano,

per la realizzazione dell'opera n.11744 - Attraversamento aereo con cavo elettrico MT ricostruzione elettrodotto Buonriposo, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Borro delle Pescioline, loc. Podere la Fonte in Comune di San Gimignano, per la realizzazione dell'opera n. 11745 - Attraversamento aereo con cavo elettrico MT ricostruzione elettrodotto Buonriposo, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 4155/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
  - non altera il buon regime delle acque;
  - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
  - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
  - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
  - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

#### PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni

temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 12 (dodici) mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 3 (tre) dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;

- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperienza istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è

dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

**RICHIAMATO** l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

**RITENUTO** di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

**DATO ATTO** che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

**DATO ATTO** che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto, che sarà assolta a cura dell'Amm.ne Regionale, è stata anticipata dal richiedente tramite modello F24 del 05/08/2022;

**DATO ATTO** infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 574,68 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 433,00 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a cinque dodicesimi del canone annuale di € 574,68 riferito al 2023 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 216,50 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580;
- € 1647,24 a titolo di indennizzo per gli anni 2017/2021 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018.

Tutto ciò premesso e considerato,

#### DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 (tre) dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare, al richiedente Stagno Daniele in qualità di procuratore della Società E-Distribuzione S.p.a., c.f. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Ombrone, n. 2, la Concessione per l'occupazione di:
  - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Botro dei Casciani, loc. Casa ai Boschetti in Comune di San Gimignano, con l'opera n. 11741 - Attraversamento sotterraneo con cavo elettrico MT ricostruzione elettrodotto Buonriposò;
  - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato MV 43194, loc. Le Morlice in Comune di San Gimignano, con l'opera n.11742 - Attraversamento aereo con cavo elettrico MT ricostruzione elettrodotto Buonriposò;
  - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato botro di Bandella, loc. Le Morlice in Comune di San Gimignano, con l'opera n. 11743 - Attraversamento aereo con cavo elettrico MT ricostruzione elettrodotto Buonriposò;
  - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato MV 43262, loc. Bandella in Comune di San Gimignano, con l'opera n. 11744 - Attraversamento aereo con cavo elettrico MT ricostruzione elettrodotto Buonriposò;
  - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro delle Pescioline, loc. Podere la Fonte in Comune di San Gimignano, con l'opera n. 11745 - Attraversamento aereo con cavo elettrico MT ricostruzione elettrodotto Buonriposò;

4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 574.68, secondo quanto riportato ai p.ti 1.2 e 11 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta superiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986;
7. di dare atto che:
  - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
  - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec: [e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it](mailto:e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it) e [stefano.provvedi@geopec.it](mailto:stefano.provvedi@geopec.it).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



**REGIONE TOSCANA**

**DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE**

**SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE**

**Responsabile di settore Gennarino COSTABILE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 22787 - Data adozione: 18/11/2022**

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche sotterranee per uso civile - prelievo ubicato nel comune di San Casciano in V.P. (FI), N.C.T. foglio n. 46 particella n.85 - SIDIT Pratica n. 1001/2022 Proc.n.1802/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 21/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD025704



## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R.51/R/2015”.

VISTA la delibera della Giunta regionale n 938 del 13/9/2021 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque per l'annualità 2021”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

VISTA l’istanza iscritta al prot. n.102435 in data 11/03/2022 con la quale la Società Liciarent s.r.l. con sede in San Casciano in V.P. (FI) Via Santa Lucia 3, ha fatto richiesta di concessione di acque pubbliche per uso civile mediante un pozzo esistente nel comune di San Casciano in V.P. (FI), località Villa Licia, su terreno individuato nei mappali del N.C.T. al foglio di mappa n.46 particella n. 85 di proprietà della società Mercatale B.V. ;

DATO ATTO che l’avviso di istruttoria è stato pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di San Casciano in V.P. (FI) per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 14/09/2022 come da relata di pubblicazione agli atti;

DATO ATTO che la conferenza istruttoria, ai sensi dell’ art. 48 del DPGR 61/R/2016, si è tenuta il giorno 29/09/2022, e che dal verbale conservato agli atti non emergono osservazioni né opposizioni;

VISTA la relazione geologica ed idrogeologica in data 11/05/2020 comprendente le caratteristiche del pozzo e le relative prove di portata a firma del Geol. Dott.Alberto Scotti (n.479 Ordine dei Geologi della Toscana);

CONSIDERATO che in base all’ istruttoria svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Firenze, conclusa in data 07/11/2022 le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate: la

quantità di acqua da prelevare è pari al fabbisogno annuo di 1.500 mc/anno, per una portata media annua di concessione (PMA) di 0,05 l/s, destinata ad uso civile;

DATO ATTO che la società richiedente:

- ha costituito il deposito cauzionale di €.237,81; ha versato €.19,82 per canone 2022 (rateo n.1 mensilità); ha versato €.40,00 quale contributo ex art. 7 RD 1775/1933;
- ha assolto all'imposta di bollo sul disciplinare di € 32,00, e sul presente atto di € 16,00 mediante versamenti sul conto corrente n. IT89O076010280000103157820 intestato a Regione Toscana;
- in data 12/11/2022 ha sottoscritto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acqua - Valdarno Superiore", Ing. Carmelo Cacciatore;

#### DECRETA

1. di rilasciare concessione di acque pubbliche in favore della Società Liciarent s.r.l. con sede a San Casciano in V.P. (FI) Via Santa Lucia 3, per uso civile, entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi; la captazione avverrà a mezzo del pozzo ubicato nel Comune di San Casciano in V.P. (FI) in terreno censito nel N.C.T. dal foglio 46 p.lla 85 di proprietà della società Mercatale B.V.;
2. la concessione è valida fino al 31/12/2042;
3. di approvare, quale parte integrante del presente decreto, il disciplinare (All. A) redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016 e sottoscritto in data 12/11/2022 dal richiedente, recante gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche;
4. di stabilire che, ai sensi del DPGR 61/R/2016, della DGR 938/2021, il canone di concessione è definito in €.237,81;
5. di precisare che la concessione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933 non riguarda aspetti qualitativi della risorsa idrica prelevata;
6. di trasmettere il presente atto alla società richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A*

*ALLEGATO A*

*733009f60460c5dd0af517584aa8cf0a7ad275e9bec2b463cb42c7fa4271e5d3*



**REGIONE TOSCANA**

**DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE**

**SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE**

**Responsabile di settore Francesco PISTONE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 22788 - Data adozione: 18/11/2022**

Oggetto: R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015. Pratica Sidit 3775/2022. Concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico e contestuale autorizzazione idraulica per l'attraversamento del Fosso del Cateratto con infrastruttura telefonica, staffata a ponte esistente, in via E. Berlinguer, località Tombolello, nel Comune di Collesalveti (LI).  
Richiedente: Fastweb S.p.A.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 21/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD025731

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 96, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali”, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n.56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n.49 (Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”, nel suo testo vigente;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTI il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione di cui alla L.R. 79/2012, nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena”;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTA la D.G.R.T. n.888 del 07/08/2017 avente ad oggetto “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio idrico - revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016” con la quale sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alle varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, fatte salve le diverse disposizioni ivi stabilite, sono stati confermati i canoni determinati con la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 1035 del 5 agosto 2019 con la quale viene stabilito l’aggiornamento del canone per l’utilizzo delle acque e per l’occupazione del demanio idrico sulla base del tasso di inflazione;

VISTA la D.G.R.T. n. 4 del 7 gennaio 2020 nella quale è stabilito che il pagamento dell’imposta regionale sulle concessioni per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio sia richiesto entro il 31 dicembre dell’anno in cui deve essere versato il canone di concessione, anziché unitamente al canone di concessione;

VISTO il D.P.G.R. 60/R del 12/08/2016 nel suo testo vigente avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTA la L.R. 77/2016 “Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” nel suo

testo vigente;

VISTA la Legge 241/1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA l’istanza di autorizzazione/concessione, presentata da Fastweb S.p.A., C.F./P.I. 12878470157, con sede legale in piazza A. Olivetti, 1 - Milano (MI), acquisita agli atti del Genio Civile Valdarno Inferiore con prot. n. 202682 del 17/05/2022, corredata dalla documentazione progettuale costituita dagli elaborati di seguito elencati, necessari e sufficienti per il corretto svolgimento dei procedimenti e delle istruttorie tecniche:

- Tavola 1 - Ubicazione, foto, sezioni e particolari;
- Tavola 2 – Rilievo fotogrammetrico;
- Tavola 3 – Estratto di mappa catastale;
- Relazione tecnica;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Responsabile del Genio Civile Valdarno Inferiore;

DATO ATTO che l’oggetto della richiesta è relativa alla posa in opera di una nuova infrastruttura telefonica, posta in tubo in acciaio zincato con diametro di 50 mm, staffato a ponte, lato monte, in attraversamento del Fosso del Cateratto, nella intersezione con Via Enrico Berlinguer, nel Comune di Collesalveti (LI);

DATO ATTO che il tratto del corso d’acqua interessato dai lavori, ricompreso nel reticolo idrografico, di cui alla L.R. 79/2012 e ss.mm.ii., è così individuato: Fosso del Cateratto BV 205353;

CONSIDERATO che l’intervento, oggetto del presente provvedimento, prevede il rilascio di una concessione per l’utilizzo di aree demaniali idriche, per l’occupazione, in proiezione, dell’alveo del Fosso del Cateratto;

PRESO ATTO che le aree, interessate dai lavori e indicate nel progetto, ricadenti nella fascia di pertinenza idraulica del Fosso del Cateratto e oggetto di autorizzazione, sono comprese nelle particelle catastali 1292 e 1925 del Foglio 27 del Catasto Terreni del Comune di Collesalveti (LI);

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l’occupazione di area demaniale per la quale è necessario, così come previsto dall’articolo 6 del Regolamento in attuazione dell’art.5 della L.R. 80/2015, il rilascio di un unico decreto di concessione;

PRESO ATTO che, per effetto dell’art. 93 del D. Lgs.1° agosto 2003, n. 259 – Codice delle telecomunicazioni – trattandosi di infrastruttura per la telecomunicazione, il canone non viene applicato;

PRESO ATTO che la concessione in argomento è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza perché rientrante nella fattispecie descritta all’art. 13, comma 1 al punto c) del Regolamento 12 agosto 2016, n. 60/R;

PRESO ATTO che in data 04/05/2022, il richiedente ha assolto, in modo virtuale, l’obbligo di pagamento degli oneri istruttori pari a euro 100,00 (cento/00), mediante bonifico sul CC 1031575820, intestato alla Regione Toscana;

PRESO ATTO che la richiesta di concessione/autorizzazione è stata inserita nell’archivio informatizzato SIDIT con il n. 3775/2022;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, che descrivono l’esecuzione dei lavori in argomento, ed ai quali si riferisce il seguente atto, sono quelli sopra ricordati, presentati all’atto dell’istanza;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 24, comma 6, del Regolamento, la presente concessione è rilasciata senza il disciplinare, e pertanto il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, da qui Concedente, ed il

richiedente Fastweb S.p.A., C.F./P.I. 12878470157, con sede legale in piazza A. Olivetti, 1 - Milano (MI), da qui Concessionario;

CONSIDERATO che:

- i progetti delle opere di cui trattasi presentano i requisiti per essere autorizzati nei riguardi della normativa del R.D. 523/1904 e della normativa regionale di riferimento;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. n. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere, dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate;

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- lo staffaggio della tubazione dovrà avvenire nel lato a monte del ponte ed essere contenuta all'interno della sezione occupata dall'impalcato del ponte, senza diminuire in alcun modo la sezione libera di deflusso del Fosso del Cateratto;
- eventuali materiali provenienti dalle lavorazioni caduti nell'alveo dei corsi d'acqua dovranno essere prontamente rimossi oltre le sue pertinenze idrauliche;
- i pozzetti potranno essere posizionati al lato del corso d'acqua a non meno di 4 metri dal ciglio di sponda o dal piede arginale, se presente;
- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere eseguite oggetto della presente concessione, il richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso il ripristino dello stato dei luoghi;
- in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'uso del suolo demaniale e l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 12 mesi dalla data di rilascio del presente atto, pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte di questo Ufficio;
- la loro conclusione deve avvenire entro anni 2 (due) dalla data di inizio dei lavori, a pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte del Concedente; tale atto potrà essere prorogato e/o rinnovato per giustificati motivi a richiesta del soggetto interessato, previa constatazione dei lavori eseguiti da parte di questa Amministrazione;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare, al Settore Valdarno Inferiore e al Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno, la data di inizio lavori, con un anticipo di almeno 15 giorni e quella di fine lavori entro 30 giorni dalla loro conclusione, allegando dichiarazione dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni e condizioni contenute nel presente o atto;
- per tutta la durata dell'autorizzazione il proponente assume, nei confronti della Regione Toscana, tutti gli obblighi e gli oneri previsti dalle leggi vigenti a carico dei concessionari e dei proprietari di manufatti realizzati su pertinenze idrauliche demaniali;

Il richiedente inoltre è tenuto a:

- assumere la custodia delle opere realizzate in area demaniale e nelle pertinenze idrauliche del corso d'acqua, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione concedente;
- sollevare fin d'ora l'Amministrazione concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno che si possa verificare alle persone ed alla proprietà pubblica e privata;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;
- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari, se previsti, non cedere né subconcedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione; qualora vi sia necessità di un subentro nell'utilizzo del bene da parte di un soggetto che vi abbia titolo, dovrà essere preventivamente acquisito il benestare dell'Amministrazione concedente, fermo restando che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà dichiarato di accettare le condizioni del presente disciplinare o quelle che verranno diversamente stabilite dalla Regione;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi assunti per la parte inerente alle presenti prescrizioni (ed in particolare: esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato, violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile) costituisce causa di decadenza, che sarà pronunciata con apposito provvedimento;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in argomento;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente concessione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;
- il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti preesistenti da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;
- è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;
- è obbligato a custodire l'atto concessorio al fine della sua esibizione agli organi preposti al controllo del rispetto di quanto in esso previsto;



DATO ATTO che la Concessione è regolata secondo i diritti ed obblighi delle parti stabilite nel Regolamento in materia, nel suo testo vigente, approvato con D.P.G.R. 60/R del 12/08/2016 in parte richiamati nei seguenti paragrafi:

**ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:**

Il Concessionario è tenuto a:

- munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi vigenti ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere e dell'esercizio delle attività;
- iniziare e concludere i lavori entro il termine stabilito nel presente Decreto, a comunicare la data di inizio e di fine lavori alla Concedente ed a rispettare le prescrizioni tecniche e generali di cui al presente atto;
- assumere, a proprie spese, la custodia delle aree date in concessione e delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e di manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- consentire, a proprie spese, l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione delle aree e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque e l'efficienza idraulica delle opere interessate;
- sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- rispettare le leggi, i regolamenti e gli ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al Demanio, senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che, qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione, sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- non cedere né sub-concedere, neppure parzialmente, l'area oggetto di concessione;
- realizzare e mantenere in efficienza, a proprie spese, il cartello identificativo della concessione, secondo le modalità indicate dal Genio Civile Valdarno Inferiore;

**CANONE:**

- per effetto dell'art. 93 del D.lgs 1° agosto 2003, n. 259 – Codice delle telecomunicazioni – trattandosi di infrastruttura per la telecomunicazione, il canone non viene applicato;

**DURATA DELLA CONCESSIONE:**

- la concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove), decorrenti dalla data del Decreto di concessione e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità dal medesimo stabilite, a seguito di espressa istanza da presentarsi alla Concedente almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

**DECADENZA DELLA CONCESSIONE:**

- ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale di riferimento, la concessione

decade nei seguenti casi:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente decreto di concessione;
- b) mancato pagamento di due annualità di canone;
- c) non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
- d) mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti nella concessione;
- e) violazione del divieto di cessione o sub-concessione a terzi compresi gli enti pubblici;
- f) esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;

- la decadenza è dichiarata con apposito Decreto e, in presenza dell'accertamento di una delle fattispecie di cui sopra, è immediata; prima di dichiararla comunque la Concedente assegnerà al concessionario un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale egli potrà presentare le proprie deduzioni. Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia per le opere eseguite, sia per le spese sostenute;

- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è obbligato al rilascio ed al ripristino dell'area;

#### REVOCA DELLA CONCESSIONE:

- la concessione può essere revocata, sospesa o modificata, anche parzialmente, in qualsiasi momento dalla Concedente per sopravvenute ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato, per ragioni di pubblica utilità o di pubblico interesse e comunque al verificarsi di quegli eventi che a suo tempo avrebbero determinato il diniego dell'istanza; sono fatte salve le previsioni di legge per i miglioramenti ambientali costituiti;

- con la revoca parziale della concessione il Concessionario ha la possibilità di continuare il rapporto;

- la revoca della concessione è notificata al Concessionario con espresso atto con il quale gli è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e per la rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati;

- il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda di concessione risulti incompatibile con una concessione, precedentemente rilasciata, per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse;

#### RINVIO A LEGGI E REGOLAMENTI:

- per quanto non espressamente previsto nel presente Decreto si applicano le disposizioni, di legge e di regolamento, statali/regionali vigenti in materia;

- la definizione di eventuali controversie tra le parti derivante o connessa al presente atto è demandata in via esclusiva al competente Foro di Firenze;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che il richiedente ha assolto all'obbligo di pagamento del bollo virtuale, di Euro 16,00, a favore della Regione Toscana, per il rilascio del presente provvedimento, in data 07/11/2022;

#### DECRETA

1. il rilascio a Fastweb S.p.A., C.F./P.I. 12878470157, con sede legale in piazza A. Olivetti, 1 -

Milano (MI), della concessione per occupazione di aree del Demanio Idrico dello Stato per la realizzazione di una nuova infrastruttura telefonica, staffata a ponte esistente, in attraversamento aereo del Fosso del Cateratto, presso Via E. Berlinguer, in località Tombolello, nel Comune di Collesalveti (LI);

2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici, ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritte e rappresentate negli elaborati sopra elencati, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

3. di disporre che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;

4. di disporre che la concessione sia regolata secondo i diritti ed obblighi delle parti stabilite nel Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R del 12/08/2016, nel suo testo vigente, e secondo quanto indicato in premessa ai punti: prescrizioni tecniche, prescrizioni generali, oneri ed obblighi del Concessionario, canone, durata, decadenza, revoca, rinvio a Leggi e Regolamenti;

5. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;

6. di dare atto che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori.

La presente autorizzazione/concessione viene rilasciata, fatto salvo eventuali diritti dell'Ente proprietario del ponte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



**REGIONE TOSCANA**

**DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE**

**SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE**

**Responsabile di settore Francesco PISTONE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 22802 - Data adozione: 18/11/2022**

Oggetto: R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015- SIDIT 2071/2022 - Concessione per utilizzo del demanio idrico con contestuale autorizzazione idraulica - Attraversamento in subalveo di condotta fognaria e occupazione di area demaniale di pertinenza del Fosso della Mariana BV8543 per realizzazione di pozzo di derivazione nel Comune di Cascina (PI) in Loc. Visignano. Richiedente: Acque S.p.A. (pratica I15F0335).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 21/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD025719

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 07 aprile 2014 n.56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del Demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del Decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”, nel suo testo vigente;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. n);

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTI il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione di cui alla L.R. 79/2012, nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena”;

VISTO il Decreto dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTA la D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico - revoca della DGRT n.813/2016”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 avente ad oggetto: “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016” con la quale sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, fatte salve le diverse disposizioni richiamate, sono stati confermati i canoni determinati con la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 1035 del 05/08/2019 con la quale viene stabilito l’aggiornamento del canone per l’utilizzo delle acque e per l’occupazione del Demanio idrico sulla base del tasso di inflazione;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del Demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTA la Legge 241/1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA l’istanza di concessione presentata da Acque S.p.A, Cod. Fisc./P.IVA 05175700482, con sede legale in via Garigliano n. 1 nel Comune di Empoli (FI), nella persona del legale rappresentante Roberto Cecchini, acquisita agli atti del Genio Civile Valdarno Inferiore con Prot. 0433037 del 08/11/2021 e composta dai seguenti elaborati:

- 010\_DE.R.02 Relazione tecnica generale;
- 030\_DE.T.02 Planimetria generale;
- 110\_OR.T.01 Planimetria della rete fognaria;
- 220\_OR.T.12 Particolari costruttivi\_Aut idraulica;

VISTA la documentazione integrativa e sostitutiva trasmessa dal richiedente e acquisita al protocollo con n. Prot. 0338873 del 06/09/2022 composta dai seguenti elaborati:

- 010\_DE.R.02 Relazione tecnica generale rev02;
- 110\_OR.T.01 Planimetria della rete fognaria rev02;
- 220\_OR.T.12 Particolari costruttivi\_Aut idraulica rev02;

DATO ATTO che l'istanza è riferita al progetto del collettamento fognario a servizio dell'abitato di Navacchio nel Comune di Cascina (PI), mediante il trasporto fino al locale depuratore di San Prospero di alcuni scarichi di acque reflue urbane presenti e la conseguente eliminazione degli stessi;

DATO ATTO che il progetto di convogliamento a depurazione della rete fognaria della zona di Navacchio prevede in particolare la realizzazione di un nuovo tratto di fognatura nera a gravità, di una stazione di sollevamento fognario e di un tratto di fognatura in pressione, per l'eliminazione dello scarico ID00405;

RILEVATO che le seguenti opere ricadono nell'alveo e nella fascia di rispetto del Fosso della Mariana (BV8543):

- pozzetto di intercettazione e derivazione acque nere: il pozzetto sarà in cemento armato gettato in opera e accoglierà una tubazione in cls DN1500 per collegare il pozzetto stesso alla fognatura esistente. Sarà coperto mediante una griglia calpestabile e rimovibile tipo Orsogril o similari;
- tratto di fognatura a gravità in PVC DN400, dal pozzetto di intercettazione fino alla stazione di sollevamento, lungo 45,00m, che convoglierà le acque derivate al pozzetto di arrivo della stazione di sollevamento lungo la viabilità comunale di Via Pratale, per un breve tratto a distanza inferiore a 4 metri dal ciglio di sponda;
- tratto di fognatura in pressione PEAD DN250 dalla stazione di sollevamento S4 fino al pozzetto DE1. Le tubazioni in pressione in partenza dalla stazione di sollevamento si dirigeranno verso il pozzetto percorrendo un tratto di circa 430 metri parallelamente al Fosso della Mariana, ad una distanza inferiore a 10 m dal ciglio di sponda, lungo una strada comunale per proseguire lungo una strada vicinale;
- attraversamento in subalveo, a profondità di ca. 1,50 m dal fondo alveo, di tubazione in pressione PEAD DN250 con tubo guaina PEAD DN400, nel tratto compreso tra il pozzetto di scarico DE1 e quello di sfiato DE2;

RILEVATO che la stazione di sollevamento S4 è indicata negli elaborati al di fuori della fascia di rispetto del corso d'acqua e dunque non oggetto del presente provvedimento;

RILEVATO che gli interventi previsti in progetto non comportano interruzione del corpo idrico pertanto non sono soggetti agli adempimenti degli obblighi ittogenici, di cui alla D.G.R.T. n. 1636/2019 e al D.D. 699/2020;

PRESO ATTO che i progettisti hanno dichiarato la mancata possibilità di garantire, in alcuni tratti, la distanza di 4 metri dal ciglio di sponda e che le opere in argomento rientrano tra quelle consentite ai sensi dell'art. 3 comma 2 L.R. 41/2018;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'ing. Francesco Pistone Dirigente Responsabile del Genio Civile Valdarno Inferiore;

DATO ATTO che è abilitato ad emanare il provvedimento finale il Dirigente del Genio Civile competente per territorio;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e ss.mm.ii;

CONSIDERATO che, in virtù di quanto previsto dall'art.24 comma 6 del Regolamento sulle concessioni demaniali n. 60/R/2016 e ss.mm.ii, la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare di concessione, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") ed il Concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto ed ai quali si riferisce il presente provvedimento, sono agli atti di questo Settore;

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

**PRESCRIZIONI TECNICHE:**

- la documentazione relativa al cronoprogramma dei lavori in alveo ed in corrispondenza della viabilità vicinale dovrà essere trasmesso e condiviso prima dell'inizio dei lavori con il Genio Civile Valdarno Inferiore e con il Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno anche al fine di coordinare l'intervento con eventuali lavori di manutenzione;
- i lavori in alveo dovranno svolgersi preferibilmente nel periodo compreso tra maggio e settembre;
- le tubazioni e le opere accessorie dovranno essere poste alla massima distanza dal ciglio di sponda;
- lo scavo nel tratto in parallelismo al corso d'acqua dovrà essere eseguito per stati di avanzamento e, eseguita la posa in opera della condotta della fognatura in pressione, si dovrà provvedere al tempestivo ripristino del tratto interessato dai lavori;
- il ricoprimento dello scavo in corrispondenza della strada vicinale in destra idraulica dovrà essere realizzato con uno strato di fillcrete di almeno 50 cm, senza utilizzare sabbia, e uno strato superiore opportunamente costipato;
- le opere saranno mantenute in efficienza nel tempo a cura e spese del Concessionario;
- in caso di terreno bagnato è vietato il transito per mezzi pesanti su argini, sponde e relative pertinenze;
- nella fase di cantiere ed a lavori conclusi la fascia di terreno di 4 metri ai lati del corso d'acqua deve sempre permettere il transito di macchine operatrici addette alla sua manutenzione. Pertanto dovrà essere sgombra e di adeguata resistenza, non minore della condizione attuale. Se per effetto del transito su dette fasce venissero danneggiate le opere realizzate, il Consorzio, o Ditta dallo stesso comandata, non può essere chiamato a risponderne;
- le aree di deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo dovranno essere poste al di fuori della fascia di 10 metri dal ciglio di sponda;
- dovrà essere garantito che qualsiasi materiale di risulta da taglio della vegetazione, recupero di eventuali materiali od altro, non cada in acqua. Qualora ciò avvenisse deve essere prontamente rimosso ed allontanato dalla pertinenze del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento ( in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale) dovranno essere interrotti per tutta la durata

dell'avviso;

- dovranno costantemente essere verificate le previsioni meteorologiche sul sito web: <https://www.cfr.toscana.it/> o <https://www.lamma.rete.toscana.it/> ed in caso di previsioni meteorologiche avverse il soggetto autorizzato dovrà costantemente vigilare e presidiare il cantiere adottando tempestive misure e procedure di intervento;

- al termine dei lavori di attraversamento del corso d'acqua dovrà essere verificata l'integrità dei tratti di sponda e del fondo del corso d'acqua, a monte e a valle dell'opera, intervenendo se necessario, al perfetto ripristino degli stessi, anche mediante l'inserimento di opportune opere di difesa spondale da concordare preventivamente; andrà inoltre evitata in ogni modo la formazione di angoli, spigoli, sporgenze e rientranze;

- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione a tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. La riparazione di eventuali danni arrecati a condotte, attrezzature ed ogni altro bene, prodotti nel corso dei lavori autorizzati con il presente atto, saranno a carico del soggetto richiedente;

- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;

- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;

- nell'eventualità di formazione di ture da eseguirsi in alveo, dovrà essere comunque sempre garantito il deflusso della portata, senza creare rigurgiti a monte;

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di vigilanza del Genio Civile od altro da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

- in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;

- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dall'eventuale cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

- al termine dei lavori, l'alveo e le relative pertinenze idrauliche dovranno risultare perfettamente liberi da rifiuti;

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- i lavori dovranno iniziare entro 18 mesi dalla data di rilascio del presente atto, pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte di questo Ufficio;

- l'autorizzazione ha validità di 18 mesi dalla data di inizio dei lavori, a pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte di questo Ufficio;



- il richiedente dovrà comunicare a questo Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 15 giorni, e quella di fine lavori entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività, attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo, con riferimento anche ad eventuali varianti autorizzate e relativi atti;

- il Concessionario esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'officiosità idraulica;

- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi, ordinari e straordinari, che si rendano necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;

- il Concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

- il Concessionario dovrà mantenere in buono stato le opere e le parti accessorie affinché il loro deterioramento non causi impedimenti od ostacoli al libero scorrimento delle acque;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dalle attività in argomento;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente concessione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;

- è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

#### ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere senza avere niente da pretendere nei confronti della Concedente, anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del corso d'acqua;

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- ad assicurare che i lavori siano eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati; se in sede di esecuzione dei lavori venissero apportate lievi modifiche che non ne variano la sostanza il Concessionario alla fine dell'intervento deve presentare alla Concedente una tavola con le opere effettivamente eseguite;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al Demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri della manutenzione delle strutture realizzate;

- a non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione;

#### DURATA DELLA CONCESSIONE:

- la concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) decorrenti dalla data del Decreto di concessione e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dal Regolamento n.60/R 2016 e con le modalità dal medesimo stabilite, a seguito di espressa istanza da presentarsi alla Concedente almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

#### REVOCA - DECADENZA - CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE:

- la concessione può essere revocata, sospesa o modificata, anche parzialmente, in qualsiasi momento dalla Concedente per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e comunque al

verificarsi di quegli eventi che a suo tempo avrebbero determinato il diniego dell'istanza; sono fatte salve le previsioni di legge per i miglioramenti ambientali costituiti;

- la revoca della concessione è notificata al Concessionario con espresso atto con il quale gli è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e per la rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati;

- la concessione decade, fermo restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale, nei seguenti casi di:

a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;

b) mancato pagamento di due annualità del canone;

c) non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;

d) violazione del divieto di cessione o sub concessione a terzi, compresi gli enti pubblici;

- la decadenza è dichiarata con apposito Decreto e, in presenza dell'accertamento di una delle fattispecie di cui sopra, è immediata; prima di dichiararla comunque l'Amministrazione Concedente assegnerà al Concessionario un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale egli potrà presentare le proprie deduzioni;

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia per gli interventi/opere eseguite, sia per le spese sostenute sia per il canone già pagato per l'anno di riferimento;

- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è obbligato al ripristino dell'area;

- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, decadenza, la concessione si risolve automaticamente col conseguente obbligo del concessionario di ripristino dell'area e degli spazi occupati entro i termini assegnati;

- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si procederà d'ufficio all'esecuzione in danno del Concessionario, salvo che, su istanza di questi, l'Amministrazione concedente ritenga di non procedere; in questo caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e verrà fatta comunque salva la facoltà della Concedente di far acquisire le opere al Demanio, senza oneri ulteriori per l'Amministrazione;

#### CANONE - IMPOSTA REGIONALE:

- il primo canone annuo è versato dal Concessionario anticipatamente alla data del Decreto di Concessione;

- l'importo del canone annuale, in base a quanto previsto dalla D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 Allegato A punto 11 e 2.5, ammonta ad euro 440,00 (quattrocentoquaranta/00) considerata la riduzione ex articolo 29, 5° comma del Regolamento;

- l'eventuale differenza tra quanto corrisposto a titolo di acconto e quanto effettivamente dovuto come canone 2022 sarà compensata o corrisposta nei tempi indicati con apposita Deliberazione da parte della Giunta Regionale;

- il canone è aggiornato annualmente sulla base del tasso d'inflazione programmato e che quindi il suo importo potrà essere oggetto di ulteriore rivalutazione nel tempo, ai sensi del Regolamento D.P.G.R. 60/R /2016 e ss.mm.ii.;

- il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso, in tutto o in parte, della concessione; il canone annuo potrà essere soggetto a revisione e rivalutato secondo legge;

- l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia;

- il mancato pagamento del canone da parte del Concessionario entro il termine fissato comporta la sua automatica messa in mora (c.d. mora ex prevista dall'articolo 1219 c.c. commi 2 e 3) da parte dell'Amministrazione concedente;

- sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi, calcolati al tasso legale, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento;

CONSIDERATO che il Concessionario s'impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione sia il canone che l'Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita dalla L.R. n. 2/1971;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 della L.R. n. 93 del 27 novembre 2020, a decorrere dal 2021 sull'Imposta regionale sulle concessioni statali demaniali si applica l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R. n. 2/1971 e ss.mm.ii., commisurata al 50% del canone di concessione e, ai sensi dell'art 28, c.1 del Regolamento n. 60/R, come modificato dal D.P.G.R. 19 febbraio 2020 n. 9/R, il versamento non è più necessariamente contestuale al pagamento del primo canone concessorio, ma deve avvenire, ai sensi dell'art 2 della L.R. n. 2/1971 e ss.mm.ii., entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

CONSIDERATO che eventuali successive modifiche e/o decisioni in merito agli adempimenti relativi a tale imposta saranno prontamente comunicate dall'Amministrazione Regionale, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunta dal Concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

#### SANZIONI:

- ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della L.R. 80/2015, così come stata modificata da articolo 27 L.R. 70/2018, ove non diversamente sanzionate, le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal presente atto di concessione comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 3.000,00;

- fermo restando quanto previsto dagli articoli 27 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico, fatte salve le sanzioni penali, sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00;

#### CAUZIONE:

- a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario ha costituito deposito cauzionale a garanzia del regolare pagamento del canone dovuto per le opere mediante il versamento della somma pari a euro 440,00 (quattrocentoquaranta/00) corrispondente ad una annualità del canone calcolato in base alla D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017;

- la somma corrisposta a titolo di deposito cauzionale verrà restituita al Concessionario, con apposito Decreto del Dirigente Responsabile, al termine della concessione e dopo aver verificato l'esatto adempimento, da parte del Concessionario, degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto;

- le somme corrisposte a titolo di deposito cauzionale sono infruttifere;

VISTO che con nota Prot. 0408783 del 26/10/2022 questo Settore ha richiesto al soggetto istante di effettuare i seguenti adempimenti propedeutici al rilascio della concessione:

- versamento dell'importo complessivo di euro 73,33 (settantatre/33) in base a quanto previsto dalla D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 ALLEGATO A (punti 11 e punto 2.5), e considerato che il canone annuale è dovuto in ragione di ratei mensili pari a 2/12 per ciascun mese di validità del Provvedimento di Concessione (considerata la riduzione nella misura del 20% , ex articolo 29, 5° comma del Regolamento).

- versamento dell'importo di euro 440,00 (quattrocentoquaranta/00) a titolo di deposito cauzionale ai sensi dell'art. 22, 1 c. e art. 31 del Regolamento;

CONSIDERATO che le attestazioni dei versamenti effettuati (acconto canone 2022, deposito cauzionale) sono conservate agli atti di questo Settore;

DATO ATTO che il richiedente ha assolto all'obbligo di pagamento del bollo virtuale di euro 16,00 per il rilascio del presente provvedimento in data 02/11/2022;

DATO ATTO che il Concessionario per l'annualità 2022 ha assolto all'obbligo del versamento dell'imposta regionale pari a euro 36,67 (trentasei/67), come da documentazione presente agli atti, in data 02/11/2022;

CONSIDERATO che, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il Codice Civile, la normativa concernente il buon regime delle acque nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio ove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015,

#### DECRETA

1. il rilascio ad Acque S.p.A., Cod. Fisc./PIVA 05175700482, con sede legale in via Garigliano n.1 nel Comune di Empoli (FI), nella persona del legale rappresentante Roberto Cecchini, della concessione per attraversamento in subalveo di condotta fognaria e occupazione di area demaniale di pertinenza del Fosso della Mariana BV8543 per realizzazione di pozzo di derivazione nel Comune di Cascina (PI) Loc.Visignano ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 1, lettera i) e ed n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904, così come sopra descritta e rappresentata negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), decorrenti dalla data del presente decreto, secondo le condizioni e le clausole sopra espresse, e che il canone annuo di concessione è pari a euro 440,00 (quattrocentoquaranta/00) salvo successivi aggiornamenti;
3. di disporre che la Concessione sia regolata secondo i diritti e gli obblighi stabiliti nel Regolamento in materia, nel suo testo vigente, approvato con D.P.G.R. 60/R del 12/08/2016 e secondo quanto indicato in premessa;
4. che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
5. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento n. 60/R, così come modificato con D.P.G.R. 8 agosto 2017 n. 45/R.
6. di notificare il presente atto al Concessionario e al Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno tramite PEC.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



**REGIONE TOSCANA**

**DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE**

**SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE**

**Responsabile di settore Gennarino COSTABILE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 22813 - Data adozione: 18/11/2022**

Oggetto: R.D. 11/12/1933 n. 1775. Utilizzo ai fini idroelettrici, attraverso concessione di derivazione di acqua pubblica, di una briglia demaniale sul fiume Tevere tra i comuni di Anghiari (AR) e Sansepolcro (AR), in loc. Gorgabuia. Approvazione di avviso esplorativo di manifestazioni di interesse ai sensi dell'art. 47 comma 3 del D.P.G.R. 61/R/2016 (codice SiDIT 4106/2022).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 21/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD025607

## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 novembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici” e ss.mm.ii;

VISTO il D.Lgs 31 aprile 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche, tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTO il D.P.G.R. 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua modifiche al D.P.G.R.51/R/2015” e ss.mm.ii.

PREMESSO che in data 14/02/2022 è pervenuta una manifestazione di interesse (prot. 81845 del 01/03/2022) da parte di Silextech s.r.l. con sede in Pontassieve (FI), C.F. 06045900484, per l'utilizzo diretto di una briglia demaniale sul fiume Tevere tra i comuni di Anghiari (AR) e Sansepolcro (AR), in loc. Gorgabuia, ai fini di produzione idroelettrica mediante concessione di derivazione di acqua pubblica con caratteristiche di portata media annua nominale 2.610 l/s, massima 3.500 l/s, salto nominale 3,9 m ottenuto con ripristino della steccaia, con conseguente potenza nominale 99,8 kW;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 5, comma primo, del Regolamento D.P.G.R. 61/R/2016 l'utilizzo delle opere idrauliche appartenenti al demanio idrico per la realizzazione di impianti idroelettrici può essere consentito al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:

- il concessionario sia individuato a seguito dell'espletamento di una procedura di selezione ad evidenza pubblica come descritta all'articolo 47 del regolamento stesso;
- le opere di derivazione non inficino, in nessun modo, la funzionalità idraulica dell'opera idraulica esistente ancorché modificata;
- il concessionario provveda, a proprie spese, al consolidamento dell'opera idraulica prima della realizzazione delle opere di derivazione, qualora ritenuto necessario dall'autorità idraulica o dall'ente cui competono le funzioni di manutenzione e gestione dell'opera.
- la restituzione delle acque avvenga immediatamente a valle dell'opera di presa.

DATO ATTO che l'opera idraulica appare in discreto stato di conservazione e non appare necessitare di preventivo consolidamento, salvo successivi approfondimenti e se richiesto dallo specifico tipo di intervento proposto;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 47 terzo comma del sopracitato Regolamento, nel caso di derivazione da attuarsi mediante opere idrauliche del demanio idrico, il settore competente, ricevuta una manifestazione di interesse per il loro sfruttamento, se ritiene compatibile l'intervento proposto con il buon regime delle acque, provvede alla pubblicazione di specifico bando di gara al fine di acquisire eventuali ulteriori manifestazioni di interesse in concorrenza;

CONSIDERATO che l'intervento proposto, sommariamente descritto nella relazione di prefattibilità allegata alla suddetta manifestazione di interesse, possiede le caratteristiche soprarichiamate;

RITENUTO pertanto di procedere con la pubblicazione di avviso esplorativo finalizzato ad acquisire eventuali ulteriori manifestazioni di interesse all'utilizzo diretto per fini idroelettrici della

medesima briglia demaniale onde successivamente invitare i soggetti interessati a formalizzare le domande di concessione di derivazione che saranno poste in concorrenza reciproca e con eventuali ulteriori domande di concessione incompatibili non finalizzate all'utilizzo di tale briglia;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 47 quarto comma del Regolamento detto avviso esplorativo svolge, ai soli fini dell'individuazione delle manifestazioni di interesse in concorrenza sull'utilizzo di tale briglia, la stessa funzione dell'avviso di istruttoria di cui all'art. 45 e che pertanto occorre assicurare le medesime forme di pubblicità;

PRESO ATTO dell'avviso esplorativo di manifestazioni di interesse, dell'estratto cartografico e del modello di richiesta di partecipazione alla selezione predisposti da questo Settore e allegati al presente provvedimento sub lettere "A", "B" e "C" a formarne parte integrante e sostanziale;

PRECISATO che il responsabile del procedimento è l'Ing. Carmelo Cacciatore, titolare della posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acqua - Valdarno Superiore";

Dato atto, altresì, che non è previsto alcun onere a carico del bilancio regionale;

Tutto ciò premesso e considerato,

#### DECRETA

- 1) di approvare l'avviso esplorativo di manifestazioni di interesse, l'estratto cartografico e il modello di richiesta di partecipazione (allegati rispettivamente sub "A", "B" e "C" al presente atto) per l'individuazione dei soggetti interessati all'utilizzo ai fini di produzione idroelettrica, tramite concessione di derivazione ai sensi del R.D. 1775/1933, della briglia demaniale sul fiume Tevere tra i comuni di Anghiari (AR) e Sansepolcro (AR), in loc. Gorgabuia;
- 2) di procedere alla pubblicazione in forma integrale dell'avviso sul B.U.R.T. e sulla pagina web regionale "Concessioni demaniali – Manifestazioni di interesse e bandi", nonché agli albi pretori telematici dei Comuni interessati per 15 giorni consecutivi;
- 3) di dare atto, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro 60 giorni dalla sua pubblicazione sul B.U.R.T.

IL DIRIGENTE



*Allegati n. 3*

- |          |                                                                                                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>A</i> | <p><i>Avviso</i></p> <p><i>a725b754bfabb3123b15b33ffbee2a51225db2dfeaa9002b66c8674e30df4847</i></p>                             |
| <i>B</i> | <p><i>Estratti cartografici</i></p> <p><i>9911ae4ad828286feaa58077b18efc5454fe927becdfbd6be7edc416a6e12bed</i></p>              |
| <i>C</i> | <p><i>Modulo manifestazione di interesse</i></p> <p><i>6f9f8a495790fa0dab066b79bb8330ed3d64a92b4a1069b4a627b5c0d2afc9e5</i></p> |

Allegato A

REGIONE  
TOSCANA**DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE  
SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE**

**AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  
ALL'UTILIZZO IN CONCESSIONE DI UNA BRIGLIA DEMANIALE  
SUL FIUME TEVERE NEI COMUNI DI ANGHIANI (AR) E SANSEPOLCRO (AR)  
PER FINI IDROELETTRICI  
(Art. 47 Regolamento D.P.G.R. 61/R/2016)**

Si rende noto che in data 14/02/2022 un operatore economico ha manifestato interesse all'utilizzo diretto a fini idroelettrici della briglia demaniale sul fiume Tevere posta fra i comuni di Anghiari (AR) e di Sansepolcro (AR) nella loc. Gorgabuia (coordinate Gauss-Boaga: E 174095, N 4829697) meglio individuata nell'estratto cartografico allegato B, mediante derivazione idrica ad acqua fluente con presa immediatamente a monte della briglia e restituzione immediatamente al piede, con portata media annua nominale 2.610 l/s, massima 3.500 l/s, salto nominale 3,9 m ottenuto con ripristino della steccaia, con conseguente potenza nominale 99,8 kW.

Il presente avviso è pubblicato al fine di individuare, ai sensi dell'articolo 47 comma 3 del Regolamento in epigrafe, le eventuali ulteriori manifestazioni di interesse per l'utilizzo diretto ai medesimi fini, previa concessione ai sensi del R.D. 1775/33, di detta opera idraulica, le quali saranno poste in concorrenza se tra loro tecnicamente incompatibili.

Occorre evidenziare:

- a) che le caratteristiche di portata del corso d'acqua e di salto disponibile dell'opera idraulica consentono la realizzazione di impianti idroelettrici di potenza nominale tale da renderli soggetti, anche per effetto dei criteri ex D.M. Ambiente 30/03/2015, alla preventiva verifica di assoggettabilità a VIA ex artt. 19 del D.Lgs. 152/2006 e 48 della L.R. 10/2010, la quale preclude, fino al suo esito, la procedibilità della domanda di concessione (secondo le indicazioni procedurali stabilite al punto 5 del Capoverso 1 della Sezione A dell'allegato A alla Del. G.R.T. n. 58 del 21/01/2019);
- b) che la briglia costituisce antica opera di derivazione attualmente ancora asservita ad alcune legittime utenze esistenti ubicate lungo la Reglia di Anghiari e che pertanto dovrà esserne disciplinato il couso per la tutela dei diritti esistenti e di quelli che scaturiranno dalla concessione idroelettrica e da altre future concessioni che avessero preferenzialità rispetto a quest'ultima, con necessità di regolare dunque la portata di immissione nella Reglia;

**Allegato A****Contenuti e modalità di presentazione**

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse redatta in carta libera secondo lo schema allegato C e corredata da una relazione tecnica di prefattibilità dell'intervento proposto, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. (Bollettino Ufficiale della Regione Toscana) del presente avviso.

La manifestazione di interesse dovrà essere inviata, per via telematica, a scelta:

- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)
- tramite il portale web Apaci (<http://www.regione.toscana.it/apaci>), selezionando come amministrazione destinataria "Regione Toscana Giunta".

Non saranno presi in considerazione invii pervenuti oltre il termine di cui sopra e/o non completi delle generalità del richiedente e/o privi della relazione di prefattibilità e/o relativi a proposte manifestamente incompatibili col buon regime idraulico.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, condizioni imprescindibili per l'utilizzo della citata opera demaniale a fini idroelettrici sono le seguenti:

- a) non sia inficiata la funzionalità idraulica della briglia, ancorché oggetto di modifiche;
- b) la briglia sia preventivamente consolidata a cura e spese del concessionario, ove ritenuto necessario dall'autorità concedente, fermo restando che il concessionario avrà comunque l'obbligo di custodia e di manutenzione dell'opera durante l'esercizio della concessione;
- c) la restituzione delle acque avvenga immediatamente a valle della briglia.

**Modalità di svolgimento della selezione**

Trascorso il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, verrà data notizia di quelle validamente presentate attraverso pubblicazione di avviso di istruttoria sul B.U.R.T., sulla pagina web istituzionale <https://www.regione.toscana.it/-/avvisi-istruttoria-risorse-idriche>, nonché agli albi pretori dei Comuni interessati per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Gli ammessi saranno invitati a presentare (ove non vi avessero già provveduto) domanda di concessione di derivazione ai sensi del R.D. 1775/1933 nelle forme e con la documentazione minima previste dall'art. 42 del Regolamento entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. dell'avviso di istruttoria.

Entro detto termine potranno pervenire, per essere ammesse in concorrenza ordinaria ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1775/1933, ulteriori domande di concessione tecnicamente incompatibili, diverse da quelle finalizzate all'utilizzo diretto dell'opera idraulica oggetto del presente avviso. È fatta salva l'ipotesi di concorrenza eccezionale di cui all'art. 10 del R.D. 1775/1933.

Si avverte, tuttavia, che qualora dalle manifestazioni di interesse pervenute si evinca che alcune delle proposte di sfruttamento determinino la preventiva sottoposizione del progetto preliminare alla verifica di assoggettabilità a VIA ex artt. 19 del D.Lgs. 152/2006 e 48 della L.R. 10/2010, i proponenti di queste saranno preliminarmente invitati all'attivazione della procedura di verifica (ove non vi abbiano già provveduto) assegnando a tal fine un termine perentorio di 60 giorni, a pena di esclusione dalla selezione. Solo all'esito di tutte le procedure di verifica attivate, si procederà all'invito a presentare domanda di concessione e alla pubblicazione dell'avviso.

**Allegato A**

Il Settore competente provvederà a risolvere la concorrenza ai sensi dell'art. 9 del R.D. 1775/1933 formando la graduatoria di merito di tutte le domande e individuando quella preferita, ovvero quelle preferite tenuto conto del più razionale utilizzo della risorsa idrica che si dovesse globalmente realizzare attraverso più utenze tra loro compatibili.

**Termini di conclusione del procedimento di concessione**

Il procedimento di concessione si concluderà, ai sensi dell'art. 56 del Regolamento, in 180 giorni dalla data di presentazione della manifestazione di interesse salvo sospensione dei termini:

- a) dalla data di pubblicazione del presente avviso esplorativo sul B.U.R.T. fino alla scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse in concorrenza;
- b) fino all'esito delle procedure di verifica di cui agli artt. 19 del D.Lgs. 152/2006 e 48 della L.R. 10/2010 sulla proposta progettuale del richiedente e/o dei concorrenti, ove anche una sola sia soggetta;
- c) dalla data di pubblicazione dell'avviso di istruttoria sul B.U.R.T. fino alla scadenza per la presentazione delle domande in concorrenza;
- d) in pendenza di ogni adempimento posto a carico del richiedente;
- e) per sopraggiunte esigenze istruttorie, per una sola volta e per non più di 30 giorni.

Nell'eventualità che, a seguito delle procedure di verifica di assoggettabilità, il progetto non venga escluso da VIA e la successiva risoluzione della concorrenza si concluda a favore di esso, il proponente verrà invitato a presentare domanda di provvedimento autorizzativo unico regionale (PAUR) di cui agli artt. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e 73-bis della L.R. 10/2010, entro un termine di 180 giorni, a pena di archiviazione. In tal caso, la concessione di derivazione verrà rilasciata all'interno del PAUR, con le tempistiche di quest'ultimo.

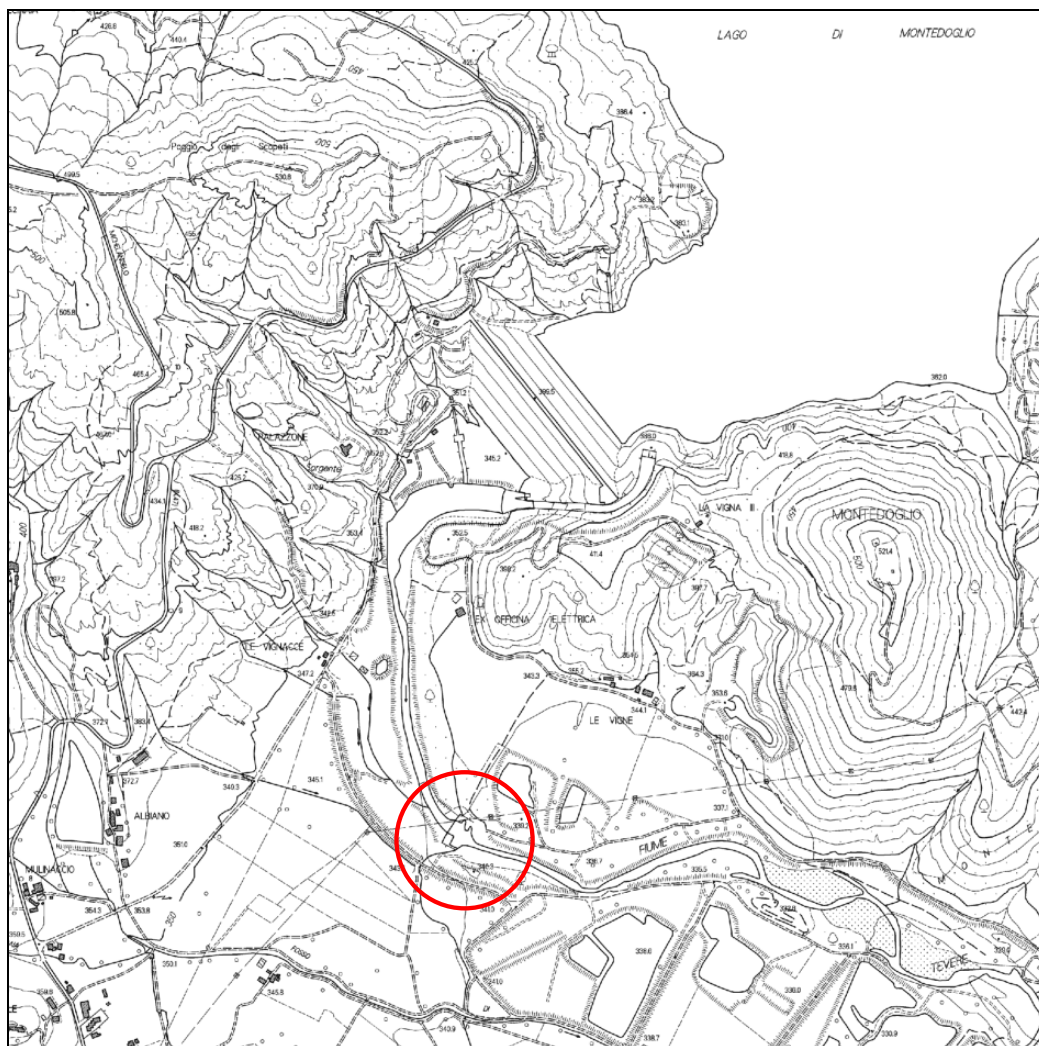
In tutti i casi di successivo rigetto (per diniego o per qualunque causa di archiviazione) della domanda di concessione del soggetto preferito all'esito della risoluzione della concorrenza, si riattiverà il procedimento, previa verifica del perdurare dell'interesse, a favore della domanda utilmente collocata in graduatoria di preferenza, e così via fino all'eventuale esaurimento della graduatoria stessa.

Responsabile del procedimento è l'Ing. Carmelo Cacciatore del Settore Genio Civile Valdarno Superiore (Via A. Testa 2, Arezzo, email [carmelo.cacciatore@regione.toscana.it](mailto:carmelo.cacciatore@regione.toscana.it), tel. 329.4309066).

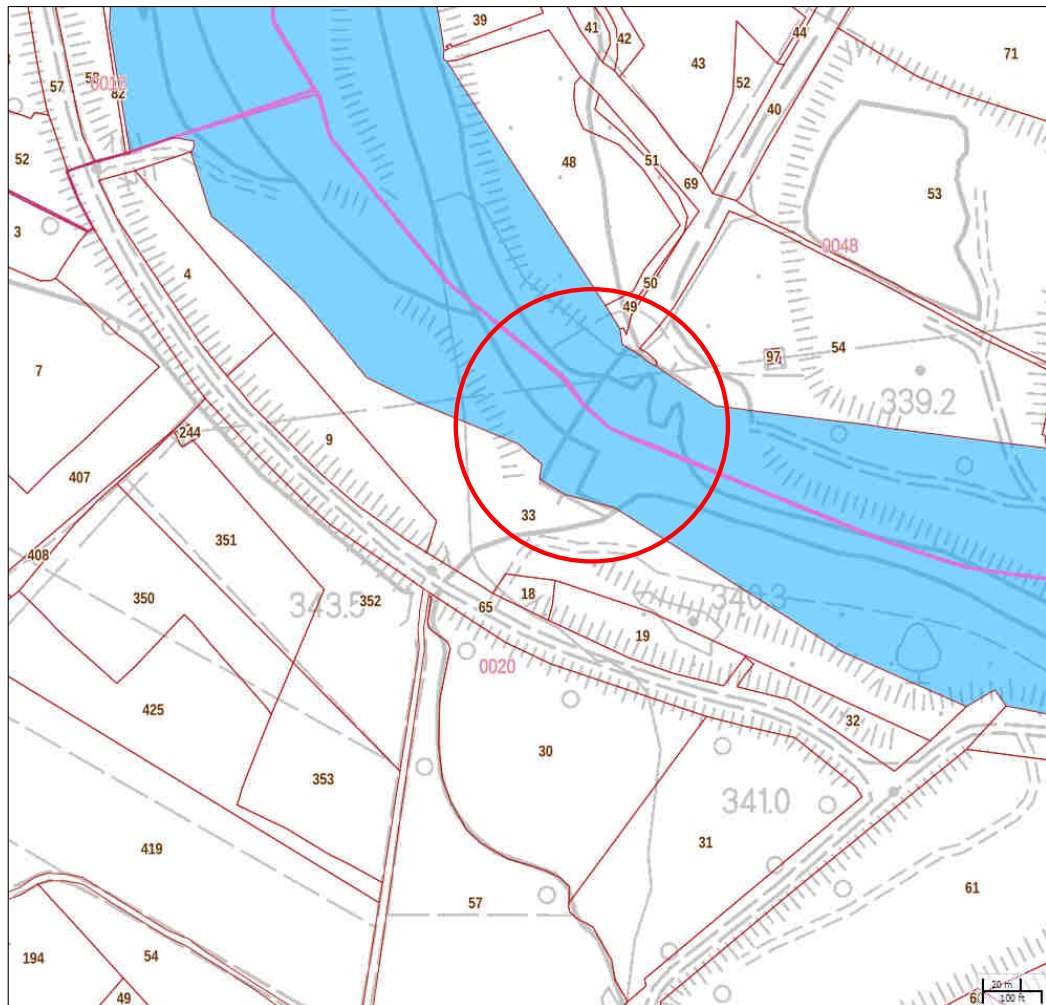
Il presente avviso è pubblicato sul B.U.R.T., agli albi pretori telematici dei Comuni interessati e sulla pagina web <https://www.regione.toscana.it/web/guest/-/manifestazioni-interesse-e-bandi-per-concessioni-demaniali>, da cui è possibile scaricare il modello di presentazione in formato editabile.

**Allegato B**

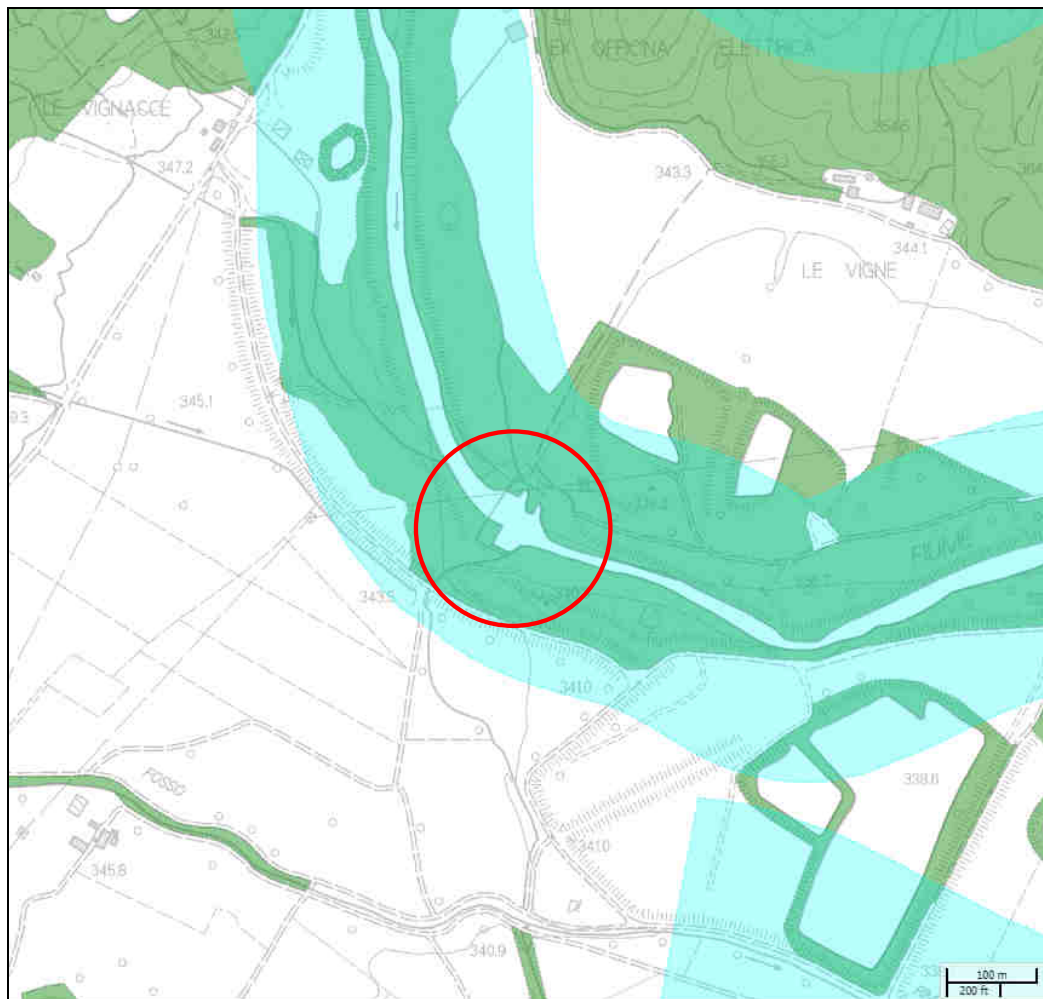
**Estratto cartografico CTR 10k Regione Toscana**



**Estratto mappa catastale su CTR 10k**  
(fonte: Geoscopio – Regione Toscana)



# **Estratto vincolistica su CTR 10k** (fonte: Geoscopio – Regione Toscana)



Vincolo paesaggistico art. 142 D.Lgs. 42/2004

## **Aree tutelate**

 Lett. b)

## **Aree tutelate**

 Lett. c)

## **Aree tutelate (aggiornamento DCR 93/2018)**

 Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea;  
Strade in aree boscate

**Allegato C**

Alla Regione Toscana  
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile  
Settore Genio Civile Valdarno Superiore  
Sede di Arezzo  
via pec [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.G.R. 61/R/2016 PER L'UTILIZZO A FINI IDROELETTRICI DELLA BRIGLIA DEMANIALE SUL FIUME TEVERE TRA I COMUNI DI ANGHIARI (AR) E SANSEPOLCRO (AR), LOC. GORGABUIA (coordinate Gauss-Boaga: E 1746095, N 4829697 ).

**IL SOTTOSCRITTO**

|                                                                                                                                                                                      |                        |            |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-------------------------------------------------|
| COGNOME                                                                                                                                                                              | <input type="text"/>   | NOME       | <input type="text"/>                            |
| NATO/A                                                                                                                                                                               | A <input type="text"/> | IL         | <input type="text"/> RESIDENTE IN COMUNE DI     |
|                                                                                                                                                                                      | <input type="text"/>   | VIA/PIAZZA | <input type="text"/> N.C. <input type="text"/>  |
| CODICE FISCALE                                                                                                                                                                       | <input type="text"/>   |            |                                                 |
| <input type="checkbox"/> IN PROPRIO<br>OPPURE<br><input type="checkbox"/> IN QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA:                                                          |                        |            |                                                 |
| RAGIONE SOCIALE/DENOMINAZIONE                                                                                                                                                        |                        |            |                                                 |
| <input type="text"/>                                                                                                                                                                 |                        |            |                                                 |
| SEDE LEGALE IN                                                                                                                                                                       | <input type="text"/>   |            |                                                 |
| VIA/PIAZZA                                                                                                                                                                           | <input type="text"/>   | N.C.       | <input type="text"/>                            |
| CODICE FISCALE                                                                                                                                                                       | <input type="text"/>   |            |                                                 |
| TELEFONO                                                                                                                                                                             | <input type="text"/>   | FAX        | <input type="text"/> CELL. <input type="text"/> |
| E-MAIL                                                                                                                                                                               | <input type="text"/>   |            |                                                 |
| PEC                                                                                                                                                                                  | <input type="text"/>   |            |                                                 |
| Indirizzo PEC presso il quale viene eletto il proprio domicilio digitale al solo fine di ricezione delle comunicazioni inerenti la presente procedura selettiva <input type="text"/> |                        |            |                                                 |

**A) MANIFESTA INTERESSE** ALL'UTILIZZO DELL'OPERA IDRAULICA IN OGGETTO AI FINI IDROELETTRICI MEDIANTE DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA



**B) CHIEDE PERTANTO DI ESSERE INVITATO** A PRESENTARE DOMANDA DI CONCESSIONE PER UNA DERIVAZIONE CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE (MODIFICABILI AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA A SEGUITO DI AFFINAMENTI PROGETTUALI)

| Portata derivata     |                      |                      | Dati energetici      |                          | Durata del prelievo  |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| minima<br>(l/s)      | media<br>(l/s)       | massima<br>(l/s)     | Salto utile<br>(m)   | Potenza nominale<br>(kW) | Ore/giorno           | Giorni/anno          |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/>     | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

**C) ALLEGA RELAZIONE DI PREFATTIBILITA'** DELL'INTERVENTO PROPOSTO, A FIRMA DI TECNICO ABILITATO IN CUI SI EVINCE IN PARTICOLARE CHE:

- a) le opere di derivazione proposte non inficiano la funzionalità idraulica del bene demaniale e sono compatibili col buon regime idraulico fluviale;
- b) la restituzione delle acque avviene immediatamente a valle della briglia, senza sottensione di tratto d'alveo;

**D) (nel caso di esercizio di attività di impresa) DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'**, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 E CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ART. 76 DEL MEDESIMO IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI E DELLA DECADENZA DAI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUITI AL PROVVEDIMENTO EMANATO SULLA BASE DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE:

- a) l'insussistenza nei propri confronti delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia) e ss.mm.ii.
- b) l'insussistenza nei propri confronti delle cause di esclusione o di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti) e ss.mm.ii.

**E) DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE** CHE:

- a) dovrà provvedere a proprie spese al consolidamento dell'opera idraulica prima della realizzazione delle opere di derivazione, qualora ritenuto necessario a insindacabile giudizio dell'autorità concedente;
- b) a pena di inammissibilità della domanda di concessione, dovrà dimostrare, ove non sia proprietario delle aree interessate dalle opere di derivazione e restituzione, di averne comunque la disponibilità attraverso preliminarmente di compravendita o nullaventa del proprietario.
- c) in alternativa a "b", in caso di risoluzione della concorrenza a proprio favore, dovrà immediatamente attivare procedimento di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs.387/2003 con contestuale richiesta di avvio delle procedure di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

**F) DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE** DELL'INFORMATIVA AGLI INTERESSATI EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR- Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) SOTTO RIPORTATA.

Il Richiedente

( persona fisica o rappresentante legale )

N.B. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005, la presente dichiarazione è sottoscritta con **firma digitale** del dichiarante, oppure sottoscritta con **firma autografa** e trasmessa in copia (scansione) unitamente a copia di un documento di identità valido del dichiarante, oppure semplicemente trasmessa dalla **posta elettronica certificata del dichiarante** purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con Linee guida, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.

**Allegati:**

- copia documento di riconoscimento del richiedente (solo nel caso in cui la presente sia sottoscritta con modalità autografa);
- relazione di prefattibilità dell'intervento, sottoscritta da tecnico abilitato.

- altro:
- altro:
- altro:
- altro:

**Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".**

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle funzioni istituzionali definite nel R.D. 1775/1933 e nel D.P.G.R.Toscana 60/R/2016 relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana, Giunta regionale, è il Titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it));
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa vigente, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso il Settore Genio Civile Valdarno Superiore per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati ([urp\\_dpo@regione.toscana.it](mailto:urp_dpo@regione.toscana.it));
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.

La presente dovrà essere inviata, esclusivamente per via telematica, alternativamente:

- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)

- tramite il portale web Apaci (<http://www.regione.toscana.it/apaci>), selezionando come amministrazione destinataria "Regione Toscana Giunta".

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

**Responsabile di settore Gennarino COSTABILE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 22814 - Data adozione: 18/11/2022**

Oggetto: R.D. 1775/1933, artt. 7 e 95. Concessione di derivazione di acque sotterranee da n. 1 pozzo in Comune di Bibbiena (AR), Località Castellare, per uso civile. Pratica SiDIT n. 3368/2021 (Codice locale n. ACS2021\_00024). Approvazione del disciplinare di concessione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 21/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD025668

## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTE le delibere della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e del 5 agosto 2019 n. 1035 "Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione";

VISTO l'art. 1 della L.R. 16 aprile 2019, n. 19 recante "Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021" con il quale è stata abrogata l'imposta regionale sulle concessioni di acque pubbliche, prevista dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della L.R. n. 2 del 20/12/1971, a partire dall'anno di imposta 2019;

CONSIDERATO che con domanda in data 21/09/2021 al numero 366613 la richiedente A.C. Bibbiena con sede in Comune di Bibbiena, C.F. 92000270519, ha fatto richiesta di autorizzazione alla ricerca e contestuale concessione di acque sotterranee pubbliche, ad uso civile, nel Comune di Bibbiena (AR), Località Castellare, tramite un pozzo da realizzarsi nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 65, particella n. 48;

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 18649 del 25/10/2021 della Regione Toscana con il quale è stata autorizzata ai sensi dell'art. 95 del R.D.1775/1933 la ricerca di acque sotterranee;

VISTA la relazione di fine lavori a firma del Dott. Geol. Giovannini Nicola acquisita dalla Regione Toscana con prot. 399257 del 19/10/2022;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,095 l/s, per un fabbisogno di 3.000 metri cubi annui, destinati ad uso civile;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato la somma di € 247,89 a titolo di cauzione ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 16 agosto 2016, Regolamento n. 61/R e della D.G.R. n. 1068 del 01/10/2018;

DATO ATTO CHE la richiedente A.C. Bibbiena nella persona del legale rappresentante Sig. Rosadini Mario ha sottoscritto in data 08/11/2022 mediante apposizione di firma autografa il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Del. G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque", Ing. Carmelo Cacciatore;

DATO ATTO CHE a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DICHIARATA l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla richiedente A.C. Bibbiena con sede in Comune di Bibbiena, C.F. 92000270519, il provvedimento finale a conclusione del procedimento di autorizzazione alla ricerca e contestuale concessione di acque sotterranee pubbliche, ad uso civile, nel Comune di Bibbiena, Località Castellare, tramite un pozzo ubicato nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 65, particella n. 48, per una portata media di 0,095 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di stabilire la durata della concessione in anni 15 con decorrenza dalla data del presente atto;
3. di approvare il Disciplinare sottoscritto in data 08/11/2022 conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che ai sensi delle D.G.R. n. 1068/2018 e n. 1035/2019, il canone annuo è stabilito nella misura di € 247,89;
6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa

verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Bibbiena;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A*

*Disciplinare di concessione*

*2264ac269a3524e082a7f58e8bb5867bfc33fb96268c93ccf5aedba5df28264b*



**REGIONE TOSCANA**

**DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE**

**SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE**

**Responsabile di settore Gennarino COSTABILE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 22825 - Data adozione: 21/11/2022**

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da n. 1 pozzo ubicato in Comune di Marciano della Chiana (Ar), Località Badicorte, per uso agricolo, rilasciata dalla Provincia di Arezzo con D.D. n. 147/AD del 23/10/2012. Approvazione del Disciplinare di concessione. Pratica SIDIT n. 2579/2020 (codice locale: RIN001\_CSA2001\_00042).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 21/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD025734



## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTE le delibere della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e del 2 novembre 2022 n. 1219 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022";

VISTO l'art. 1 della L.R. 16 aprile 2019, n. 19 recante "Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021" con il quale è stata abrogata l'imposta regionale sulle concessioni di acque pubbliche, prevista dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della L.R. n. 2 del 20/12/1971, a partire dall'anno di imposta 2019;

RICHIAMATA la concessione di derivazione di acqua sotterranea relativa a un pozzo ubicato in Loc. Badicorte, contraddistinto al catasto del Comune di Marciano della Chiana (AR) al Fg. 3 Particella 101, per uso civile, intestata al Agriturismo Il Querciolo di Fani Cesare con sede legale in Marciano della Chiana, rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 147/AD del 23/10/2012 della Provincia di Arezzo, per una portata di esercizio non superiore a 0,25 l/s ed un fabbisogno annuo di 250 mc, con scadenza fissata al 22/10/2022;

VISTA l'istanza di subentro nella titolarità della concessione di derivazione di acqua sotterranea sopra richiamata presentata in data 27/12/2018, Prot. 581562, da Agriturismo Il Querciolo di Fani Luciano, con sede in Comune di Marciano della Chiana - C.F. 02197280510 - utilizzatore ed affittuario dei terreni su cui insiste il pozzo oggetto della concessione;

PRESO ATTO che il concessionario subentrante risulta iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Arezzo come "impresa agricola" (sez. Speciale Piccoli Imprenditori) ed in quanto tale l'utilizzo della risorsa idrica va classificato come uso agricolo ai sensi all'allegato A del Regolamento n. 61/R/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 2104 del 19/02/2019 di approvazione del subentro nella titolarità della concessione di derivazione di acqua sotterranea sopra richiamata a favore di Agriturismo Il Querciolo di Fani Luciano (P. IVA 02197280510);

CONSIDERATO che con domanda in data 18/10/2022 al numero 395838 il richiedente Agriturismo Il Querciolo di Fani Luciano, C.F. 02197280510, ha fatto richiesta di rinnovo della concessione di derivazione di acqua sotterranea pubblica sopra richiamata;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,008 l/s, per un fabbisogno di 250 metri cubi annui, destinati ad uso agricolo;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato la somma di € 80,71 a titolo di cauzione ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 16 agosto 2016, Regolamento n. 61/R e della D.G.R. n. 1068 del 01/10/2018;

DATO ATTO CHE il richiedente Agriturismo Il Querciolo di Fani Luciano nella persona del legale rappresentante Sig. Fani Luciano ha sottoscritto in data 17/11/2022 mediante apposizione di firma autografa il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Del. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque", Ing. Carmelo Cacciatore;

DATO ATTO CHE a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DICHIARATA l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente Agriturismo Il Querciolo di Fani Luciano con sede in Comune di Marciano della Chiana, C.F. 02197280510, il provvedimento finale a conclusione del procedimento di rinnovo della concessione di derivazione di acqua sotterranea pubblica tramite un pozzo ubicato al foglio n. 3, particella n. 101 in Comune di Marciano della Chiana, Località Badicorte per uso agricolo, per una portata media di 0,008 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;

2. di stabilire la durata della concessione in anni 15 con decorrenza dalla data di scadenza della concessione originaria rilasciata da Provincia di Arezzo con D.D. n. 147/AD del 23/10/2012, con nuova scadenza fissata al 22/10/2037;
3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che ai sensi delle D.G.R. n. 1068/2018 e n. 1219/2022, il canone annuo è stabilito nella misura di € 80,71;
6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Marciano della Chiana.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A                   Disciplinare di concessione*  
*69aa4bc5bd9d4515af98249b9bc05d862e3debd6d641d7b8eed8c3ab6a0d0c98*

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

**Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 22859 - Data adozione: 21/11/2022**

Oggetto: T.U. n. 1775/33 - Conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c. 2, legge n. 241/1990 in forma semplificata e modalità asincrona, riguardante la domanda di concessione derivazione acqua da sorgente in località Eremo di Calomini, del Comune di Fabbriche di Vergemoli (LU) ad uso potabile, pratica SIDIT n. 194220/2020 (CL 5533 LU).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 22/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD025738

## IL DIRIGENTE

Visti:

- la Legge n. 241/1990;
- il R.D. 11/12/1933, n. 1775;
- il D.L.vo 31/03/1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- la L.R. n. 24 del 5 giugno 2012, “Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili, modifiche alla l.r. 69/2011 ed alla l.r. 91/1998”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 50/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- il D.P.G.R. 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015”;

Vista l'istanza acquisita al protocollo in data 29/07/2021 con il n. 0310896, presentata dall'Arch. Tiziana Tonini per conto del legale rappresentante di Eremo di Sancta Maria ad Martyres in Calomini, C.F.: 90006150461, la cui sede è in loc. Eremo di Calomini nel Comune di Fabbriche di Vergemoli (LU), con la quale veniva chiesta la concessione di derivazione acqua da sorgente ad uso potabile nel Comune di Fabbriche di Vergemoli (LU) loc. Eremo di Calomini, FG A/8 Part. 1503;

Vista la pec trasmessa all'Arch. Tiziana Tonini prot. n. 0102400 del 11/03/2022, con la quale vengono chiesti alcuni perfezionamenti/integrazioni della domanda del 29/07/2021 prot. n. 0310896;

Viste le note integrative prot. n. 0152392 del 12/04/2022, prot. n. 0205591 del 19/05/2022, prot. 0214475 del 24/05/2022, prot. 0221657 del 27/05/2022, con le quali è stata perfezionata l'istanza di concessione ed è stato trasmesso: la dichiarazione del 25/03/2022 di assolvimento di imposta di bollo (marca da Euro 16,00 n. Identificativo 01210680594849); la dichiarazione dell'ente gestore della rete idrica Gaia spa, attestante l'attuale impossibilità dell'Eremo di Sancta Maria ad Martyres in Calomini, di allacciarsi all'acquedotto; la ricevuta del versamento di Euro 100,00 effettuato in data 31/03/2022 sul conto IBAN IT8900760102800001031575820 (oneri istruttori);

Vista la pec del 13/07/2022 prot. n. 0281541: avviso di indizione Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c. 2, legge n. 241/1990 - Forma semplificata modalità asincrona e Conferenza di servizi istruttoria ex art. 14, c. 1 legge n. 241/1990, per la domanda prot. n. 0310896 del 29/07/2021: concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da sorgente mappale n. 1503 del foglio n. A/8 (108) del C.T. del Comune di Fabbriche di Vergemoli (LU), località Eremo di Calomini, ad uso potabile. Richiedente: Eremo di Sancta Maria ad Martyres in Calomini. Pratica SIDIT n. 194220/2020 (CL 5533 LU).

Sono stati invitati, a partecipare, al fine di concludere positivamente il procedimento, oltre all'Eremo di Sancta Maria ad Martyres in Calomini, diversi Enti, per l'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati: Comune di Fabbriche di Vergemoli, ARPAT, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, Autorità Idrica della Toscana, Azienda USL Toscana nord ovest, GAIA S.p.A., Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara, Parco Regionale delle Alpi Apuane, la Regione Toscana (Agricoltura e Sviluppo Rurale

Settore Forestazione – Agroambiente, Settore Imprenditoria Agricola, Agriturismo, Strade del Vino e dei Sapori della Toscana, Coordinamento Attività di Controllo e Sanzionamento Amministrativo. Statistiche Agricole. Usi Civici. Pesca nelle Acque Interne; Ambiente ed Energia - Settore Miniere ed Autorizzazioni in Materia di Geotermia e Bonifiche, Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche Ufficio Bonifiche e Acque Termali Settore Tutela della Natura e del Mare Gestione Patrimonio Naturalistico - Presidio Zonale di Lucca, Pisa Livorno e Massa; Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord Ufficio P.O. - Procedure Tecnico Autorizzative per la Difesa del Suolo; Urbanistica Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio;

Vista la pec del 03/08/2022 prot. n. 0308434 con la quale è stata comunicata la sospensione della Conferenza di Servizi, in attesa di integrazioni;

Vista la pec del 14/09/2022 prot. n. 0349171 di riavvio del procedimento della Conferenza di Servizi in quanto, in data 02/09/2022, l' Arch. Tiziana Tonini per conto di Eremo di Sancta Maria ad Martyres in Calomini, con prot. RT n. 0336012 del 02/09/2022 e il Comune di Fabbriche di Vergemoli (LU), con prot. n. 0336134 del 02/09/2022, hanno inviato le integrazioni / i chiarimenti richiesti, pratica SIDIT n. 194220/2020 (C.L. 5533 LU); il giorno 11/11/2022 è il nuovo termine perentorio, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni;

Considerato i pareri/contributi istruttori:

- parere positivo con prescrizioni (lo sfruttamento della sorgente non deve superare il 50% della sua portata istantanea) dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, prot. n. 294781 del 25/07/2022;
- contributo tecnico di ARPAT, prot. n. 327149 del 25/08/2022;
- parere positivo del Comune di Fabbriche di Vergemoli (LU) prot. n. 421852 del 07/11/2022;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente e che non sussiste, nei propri confronti, conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di concludere positivamente la Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c. 2, legge n. 241/1990 in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, e Conferenza di servizi istruttoria ex art. 14, c. 1 legge n. 241/1990, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati, riguardante la domanda presentata da Eremo di Sancta Maria ad Martyres in Calomini, C.F.: 90006150461, la cui sede è in loc. Eremo di Calomini nel Comune di Fabbriche di Vergemoli (LU), prot. n. 0310896 del 29/07/2021, per la concessione di derivazione di acqua da sorgente in località Eremo di Calomini, del Comune di Fabbriche di Vergemoli (LU), mappale n. 1503 del foglio n. A/8 (108) ad uso potabile, pratica SIDIT n. 194220/2020 (CL 5533 LU);
2. di stabilire che i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi decorreranno dalla data di riconoscimento della concessione di derivazione;
3. di disporre che, ai fini di cui sopra, copia del presente decreto sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel

procedimento ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi;

4. di dare atto che avverso il presente decreto, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14-quinquies, legge n. 241/1990; per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge;
6. di dare atto che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Settore Genio Civile Toscana Nord – Sede di Lucca, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

IL DIRIGENTE



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

**Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 22860 - Data adozione: 21/11/2022**

Oggetto: R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 80/2015 - Pratica n. 2929/bis - SIDIT n. 4859/2021 . Concessione idraulica per scarichi di acque emunte da impianti well-points in corpi idrici superficiali in località Focette, Motrone e Tonfano nel Comune di Pietrasanta (LU) - REVOCA D.D. n. 22280 del 10/11/2022.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 22/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD025775

## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

RICHIAMATO il Regolamento emanato con D.P.G.R. 12 agosto 2016 n. 60/R “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 – Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del Demanio idrico – Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28 luglio 2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.”;

VISTA l’istanza di Concessione idraulica, presentata dalla Società Edumol Costruzione Impianti di Eduardo Molinaro (i cui dati anagrafici/fiscali sono riportati nell’Allegato A parte integrante e sostanziale del presente Atto) con nota prot. 229631 del 06/06/2022, per la richiesta di rinnovo di concessione rilasciata allo stesso Concessionario con Decreto dirigenziale n° 265 del 13/01/2022, scaduta in data 13/07/2022 - con la quale è stata trasmessa la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati a firma del Geol. Dott. Marco Santarelli, iscritto all’Ordine dei Geologi della Toscana al n. 1344:

- relazione tecnica / descrittiva con calcolo della superficie demaniale occupata;
- corografia 1:10.000 con indicazione del luogo dei lavori;
- Documentazione fotografica;
- Tavole stato progetto (in scala adeguata);

•estratto di mappa catastale in scala 1:2.000;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di area demaniale;

DATO ATTO che la richiesta è volta ad ottenere l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato – Ramo idrico di pertinenza di vari corsi d'acqua (individuati nell'Allegato B parte integrante e sostanziale del presente Atto) relativa ai lavori per la realizzazione di n. 2 (due) scarichi temporanei di acque emunte da impianti well-points in corpi idrici superficiali in località Focette, Motrone e Tonfano nel Comune di Pietrasanta (LU);

PRESO ATTO del versamento di € 91,00 (novantuno/00) eseguito dal richiedente sul IBAN IT8900760102800001031575820 intestato alla Regione Toscana in data 26/05/2022 di cui € 75,00 (euro settantacinque/00) per gli oneri istruttori ed € 16,00 (euro sedici/00) per l'imposta di bollo sulla domanda;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 11 del 29/11/2019;

DATO ATTO che con decreto dirigenziale n. 22280 del 10/11/2022 è stata rilasciata la concessione ma che, per mero errore materiale, la durata della stessa è stata indicata in maniera errata diversamente da quella indicata nella richiesta;

CONSIDERATO che il tecnico progettista ha attestato le condizioni di compatibilità idraulica dell'uso richiesto dell'area del demanio idrico, di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto, ed ai quali si riferisce il seguente atto sono quelli sopra riportati e che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stato assegnato alla Pratica il n. 2929/bis – SIDIT n. 4859/2021;

DATO ATTO che, per la realizzazione e nell'uso delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del RD. 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:

**PRESCRIZIONI TECNICHE:**

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del tratto dei corsi d'acqua interessati dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo dei corsi d'acqua interessati ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo dei corsi d'acqua interessati dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli. E' fatto divieto di svolgere lavorazioni in

occasione delle piene dei corsi d'acqua interessati ed in occasione di allerta meteo con codice giallo/arancione/rosso per criticità idrauliche, idrogeologiche, piogge intense e temporali diramato dalla Protezione Civile Regionale per la zona V Versilia (zona di allerta di riferimento per il Comune di Pietrasanta come da delibera di giunta regionale n. 395 del 07/04/2015);

- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- utilizzo preferibile di mezzi d'opera leggeri;

#### **PRESCRIZIONI GENERALI:**

•rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

•è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

•dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

•è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

•dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area demaniale anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del fosso interessato;

•ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

•a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

•a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

•a non cedere la Concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;

•il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

•l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
- b) violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;
- Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;
- Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in mesi 12 (dodici) a partire dalla data del presente atto la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo è determinato in € 200,00 (euro duecento/00) secondo quanto disposto dalle D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. n. 888/2017";

DATO ATTO che l'imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00) da apporre sul presente atto è stata assolta con marca da bollo n. Id. 01210861982161 del 10/11/2022;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F);

#### DECRETA

1. DI REVOCARE in autotutela il proprio atto n. 22280 del 10/11/2022 poiché contenente indicazioni errate circa la durata della concessione;

2. DI RILASCIARE a favore della Società Edumol Costruzione Impianti di Eduardo Molinaro (i cui dati anagrafici/fiscali sono riportati nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente Atto), l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico di pertinenza di vari corsi d'acqua (individuati nell'Allegato B parte integrante e sostanziale del presente Atto) relativa ai lavori per la realizzazione di n. 2 (due) scarichi temporanei di acque emunte da impianti well-points in corpi idrici superficiali in località Focette, Motrone e Tonfano nel

Comune di Pietrasanta (LU), così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati allegati alla Pratica 2929/bis;

3. DI DISPORRE che l'uso sia sottoposto alle prescrizioni tecniche e prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

4. DI STABILIRE che la concessione ha durata di mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data di adozione del presente atto, e verso il pagamento del canone demaniale dell'importo determinato in € 200,00 (euro duecento/00);

5. DI DARE ATTO che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

6. DI NOTIFICARE il presente atto tramite PEC al soggetto richiedente;

7. DI DARE, ALTRESÌ, ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 2*

- A*            *Dati anagrafici/fiscali richiedente*  
*6952c58866621c6f332c03692f2d26222bb9176e0ef5f0caa4157c64def99ac0*
- B*            *Elenco lavorazioni*  
*8117204abbf59bc580b9d40ac653dc1c9ec641933861c12476e60ce4808aff14*

## ALLEGATO B

Elenco dei corsi d'acqua interessati dai lavori

| N° | Denominazione cantiere    | Corso d'acqua                      | Codice Reticolo |
|----|---------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 1  | Via Tre Ponti             | Torrente Baccatoio                 | TN33582         |
| 2  | Via Aldobrandino Ottoboni | Fosso della Quadrellara            | TN33574         |
| 3  | Via Sparta                | Fosso di Bonifica                  | TN33425         |
| 4  | Via Sparta                | Fosso delle Prata (o della Sparta) | TN33407         |
| 5  | Via Nicchieto             | Fosso Delatore (o del Teso)        | TN33656         |
| 6  | Via Padule                | Fosso Delatore (o del Teso)        | TN33684         |
| 7  | Via Spirito Santo         | Gora degli Opifici                 | TN33424         |
| 8  | Via Spirito Santo         | Fosso delle Prata                  | TN33144         |
| 9  | Via Spirito Santo         | Fosso dell'Arginello               | TN33145         |
| 10 | Via Italia-Via Brescia    | Non denominato                     | TN33988         |



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

**Responsabile di settore Renzo RICCIARDI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 22871 - Data adozione: 21/11/2022**

Oggetto: Pratica SiDIT n. 2277 - 3532 del 2022. - Concessione di un attraversamento con una condotta idrica, di un corso d'acqua Fosso delle Calcinaie (TS13804) in corrispondenza della loc. Le Calcinaie, nel Comune di Asciano (SI) - Cod. Locale n. 2361 O.I - Concessionario: Acquedotto del Fiora s.p.a.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 22/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD025751

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 *“Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”*;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTA la L. 37/94 *“Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”*;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”*, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 *“Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”*;

VISTA la L.R. 79/2012 *“Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”*;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 *“Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”*;

VISTA la L.R. 22/2015 *“Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56”* che dispone in ordine al trasferimento alla Regione toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 *“Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”*, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 *“Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.”*, di seguito Regolamento;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 con la quale si determinano i canoni per l’uso del demanio idrico a partire dall’anno 2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente D.G.R.T. n. 888/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 *“Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”*;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R *“Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in*

*attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)";*

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 con la quale si dispone che la rivalutazione dei canoni di concessione per l'occupazione delle aree del demanio idrico sulla base del tasso di inflazione, prevista dall'art. n. 28 comma 7 del Regolamento, sia effettuata al tasso del 1,2%;

VISTO l'art. 1, comma 1, della L.R. n. 2/1971, che ha istituito l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato, ai sensi dall'art. 2 della L.R. n. 2/1971, entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28";

VISTA l'istanza acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 227035 e prot. 227038 del 01/06/2022 a cui è stato attribuito il n. 2277 - 3532 del 2022 di SiDIT presentata dall'Arch. Sergio Rossi in qualità di rappresentante legale della *Acquedotto del Fiora s.p.a.*, con sede in Grosseto (GR), via Mameli, 10 – C.F. 00304790538, tramite il tecnico incaricato Ing. Aila Mori, con allegata la seguente documentazione:

- Relazione Tecnica;
- Corografia 1:10.000;
- Tavole Stato Progetto;
- Dichiarazione di compatibilità idraulica dei manufatti ai sensi del R.D. 523/1904 dell'art. 3 comma 5 della L.R. 41/2018 e di cui all'art. 3 comma 3 del Regolamento regionale 42/R/2018;

PRESO ATTO che nella dichiarazione inoltrata di cui sopra, si assevera la compatibilità idraulica di un attraversamento con una condotta idrica, di un corso d'acqua Fosso delle Calcinaie (TS13804) in corrispondenza della loc. Le Calcinaie, nel Comune di Asciano (SI), come da elaborati tecnici allegati;

ACCERTATO che il Fosso delle Calcinaie (TS13804), riportato nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012, risulta acqua pubblica ai sensi della DCRT 57/2013;

RICHIAMATA la nota trasmessa a questo Settore dal Consorzio di Bonifica n. 6 – Toscana Sud con nota acquisita agli atti con prot n. 248567 del 17/06/202, nella quale si rilascia contributo istruttorio favorevole;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere da realizzare presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

VERIFICATO che per il rilascio della concessione in oggetto sussistono i presupposti di cui all'art. 40 del Regolamento per il rilascio delle concessioni demaniali approvato con DGRT 60/R/2016 che, nel caso di utilizzo di aree demaniali senza titolo concessorio, prevede il pagamento di un

indennizzo, per ciascun anno di occupazione senza titolo, pari all'importo del canone determinato ai sensi dell'articolo 35;

DATO ATTO che nell'elaborato cartografico allegato al presente atto sotto la lettera "A", viene individuata l'area oggetto della concessione;

CONSIDERATO che, la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra nel caso previsto dall'art. 13 comma 1 lett. c) del suddetto Regolamento;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R del 12/08/2016, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente di seguito denominata "Concedente" e Acquedotto del Fiora S.p.a. (Concessionario);

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione trasmessa al richiedente con prot. n. 349946 del 20/09/2019;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del consorzio di bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente e il consorzio di bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che la presente concessione demaniale decorrente dalla data di adozione del presente atto, può essere rilasciata per la durata di 19 anni, poiché il concessionario garantisce l'esercizio di un pubblico servizio;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca o rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario medesimo;

CONSIDERATO che la concessione demaniale è rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 25 del Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale per l'uso "tip. 11 - Passaggio Sotterraneo in subalveo ", dovuto per l'anno in corso, ammonta ad € 303,60 in base alla rivalutazione su base ISTAT applicata ai sensi della DGRT n. 1035 del 5/08/2019 alle tariffe approvate dalla Giunta con la DGRT n. 888/2017 e potrà essere nuovamente aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale, sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

1. ha provveduto, per l'anno 2022, al versamento dell'importo di € 101,20 pari a 4-dodicesimi dell'importo annuo;

2. ha provveduto al pagamento di un indennizzo per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 8/12esimi di indennizzo 2022 per l'importo totale pari a €. € 1.702,40;
3. ha provveduto al versamento di un deposito cauzionale di € 303,60 pari ad una annualità del canone;
4. ha provveduto al versamento dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio idrico e delle relative aree per l'anno 2022, per un importo pari ad euro 50,60;
5. ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972 come da documentazione conservata agli atti (versamento con F24 di euro 16,00 presso M.p.S. filiale di Grosseto del 28/09/2022);

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato:

#### DECRETA

- 1) di rilasciare a Acquedotto del fiora S.P.A., la concessione di un attraversamento con una condotta idrica, di un corso d'acqua Fosso delle Calcinaie (TS13804) in corrispondenza della loc. Le Calcinaie, nel Comune di Asciano (SI), così come rappresentato nell'elaborato cartografico, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, (allegato A);
- 2) di stabilire che gli effetti della concessione decorrono dalla data di adozione del presente decreto fino al 31/10/2041;
- 3) di dare atto che il Concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 25 e 23 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
- 4) di dare atto che l'opera realizzata nell'area è in regola ai fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
- 6) di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R.

131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo di provvedere alla sua registrazione;

- 7) di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo PEC del Concessionario.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A            planimetria*  
*39a2e8d9d59fe5c7aa92b2784b691a360ecbe1d6c806178d5aa818b9030c477e*

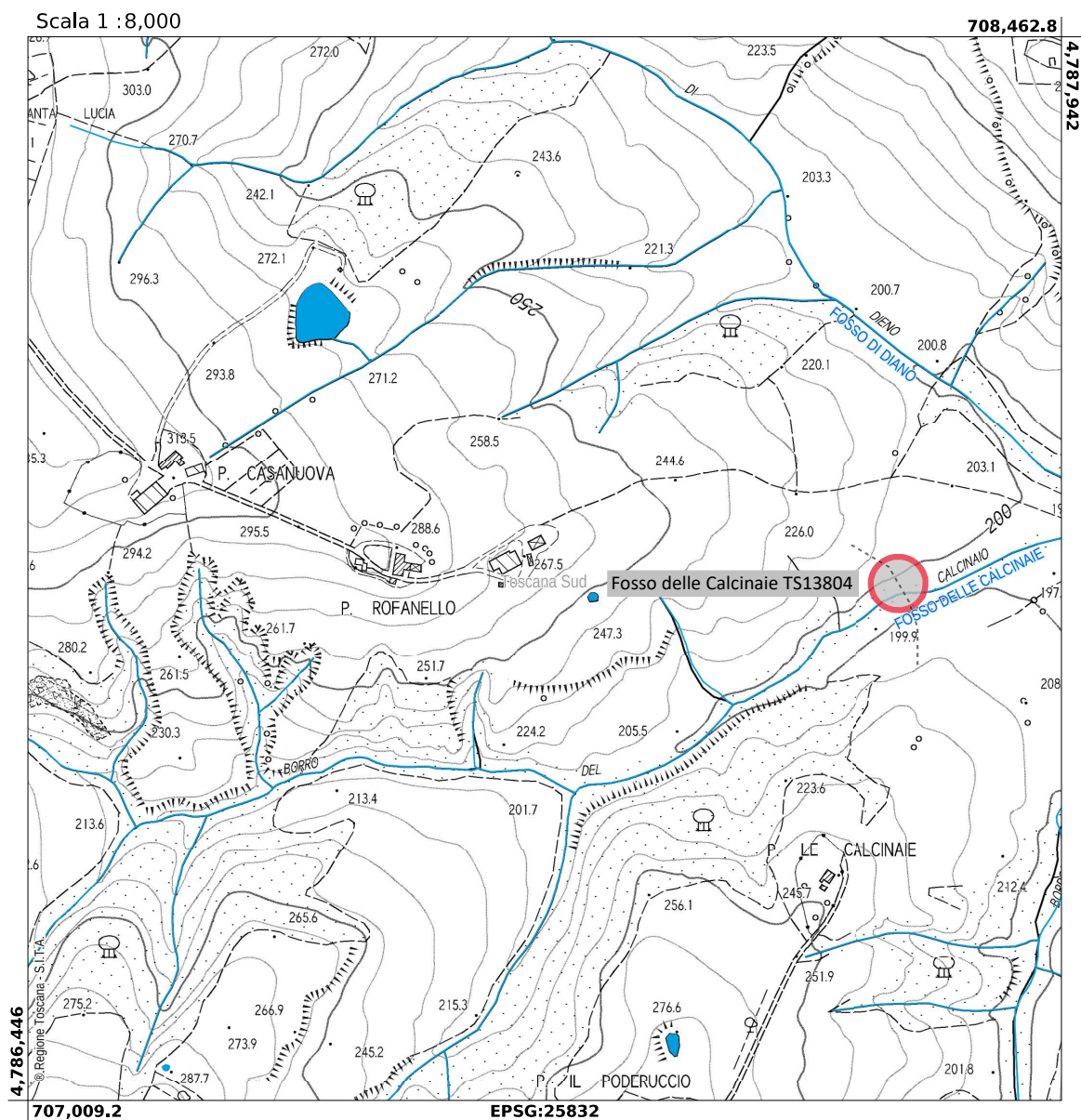




Regione Toscana



## ALLEGATO - A -





**REGIONE TOSCANA**

**DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE**

**SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE**

**Responsabile di settore Fabio MARTELLI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 22885 - Data adozione: 22/11/2022**

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di VERNIO, Loc. BORSANO, per uso produzione beni e servizi e civile. Approvazione del Disciplinare di concessione. Richiedente: G.I.D.A. S.p.A. - Pratica n. 9/2012/D - Procedimento SIDIT N. 4793/2022.-

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 22/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD025803

## IL DIRIGENTE

VISTO il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali" in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2015 n. 22;

VISTO il R.D n. 1775 del 11/12/1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici " e s.m.i;

VISTO il D.lgs n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri ";

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 81 "Legge di stabilità per l'anno 2016";

VISTO il DPGR 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015." e ss.mm.ii.

VISTA la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art.9 comma 4 della L.R. 22/2015";

CONSIDERATO CHE con domanda in data 16/06/2022 presentata alla Regione Toscana, prot.n. 246962 il richiedente G.I.D.A. S.p.A. ha fatto richiesta di concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune VERNIO, Loc. BORSANO, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 59 particella n. 62, per uso produzione beni e servizi e civile per una portata media di 0,06 litri al secondo;

CONSIDERATO CHE, allegata all'istanza di concessione sopracitata, è stata trasmessa la documentazione progettuale conservata agli atti dello scrivente settore;

DATO ATTO che la procedura di valutazione Ex-ante è stata svolta e che le risultanze sono contenute nel disciplinare approvato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dal Genio Civile Valdarno Centrale;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato la somma di euro 1.985,63, a titolo di cauzione ai

sensi del vigente normativa;

DATO ATTO CHE il richiedente G.I.D.A. S.p.A. ha sottoscritto il Disciplinare (All. A) allegato al presente atto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

PRESO ATTO CHE il Responsabile del procedimento amm.vo è il Dott. Michele Caramelli;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, a G.I.D.A. S.p.A. C.F. 03122430485, meglio identificato nell'istanza citata di cui in premessa con decorrenza dalla data del presente atto per 15 (quindici) anni, la concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di VERNIO, Loc. BORSANO, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 59 particella n. 62, per uso produzione beni e servizi e civile per una portata media di 0,06 litri al secondo, sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare (All. A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, conservato agli atti del settore scrivente e allegato al presente decreto, contenente gli obblighi e le condizioni di cui è vincolata la concessione di acque pubbliche in merito al precedente punto;
3. di dare atto, fino da ora, che la validità della presente concessione è subordinata alla messa in atto degli interventi di risparmio idrico, obbligatoriamente da realizzarsi entro due anni dalla data del presente decreto, qualora gli stessi non fossero già stati messi in atto;
4. di prendere atto che il Disciplinare (All. A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;
5. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
6. di dichiarare che, per l'anno 2022, il canone è stabilito nella misura di € 1.854,00;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di VERNIO;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono esperibili, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge, i seguenti ricorsi:
  - ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla notifica del presente atto presso la scrivente Amministrazione Regionale;
  - per le materie di cui all'art. 140 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
  - per le materie di cui all'art. 143 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A            9\_2012D Disciplinare*  
*2b4a3c839bf03ae3a9807306a65ae16a56db4a98d9a79f8ebd608c602ee49377*

**REGIONE TOSCANA****DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE****SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE****Responsabile di settore Francesco PISTONE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 22898 - Data adozione: 22/11/2022**

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R.T. 80/2015 e D.P.G.R. nr 60/R/2016. Pratica SIDIT n. 3411 /2022. Procedimento di rilascio di concessione di area demaniale con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904 e della L.R. 80/2015 - Progetto definitivo "ADEGUAMENTO DEL TRATTAMENTO DEPURATIVO DI CAVO (RIO)" - Richiesta di autorizzazione idraulica e concessione per la realizzazione di un attraversamento con manufatto esistente e relativo scarico in emergenza del corso d'acqua "Fosso Baccetti" nel comune di Rio (LI) località "Cavo".

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 22/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD025819

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R.T. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del Decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ad alla gestione dei rischi di alluvioni) . Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R.T. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n.56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R.T. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e n);

VISTA la L.R.T. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTO il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione di cui alla L.R.79/2012, nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTA la D.G.R.T n. 1315 del 28/10/2019 “Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua e per la protezione e conservazione dell’ecosistema toscano. Art. 24 bis l.r. 80/2015-art.22 comma 2 lettera b) l.r. 79/2012. sostituzione d.g.r. 293/2015”;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n.80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTO il D.P.G.R. n. 45/R 8 agosto 2017 “ Modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 agosto 2016 n.60/R”;

VISTO il D.P.G.R. n. 9/R 19 febbraio 2020 “ Modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 agosto 2016 n.60/R”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “ Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico” con cui è stato modificato il termine di cui alla D.G.R.T. n. 35 del 24/01/2017 per effettuare il pagamento dei canoni delle concessioni in corso di validità, sono state apportate alcune modifiche alla D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016 e sono stati ridotti gli importi dei canoni di alcune tipologie di occupazione, fissati con D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del demanio idrico- Modifiche alla d.g.r.t. 888/2017”;

VISTA la L.R.T. n. 57 del 13 ottobre 2017 “ Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla L.R.T. n. 77/2016”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1035 del 05/08/2019 con cui si è stabilito di confermare, per l'annualità 2019, la determinazione dei canoni così come previsti per l'annualità 2018, negli importi di cui all'allegato A della d.g.r.t. n. 888/2017 ed i contenuti di cui alla d.g.r.t. 1414/2018;

VISTA la D.G.R.T. n. 124 del 10/02/2020 "Modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 12 agosto 2016 n. 60/r. Approvazione";

VISTA la D.G.R.T. n. 229 del 24/02/2020 "Determinazione dei canoni in materia di concessioni del demanio idrico" in cui, al punto 7, si è stabilito di confermare per l'anno 2020 la determinazione dei canoni e i contenuti di cui alla D.G.R.T. n.1035 del 5 agosto 2019;

VISTA la L.R.T. n. 74 del 27 dicembre 2018 "Legge di stabilità per l'anno 2019";

VISTA la L.R.T. n. 65/2019 "Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019-2021";

VISTA la Legge regionale 27 novembre 2020, n. 93 "Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Modifiche alla l.r. 73/2005 e alla l.r. 19/2019";

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.P.G.R. 42/R "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80" (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri);

CONSIDERATO che la società A.s.a. S.p.A., in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato per la Conferenza Territoriale n. 5 di Autorità Idrica Toscana (AIT), trasmetteva alla stessa il progetto definitivo dell'intervento denominato "ADEGUAMENTO DEL TRATTAMENTO DEPURATIVO DI CAVO (RIO)" per la sua approvazione in sede di Conferenza dei Servizi;

CONSIDERATO che tale progetto riguarda l'intervento di eliminazione dello scarico diretto in mare attraverso la realizzazione di un impianto di trattamento delle acque reflue consistente in una rete di condotte, una vasca bicamerale e un'unità combinata, collocata all'interno di edificio dedicato, atta a grigliare, disoleare e dissabbiare;

CONSIDERATO che tale intervento rientra nell'Accordo di Programma, di cui al D.P.G.R. 143/2015 e ss.mm.ii., finalizzato ad attuare un programma di interventi relativi al settore fognatura e depurazione del servizio idrico integrato, attuativo delle disposizioni di cui all'art. 26 della L.R.T. 20/2006 ed all'art. 19 ter del Regolamento Regionale n. 46R/2008;

CONSIDERATO che tra le opere riconducibili alla rete di condotte di cui sopra rientra un attraversamento con manufatto esistente e uno scarico in emergenza del corso d'acqua "Fosso Baccetti" nel comune di Rio (LI) località Cavo e che tali opere, ai sensi del D.P.G.R. 60/R/2016, sono oggetto di concessione e contestuale autorizzazione idraulica;

VISTA la Conferenza di Servizi, convocata ai sensi dell'art. 14, c. 2, della L. 241/90, con svolgimento previsto in forma semplificata, in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della legge medesima con le disposizioni introdotte dall'art. 13 del D.L. 76/2020 - L. 120/2020 e ss.mm.ii;

CONSIDERATO che, in relazione alla Conferenza dei Servizi di cui sopra, questo Settore, chiamato a esprimersi sul progetto mediante parere in linea idraulica connesso al rilascio dell'autorizzazione idraulica/concessione ai sensi del R.D.523/1904, dell'art.3 della L.R.41/2018 e del D.P.G.R. 60/r/2016, ha evidenziato la necessità di integrare la documentazione progettuale sia per i tematismi connessi al rilascio dell'autorizzazione



idraulica/concessione, sia per quanto attiene le competenze di cui al DPGR. 5/R/2020, in relazione alle indagini di supporto alla Variante urbanistica;

CONSIDERATO che, a seguito dell'istruttoria eseguita sulla documentazione integrativa complessivamente resa disponibile, per quanto concerne gli aspetti connessi alle competenze di cui al R.D. 523/1904, dell'art. 3 della L.R. 41/2018 e del d.p.g.r. 60/R/2016, le integrazioni ed i chiarimenti tecnici redatti da A.S.A sono risultati esaustivi rispetto alle richieste formulate da questo Settore;

CONSIDERATO che pertanto questo Settore, con nota protocollo n. 0024251 del 21/01/2022, riteneva di poter esprimere parere favorevole in relazione alla coerenza del progetto rispetto alle normative di riferimento, nell'ottica dell'autorizzazione idraulica degli interventi previsti, evidenziando altresì che la documentazione acquisita non consentiva tuttavia il rilascio in sede di conferenza dei servizi della concessione per l'utilizzo del demanio idrico e mettendo in evidenza pertanto la necessità che A.S.A. acquisisse la sopra citata concessione prima dell'inizio dei lavori;

CONSIDERATO il Decreto n. 49 del 28/2/2022 con cui il Direttore Generale di AIT ha approvato il progetto definitivo dell'intervento in argomento denominato "ADEGUAMENTO DEL TRATTAMENTO DEPURATIVO DI CAVO (RIO)";

CONSIDERATE le richieste di autorizzazione idraulica e concessione presentata dalla società A.S.A S.P.A. per la realizzazione di attraversamento con manufatto esistente e per relativo scarico in emergenza del corso d'acqua "Fosso Baccetti" nel comune di Rio (LI) località "Cavo", presentate rispettivamente con ns prot.n.0280435 e n. 0280444 in data 13/07/2022;

CONSIDERATO che veniva presentata da parte della stessa Società A.S.A. S.P.A., in data 26/08/2022, con prot n. 0328697, richiesta di accorpamento delle domande di concessione presentate separatamente di cui al punto precedente;

CONSIDERATO che questo settore, verificato il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, ai sensi dell'articolo 4, 1° comma Regolamento n. 60/r, accoglieva la sopraesposta richiesta di accorpamento;

CONSIDERATO che, nello specifico, l'intervento oggetto dell'istanza presentata da A.S.A. consiste in:

1. Realizzazione di uno scarico in emergenza nel "Fosso Baccetti" e contestuale realizzazione del rivestimento del fondo alveo con pannellatura in CLS di lunghezza totale di 6 m (3 m a valle e a monte rispetto allo sbocco dello scarico);
2. attraversamento del "Fosso Baccetti" utilizzando manufatto esistente (ponte) : nello specifico trattasi di cavidotto di circa 0,90 cm di larghezza e altezza variabile dove vi sono posizionati due tubi PEAD DE rispettivamente 160 e 180, realizzato al di sotto del manto stradale del ponte della strada provinciale SP26;

PRESO ATTO che l'autorizzazione richiesta comporta occupazione di aree del demanio idrico dello Stato per le quali è necessaria, così come previsto dall'articolo 6 del Regolamento sulle Concessioni Demaniali n.60/R, il rilascio di un unico Decreto di Concessione;

PRESO ATTO che la concessione oggetto del presente Decreto è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza perché rientrante nella fattispecie descritta all'art. 13, comma 1 al punto c del Regolamento sulle concessioni demaniali n. 60/R del 12/08/2016 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, in virtù di quanto previsto dall'articolo 24 comma 6 del Regolamento sulle concessioni demaniali n. 60/R/2016 e ss.mm.ii, il Settore competente valutava di poter procedere al rilascio della presente concessione demaniale senza il disciplinare di concessione

dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente ( di seguito denominata "Concedente") ed il Concessionario;

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Genio Civile -Area Valdarno Inferiore;

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

RILEVATO che, valutata la documentazione tecnica presentata, ai fini della presente autorizzazione rilevano i seguenti elaborati:

- Prot.0280435\_2022\_A19 Relazione Attraversamento;
- Prot.0280435\_2022\_B8 tavole grafiche Attraversamento fosso Baccetti;
- Prot.0280444\_2022\_A20 Relazione scarico Cavo;
- Prot.0280444\_2022\_B15 tavole grafiche Scarico di emergenza;

CONSIDERATO che in corso di istruttoria è stata ritenuta sufficientemente esaustiva la documentazione prodotta dal tecnico incaricato e pertanto non è stato necessario richiedere documentazione integrativa;

CONSIDERATO che è stata accertata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.G.R.T. n. 42/R/2018, la compatibilità idraulica delle opere in progetto;

CONSIDERATO il parere interno, favorevole con prescrizioni , rilasciato dall'Ufficio in data 12/10/2022 a seguito d'istruttoria tecnica;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in argomento presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni riportate nel presente atto;
- la realizzazione dei lavori in argomento è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate tutte le prescrizioni, generali e tecniche, contenute ed elencate nel presente Decreto Dirigenziale;

**PRESCRIZIONI TECNICHE:**

1. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque nè essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
2. durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
3. tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
4. tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità;
5. durante l'esecuzione dei lavori si dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni impartite dall'Ufficio all'esito della verifica di compatibilità idraulica delle opere e contenute nel rapporto istruttorio tecnico:

- la tubazione dovrà essere recisa in asse con il muro di sponda, in modo da non costituire intralcio al corretto deflusso delle acque;

- a seguito dell'istallazione della tubazione dovrà essere garantita continuità strutturale tra muro e tubazione, con l'utilizzo di opportuno materiale di riempimento e per l'intera sezione del muro. Dovrà inoltre essere garantita la totale impermeabilità di tale giunto, utilizzando materiali bentonitici waterstop;

- in merito al rivestimento da realizzarsi sul fondo alveo: la sezione del corso d'acqua non dovrà avere restringimenti e/o dislivelli e l'opera dovrà essere realizzata rispettando l'andamento morfologico del corso d'acqua, in continuità con la sezione a monte e a valle dell'area oggetto di intervento;

- essendo il rivestimento del fondo alveo connesso alla realizzazione dello scarico, la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria sarà a cura del richiedente, così come previsto per lo scarico;

- la valvola clapet dovrà essere ubicata nel pozzetto d'ispezione;

6. al termine dei lavori eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorioli dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali e dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi;

7. dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente e del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

8. i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale) dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;

9. i lavori dovranno essere svolti in conformità alle direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano approvate con D.G.R.T. n. 1315 del 28/10/2019;

10. al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dall'eventuale cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi, sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

11. ad ultimazione dei lavori, l'alveo, le sponde e le pertinenze idrauliche eventualmente interessati dall'esecuzione degli stessi dovranno essere accuratamente ripristinati a regola d'arte;

12. la riparazione di eventuali danni arrecati a condotte, attrezzature ed ogni altro bene, prodotti nel corso dei lavori autorizzati con il presente atto, saranno a carico del soggetto richiedente in solido con il soggetto esecutore;

13. è vietato il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

a) in merito all'atto di Autorizzazione Idraulica:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto

ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- l'autorizzazione non può avere una durata superiore a tre anni dalla data del presente atto, può essere rinnovata una sola volta, per un ulteriore periodo di anni tre, con domanda da presentarsi almeno trenta giorni prima della sua scadenza;

- la Struttura Regionale valuta i presupposti per il rinnovo dell'autorizzazione e adegua le prescrizioni idrauliche in relazione alle eventuali modificazioni dell'assetto idrogeologico del territorio di riferimento, alla tutela idraulica, ambientale e nel rispetto ed in coerenza con le vigenti normative di settore. Con il provvedimento di rinnovo sono ridefinite le condizioni e prescrizioni, nonché le garanzie finanziarie.

- per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, sulla base di nuovi presupposti o di una nuova valutazione delle originarie circostanze di fatto, la Struttura Regionale può, con decreto motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente, in qualunque momento il presente atto autorizzatorio per ragioni di pubblica utilità o pubblico interesse;

- ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale di riferimento, l'autorizzazione decade, con provvedimento motivato, nei seguenti casi:

a) Violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in norme legislative, regolamentari o nel decreto di autorizzazione;

b) Esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

b) in merito agli interventi manutentivi ordinari e straordinari finalizzati al corretto esercizio del bene concesso:

- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi, ordinari e straordinari, che si rendano necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;

- il Concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

c) in merito al Decreto finale di Concessione:

- il Concessionario dovrà comunicare a questa Amministrazione ed al Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 15 giorni e quella di fine lavori entro 60 giorni, trasmettendo copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente Decreto;

- il Concessionario dovrà rispettare in ogni sua parte quanto qui sotto elencato;

#### ONERI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere e dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario si obbliga a:

- assumere, a propria cura e spese, la custodia delle aree demaniali in concessione e delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- consentire, a proprie spese, l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- rispettare le leggi, i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904, nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al Demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi. Qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- non cedere né sub-concedere, neppure parzialmente, l'area e/o bene oggetto di concessione;
- provvedere, a proprie spese, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree interessate nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

#### DURATA-RINNOVO-SUBINGRESSO:

- la presente concessione ha una durata di anni 19 anni ( diciannove) decorrenti dalla data del presente Decreto e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità dal medesimo stabilite, a seguito di espressa istanza da presentarsi all'Amministrazione Concedente almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 14 del Regolamento;
- con il provvedimento di rinnovo della concessione sono ridefinite le condizioni e prescrizioni mediante il rilascio di un nuovo Decreto Dirigenziale;
- fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nei termini il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza, previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;
- la richiesta di subentro è presentata congiuntamente dal concessionario e dall'interessato al subentro entro centottanta giorni dall'evento che ne è causa; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che non verrà emesso il provvedimento finale di conclusione del relativo procedimento di subentro;

#### REVOCA:

- l'Amministrazione Concedente può, con provvedimento motivato, revocare, sospendere o modificare, anche parzialmente, in qualsiasi momento la concessione, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o per sopravvenute o mutate esigenze di di pubblica utilità o di interesse pubblico, stabilendo l'eventuale indennizzo o i criteri per il suo riconoscimento; sono fatte salve le previsioni di legge per i miglioramenti ambientali costituiti;

- con la revoca parziale della concessione si concede al concessionario la possibilità di continuare il rapporto, con un'adeguata riduzione del canone, proporzionale agli effetti del mancato godimento della porzione di demanio idrico revocato;
- la revoca della concessione è notificata al concessionario con espresso atto con il quale gli è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e per la rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati.
- il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda di concessione risulti incompatibile con una concessione, precedentemente rilasciata, per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse;

#### DECADENZA:

- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'articolo 38 del Regolamento n. 60/R e ss.mm.ii, e dal presente decreto costituisce causa di revoca o decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente decreto di concessione;
- b) mancato pagamento, totale o parziale, di due annualità del canone;
- c) esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;
- d) non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
- e) violazione del divieto di cessione o sub-concessione a terzi compresi gli enti pubblici;
- f) ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o di pubblico interesse;

- prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la concedente assegnerà al concessionario un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale egli potrà presentare le proprie deduzioni;

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia per gli interventi/opere eseguite, sia per le spese sostenute sia per il canone già pagato per l'anno di riferimento;

- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è obbligato al rilascio dell'immobile e al rilascio delle aree ed al ripristino dei luoghi;

#### CESSAZIONE:

- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, decadenza, la concessione si risolve automaticamente col conseguente obbligo del concessionario di ripristino dell'area e degli spazi occupati entro i termini assegnati;

- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo; nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, fatta salva la facoltà della concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

#### SANZIONI:

- ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della L.R. 80/2015, così come stata modificata da articolo 27 L.R. 70/2018, ove non diversamente sanzionate, le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal presente decreto di concessione comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 3.000,00;

- fermo restando quanto previsto dagli articoli 27 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico, fatte salve le sanzioni penali, sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00;

**ULTERIORI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:**

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in argomento;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;
- è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

VISTO che con nota n. 0399778 del 20/10/2022 è stato richiesto al soggetto istante di effettuare i seguenti adempimenti propedeutici al rilascio della concessione:

- versamento importo di € 110,00 (euro centodieci/00) a titolo di acconto canone 2022 dovuto per l'attraversamento e lo scarico oggetto del presente provvedimento;
- versamento importo di € 440,00 (euro quattrocentoquaranta/00) a titolo di deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 22, 1 c. e art. 31 del Regolamento;

CONSIDERATO che, nelle more della determinazione del canone per l'anno 2022 con apposita D.G.R.T. e in assenza di diversa decisione da parte dell'Amministrazione Regionale, il suo importo, da considerarsi quale acconto, è stato parametrato a quello dovuto per l'anno 2021, ai sensi della D.G.R.T. n. 229 del 24/02/2020 punto 7, che confermava i contenuti di cui alla D.G.R.T. n. 1414/2018, a sua volta confermando quelli di cui l'Allegato A della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017, ma senza l'applicazione della rivalutazione ISTAT in forza di quanto stabilito dall'art. 2 della L.R.T. n. 93 del 27/11/2020;

CONSIDERATO che l'importo annuale dovuto per l'attraversamento e lo scarico oggetto del presente provvedimento, calcolato in base alla D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017, Allegato A, punto 11 e punto 6.4 e "considerata la riduzione nella misura del 20%, spettante ex articolo 29, 5° comma del Regolamento, ammonta ad € 440,00 (euro quattrocentoquaranta/00) di cui il Concessionario ha corrisposto l'importo di € 110,00 (euro centodieci/00) equivalenti a quanto dovuto per le 3 mensilità spettanti per l'anno 2022 (ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento di concessione, nello specifico, da ottobre a dicembre dell'anno in corso, 2022);

PRESO ATTO che l'eventuale differenza tra quanto corrisposto a titolo di acconto e quanto effettivamente dovuto come canone 2022 sarà compensata o corrisposta in base a quanto verrà deciso da Questa Amministrazione e prontamente comunicato al Concessionario;

CONSIDERATO che per quanto concerne il deposito cauzionale questo Settore, a seguito d'istruttoria, ha ritenuto di richiedere un importo, nel minimo esigibile, corrispondente ad una annualità del canone ai sensi della D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018, punto 1;

CONSIDERATO che sono conservate agli atti le attestazioni dei versamenti effettuati (acconto canone 2022 e deposito cauzionale) negli importi così come indicati precedentemente;

CONSIDERATO che il Concessionario s'impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione sia il canone che l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita dalla L.R.T. n. 2/1971;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 27 novembre 2020, n. 93, è previsto che a decorrere dal 2021 all'imposta sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di cui al punto sopra, si applica l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R.T. n. 2/1971, pari al 50% dell'importo del canone di concessione;

PRESO ATTO che il versamento di tale imposta non è più necessariamente contestuale al pagamento del primo canone concessorio, ma deve avvenire, ai sensi dell'art 2 della L.R.T. n. 2/1971 e ss.mm.ii., entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

PRESO ATTO che il soggetto concessionario è stato notiziato di questo specifico adempimento a suo carico e della relativa modalità di corresponsione con la nota n.0399778 del 20/10/2022 richiamata nei punti precedenti;

PRESO ATTO che il soggetto concessionario ha provveduto a corrispondere, in data 25/10/2022, a titolo di imposta sulle concessioni demaniali per l'anno 2022, l'importo di € 55,00 (euro cinquantacinque/00);

CONSIDERATO che eventuali successive modifiche e/o decisioni in merito agli adempimenti relativi a tale imposta saranno prontamente comunicate dall'Amministrazione Regionale, come un'eventuale conguaglio, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunto dal concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

DATO ATTO che, in data 25/10/2022, il richiedente ha assolto in modo virtuale l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00), per il rilascio del presente provvedimento, versando il relativo corrispettivo alla Regione Toscana, in qualità di ente a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e ss.mm.ii., come da documentazione presente agli atti;

CONSIDERATO che l'ammontare dell'imposta proporzionale, dovuta per l'intera durata della concessione, risulta inferiore alla misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del DPR 131/1986 e che pertanto il presente decreto non è soggetto ad obbligo di registrazione fiscale. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;

CONSIDERATO che, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il Codice Civile, la normativa concernente il buon regime delle acque nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio ove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;



Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. il rilascio alla Società ASA S.P.A - Azienda Servizi Ambientali S.P.A. - con sede legale nel comune di LIVORNO (LI), Via Del Gazometro n. 9 ( P.IVA/C.F. :01177760491) della concessione per occupazione di area demaniale mediante realizzazione di un attraversamento con manufatto esistente e relativo scarico in emergenza del corso d'acqua "Fosso Baccetti" nel comune di Rio (LI) località "Cavo";
2. di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 così come sopra descritte e rappresentate negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;
3. che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali, individuate in premessa;
4. che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel presente Decreto di Concessione;
5. che la presente concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dalla data del presente decreto;
6. che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime, il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento n. 60/R/2016 e ss.mm.ii.;
8. che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



**REGIONE TOSCANA**

**DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE**

**SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE**

**Responsabile di settore Fabio MARTELLI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 22900 - Data adozione: 22/11/2022**

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/15 e D.P.G.R. 60/R/16. Concessione per occupazione di area demaniale per uso cantieristico per esecuzione di interventi di ripristino conservativo dell'attraversamento autostradale A11, Km 36+147, sul rio Bechini censito con il codice BV2337, nel comune di Monsummano Terme (PT). Pratica n. 4075. (SIDIT Pratica: 4009/2022, Procedimento: 5725/2022).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 22/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD025884

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la D.C.R.T. n. 101/2016, modificata con D.C.R.T. 81/2021, con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”, così come modificata con D.G.R. n.1414 del 17/12/2018 e con D.G.R.T n. 1035 del 5/08/2019;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 “Istituzione dei tributi propri della Regione”, nella quale all’art. 1 l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA l’istanza di concessione breve presentata da Autostrade per l’Italia S.P.A, con sede via Bergamini n. 50, Roma, codice fiscale 07516911000, a firma del legale rappresentante Matteo Marvogli, avente ad oggetto “Lavori di ripristino superficiali di opere minori”, per cantiere ed interventi di ripristino delle strutture del manufatto di attraversamento autostradale A11 sul rio Bechini censito con il codice BV2337, nel comune di Monsummano Terme (PT), acquisita agli atti di questo settore con protocollo n. 0334684 del 01/09/2022;

DATO ATTO altresì che le lavorazioni di ripristino delle strutture del ponte autostradale suddetto determinano una occupazione temporanea per la cantierizzazione di aree appartenenti al demanio idrico del rio Bechini censito con il codice BV2337, corso d’acqua iscritto nel reticolo idrografico e di gestione individuato con D.C.R.T. 81/2021;

DATO ATTO che la società richiedente ha provveduto al pagamento di Euro 150,00 con bollettino postale del 29/08/2022, VCYL 0039 per gli oneri istruttori, Euro 16,00 di marca da bollo per la presentazione della pratica, con marca da bollo cartacea id. 01210767890080 del 24/05/2022, ed Euro 16,00 di marca da bollo per la pubblicazione del decreto, con marca da bollo cartacea id. 01210767842914 del 10/11/2022, e che la stessa ha altresì reso le dichiarazioni sostitutive in materia di antimafia e casellario giudiziale;

DATO ATTO che le lavorazioni non rientrano negli interventi soggetti alla corresponsione degli oneri ittiogenici ai sensi delle Linee Guida approvate con DGRT n. 1636 del 23-12-2019;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il geol. Andrea Salvadori, nominato con ordine di servizio n. 2 del 29/11/2019 e che l'istruttoria della pratica è stata effettuata dall'ing. Valentina Vannucchi;

DATO ATTO che a seguito della verifica della completezza della documentazione è stata assegnata all'istanza il numero di pratica n. 4075 (SIDIT: pratica 4009/2022, procedimento 5725/2022);

DATO ATTO che l'attraversamento in esame non risulta concessionato, come già comunicato nella nota prot. n. 454460 del 28/12/2020;

VISTI gli elaborati progettuali allegati all'istanza, firmati digitalmente dall'ing. Umberto Rosatella e dall'Ing. Simone Paglianti e considerato che, ai fini della presente autorizzazione, rilevano i seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;
- Tavole con estratti di mappa, planimetria e sezioni;
- Tavole grafiche dello stato attuale e di progetto, layout di cantiere;

PRESO ATTO che:

- le lavorazioni consistono in interventi di ripristino con rinvivatura superficiale di tutte le superfici dell'intradosso di soletta dell'impalcato, delle pareti e dei portali costituenti il manufatto di attraversamento del rio Bechini censito con il codice BV2337 (opera N°254 al km 36+147) dell'autostrada A11, nel comune di Monsummano Terme (PT);
- il manufatto di attraversamento è costituito da uno scatolare in c.a. di lunghezza totale di circa 25,20 m e larghezza circa 5,80 m;
- gli interventi consistono in: asportazione degli strati di cls ammalorato, sostituzione delle barre di armatura ammalorate, ripristino con malta cementizia delle strutture in cls, fornitura e posa in opera di gocciolatoio e di una canaletta in corrispondenza del bordo del giunto, rinvivatura di tutte le superfici non oggetto degli interventi di ripristino mediante sabbiatura e posa in opera di rivestimento protettivo;
- le lavorazioni previste sugli elementi strutturali delle spalle, dei muri d'ala e della soletta saranno eseguite con l'ausilio di ponteggi prefabbricati in elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera;
- la durata dei lavori è stimata in 30 giorni;

CONSIDERATO che:

- le opere e lavorazioni sopra descritte non comportano pregiudizio in termini di accessibilità del corso d'acqua;
- il progetto delle opere in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della L.R. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

DATO ATTO che nell'esecuzione dei lavori e nell'occupazione dell'area appartenente al demanio idrico dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

**PRESCRIZIONI TECNICHE:**

- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua e le sue pertinenze dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni meteorologiche;
- in caso di condizioni meteo avverse e comunque con emissioni di stati di allerta giallo, arancione o rosso, i lavori dovranno essere immediatamente interrotti e l'alveo e le sue pertinenze dovranno essere liberati da persone, mezzi d'opera e materiali. Le previsioni meteorologiche potranno essere verificate al sito <http://www.lamma.rete.toscana.it/> oppure <http://www.cfr.toscana.it/>;
- opere provvisionali ed apprestamenti di cantiere, così come mezzi e materiali funzionali all'esecuzione dei lavori, dovranno essere collocati al di fuori dell'alveo del corso d'acqua, e non dovranno costituire impedimento per la transitabilità e l'accessibilità delle sponde. A lavori ultimati l'area d'intervento dovrà risultare sgombrata da ogni manufatto provvisorio disposto all'occorrenza, da eventuali materiali di risulta e completamente ripristinata;
- materiali e mezzi di cantiere, al termine di ogni giornata lavorativa, dovranno essere posizionati esternamente all'alveo e alle sue pertinenze;
- eventuali materiali provenienti dalle lavorazioni caduti in alveo e sulle sponde dovranno essere tempestivamente rimossi ed opportunamente smaltiti a cura e spese del richiedente;
- le opere provvisionali e le lavorazioni previste in progetto non dovranno comportare permanente modifica, né riduzione delle sezioni di deflusso, né locali variazioni della quota di sommità degli argini sponde;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti in modo tale da non compromettere le opere idrauliche esistenti, né comportare danneggiamenti o manomissioni delle sponde. Eventuali danni, causati durante l'esecuzione dei lavori, dovranno essere ripristinati a cura e spesa del richiedente previa autorizzazione rilasciata da questa Autorità idraulica;
- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle lavorazioni indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché non si verifichi alcuna interferenza con la dinamica fluviale, tale da determinare aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- in caso di danni dovuti ad eventi di piena, a cedimenti o infiltrazioni, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico qualsiasi intervento di ripristino;
- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte, secondo le normative vigenti, anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti alla sorveglianza ed alla manutenzione del corso d'acqua;
- le opere provvisionali di cui si tratta, materiali e mezzi adoperati per l'esecuzione di lavori dovranno essere modificate, spostate o completamente rimosse, con ripristino dello stato dei luoghi, a totale cura e spese del richiedente, entro il termine perentorio fissato da parte dell'Autorità idraulica

competente, in qualsiasi momento dovesse presentarsi la necessità di effettuare la manutenzione o l'esecuzione di interventi di qualsiasi natura sul corso d'acqua;

**PRESCRIZIONI GENERALI:**

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni anche tramite la casella di posta elettronica [valentina.vannucchi@regione.toscana.it](mailto:valentina.vannucchi@regione.toscana.it), riportando nell'oggetto il numero della pratica (4075), il richiedente ed il Comune dove si svolgono i lavori;
- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del d.p.g.r. 42/R/18, entro 60 (sessanta) giorni dovrà dare comunicazione del termine dei lavori attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto autorizzato e alle successive varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo;
- la presente autorizzazione ha validità di 6 mesi a decorrere dalla data del presente atto;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

**ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:**

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, a proprio insindacabile giudizio, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia, o gestione del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere aggiuntive e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente

non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- a non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso. Resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto il rilascio della concessione.

#### DURATA DELLA CONCESSIONE - REVOCA - DECADENZA - CESSAZIONE

La concessione avrà la durata di 6 mesi decorrenti dalla data del presente atto e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

L'Amministrazione concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze
- violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione a terzi compresi gli Enti Pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, l'Amministrazione concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio delle aree e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto del presente provvedimento da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuoverli oppure adeguarli, entro

i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di cui alla presente concessione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

#### CAUZIONE - CANONE - IMPOSTA REGIONALE

Nelle concessioni brevi aventi una durata inferiore o pari all'anno, la cauzione non è dovuta.

Ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 e della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017, la concessione relativa ad un'area di 335,20 mq è soggetta al pagamento di un canone pari a € 217,60: corrispondente a € 435,20 (per categoria 13 all. A alla D.G.R.T. 888/17 importo definito per le Superfici superiori ai 100 mq: 200 €/unità per i primi 100 mq e 1.00€/mq per la porzione di area eccedente), con riduzione del 50% per periodi inferiori a 6 mesi;

Il canone è versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione.

L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia.

Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 C.C., in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. mora *ex re*).

Ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) della L.R. 2 del 30/12/1971, il Concessionario si impegna a corrispondere l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo le modalità previste dall'art. 28 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R del 12/8/2016, in misura pari al 50% del canone annuo;

Il mancato rispetto del pagamento del canone e dell'imposta regionale nei termini previsti comporta l'applicazione degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento;

Con riferimento alla presente pratica, il Concessionario:



- ha effettuato il pagamento del canone, ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 888/2017, di importo pari ad € 217,60, relativamente al periodo di occupazione, con bonifico 6122121019 del 15/11/2022, rifer. interno 5122025316;
- ha effettuato il pagamento dell'imposta regionale per l'anno 2022 prevista dall'articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, che secondo quanto disposto dall' art. 1 comma 2 lettera a) della L.R. 2/1971 è commisurata al 50% del canone di concessione e pari quindi a € 108,80, con bonifico 6122121020 del 15/11/2022, rifer. interno 5122025315;

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015.

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. il rilascio, Autostrade per l'Italia S.P.A, con sede via Bergamini n. 50, Roma, codice fiscale 07516911000, a firma del legale rappresentante Matteo Marvogli, della concessione per occupazione di area demaniale per uso cantieristico per esecuzione di interventi di ripristino conservativo dell'attraversamento autostradale A11, Km 36+147, sul rio Bechini censito con il codice BV2337, nel comune di Monsummano Terme (PT), meglio descritta in narrativa;
2. di autorizzare le opere provvisorie e le lavorazioni nelle pertinenze del rio Bechini, censito con il codice BV2337, di cui al presente atto ai soli fini idraulici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
3. di stabilire che la concessione ha durata di 6 mesi secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;
4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;
5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;
7. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
8. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
9. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE



**REGIONE TOSCANA**

**DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE**

**SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE**

**Responsabile di settore Fabio MARTELLI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 22902 - Data adozione: 22/11/2022**

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di MONTECATINI TERME, Loc. Riaffrico, per uso agricolo e potabile. Approvazione del Disciplinare di concessione. Pratica n. 34774. - Procedimento SIDIT n. 1264/2021.-

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato a nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 22/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD025831

## IL DIRIGENTE

VISTO il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali" in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2015 n. 22;

VISTO il R.D n. 1775 del 11/12/1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici " e s.m.i;

VISTO il D.lgs n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri ";

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 81 "Legge di stabilità per l'anno 2016";

VISTO il DPGR 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015." e ss.mm.ii.

VISTA la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art.9 comma 4 della L.R. 22/2015";

CONSIDERATO CHE con domanda in data 18/03/2021 presentata alla Regione Toscana, prot.n. 12120 il richiedente AZIENDA AGRICOLA COMPANATICO DI FRANCONERI FEDERICO ha fatto richiesta di concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune MONTECATINI TERME, Loc. Riaffrico, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 9 particella n. 63, per uso agricolo e potabile per una portata media di 0,063 litri al secondo;

CONSIDERATO CHE, allegata all'istanza di concessione sopracitata, è stata trasmessa la documentazione progettuale conservata agli atti dello scrivente settore;

DATO ATTO che la procedura di valutazione Ex-ante è stata svolta e che le risultanze sono contenute nel disciplinare approvato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dal Genio Civile Valdarno Centrale;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato la somma di euro 164,49, a titolo di cauzione ai sensi del vigente normativa;

DATO ATTO CHE il richiedente AZIENDA AGRICOLA COMPANATICO DI FRANCONERI FEDERICO ha sottoscritto il Disciplinare (All. A) allegato al presente atto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

PRESO ATTO CHE il Responsabile del procedimento amm.vo è il Dott. Michele Caramelli;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, a AZIENDA AGRICOLA COMPANATICO DI FRANCONERI FEDERICO, meglio identificato nell'istanza citata di cui in premessa con decorrenza dalla data del presente atto per 30 (trenta) anni, la concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di MONTECATINI TERME, Loc. Riaffrico, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 9 particella n. 63, per una portata media di 0,063 litri al secondo, sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare (All. A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, conservato agli atti del settore scrivente e allegato al presente decreto, contenente gli obblighi e le condizioni di cui è vincolata la concessione di acque pubbliche in merito al precedente punto;
3. di prendere atto che il Disciplinare (All. A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
5. di dichiarare che, per l'anno 2022, il canone è stabilito nella misura di € 27,42;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di MONTECATINI TERME;
7. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono esperibili, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge, i seguenti ricorsi:
  - ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla notifica del presente atto presso la scrivente Amministrazione Regionale;
  - per le materie di cui all'art. 140 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
  - per le materie di cui all'art. 143 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*a*                    *34774\_Disciplinare*  
*bbf892b3c7c54a05812e421192ee7dada8eba6b50728b48e0978d5a62e9f33c5*



**REGIONE TOSCANA**

**DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE**

**SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE**

**Responsabile di settore Gennarino COSTABILE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 22905 - Data adozione: 22/11/2022**

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. AUT\_1807736 - Concessione per l'occupazione di porzione di area demaniale di vari corsi corsi d'acqua per la ricostruzione, parte in cavo aereo e parte in cavo interrato e l'esercizio di una porzione di elettrodotto aereo a 15kV, in conduttori nudi, denominato "Badia Tedalda", interferente con corsi d'acqua afferenti al reticolo idrografico, ubicato in loc varie nei Comuni di Sestino e Badia Tedalda della provincia di Arezzo. Pratica SiDIT 2724/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 22/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD025677

## IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico n. 2724/2022 acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 272576 e n. 272579, entrambi del 07-07-2022 presentata da E-Distribuzione S.p.a., c.f. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Ombrone, n. 2 e l'allegata documentazione progettuale relativa alla pratica AUT\_1807736, a firma del tecnico Stefanucci Mauro, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- relazione tecnico-descrittiva;
- planimetria generale (scala 1:10.000);
- planimetria catastale (scala 1:1.000);
- sezioni trasversali (scala 1:1.000/250);
- documentazione fotografica;

DATO ATTO che il progetto prevede per la ricostruzione, parte in cavo aereo e parte in cavo interrato, e l'esercizio di una porzione di elettrodotto aereo a 15kV, in conduttori nudi, denominato "Badia Tedalda", interferente con corsi d'acqua afferenti al reticolo idrografico, ubicato in loc varie nei Comuni di Sestino e Badia Tedalda della provincia di Arezzo – pratica e-distribuzione AUT\_1807736;

CONSIDERATO che le attività sopra descritte comportano l'utilizzo di aree del demanio idrico attraverso le interferenze con i seguenti corsi d'acqua (n. 13 attraversamenti di cui n. 5 interrati e n. 8 aerei):

- Interferenza I-3 – attraversamento aereo del Fosso della Valle AV3476 (opera 11714);
- Interferenza I-4 – attraversamento aereo del Fosso di Torbellino AV3026 (opera 11785);
- Interferenza I-5 – attraversamento aereo del Torrente Torbello AV2833 (opera 11786);
- Interferenza I-6 – attraversamento interrato del Fosso AV2815 (opera 11787);
- Interferenza I-8 – attraversamento interrato del Fosso AV2725 (opera 11788);
- Interferenza I-9 – attraversamento interrato del Torrente Torbello AV2724 (opera 11789);
- Interferenza I-10 – attraversamento interrato del Fosso AV2833 (opera 11790);
- Interferenza I-11 – attraversamento interrato del Fosso di Torbellino AV2882 (opera 11791);
- Interferenza I-17 – attraversamento aereo Torrente Torbello AV2423 (opera 11792);

- Interferenza I-18 – attraversamento aereo del Fosso AV2367 (opera 11793);
- Interferenza I-19 – attraversamento aereo del Fosso AV2341 (opera 11794);
- Interferenza I-20 – attraversamento aereo del Fosso AV1289 (opera 11795);
- Interferenza I-21 – attraversamento aereo del Fiume Marecchia AV3824 (opera 11796);

DATO ATTO che:

- le interferenze I-6, I-8, I-9, I-10, I-11, riguardano un tratto di linea elettrica interrata di nuova costruzione;
- le interferenze I-3, I-4, I-5, I-17, I-18, I-19, I-20 e I-21 riguardano la ricostruzione dell'elettrodotto in cavo aereo;
- verranno invece dismessi n. 3 attraversamenti della vecchia linea interferenti con il Torrente Torbello con codice AV2833, con il Fosso di Torbellino con codice AV3003 e con il Fosso con codice AV2318;

DATO ATTO che:

- le interferenze I-3, I-4, I-5 sono già incluse nella concessione I0000515;
- l'interferenza I-20 è già inclusa nella concessione I0000495;
- l'interferenza I-21 è già inclusa nella concessione rilasciata con D.D. n. 6890 del 09/05/2019;

DATO ATTO che:

- la linea MT denominata "Badia Tedalda" è stata autorizzata in sanatoria con il decreto n. 4326 del 25/7/2003;
- in data 21/06/2022 ai sensi della legge regionale 39/2005, la società e-distribuzione Spa, C.F. 05779711000, ha presentato alla Regione Toscana istanza finalizzata al rilascio di Autorizzazione Unica Energetica per il progetto di ricostruzione della succitata linea, parte in cavo aereo e parte in cavo interrato, e l'esercizio di una porzione di elettrodotto aereo a 15kV, in conduttori nudi, interferente con corsi d'acqua afferenti al reticolo idrografico, ubicato in loc varie nei Comuni di Sestino e Badia Tedalda della provincia di Arezzo – pratica e-distribuzione AUT\_1807736;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 4090/2022;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
  - non altera il buon regime delle acque;
  - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
  - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
  - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
  - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- i tralicci con fondazione di nuova realizzazione o in sostituzione degli esistenti, nel caso questi fossero



originariamente posizionati a distanze inferiori a quelle previste dalla normativa di riferimento di cui al R.D. 523/1904, dovranno essere collocati possibilmente ad una distanza di almeno 10 mt. dal ciglio di sponda e/o dal piede esterno dell'argine del corso d'acqua;

- per sostegni di tipo Tubolare (cac o ferro), posti di trasformazione su palo semplicemente infissi di nuova realizzazione o in sostituzione degli esistenti dovranno essere collocati possibilmente ad una distanza di almeno 5 m dal ciglio di sponda e/o dal piede esterno dell'argine del corso d'acqua;
- non è comunque consentita la sostituzione di pali nella posizione originaria qualora gli stessi fossero collocati sulle opere idrauliche (argini);
- L'attraversamento superiore dei corsi d'acqua arginati è di norma consentito con l'infissione dei sostegni con e senza fondazione all'esterno della zona arginata e con il rispetto di distanze e altezze dai corpi arginali conformi alle norme di polizia idraulica (T.U. 523/1904 e R.D. 368/1904) e alle norme tecniche previste dal D.M. 21 marzo 1988, e tali da consentire lo svolgimento delle attività di manutenzione, vigilanza degli enti competenti, l'impianto dei cantieri per la manutenzione ordinaria o straordinaria e per eventuali sovralti e ringrossi delle arginature medesime e pronto intervento idraulico, in condizioni di assoluta sicurezza nel rispetto dell'art. 83 del DLGS 81/2008 e s.m.i. e pertanto la distanza minima del cavidotto dalla sommità arginale o dal ciglio di sponda dovrà essere conforme a quanto previsto nell'allegato IX del DGLS. 81/2008;
- Il cavo, la tubazione di protezione e le relative staffe devono essere contenuti nello spessore dell'impalcato del ponte, senza sporgenze al di sotto dell'intradosso. Non è consentita la posa di cavi a quote più basse dell'intradosso del ponte;
- i cavidotti che verranno posizionati nella soletta dei tombini di attraversamento non dovranno arrecare danno all'opera d'arte;
- sono fatte salve le prescrizioni vincolanti che saranno eventualmente dettate dal Settore tutela della natura relativamente all'interferenza con il Sito Natura 2000 e l'area naturale protetta Sasso di Simone e Simoncello nell'ambito della Conferenza dei Servizi convocata dal Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamento Atmosferico con nota ns prot. n. 319485 del 12/08/2022;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione

- i lavori dovranno iniziare entro 24 mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della L.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 concessione la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel

corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01211112581954 del 14/10/2022.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 1.463,25 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 552,45 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a 3 (tre) dodicesimi del canone annuale per le interferenze I-6, I-8, I-9, I-10, I-11 per un importo di € 303,60 e del canone annuale per le interferenze I-17, I-18, I-19 per un importo di € 248,85, riferito al 2022, mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 276,23 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580;
- F24 per imposta di registro per un importo di € 556,04;
- € 2.470,86 a titolo di indennità pregresse per le interferenze I-17, I-18, I-19 e degli attraversamenti in dismissione del Torrente Torbello AV2833, del Fosso di Torbellino AV3003 e del Fosso AV2318;

Tutto ciò premesso e considerato,

#### DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare, al richiedente E-Distribuzione S.p.a., c.f. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Ombrone, n. 2 la Concessione per l'occupazione di porzione di area demaniale dei seguenti corsi d'acqua, fermo restando quanto già accordato per le concessioni in essere relative alle Interferenze I-3 (Fosso della Valle AV3476, opera 11714), I-4 (Fosso di Torbellino AV3026, opera 11785) e I-5 (Torrente Torbello AV2833, opera 11786), incluse nella concessione I0000515, Interferenza I-20 (Fosso AV1289, opera 11795) inclusa nella concessione I0000495 e Interferenza I-21 (Fiume Marecchia AV3824, opera 11796) inclusa nella concessione rilasciata con D.D. n. 6890 del 09/05/2019:
  - Interferenza I-6 – Fosso AV2815 (opera 11787)
  - Interferenza I-8 – Fosso AV2725 (opera 11788)
  - Interferenza I-9 – Torbello AV2724 (opera 11789)
  - Interferenza I-10 – Fosso AV2833 (opera 11790)
  - Interferenza I-11 – Fosso di Torbellino AV2882 (opera 11791)
  - Interferenza I-17 – Torrente Torbello AV2423 (opera 11792)
  - Interferenza I-18 – Fosso AV2367 (opera 11793),
  - Interferenza I-19 – Fosso AV2341 (opera 11794)in località varie nei Comuni di Sestino e Badia Tedalda;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 1.987,50, secondo quanto riportato al p.to 1.2 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17 per le interferenze I-3, I-4, I-5, I-17, I-18, I-19, I-20 e I-21, al p.to 11 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17 per le interferenze I-6, I-8, I-9, I-10, I-11, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva

autorizzazione da parte di questo Settore;

6. di procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione è superiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986;
7. di dare atto che:
  - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
  - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



**REGIONE TOSCANA**

**DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE**

**SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD**

**Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 22912 - Data adozione: 21/11/2022**

Oggetto: R.D. 523/1904, L. 37/1994, Regolamento regionale 60/R/2016, L.R. 50/2021.  
Autorizzazione e concessione idraulica per la sostituzione di condotte acquedottistiche  
presenti in via Vietina nel comune di Montignoso (MS) e nelle vie Monte Grappa, dei Colli e  
A. D'Ancona nel Comune di Massa (MS). Codice locale pratica n° 3199, SIDIT n° 2068/2022.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della  
l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi  
dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 22/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD025793

## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 81/2021 con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato aggiornato il reticolo idrografico regionale e il reticolo di gestione;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il DPGR 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri).”;

VISTA la L.R. 50/2021 “Disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico dei gestori del servizio idrico integrato”;

VISTA l’istanza di autorizzazione e di concessione presentata da GAIA S.p.a., C.F. 01966240465, di seguito denominata “Concessionario”, con sede legale a Marina di Pietrasanta in via G. Donizetti n.16, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 162201 del 20/04/2022, con la quale è stata trasmessa la documentazione tecnica in formato digitale, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica

- Tav. 1 – progetto definitivo esecutivo (richiesta di concessione di area del demanio idrico per sostituzione di condotta acquedottistica in Via Vietina),

- Tav. 2 - progetto definitivo esecutivo (richiesta di concessione di area del demanio idrico per sostituzione di condotta acquedottistica in Via Montegrappa, Via dei Colli, Via A.D’Ancona)

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 11 del 29/11/2019;

DATO ATTO che gli interventi previsti dal progetto consistono in una sostituzione delle seguenti condotte acquedottistiche:

Via Vietina, nel Comune di Montignoso

A1 – attraversamento sopralveo del corso d’acqua TN27079 con nuove condotte da posare (distribuzione acquedottistica in acciaio DN 80 e adduzione acquedottistica in acciaio DN 80) al di sotto della sede stradale;

A2 - attraversamento sopraelevato del corso d'acqua TN27186 con nuove condotte da posare (distribuzione acquedottistica in acciaio DN 80 e adduzione acquedottistica in acciaio DN 80) al di sotto della sede stradale;

A3 - attraversamento sopraelevato del corso d'acqua TN27305 con nuove condotte da posare (distribuzione acquedottistica in acciaio DN 80 e adduzione acquedottistica in acciaio DN 80) al di sotto della sede stradale;

P1 – parallelismo del Torrente Montignoso (TN27289) lungo via Vietina dall'intersezione con Via della Resistenza per una lunghezza di m 490, al di fuori dell'area demaniale ma entro la fascia di rispetto dei corsi d'acqua definita all'art. 3 comma 1 della L.R. 41/2018, ad una distanza di m 2 dal ciglio di sponda. Tale ridotta distanza è imposta dalla natura dei luoghi;

Via Monte Grappa, località Marina di Massa nel Comune di Massa

A4 – attraversamento sopraelevato con manufatto esistente del Fosso Brugiano (TN27974) con nuova condotta da posare (distribuzione acquedottistica PE100 DN90 PN 16 RC) mediante ancoraggio ad opera d'arte esistente e controtubazione in acciaio DN 125 sul lato di valle del ponte che insiste sul corso d'acqua;

A5 - attraversamento sopraelevato del corso d'acqua TN27908 con nuova condotta da posare (distribuzione acquedottistica PE100 DN90 PN 16 RC) al di sotto della sede stradale. La tubazione in PEAD sarà protetta con un controtubo in acciaio DN125;

A6 - attraversamento sopraelevato del corso d'acqua TN27830 con nuova condotta da posare (distribuzione acquedottistica PE100 DN90 PN 16 RC) al di sotto della sede stradale. La tubazione in PEAD sarà protetta con un controtubo in acciaio DN125;

P2 – parallelismo del corso d'acqua TN27900. Il tubo (distribuzione acquedottistica PE100 DN90 PN 16 RC), posizionato lungo la strada comunale al di sotto del piano stradale, si troverà a circa m 2 dal ciglio di sponda del corso d'acqua, al di fuori dell'area demaniale ma entro la fascia di rispetto dei corsi d'acqua definita all'art. 3 comma 1 della L.R. 41/2018. Tale ridotta distanza è imposta dalla natura dei luoghi;

Via Alessandro D'Ancona, località Volpignano - Le Grazie nel Comune di Massa

P3 – parallelismo del Fosso Bocchetta (TN25956). Il tubo (distribuzione acquedottistica PE100 DN90 PN 16 RC), posizionato lungo la strada comunale al di sotto del piano stradale, si troverà a circa m 2 dal ciglio di sponda del corso d'acqua, al di fuori dell'area demaniale ma entro la fascia di rispetto dei corsi d'acqua definita all'art. 3 comma 1 della L.R. 41/2018. Tale ridotta distanza è imposta dalla natura dei luoghi;

Via dei Colli, località San Carlo Terme nel Comune di Massa

A7 – attraversamento sopraelevato con manufatto esistente del Fosso Cherubino (TN25682) con nuova condotta da posare (distribuzione acquedottistica PE100 DN63 PN 16 RC e adduzione in acciaio DN125) al di sotto della sede stradale;

P4 – parallelismo del Fosso Cherubino (TN25682). Il tubo (distribuzione acquedottistica PE100 DN90 PN 16 RC), posizionato lungo la strada comunale al di sotto del piano stradale, si troverà a circa m 2 dal ciglio di sponda del corso d'acqua, al di fuori dell'area demaniale ma entro la fascia di rispetto dei corsi d'acqua definita all'art. 3 comma 1 della L.R. 41/2018. Tale ridotta distanza è imposta dalla natura dei luoghi;

DATO ATTO che i sette attraversamenti inseriti nel progetto interferiscono con aree del demanio idrico e che ad oggi risultano senza titolo concessorio;

CONSIDERATO che le condizioni di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/2018 e di cui all'art. 3 comma 3 del Regolamento regionale 42/R/2018, sono state asseverate dal tecnico progettista;

DATO ATTO che con legge regionale 50/2021 sono state approvate disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico dei gestori del servizio idrico integrato che hanno comportato la sottoscrizione di un accordo tra la Regione Toscana e GAIA S.p.a.;



CONSIDERATO che all'art. 4 del citato accordo è previsto che le occupazioni di area demaniale da parte delle Società a seguito di presentazione di una relazione asseverata da un professionista abilitato circa la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 del Regolamento regionale 42/R/2018, sono rilasciate nella forma semplificata stabilita nella legge sopra richiamata;

CONSIDERATO che in base alle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle leggi regionali 57/2017 e 50/2021 l'occupazione di aree del demanio idrico accertate nell'ambito degli accordi con gli Enti gestori, non si applicano le sanzioni amministrative fatto salvo comunque il pagamento di una somma pari al canone per ciascun anno di occupazione senza titolo;

CONSIDERATO che la relazione tecnica e la dichiarazione, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della L.R. 41/2018, a firma dell'Ing. Roberto Biagi, sono congruenti col contenuto di cui all'allegato B della L.R. 50/2021 relativamente alla compatibilità idraulica delle opere oggetto di concessione;

RILEVATO che gli elaborati tecnici presentati, che descrivono lo stato dei luoghi al quale si riferisce il seguente atto, sono quelli precedentemente elencati e che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stato assegnato alla pratica il codice SIDIT n° 2068/2022 ed il codice locale n°3199;

VALUTATO che la posa in opera delle tubazioni acquedottistiche nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua definita all'art. 3 comma 1 della L.R. 41/2018 è autorizzabile, valutata la compatibilità idraulica, ai sensi dell'art. 3 comma 2 lettera b) della medesima legge, in quanto trattasi di reti dei servizi essenziali;

DATO atto che con prot. 191420 del 10/05/2022 sono stati richiesti a GAIA S.p.a. i canoni e le imposte regionali relative ai cinque anni pregressi di occupazione senza titolo;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904, dalla Legge 37/1994 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere in narrativa rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e GAIA S.p.a. (Concessionario);

DATO ATTO che, nella conduzione del bene demaniale dovranno essere osservate le prescrizioni di seguito specificate:

#### PRESCRIZIONI GENERALI

la società GAIA S.p.a.:

- rimane la sola ed unica responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- rimane la sola ed unica responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che potessero derivare per effetto della mancata ispezione, pulizia e manutenzione;
- è obbligata, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento

di effetti dannosi dell' opera stessa o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale, per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree demaniali e delle opere autorizzate anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico dei corsi d'acqua interessati;

- è tenuta ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

- è tenuta a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime dei corsi d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso all' opera e oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- è tenuta a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate, resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione, sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

- è tenuto a non cedere la Concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;

- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;

b) violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale delle aree.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

- Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;
- Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;
- Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione, si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

**PRESCRIZIONI INERENTI LE FASI DI LAVORAZIONE**

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo dei corsi d'acqua interessati ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro da tale Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo dei corsi d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli. E' fatto divieto di svolgere lavorazioni in occasione delle piene dei corsi d'acqua interessati. L'accesso alle aree di lavoro in occasione di allerta meteo con codice giallo/arancione/rosso per criticità idrauliche, idrogeologiche, piogge intense e temporali diramato dalla Protezione Civile Regionale per la zona V Versilia, dovrà essere regolato in base ad un piano di sicurezza e di monitoraggio che GAIA S.p.a. dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute all'art 14 della legge regionale 3 gennaio 2005, n°7 e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- i lavori dovranno essere realizzati così come rappresentati negli elaborati grafici presentati;
- deve essere data comunicazione a questo Settore la data di avvio dei lavori unitamente al nominativo, con relativo recapito telefonico, di uno o più responsabili di cantiere reperibili H24.

RITENUTO, sulla base dell'esperienza istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che per l'uso delle aree, individuato nell'allegato A alla Delibera di Giunta Regionale n°888/2017 al punto 11 "attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti", il canone è di € 240,00 annui (euro duecentoquaranta/00) comprensivo della riduzione del 20% prevista dall'art.29 del Regolamento regionale 60/R/2016, per ciascuna area in concessione, pari a 7 (sette) per un totale dovuto di € 1.680,00 (euro milleseicentottanta/00) annui;

DATO atto che con pec acquisita al protocollo al n. 205984 in data 19/05/2022, GAIA S.p.a. ha adempiuto alle richieste dei pagamenti, inviando la ricevuta dei bonifici bancari effettuati in data 13/05/2022 consistenti in:

€ 10.122,81 di canoni per le annualità pregresse (comprensivi di interessi legali) e per l'anno in corso;  
€ 1.683,84 di imposte regionali sui canoni per gli anni pregressi (comprensive di interessi legali) e per l'anno in corso;  
€ 1.680,00 di deposito cauzionale (pari ad un'annualità del canone);

DATO ATTO infine che GAIA S.p.a. ha assolto l'imposta di bollo per il presente decreto in maniera virtuale con autorizzazione n°18493 del 01/04/2005, come risulta dalla dichiarazione a firma del dirigente dei servizi d'Ingegneria della Società, Gianfranco Degl'Innocenti, datata 13/05/2022, qui acquisita al protocollo al n. 205984 in data 19/05/2022;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

Tutto ciò premesso e considerato,

#### DECRETA

1. di rilasciare a GAIA S.p.a., C.F. 01966240465, con sede legale a Marina di Pietrasanta in via G. Donizetti n.16, la concessione per l'occupazione in proiezione di n. 7 (sette) aree del demanio idrico con tubazioni acquedottistiche nei Comuni di Massa e di Montignoso, così come meglio descritte in narrativa;
2. di autorizzare la posa di n. 3 tubazioni acquedottistiche, così come meglio descritte in narrativa, nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua definita all'art. 3 comma 1 della L.R. 41/2018;
3. di stabilire che l'uso dell'area demaniale è quello individuato al punto 11. dell'Allegato A alla DGR 888/2017 "attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti" per il quale è previsto un canone annuo di € 240,00 (euro duecentoquaranta/00), comprensivo della riduzione ai sensi dell'art. 29 del Regolamento regionale 60/R/2016, per ciascuna area in concessione per un totale di € 1.680,00 (euro milleseicentottanta/00) annui;
4. di disporre che il presente decreto di Concessione è rilasciato senza il disciplinare, dando atto che lo stesso contiene, ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i, gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione Concedente e il Concessionario;
5. di stabilire che la presente Concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove), secondo le condizioni e le clausole previste in premessa;
6. di dare atto che gli effetti della Concessione decorrono dalla data del presente decreto;
7. di autorizzare GAIA S.p.a. all'effettuazione dei lavori descritti nel progetto;
8. di stabilire che i lavori autorizzati dovranno avere inizio entro dodici mesi e portati a termine entro tre anni dalla data del presente decreto;
9. di stabilire che GAIA S.p.a. dovrà osservare le prescrizioni elencate nelle premesse, sia per la conduzione del bene demaniale che per l'esecuzione dei lavori;
10. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
11. di notificare il presente atto a GAIA S.p.a.;
12. di dare, altresì, atto che avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità Giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA****DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE****SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE****Responsabile di settore Francesco PISTONE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 22914 - Data adozione: 22/11/2022**

Oggetto: L.R. 80/2015 e R.D. 523/1904 - Pratica SIDIT n. 4238/2022 - Concessione per utilizzo del demanio idrico con contestuale autorizzazione idraulica - Attraversamento aereo del canale in dx idraulica (BV16579) del Botro San Donato con cavi in fibra ottica su pali esistenti nel Comune di Chianni (PI). Richiedente: Open Fiber S.p.A.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 22/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD025847

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 07 aprile 2014 n.56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del Demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del Decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014” nel suo testo vigente;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTI il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione di cui alla L.R. 79/2012, nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena”;

VISTO il Decreto dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTA la L.R. n. 57 del 13 ottobre 2017 “Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla L.R. 77/2016”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 avente ad oggetto: “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016” con la quale sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, fatte salve le diverse disposizioni richiamate, sono stati confermati i canoni determinati con la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 1035 del 05/08/2019 con la quale viene stabilito l’aggiornamento del canone per l’utilizzo delle acque e per l’occupazione del Demanio idrico sulla base del tasso di inflazione;

VISTA la D.G.R.T. n. 4 del 07 gennaio 2020 nella quale è stabilito che il pagamento dell’imposta regionale sulle concessioni per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio sia richiesto entro il 31 dicembre dell’anno in cui deve essere versato il canone di concessione, anziché unitamente al canone di concessione;

VISTA la D.G.R.T. n. 229 del 24/02/2020 “Determinazione dei canoni in materia di concessioni del demanio idrico” in cui, al punto 7, si è stabilito di confermare per l’anno 2020 la determinazione dei canoni e i contenuti di cui alla D.G.R.T. n.1035 del 5 agosto 2019;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del Demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d'ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTA la L.R. n. 77 del 11/11/2016 “Disposizioni urgenti in materia di concessioni del Demanio idrico”;

VISTA la Legge 241/1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA l'istanza di concessione presentata da Open Fiber S.p.a., C.F. n. 09320630966, con sede legale in viale Certosa n. 2 Milano (MI), a firma del Legale Rappresentante Marco Gasparini, acquisita agli atti del Genio Civile Valdarno Inferiore (SIDIT n. 4238/2022) con prot. n. 0426621 del 04/12/2020, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica;
- Corografia;
- Planimetria dell'attraversamento;
- Sezione di attraversamento tipica;

DATO ATTO che la concessione è riferita alla costruzione ed esercizio di un nuovo tratto di cavo aereo in fibra ottica su pali esistenti, che attraverserà il canale in dx idraulica del Botro San Donato nel Comune di Chianni (PI);

DATO ATTO che è abilitato ad emanare il provvedimento finale il Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore competente per territorio;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO l'art. 24 comma 6 dello stesso Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente ed il Concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, che descrivono l'esecuzione dei lavori ed ai quali si riferisce il seguente atto, sono quelli sopra ricordati;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in argomento, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 del L.R. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato con prescrizioni;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nell'installazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

**PRESCRIZIONI TECNICHE:**

- in corrispondenza dell'attraversamento il cavo deve essere ad altezza di almeno 7 metri dalla testa dell'argine o dal ciglio di sponda, misurata su entrambe le sponde del corso d'acqua;
- eventuali materiali provenienti dalle lavorazioni caduti nel corso d'acqua dovranno essere immediatamente rimossi;

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- le opere eseguite saranno mantenute in efficienza nel tempo a cura e spese del soggetto autorizzato;
- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere eseguite oggetto della presente concessione, il richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso il ripristino dello stato dei luoghi;
- in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione e l'autorizzazione di cui al presente atto riguardano esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 12 mesi dalla data di rilascio del presente atto, pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte di questo Settore;
- il presente atto ha validità di 24 mesi dalla data di inizio dei lavori, a pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte di questo Ufficio;
- il richiedente dovrà comunicare a questo Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 15 giorni, e quella di fine lavori entro 60 giorni dal termine delle attività, attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo, con riferimento anche ad eventuali varianti autorizzate e relativi atti;
- il Concessionario esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione ordinaria dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'officiosità idraulica;



- dovrà comunicare a questo Settore l'avvenuta demolizione delle opere esistenti oggetto di sostituzione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dalle attività in argomento;

- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;

- è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

#### ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al Demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che, qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione, sarà tenuto alla rimessa in pristino a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri della manutenzione delle strutture realizzate;

- a non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione;

#### DURATA DELLA CONCESSIONE:

- la concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) decorrenti dalla data del presente Decreto di concessione e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità dal medesimo stabilite, a seguito di espressa istanza da presentarsi alla Concedente almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

- la concessione potrà essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego senza che il titolare possa vantare alcun diritto di rimborso o di riduzione del canone o qualsiasi altra forma d'indennizzo;

#### REVOCA- DECADENZA- CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE:

- la concessione può essere revocata, sospesa o modificata, anche parzialmente, in qualsiasi momento dalla Concedente per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e comunque al verificarsi di quegli eventi che a suo tempo avrebbero determinato il diniego dell'istanza, senza che il Concessionario possa vantare alcun diritto o qualsiasi forma d'indennizzo; sono fatte salve le previsioni di legge per i miglioramenti ambientali costituiti;

- la revoca della concessione è notificata al Concessionario con espresso atto con il quale gli è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e per la rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati;

- il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda di concessione risulti incompatibile con una concessione, precedentemente rilasciata, per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse;

- la concessione decade, fermo restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale, nei seguenti casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- b) non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
- c) mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione ;
- d) violazione del divieto di cessione o sub concessione a terzi, compresi gli enti pubblici;
- e) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato;

- la decadenza è dichiarata con apposito Decreto e, in presenza dell'accertamento di una delle fattispecie di cui sopra, è immediata; prima di dichiararla comunque l'Amministrazione Concedente

assegnerà al Concessionario un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale egli potrà presentare le proprie deduzioni;

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia per gli interventi/ opere eseguite, sia per le spese sostenute sia per il canone già pagato per l'anno di riferimento;

- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è obbligato al ripristino dell'area;

- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, decadenza, la concessione si risolve automaticamente col conseguente obbligo del Concessionario di ripristino dell'area e degli spazi occupati entro i termini assegnati;

- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si procederà d'ufficio all'esecuzione in danno del Concessionario, salvo che, su istanza di questi, l'Amministrazione concedente ritenga di non procedere; in questo caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e verrà fatta comunque salva la facoltà della Concedente di far acquisire le opere al Demanio, senza oneri ulteriori per l'Amministrazione;

#### CANONE:

Per effetto dell'art. 93 del D.lgs. 1° Agosto 2003, n. 259 – Codice delle telecomunicazioni-trattandosi di infrastruttura per la telecomunicazione il canone non viene applicato;

DATO ATTO che il richiedente ha assolto all'obbligo di pagamento del bollo di euro 16,00 a favore della Regione Toscana per il rilascio del presente provvedimento in data 20/11/2020;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015,

#### DECRETA

1. il rilascio a Open Fiber S.p.A., C.F. n. 09320630966, con sede legale in viale Certosa 2 Milano (MI), a firma del Legale Rappresentante Marco Gasparini, della concessione per utilizzo del Demanio idrico per l'attraversamento aereo del canale in dx idraulica del Botro San Donato con cavi in fibra ottica nel Comune di Chianni (PI);

2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritte e rappresentate negli elaborati sopra elencati, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), decorrenti dalla data del presente Decreto di concessione, secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;

4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente Decreto;

5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;

6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;

7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto

disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento n. 60/R, così come modificato con D.P.G.R. 8 agosto 2017 n. 45/R;

8. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

**Responsabile di settore Fabio MARTELLI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 22920 - Data adozione: 22/11/2022**

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/15 e D.P.G.R. 60/R/16. Concessione per occupazione di area demaniale per uso cantieristico per esecuzione di interventi di ripristino conservativo dell'attraversamento autostradale A11, Km 45+272, sul fosso BV20356 nei comuni di Chiesina Uzzanese (PT) e Ponte Buggianese (PT). Pratica 4076. (SIDIT Pratica: 4001/2022, Procedimento: 5715/2022).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 22/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD025886

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la D.C.R.T. n. 101/2016, modificata con D.C.R.T. 81/2021, con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”, così come modificata con D.G.R. n.1414 del 17/12/2018 e con D.G.R.T n. 1035 del 5/08/2019;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 “Istituzione dei tributi propri della Regione”, nella quale all’art. 1 l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA l’istanza di concessione breve presentata da Autostrade per l’Italia S.P.A, con sede via Bergamini n. 50, Roma, codice fiscale 07516911000, a firma del legale rappresentante Matteo Marvogli, avente ad oggetto “Lavori di ripristino superficiali di opere minori”, per cantiere ed interventi di ripristino delle strutture del manufatto di attraversamento autostradale A11 sul fosso BV20356, nei comuni di Chiesina Uzzanese (PT) e Ponte Buggianese (PT), acquisita agli atti di questo settore con protocollo n. 0334684 del 01/09/2022;

DATO ATTO altresì che le lavorazioni di ripristino delle strutture del ponte autostradale suddetto determinano una occupazione temporanea per la cantierizzazione di aree appartenenti al demanio idrico del fosso censito con il codice BV20356, corso d’acqua iscritto nel reticolo idrografico e di gestione individuato con D.C.R.T. 81/2021;

DATO ATTO che la società richiedente ha provveduto al pagamento di Euro 150,00 con bollettino postale del 29/08/2022, VCYL 0039 per gli oneri istruttori, Euro 16,00 di marca da bollo per la presentazione della pratica, con marca da bollo cartacea id. 01210767890080 del 24/05/2022, ed Euro 16,00 di marca da bollo per la pubblicazione del decreto, con marca da bollo cartacea id. 01210767842903 del 10/11/2022, e che la stessa ha altresì reso le dichiarazioni sostitutive in materia di antimafia e casellario giudiziale;

DATO ATTO che le lavorazioni non rientrano negli interventi soggetti alla corresponsione degli oneri ittiogenici ai sensi delle Linee Guida approvate con DGRT n. 1636 del 23-12-2019;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il geol. Andrea Salvadori, nominato con ordine di servizio n. 2 del 29/11/2019 e che l'istruttoria della pratica è stata effettuata dall'ing. Valentina Vannucchi;

DATO ATTO che a seguito della verifica della completezza della documentazione è stata assegnata all'istanza il numero di pratica n. 4076 (SIDIT: pratica 4001/2022, procedimento 5715/2022);

DATO ATTO che l'attraversamento in esame non risulta concessionato, come già comunicato nella nota prot. n. 454460 del 28/12/2020;

VISTI gli elaborati progettuali allegati all'istanza, firmati digitalmente dall'ing. Umberto Rosatella e dall'ing. Simone Paglianti e considerato che, ai fini della presente autorizzazione, rilevano i seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;
- Tavole con estratti di mappa, planimetria e sezioni;
- Tavole grafiche dello stato attuale e di progetto, layout di cantiere;

PRESO ATTO che:

- le lavorazioni consistono in interventi di ripristino con rinvivatura superficiale di tutte le superfici dell'intradosso di soletta dell'impalcato, delle pareti e dei portali costituenti il manufatto di attraversamento del fosso BV20356 (opera N°327 al km 45+272) dell'autostrada A11, nei comuni di Chiesina Uzzanese (PT) e Ponte Buggianese (PT);
- il manufatto di attraversamento è costituito da uno scatolare in c.a. di lunghezza totale di circa 24 m e larghezza circa 3 m;
- gli interventi consistono in: asportazione degli strati di cls ammalorato, sostituzione delle barre di armatura ammalorate, ripristino con malta cementizia delle strutture in cls, fornitura e posa in opera di gocciolatoio e di una canaletta in corrispondenza del bordo del giunto, rinvivatura di tutte le superfici non oggetto degli interventi di ripristino mediante sabbiatura e posa in opera di rivestimento protettivo;
- le lavorazioni previste sugli elementi strutturali delle spalle, dei muri d'ala e della soletta saranno eseguite con l'ausilio di ponteggi prefabbricati in elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera;
- la durata dei lavori è stimata in 45 giorni;

CONSIDERATO che:

- le opere e lavorazioni sopra descritte non comportano pregiudizio in termini di accessibilità del corso d'acqua;
- il progetto delle opere in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della L.R. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

DATO ATTO che nell'esecuzione dei lavori e nell'occupazione dell'area appartenente al demanio idrico dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

**PRESCRIZIONI TECNICHE:**

- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua e le sue pertinenze dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni meteorologiche;
- in caso di condizioni meteo avverse e comunque con emissioni di stati di allerta giallo, arancione o rosso, i lavori dovranno essere immediatamente interrotti e l'alveo e le sue pertinenze dovranno essere liberati da persone, mezzi d'opera e materiali. Le previsioni meteorologiche potranno essere verificate al sito <http://www.lamma.rete.toscana.it/> oppure <http://www.cfr.toscana.it/>;
- opere provvisionali ed apprestamenti di cantiere, così come mezzi e materiali funzionali all'esecuzione dei lavori, dovranno essere collocati al di fuori dell'alveo del corso d'acqua, e non dovranno costituire impedimento per la transitabilità e l'accessibilità delle sponde. A lavori ultimati l'area d'intervento dovrà risultare sgombrata da ogni manufatto provvisorio disposto all'occorrenza, da eventuali materiali di risulta e completamente ripristinata;
- materiali e mezzi di cantiere, al termine di ogni giornata lavorativa, dovranno essere posizionati esternamente all'alveo e alle sue pertinenze;
- eventuali materiali provenienti dalle lavorazioni caduti in alveo e sulle sponde dovranno essere tempestivamente rimossi ed opportunamente smaltiti a cura e spese del richiedente;
- le opere provvisionali e le lavorazioni previste in progetto non dovranno comportare permanente modifica, né riduzione delle sezioni di deflusso, né locali variazioni della quota di sommità degli argini sponde;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti in modo tale da non compromettere le opere idrauliche esistenti, né comportare danneggiamenti o manomissioni delle sponde. Eventuali danni, causati durante l'esecuzione dei lavori, dovranno essere ripristinati a cura e spesa del richiedente previa autorizzazione rilasciata da questa Autorità idraulica;
- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle lavorazioni indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché non si verifichi alcuna interferenza con la dinamica fluviale, tale da determinare aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- in caso di danni dovuti ad eventi di piena, a cedimenti o infiltrazioni, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico qualsiasi intervento di ripristino;
- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte, secondo le normative vigenti, anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti alla sorveglianza ed alla manutenzione del corso d'acqua;
- le opere provvisionali di cui si tratta, materiali e mezzi adoperati per l'esecuzione di lavori dovranno essere modificate, spostate o completamente rimosse, con ripristino dello stato dei luoghi, a totale cura e spese del richiedente, entro il termine perentorio fissato da parte dell'Autorità idraulica



competente, in qualsiasi momento dovesse presentarsi la necessità di effettuare la manutenzione o l'esecuzione di interventi di qualsiasi natura sul corso d'acqua;

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni anche tramite la casella di posta elettronica [valentina.vannucchi@regione.toscana.it](mailto:valentina.vannucchi@regione.toscana.it), riportando nell'oggetto il numero della pratica (4076), il richiedente ed il Comune dove si svolgono i lavori;
- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del d.p.g.r. 42/R/18, entro 60 (sessanta) giorni dovrà dare comunicazione del termine dei lavori attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto autorizzato e alle successive varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo;
- la presente autorizzazione ha validità di 6 mesi a decorrere dalla data del presente atto;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

#### ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, a proprio insindacabile giudizio, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia, o gestione del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere aggiuntive e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente

non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- a non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso. Resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto il rilascio della concessione.

#### DURATA DELLA CONCESSIONE - REVOCA - DECADENZA - CESSAZIONE

La concessione avrà la durata di 6 mesi decorrenti dalla data del presente atto e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

L'Amministrazione concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze
- violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione a terzi compresi gli Enti Pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, l'Amministrazione concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio delle aree e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto del presente provvedimento da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuoverli oppure adeguarli, entro

i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di cui alla presente concessione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

#### CAUZIONE - CANONE - IMPOSTA REGIONALE

Nelle concessioni brevi aventi una durata inferiore o pari all'anno, la cauzione non è dovuta.

Ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 e della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017, la concessione relativa ad un'area di 176,20 mq è soggetta al pagamento di un canone pari a € 138,10: corrispondente a € 276,20 (per categoria 13 all. A alla D.G.R.T. 888/17 importo definito per le Superfici superiori ai 100 mq: 200 €/unità per i primi 100 mq e 1.00€/mq per la porzione di area eccedente), con riduzione del 50% per periodi inferiori a 6 mesi;

Il canone è versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione.

L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia.

Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 C.C., in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. mora *ex re*).

Ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) della L.R. 2 del 30/12/1971, il Concessionario si impegna a corrispondere l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo le modalità previste dall'art. 28 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R del 12/8/2016, in misura pari al 50% del canone annuo;

Il mancato rispetto del pagamento del canone e dell'imposta regionale nei termini previsti comporta l'applicazione degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento;

Con riferimento alla presente pratica, il Concessionario:

- ha effettuato il pagamento del canone, ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 888/2017, di importo pari ad € 138,10, relativamente al periodo di occupazione, con bonifico 6122121019 del 15/11/2022, rifer. interno 5122025319;
- ha effettuato il pagamento dell'imposta regionale per l'anno 2022 prevista dall'articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, che secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 2 lettera a) della L.R. 2/1971 è commisurata al 50% del canone di concessione e pari quindi a € 69,05, con bonifico 6122121020 del 15/11/2022, rifer. interno 5122025318;

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015.

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. il rilascio, Autostrade per l'Italia S.P.A, con sede via Bergamini n. 50, Roma, codice fiscale 07516911000, a firma del legale rappresentante Matteo Marvogli, della concessione per occupazione di area demaniale per uso cantieristico per esecuzione di interventi di ripristino conservativo dell'attraversamento autostradale A11, Km 45+272, sul fosso BV20356, nei comuni di Chiesina Uzzanese (PT) e Ponte Buggianese (PT), meglio descritta in narrativa;
2. di autorizzare le opere provvisoriale e le lavorazioni nelle pertinenze del fosso BV20356 di cui al presente atto ai soli fini idraulici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
3. di stabilire che la concessione ha durata di 6 mesi secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;
4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;
5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;
7. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
8. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
9. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

**Responsabile di settore Gennarino COSTABILE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 22932 - Data adozione: 22/11/2022**

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche con captazione da n. 1 pozzo ubicato nel comune di Poggibonsi (SI), su terreno censito al N.C.T foglio 19 particella 772 Pratica SIDIT n. 5016/16 procedimento 2281/22 codice locale 4622 ex 952 SI

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato 1 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 22/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD025870

## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R.51/R/2015”.

VISTA la delibera della Giunta regionale n.1219 del 02/11/2022 “aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

PREMESSO che con Decreto n. 562 del 02/05/2008 la Provincia di Siena aveva rilasciato concessione di acque pubbliche per uso antincendio in favore della società Rimorimmobiliare s.r.l. con sede legale nel comune di Poggibonsi (SI), mediante pozzo posto nel comune di Poggibonsi (SI) località Foci Strada di Orneto, su terreno censito al N.C.T foglio n. 19 particella n. 772 di proprietà del richiedente;

VISTA l’istanza in data 07/04/2022 prot. n. 146261 con la quale il sig. Tadini Fabio, in qualità di legale rappresentante della società LUANO CAMP S.R.L., ha fatto richiesta di rinnovo e contestuale voltura della concessione di cui sopra, in scadenza il 02/05/2023;

DATO ATTO che l’avviso di istruttoria è stato pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Poggibonsi (SI) per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 06/10/2022, come da relata di pubblicazione agli atti del fascicolo;

VISTA la relazione tecnica comprendente le caratteristiche del pozzo a firma del geologo dott. Paolo Castellani (n. 355 Ordine dei Geologi della Toscana);

DATO ATTO che la conferenza istruttoria, ai sensi dell' art. 48 del DPGR 61/R/2016, si è tenuta il giorno 19/10/2022, e che dal relativo verbale non emergono osservazioni né opposizioni;

DATO ATTO che a seguito dell' istruttoria svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Firenze, conclusa in data 15/11/2022, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate: la quantità di acqua da prelevare è pari al fabbisogno annuo di 120 mc/anno, per una portata media annua di concessione (PMA) di 0,003 l/s, destinata ad uso civile ( antincendio);

DATO ATTO che la società richiedente:

- ha costituito il deposito cauzionale di € 241,83 pari ad una annualità del canone;
- ha assolto all'imposta di bollo sul disciplinare e sul presente atto, mediante versamento di € 48,00 sul conto corrente n. IT890076010280000103157820 intestato a Regione Toscana;
- in data 17/11/2022 ha sottoscritto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acqua - Valdarno Superiore", Ing. Carmelo Cacciatore;

#### DECRETA

1. di rinnovare la concessione di acque pubbliche (già rilasciata dalla Provincia di Siena con Decreto n. 562 del 02/05/2008) in favore della società LUANO CAMP S.R.L., con sede legale nel comune di Poggibonsi (SI) via Piemonte n. 3, per uso civile (antincendio) entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi; la captazione avverrà a mezzo di pozzo ubicato nel comune di Poggibonsi (SI) Località Foci strada di Orneto, in terreno censito nel N.C.T. dal foglio n. 19 particella n. 772 di proprietà del richiedente;
2. la concessione è valida fino al 31/12/2042;
3. di approvare, quale parte integrante del presente decreto, il disciplinare (All. 1- Disciplinare) redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016 e sottoscritto in data 17/11/2022 dalla società richiedente, recante gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche;
4. di stabilire che, ai sensi del DPGR 61/R/2016, della DGR 938/2021, il canone di concessione è definito in €. 241,83;
5. di precisare che la concessione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933 non riguarda aspetti qualitativi della risorsa idrica prelevata;
6. di trasmettere il presente atto alla società richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*1*

*disciplinare firmato*

*756d855a5f5a5abd7fb15992aa430de0d9b9546ccc569d7dd688f84b0f2fce18*





**REGIONE TOSCANA**

**DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE**

**SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD**

**Responsabile di settore Renzo RICCIARDI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 22942 - Data adozione: 22/11/2022**

Oggetto: Pratica SiDIT n° 753 - 784 del 2018. - Concessione di uno scarico delle acque reflue su un corso d'acqua, affluente TS11018 del Torrente Rosia, in loc. Tonni, nel Comune Sovicille (SI) - Cod. Locale n°1976 O.I - Concessionario: Acquedotto del Fiora s.p.a.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 22/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD025980

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la Legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 77/2016”;

## RICHIAMATI:

- il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;
- il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri).”
- l’Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori relativi ad occupazioni del demanio idrico ad opera di impianti e reti di approvvigionamento idropotabile gestite dalla Società Acquedotto del Fiora s.p.a., sottoscritto in data 29/12/2021 ai sensi della L.R. 50/2021;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 “determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico” e ss.mm.ii.;

VISTA la Direttiva n.92/43/CEE “Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” che istituisce la Rete ecologica europea “Natura 2000” comprendente le Zone Speciali di conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS);

VISTA la L.R. 30/2015 “*Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010*” e ss.mm.;

VISTI gli art. 87 e 88 della L.R. 30/2015 che prevedono che i piani, programmi, progetti ed interventi che possono determinare incidenze significative su Sic o Siti della Rete Natura 2000 siano as-

soggettati alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (VincA);

VISTA D.G.R. 1223/2015 “*Approvazione delle misure di conservazione dei SIC (Siti di Importanza Comunitaria) ai fini della loro designazione quali ZSC (Zone Speciali di Conservazione)*” che riporta una serie di misure di conservazione volte a tutelare gli elementi del paesaggio agrario ad alta valenza ecologica e la vegetazione lungo i corsi d’acqua;

CONSIDERATO che l’allegato C della suddetta Delibera riporta quale sito ZSC/ZPS “Montagnola Senese”, inserito anche nel Piano di Gestione della ZSC/ZPS “Montagnola Senese” approvato dalla Provincia di Siena, con D.C.P. n. 25 del 23/06/2015;

VISTA l’istanza acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 265074 del 17/05/2018, a cui è stato attribuito il SiDIT n. 3753 - 784 del 2018, e successiva integrazione prot. 287721 del 19-07-2022, presentata dal Sig. Cristiano Capocci in qualità di rappresentante legale della *Acquedotto del Fiora s.p.a.*, con sede in Grosseto (GR), via Mameli, 10 – C.F. 00304790538, tramite il tecnico incaricato Ing. Michela Ticcianti, con allegate le seguenti Dichiarazioni asseverate in formato digitale:

- Dichiarazione di compatibilità idraulica dei manufatti ai sensi del R.D. 523/1904 dell’ art. 3 comma 5 della L.R. 41/2018 e di cui all’art. 3 comma 3 del Regolamento regionale 42/R/2018;
- Tavola con Planimetria e Sezioni altimetriche e particolari costruttivi dell’opera di scarico;
- Tavola con Planimetrie ubicative;
- Documentazione fotografica;

PRESO ATTO che nella Dichiarazione inoltrata di cui sopra, si assevera la compatibilità idraulica dell’occupazione del demanio idrico dell’opera di realizzazione di uno scarico delle acque reflue su un corso d’acqua, affluente TS11018 del Torrente Rosia, in loc. Tonni, nel Comune Sovicille (SI), come da elaborati tecnici allegati;

DATO ATTO che la suddetta opera rientra in una delle fattispecie di cui all’Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori sopra richiamato e pertanto ai sensi dell’art. 13 comma 1 lettera c), del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i si può procedere ad assegnazione diretta dell’area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell’art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che nell’elaborato cartografico allegato al presente atto sotto la lettera “A”, viene individuata l’area oggetto della concessione;

DATO ATTO che la documentazione agli atti del procedimento descrive le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la sussistenza dei presupposti di legge per l’occupazione di tali aree è quella agli atti del procedimento n.784 del 2018;

PRESO ATTO che il tecnico incaricato assevera che l’opera:

- non altera il buon regime delle acque;
- non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d’acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d’acqua;
- non aggrava il rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell’intervento;

- non aggrava il rischio per le persone;

VISTA la richiesta relativa alla Valutazione Incidenza Ambientale, al settore competente “ Settore Tutela della Natura e del Mare”, per l'intervento di cui sopra, in quanto ricadente in area di cui alla D.G.R. 1223/2015 “Montagnola Senese”;

VISTA la nota inviata dalla Direzione Ambiente ed Energia, Settore Tutela della Natura e del Mare, già rilasciata in sede AUA con prot. n.212359 del 18/06/2020, in atti, con la quale si esprime una valutazione positiva per l'intervento in oggetto, da considerarsi non significativo a condizione del rispetto di specifiche prescrizioni riportate nel parere prot. n. 212359 del 18/06/2020 (Allegato B), facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che, nella gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

**PRESCRIZIONI GENERALI:**

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere asseverate, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il

Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.38, comma 1, del Regolamento 60/R/2016 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni della l.r.80/2015, del Reg. 60/R/2016 sulle opere idrauliche, nonché delle ulteriori prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) opere difformi da quanto asseverato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;

- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa; in alternativa: il ripristino dello stato dei luoghi a carico del concessionario;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo sul presente atto è stata anticipata dal richiedente a mezzo e-mail (dichiarazione di assolvimento mediante annullamento della marca da bollo n°identificativo - 01200307267722 del 23/12/2021 trattenuta presso il soggetto richiedente);

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data 10/11/2022 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 202,40 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;

- € 202,40 a titolo di primo canone concessorio relativo all'annualità 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 101,20 a titolo di imposta pari al 50% del canone versato mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato:

#### DECRETA

1. di prendere atto delle dichiarazioni asseverate così come descritto in narrativa e di conseguenza autorizzare il mantenimento delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e del R.D. 523/1904;
2. di accordare ad *Acquedotto del Fiora s.p.a.* con sede in Grosseto (GR), via Mameli, n.10 – C.F. 00304790538, la concessione demaniale di uno scarico delle acque reflue su un corso d'acqua, affluente TS11018 del Torrente Rosia, in loc. Tonni, nel Comune Sovicille (SI) così come rappresentato nell'elaborato cartografico, facente parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato A);
3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 a decorrere dall'01/01/2022 e che il canone di concessione è pari a € 202,40, secondo quanto riportato al p.to 6 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
4. di disporre che la gestione dell'area demaniale sia sottoposta alle prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
5. di dare atto che il concessionario risulta anche soggetto agli obblighi previsti dal Settore Tutela della Natura e del Mare nel parere prot. n. 212359 del 18/06/2020 (Allegato B), facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
7. di partecipare per via telematica il presente provvedimento al Richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 2*

*A planimetria*

*af4db46b039d78073a5821bc63a85fe327dd6ce708635047a2aafa43142ade8b*

*B parere VINCA*

*4d4399988f0fdabf090e2586424ca17dae86b2fcabcd4f7df01002d617673df6*

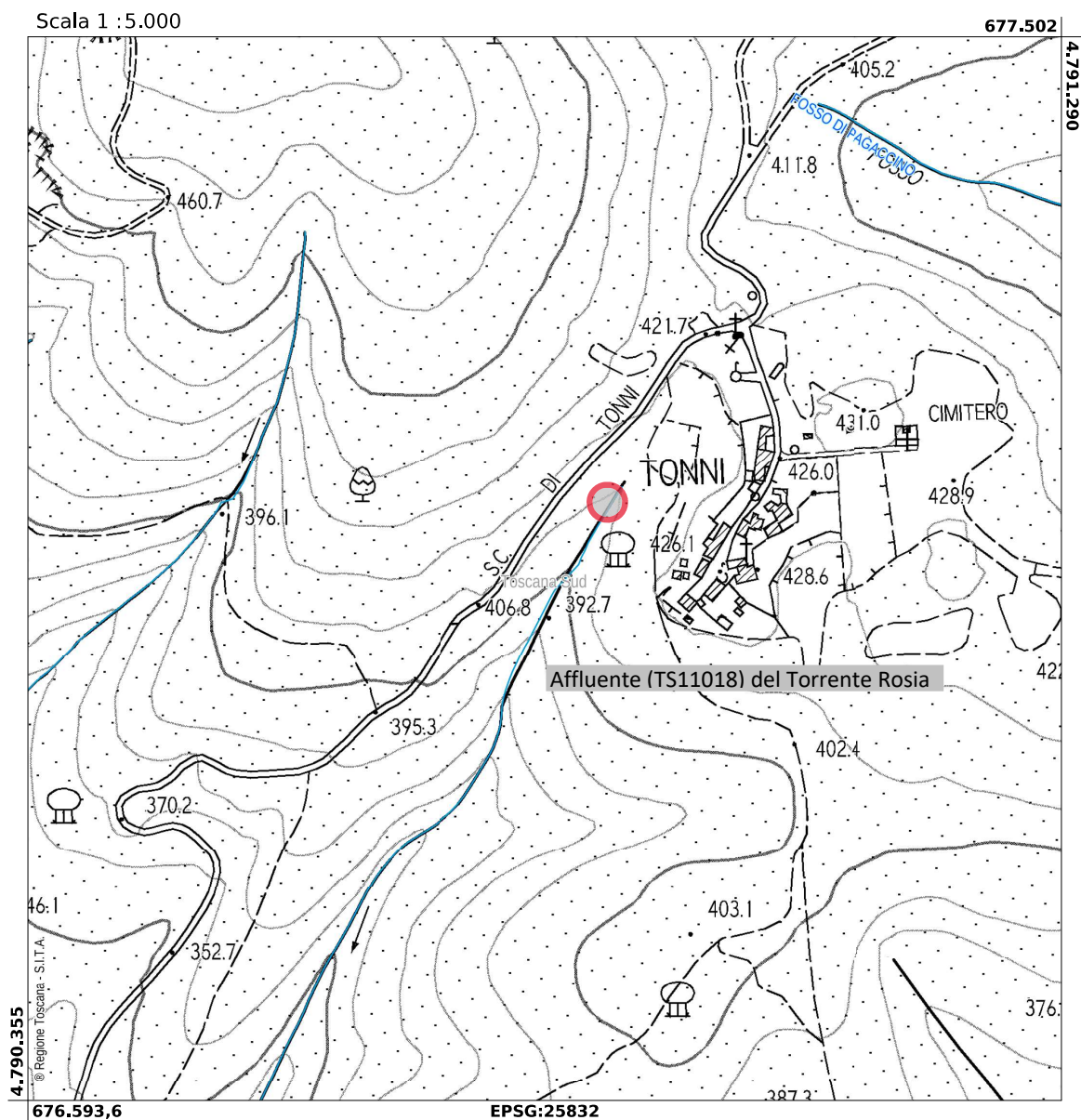




Regione Toscana



## ALLEGATO - A -



Pratica SiDIT n° 753 - 784 del 2018. – Concessione di uno scarico (codice scarico SOVDE01) di acque reflue sull'affluente TS11018 del Torrente Rosia, in loc. Tonni, nel Comune Sovicille (SI), ricompreso nella Tab. C All. A della L.R. 50/2021.- Cod. Locale n°1976 O.I.



REGIONE TOSCANA  
Giunta Regionale

**Direzione Ambiente ed Energia**  
**SETTORE Tutela della Natura e del Mare**

**Alla Regione Toscana**  
**Settore Autorizzazioni Ambientali**

**e p.c.**  
**Gruppo Carabinieri Forestale Siena**

**Oggetto: L.R.30/2015 – Procedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale relativo alla richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per l'autorizzazione allo scarico fuori fognatura dell'impianto di depurazione di acque reflue urbane ubicato in loc. Tonni, nel Comune di Sovicille (SI). Proponente: Sig.ra Ticciati Michela, legale rappresentante della Società Acquedotto del Fiora S.P.A., ZSC "Montagnola Senese".**

#### IL DIRIGENTE

**Visto** il Decreto dirigenziale n. 5783 del 01/12/2015 del Direttore del Centro direzionale con il quale la sottoscritta è stata nominata responsabile del Settore "Tutela della Natura e del Mare";

#### **Richiamati:**

- il D. Lgs. 152/06;
- il D.P.R. n. 357/1997;
- la L.R. n. 30/2015;
- la D.G.R. 644/2004;
- la D.G.R. 1223/2015;
- il D.M. del 17/10/2007;

**Viste** la D.G.R. n. 1346 del 29/12/2015 avente ad oggetto: *"Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di valutazione di incidenza e di nulla osta"* e la D.G.R. 119 del 12/02/2018, avente ad oggetto: *"L.R. 30/2015: modalità procedurali ed operative per l'attuazione degli articoli 123 e 123bis ed approvazione elenco di attività, progetti e interventi ritenuti non atti a determinare incidenze significative sui siti Natura 2000 presenti nel territorio della Regione Toscana"*;

**Vista** l'istanza prot. n. 2020/0096447 del 06/03/2020 e successive integrazioni per le vie informali, inerente la richiesta in oggetto, riguardante un impianto ubicato in località Tonni, nel Comune di Sovicille (particella 70 del foglio 83), presentata dalla Società Acquedotto del Fiora S.P.A. per tramite del legale rappresentante Sig.ra Ticciati Michela, e trasmessa dal Settore Autorizzazioni Ambientali della Regione Toscana, nella sua qualità di ente competente all'autorizzazione;

**Preso atto** delle risultanze dell'attività istruttoria conservata agli atti del Settore competente;

**Considerate** le seguenti motivazioni:

- l'impianto di trattamento dei reflui urbani, per il quale viene richiesta l'AUA per lo scarico al di fuori di pubblica fognatura, è a servizio dell'abitato di Tonni, è situato circa 50 m ad ovest del borgo, ed occupa una superficie di circa 1.500 mq; l'AUA viene richiesta per 29 A.E., con una potenzialità fino a 50 A.E., una portata media giornaliera dello scarico di 5,8 mc/giorno e una portata media annua di 2.117 mc/anno; l'impianto è costituito da due fosse Imhoff (con capacità massima complessiva di 15 metri cubi) a cui segue un trattamento di subirrigazione suddiviso in tre diverse linee di drenaggio di lunghezza complessiva di circa 167 m che si riuniscono in un unico pozzetto finale e che sono provviste durante il percorso di tubi di aerazione; da questo pozzetto il refluo in uscita dall'impianto è scaricato tramite una condotta nella testata di impluvio di un corso d'acqua minore che circa 1.300 m più a valle confluisce nel Torrente Rosia; l'alveo del corso d'acqua è protetto nel punto di scarico da una massicciata in pietrisco; all'impianto confluiscono anche le acque meteoriche provenienti da alcuni edifici e per questo motivo è presente un by-pass di sicurezza della sezione di ossidazione che, nel caso di eventi di pioggia eccezionali, entra in funzione quando il sistema di subirrigazione non è in grado di smaltire il refluo in arrivo; il trattamento secondario mediante la subirrigazione con drenaggio è stato realizzato nel 2010 e terminato nel 2013 (valutazione di incidenza rilasciata dal Settore Tutela e Valorizzazione delle risorse ambientali della Regione Toscana prot. AOOGR/0063106 del 05/03/2010); negli anni precedenti il sistema prevedeva solamente il trattamento primario svolto dalle fosse Imhoff, con successiva immissione del refluo direttamente nel reticolo idrico superficiale;
- il Programma di Manutenzione e Gestione presentato dal proponente prevede un intervento all'anno per la rimozione dei fanghi, e due interventi all'anno nei quali viene effettuato il controllo e la verifica del processo, la rilevazione dei parametri di processo, l'ispezione di tutte le strutture, il prelievo delle acque per il campionamento analitico (non vengono specificati i parametri rilevati), e la rilevazione dei parametri del processo; all'occorrenza è inoltre prevista la manutenzione delle opere e il taglio dell'erba;
- la D.G.R. 644/2004, che definisce criticità e obiettivi della ZSC "*Montagnola Senese*", non individua specifiche criticità del sito potenzialmente correlabili alla tipologia di intervento in oggetto, mentre tra i principali obiettivi di conservazione stabilisce quello di "*Conservazione degli ecosistemi fluviali*";
- la D.G.R. 1223/2015 contiene misure di conservazione finalizzate al monitoraggio degli scarichi, al miglioramento della qualità delle acque e al contenimento delle specie aliene (misure IA\_H\_01, MO\_H\_01, MO\_H\_03, IA\_B\_15 ecc.);
- la Provincia di Siena, con D.C.P. n. 25 del 23/06/2015, ha adottato il Piano di Gestione della ZSC Montagnola Senese, che fino al momento della sua approvazione, costituisce riferimento per il procedimento della Valutazione di Incidenza come espressamente previsto dalla Delibera di adozione;
- secondo la Carta degli Habitat del Piano di Gestione (Tav. 2G) e la più recente cartografia regionale degli habitat di cui alla D.G.R. 505/2018, l'area interessata dall'impianto di trattamento dei reflui e il relativo scarico sono all'interno dell'habitat di interesse comunitario 9340 "*Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia*"; la Carta delle aree di rilevante interesse florofaunistico (Tav. 3A) non riporta specifiche emergenze nell'area dell'impianto, tuttavia circa 3 km più a valle della confluenza con il corpo recettore dello scarico, il tratto del torrente Rosia interno alla ZSC Montagnola Senese è segnalato come area importante per la fauna, per la presenza del granchio di fiume, di siti riproduttivi per anfibi (salamandrina dagli occhiali, rana italica) e, ancora più a valle, di pesci (barbo tiberino, vairone italiano, ghiozzo di ruscello);
- fra gli elementi di criticità della ZSC il Piano di Gestione include l'inquinamento delle acque superficiali, con effetti sulla fauna dei corsi d'acqua, anche se questo fattore ha nel sito un'incidenza piuttosto bassa in termini di specie interessate, per la scarsa presenza di corsi d'acqua dovuta alla geologia prevalentemente

A.O.O.G.R.T./P.D. Prot. 0212359 Data 18/06/2020 ore 10:11 Classifica P.130.040 Il documento è stato firmato da GILDA RUBERTI e la firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio. Questo documento è copia dell'originale informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente (d.lgs. 82/2005).

calcarea; in risposta a questa criticità, la strategia gestionale del Piano di Gestione definisce l'Azione 10 *"Tutela del reticolo idraulico del sito"* all'interno dell'obiettivo specifico OS3 *"Tutela e recupero dell'eterogeneità del mosaico ambientale"*, che prevede indirizzi volti al mantenimento delle dinamiche idrauliche naturali e di conservazione della vegetazione;

- il Piano di Gestione delle Acque dell'Appennino settentrionale ricomprende l'area dell'impianto e tutta la ZSC Montagnola Senese nella perimetrazione dell'acquifero denominato *"Corpo idrico carbonatico della Montagnola Senese e Piana di Rosia"* (Cod. IT0999MM030), classificato in stato quantitativo e chimico "buono"; lo stesso Piano di Gestione delle Acque identifica il torrente Rosia tra i corpi idrici significativi (Cod. IT09CI\_R000OM658fi), classificandolo in stato ecologico e chimico "buono", stato confermato anche dall'ultimo monitoraggio triennale (2016-2018) di ARPAT;
- l'impianto e il relativo scarico ricadono all'interno delle *"aree potenzialmente carsificabili"* individuate nel database geologico della Regione Toscana; nelle strette vicinanze (da 20 a 250 m di distanza) il database geologico individua inoltre alcune doline, mentre a più largo raggio (a partire da distanze di 1 km) sono presenti altre doline, vallecce e grotte di origine carsica;
- la Carta della sensibilità degli acquiferi del PTCP di cui alla D.C.P. della Provincia di Siena n. 124/2011 inquadra l'area dell'impianto nella zona a media vulnerabilità degli acquiferi (Classe 2), con passaggio alla zona a massima vulnerabilità (Classe 1) subito a valle dello scarico;
- la normativa vigente (in particolare il D.Lgs. 152/2006 e il Regolamento regionale 46/R/2008), prevedono per gli scarichi in acque superficiali di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con meno di 2.000 A.E. un trattamento appropriato, comprendente un trattamento secondario o equivalente, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico recettore, tenendo conto della portata e quindi della capacità di diluizione del corpo idrico recettore, al fine di garantire le capacità autodepurative del corpo ricettore e la difesa delle acque sotterranee; la normativa regionale (All. 3 al Regolamento regionale) prevede inoltre che i gestori degli impianti si dotino di un apposito Piano di Manutenzione e Gestione e definisce in Tab. 4 gli interventi e gli autocontrolli analitici di base, integrabili dall'ente competente all'autorizzazione in funzione del tipo di impianto, della situazione locale e del corpo idrico recettore;
- la documentazione tecnica più aggiornata disponibile in materia di scarichi di acque reflue urbane reperita da questo Settore (*"Linee guida per la definizione degli autocontrolli degli impianti di depurazione di acque reflue urbane"*, ARPA Friuli Venezia Giulia, 2019), finalizzata a definire gli autocontrolli di tipo analitico prescrivibili per le nuove autorizzazioni allo scarico e i rinnovi, prevede per gli impianti di trattamento con capacità da 50 a 200 A.E. la determinazione analitica in autocontrollo di alcuni parametri nei reflui in ingresso e in uscita dall'impianto (BOD5, COD, solidi sospesi, azoto totale, fosforo totale, azoto ammoniacale, azoto nitrico, azoto nitroso, pH, tensioattivi), con frequenza almeno annuale;
- la presenza e il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente di habitat e specie legati ai corsi d'acqua è strettamente legata ad una adeguata qualità degli ecosistemi acquatici e quindi anche ad una corretta depurazione degli scarichi che direttamente o indirettamente possono influenzare la qualità delle acque superficiali, delle falde e degli ecosistemi ad esse collegate;
- l'impianto oggetto di autorizzazione ha comportato senz'altro un miglioramento in termini di qualità dello scarico rispetto alla situazione precedente, con il solo trattamento primario; tuttavia, le analisi presentate dal proponente sembrano mostrare uno scarso rendimento dell'impianto (in termini di percentuali di abbattimento) soprattutto per quanto riguarda azoto e fosforo;
- la presenza di un by-pass di sicurezza comporta lo scarico di reflui sottoposti a solo trattamento primario in occasione di eventi particolarmente piovosi (frequenza non stimata negli elaborati presentati dal proponente);
- il corpo idrico recettore dello scarico attraversa l'habitat forestale di interesse comunitario 9340 e recapita nel torrente Rosia, che ospita specie di interesse comunitario;

AOGRT/ID Prot. 0212359 Data 18/06/2020 ore 10:11 Classifica P.130.040 Il documento è stato firmato da GILDA RUBERTI e la firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio. Questo documento è copia dell'originale informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente (d.lgs. 82/2005).

- il corpo idrico recettore, sulla base delle informazioni in possesso di questo Settore e come riferito anche nello studio di incidenza, risulta essere non significativo, con portata essenzialmente legata alle precipitazioni e assente nel resto dell'anno, almeno nel tratto oggetto di scarico; lo stesso risulta inoltre inserito in una zona ad elevata sensibilità per gli acquiferi, in virtù della natura carbonatica dei terreni e della presenza di estesi fenomeni carsici;
- il regolamento regionale 46/R/2008, all'art. 12 comma 11 prevede opportune tutele per la salvaguardia della falda nel caso di corpi idrici con portata temporanea; l'Allegato 3 dello stesso regolamento, riguardante i trattamenti appropriati, prevede la possibilità di implementare il Piano di Manutenzione e Gestione rispetto a quanto stabilito in Tab. 4 dello stesso allegato in funzione del contesto locale e delle caratteristiche del corpo recettore;
- considerato l'impianto in oggetto e il contesto locale sensibile, con presenza di habitat e specie di interesse comunitario e di estesi fenomeni carsici, si possono ragionevolmente escludere effetti sugli habitat e sulle specie faunistiche e floristiche di interesse purché l'impianto stesso venga autorizzato e gestito secondo quanto disposto dalle prescrizioni riportate di seguito, finalizzate a garantire la qualità dello scarico e a salvaguardare gli habitat e le specie del sito, la falda e gli ecosistemi connessi;

### ESPRIME

la seguente valutazione, effettuata in base alle informazioni fornite dal proponente:

è possibile concludere in maniera oggettiva che le incidenze rilevate sono da considerarsi non significative, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- l'autorizzazione, in applicazione dell'art. 12 comma 11 del regolamento regionale 46/R/2008 e considerato il carattere temporaneo del corpo idrico recettore, preveda opportune tutele per la salvaguardia della falda e degli ecosistemi connessi;
- l'autorizzazione definisca analogamente specifiche salvaguardie ambientali rispetto al by-pass di sicurezza, anche in relazione alla periodicità della sua entrata in funzione (non specificata dal proponente) e al rischio connesso;
- il Piano di Manutenzione e Gestione, oltre agli interventi periodici previsti dal proponente finalizzati a verificarne il corretto ed efficace funzionamento, preveda specifici controlli analitici dei principali parametri utili a verificarne l'efficacia in termini di efficienza depurativa (almeno per i parametri presentati in sede di trasmissione dell'istanza: solidi sospesi, COD, BOD5, azoto totale, fosforo, con frequenza del campionamento biennale come previsto dal Piano di Manutenzione e Gestione trasmesso dal proponente), in considerazione della presenza dell'habitat di interesse comunitario 9340 "Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia" e delle specie di interesse comunitario segnalate per il torrente Rosia, corpo idrico significativo nel quale confluisce il fosso recettore dello scarico, e anche ai fini di definire eventuali criticità e specifici interventi di miglioramento della qualità delle acque, in attuazione della misura di conservazione IA\_H\_01 di cui alla D.G.R. 1223/2015;
- come previsto anche dallo studio di incidenza inviato dal proponente, il Piano di Manutenzione e Gestione sia implementato anche con i seguenti interventi:
  - periodico controllo della vegetazione nell'intorno dell'impianto, al fine di limitare l'insediamento e la diffusione di specie vegetali alloctone e ruderali lungo i margini;
  - conservazione e tutela degli esemplari arborei presenti in corrispondenza dell'impianto e in particolare del corpo idrico recettore, dove dovrà essere salvaguardata anche la vegetazione arbustiva ed erbacea naturale al fine di migliorare la capacità autodepurativa e garantire la connettività ecologica;

AOOGRT/ID Prot. 0212359 Data 18/06/2020 ore 10:11 Classifica P.130.040 Il documento è stato firmato da GILDA RUBERTI e la firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio. Questo documento è copia dell'originale informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente (d.lgs. 82/2005).

- periodico controllo dell'eventuale impatto determinato dal grufolamento da parte del cinghiale e di scavo da parte dell'istrice, che potrebbero danneggiare gli strati di materiale drenante e il tessuto-non tessuto a protezione degli stessi, diminuendone le capacità depurative;
- lo scarico non pregiudichi il mantenimento dello stato ecologico "buono" del torrente Rosia" (Cod. IT09CI\_R000OM647fi), requisito fondamentale per garantire la conservazione delle specie di interesse conservazionistico presenti.

Si raccomanda infine, ai fini di una maggiore efficienza dell'impianto di smaltimento, che il gestore promuova e incentivi l'utilizzo di detergenti completamente biodegradabili ed informi gli utenti sulle sostanze che non possono essere scaricate in fognatura.

### TRASMETTE

il presente atto, oltre che al richiedente, ai seguenti destinatari:

- Gruppo Carabinieri Forestale Siena.

P.S.

Settore Tutela della Natura e del Mare  
Il Dirigente  
(Ing. Gilda Ruberti)

*Ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:*

- *giurisdizionale al T.A.R. della Toscana ai sensi del D. Lgs. 104/2010 e ss.mm. entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;*
- *straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.*

AOOGRT/ID Prot. 0212359 Data 18/06/2020 ore 10:11 Classifica P.130.040 Il documento è stato firmato da GILDA RUBERTI e la firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio. Questo documento è copia dell'originale informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente (d.lgs. 82/2005).



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

**Responsabile di settore Fabio MARTELLI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 22943 - Data adozione: 22/11/2022**

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/15 e D.P.G.R. 60/R/16. Concessione area demanio idrico per un nuovo attraversamento carrabile sul fosso Biscolla, località Biscolla nel Comune di Massa e Cozzile (PT), Pratica n. 3743. (SIDIT Pratica: 3628/2022, Procedimento: 5189/2022).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 22/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD025762

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la D.C.R.T. n. 81/2021 con cui, ai sensi della L.R. 79/12, sono stati approvati il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”, modificata con D.G.R.T. n.1414 del 17/12/2018 e con D.G.R.T. n.1035 del 05/08/2019;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 “Istituzione dei tributi propri della Regione”, nella quale all’art. 1 l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA l’istanza di concessione presentata da Italcarni sas, con sede legale in via Landini 6, Massa e Cozzile (PT), C.F. e partita IVA 00443820477, a firma del legale rappresentante Luciano Giovacchino, avente ad oggetto “Realizzazione di un nuovo attraversamento carrabile sul Fosso Biscolla”, pervenuta tramite SUAP del Comune di Massa e Cozzile ed acquisita agli atti del settore con prot. n. 0280730 del 13/07/2022;

RILEVATO CHE le opere oggetto d’istanza riguardano il Fosso Biscolla nel tratto censito con il codice BV2770, appartenente al reticolo idrografico e di gestione di cui alla D.C.R.T. 81/2021;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto ad effettuare il pagamento di Euro 116,00 tramite bollettino postale in data 13/07/2021, di cui Euro 100,00 per gli oneri istruttori, ed Euro 16,00 in eccedenza;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il geol. Andrea Salvadori, nominato con ordine di servizio n. 64 del 10/11/2022, e che l’istruttoria della pratica è stata effettuata dall’ing. Valentina Vannucchi;

DATO ATTO che, a seguito di controllo formale sull’istanza pervenuta, alla stessa è stato assegnato il numero di pratica 3743 (pratica SIDIT 3628/2022, procedimento SIDIT 5189/2022);

VISTA dunque la documentazione tecnica a firma dell’Ing. Simone Galardini, presentata con la nota prot. n. 0333349 del 23/08/2021, integrata, prima con l’invio tramite il SUAP del Comune di Massa e Cozzile con nota acquisita al prot. n. 0280730 in data 13/07/2022, successivamente con una nota



integrativa volontaria, acquisita al prot. n. 0355167 del 19/09/2022, e infine integrata con una nota acquisita al prot. n. 0433017 del 14/11/2022, e considerato che, ai fini della presente autorizzazione, rilevano i seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;
- Corografia;
- Calcoli idraulici;
- Documentazione fotografica;
- Estratti di mappa catastale;
- Planimetria e sezioni dello stato attuale, stato di progetto e stato sovrapposto;
- Planimetria con gli schemi di ingombri veicolari;
- Documentazione integrativa relativa alla scelta del perimetro del bacino idrografico, alla portata di progetto utilizzata e all'adeguamento della sezione di progetto al franco idraulico;

DATO ATTO che:

- l'istanza riguarda la realizzazione di un nuovo attraversamento carrabile sul fosso Biscolla nei pressi di Via Landini Remo nel Comune di Massa e Cozzile (PT), per il passaggio di mezzi da una parte all'altra del fosso, dove insistono terreni di proprietà del proponente;

- allo stato attuale il Fosso Biscolla, nel tratto di interesse, si presenta particolarmente artificializzato, con sezione rettangolare in calcestruzzo di larghezza media di circa 2.5 m e altezza di 2.2 m, comprensiva delle spallette in destra e sinistra idraulica realizzate in cemento armato con un unico getto insieme al muro di sponda; il fondo alveo risulta completamente rivestito in calcestruzzo ed è stato realizzato con un unico getto; sono inoltre presenti continui tratti tombati che servono all'accesso delle varie attività presenti nella lottizzazione esistente;

- il progetto prevede la realizzazione di un attraversamento carrabile sul fosso Biscolla con luce netta di 2.5 x 1.85 m, mediante la posa di una soletta armata, senza modifiche alla sezione rettangolare in calcestruzzo, per una lunghezza di 13 m, funzionale al transito dei mezzi pesanti da una sponda all'altra;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO che l'attraversamento oggetto di concessione comporta l'utilizzo di un'area appartenente al demanio idrico assimilabile alla casistica "attraversamenti con ponti, passerelle, tombini e guadi – attività produttive" rappresentata al punto 4.2 dell'allegato A alla D.G.R.T. 888 del 07/08/2017 "Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e s.m.i., che prevede la corresponsione di un canone annuo pari ad € 300,00;

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che:

- il contesto di riferimento pianeggiante e molto urbanizzato, con presenza di infrastrutture viarie che creano modifiche all'andamento dei deflussi, rendono la perimetrazione del bacino scolante sotteso al nuovo attraversamento particolarmente complessa e incerta;

- il progettista incaricato ha individuato una superficie del bacino alla sezione d'interesse pari a 0.204 kmq, stimando un coefficiente unitario di portata di 20.58 mc/s kmq, che determina una portata duecentennale di verifica di 4.20 mc/s; l'analisi idrologica è stata implementata con il software HEC-HMS, utilizzando le LSPP aggiornate al 2012 per la stima delle precipitazioni, il metodo del Curve Number (CN) del Soil Conservation Service per la determinazione dei deflussi netti e l'idrogramma unitario SCS per la trasformazione da afflussi netti a deflussi;

- la superficie del bacino individuato, sulla base di tutti i possibili elementi del quadro conoscitivo disponibile, risulta inferiore rispetto a quella stimata negli studi a supporto degli strumenti urbanistici comunali, aventi un minor grado di dettaglio;

- il progettista incaricato ha verificato che la portata calcolata è compatibile con lo stato del reticolo di deflusso, in quanto è la massima portata transitabile a valle del manufatto di dimensioni pari a 2.5 x 1.25 m, posto in corrispondenza dell'attraversamento di Via Luigi Galvani, poco a monte del tratto di interesse;

- le verifiche idrauliche hanno mostrato che la portata duecentennale presenta un tirante idrico massimo pari a 1,22 m, inferiore ai 2/3 dell'altezza della sezione, e con franco di sicurezza pari a 0,63 m, superiore ai 50 cm, conformemente a quanto previsto dalle Norme Tecniche sulle Costruzioni vigenti;

- il progetto delle opere in argomento, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della L.R. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato;

- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che nella realizzazione e gestione delle opere di cui si tratta dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

#### PRESCRIZIONI TECNICHE:

- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni meteorologiche al sito <http://www.cfr.toscana.it/> oppure al sito <http://www.lamma.rete.toscana.it/>. In caso di condizioni meteo avverse e comunque con emissioni di stati di allerta giallo, arancione o rosso, i lavori in alveo dovranno essere immediatamente interrotti e l'alveo dovrà essere liberato da persone, mezzi d'opera e materiali;

- opere e lavorazioni previste in progetto non dovranno comportare modifica, né riduzione alcuna delle sezioni di deflusso;

- l'esecuzione delle opere e lavorazioni previste dal progetto non dovrà comportare danneggiamenti o manomissioni delle opere di difesa idraulica esistenti e della sponda, né comprometterne in alcun modo la stabilità, per l'intera durata della concessione. Laddove ricorra il caso, i lavori di ripristino saranno eseguiti a totale cura e spese del richiedente, previa acquisizione dell'autorizzazione di questo ufficio;

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;

- durante l'esecuzione dei lavori e l'occupazione del demanio idrico dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché non si verifichi alcuna interferenza con la dinamica fluviale, tale da determinare aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

- in caso di danni dovuti ad eventi di piena, a cedimenti o infiltrazioni, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico qualsiasi intervento di ripristino;

- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte, secondo le normative vigenti, anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;

- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;

- le opere provvisorie, materiali e mezzi adoperati per l'esecuzione di lavori dovranno essere modificate, spostate o completamente rimosse, con ripristino dello stato dei luoghi, a totale cura e spese del richiedente, entro il termine perentorio fissato da parte dell'Autorità idraulica competente, in qualsiasi momento dovesse presentarsi la necessità di effettuare la manutenzione o l'esecuzione di interventi di qualsiasi natura sul corso d'acqua;

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti alla sorveglianza ed alla manutenzione del corso d'acqua;

- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere realizzate a seguito della presente concessione, la società richiedente apporgerà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, inclusa la loro rimozione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

#### MANUTENZIONE:

- il richiedente esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione dei manufatti oggetto della presente autorizzazione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile ed adeguato con le finalità per le quali essi sono stati realizzati e perché non costituiscano pregiudizio per il corso d'acqua e la fascia di rispetto; tale attività comporta anche il mantenimento della luce libera dell'attraversamento mediante la rimozione di materiali di qualsiasi natura che dovessero accumularsi;

- dovranno essere effettuate ispezioni sia periodiche, sia puntuali dopo ogni evento meteorico più significativo a scala locale, per verificare che la sezione dell'attraversamento non sia ostruita da materiale trasportato dalla piena;

- le attività di manutenzione ordinaria sono soggette a comunicazione trasmessa a questo ufficio con anticipo di almeno 5 (cinque) giorni, mentre la manutenzione straordinaria deve essere autorizzata ai fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904;

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- la presente autorizzazione ha validità di 36 mesi dalla data del presente atto, a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;

- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, allegando copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di concessione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto; le comunicazioni di cui sopra dovranno giungere attraverso le caselle di posta elettronica [valentina.vannucchi@regione.toscana.it](mailto:valentina.vannucchi@regione.toscana.it) e dovranno recare nell'oggetto il numero della pratica (3743), il richiedente ed il comune dove si svolgono i lavori;

- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del d.p.g.r. 42/R/18, entro 60 (sessanta) giorni dovrà dare comunicazione del termine dei lavori attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto autorizzato e alle successive varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

#### ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere e lavorazioni, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;
- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- a non cedere né subconcedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà sottoscritto il disciplinare di concessione.

#### DURATA DELLA CONCESSIONE - REVOCA - DECADENZA - CESSAZIONE

La concessione avrà la durata di 9 (nove) anni dalla data del presente decreto di concessione, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

L'Amministrazione concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
- violazione del divieto di cessione o sub-concessione a terzi compresi gli enti pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, l'Amministrazione concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio delle aree e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto del presente provvedimento da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuoverli oppure adeguarli, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di cui alla presente concessione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

#### CAUZIONE - CANONE - IMPOSTA REGIONALE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario costituisce deposito cauzionale per l'importo di € 300,00 (pari a una annualità del canone).

La garanzia di cui sopra è svincolata alla fine della concessione, previa verifica anche a mezzo sopralluogo dell'esatto adempimento degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto.

In tutti i casi in cui l'Amministrazione, in dipendenza delle condizioni contenute nel presente atto, prelevi somme dal deposito cauzionale, queste dovranno essere reintegrate dal concessionario entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.

Ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017, la concessione è soggetta al pagamento di un canone annuo (uso 4.2 all. A D.G.R.T. 888/17 s.m.i.) pari

ad € 300,00. Il primo canone annuo, relativo al 2022, è versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione nella misura di tre ratei mensili per un importo di € 75,00;

Per le successive annualità, il canone annuo, soggetto a revisione e rivalutato secondo legge, sarà dovuto per anno solare e dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia.

L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia.

Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 C.C., in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. mora *ex re*).

Ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) della L.R. 2 del 30/12/1971, il Concessionario si impegna a corrispondere l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo le modalità previste dall'art. 28 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., in misura pari al 50% del canone annuo;

Il mancato rispetto del pagamento del canone e dell'imposta regionale di cui sopra nei termini previsti comporta l'applicazione degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento.

Dato atto che il Concessionario:

- ha costituito deposito cauzionale a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 888/2017 (e successive modifiche di cui alla D.G.R. n.1414 del 17/12/2018), per l'importo di € 300,00, con bonifico della banca BCC ViVal Banca codice identificativo 800300609941510487043070430IT del 13/10/2022;
- ha effettuato il pagamento del canone relativamente all'annualità 2022, nella misura di tre dodicesimi, di importo pari ad euro 75,00, con bonifico della banca BCC ViVal Banca codice identificativo 800300609940803487043070430IT del 13/10/2022;
- ha effettuato il pagamento dell'imposta regionale, ai sensi dell'art. 1 comma 2 punto a) della L.R. 2/1971, di importo di € 37,50, pari al 50% del canone, relativamente all'annualità 2022, con bonifico della banca BCC ViVal Banca codice identificativo 800300609940412487043070430IT del 13/10/2022;

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015.

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. il rilascio a Italcarni sas, con sede legale in via Landini 6, Massa e Cozzile (PT), C.F. e partita IVA 00443820477, legale rappresentante Luciano Giovacchino, della concessione per un nuovo attraversamento carrabile sul fosso Biscolla, nei pressi di Via Landini Remo, località Biscolla nel Comune di Massa e Cozzile (PT);

2. di autorizzare opere e lavorazioni ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;

3. di stabilire che la concessione ha durata di 9 (nove) anni, decorrenti dalla data del presente decreto, secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;
4. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
5. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;
6. di dare atto che:
  - l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
  - il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
7. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE



**REGIONE TOSCANA**

**DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE**

**SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE**

**Responsabile di settore Fabio MARTELLI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 22985 - Data adozione: 22/11/2022**

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di PISTOIA, Loc. MASIANO, per uso AGRICOLO. Approvazione del Disciplinare di concessione - Pratica n. 35145. - Procedimento SIDIT n. 1550/2022.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 22/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD025843



## IL DIRIGENTE

VISTO il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali" in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2015 n. 22;

VISTO il R.D n. 1775 del 11/12/1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" e s.m.i;

VISTO il D.lgs n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 81 "Legge di stabilità per l'anno 2016";

VISTO il DPGR 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015." e ss.mm.ii.

VISTA la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art.9 comma 4 della L.R. 22/2015";

CONSIDERATO CHE con domanda prot.n. 87936 presentata alla Regione Toscana in data 04/03/2022, il richiedente VIVAI PIANTE CHITI VITTORIO di Chiti Paolo & C. S.A.S. ha fatto richiesta di concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune PISTOIA, Loc. MASIANO, per uso AGRICOLO per una portata media di 0,75 litri al secondo;

CONSIDERATO CHE, allegata all'istanza di concessione sopracitata, è stata trasmessa la documentazione progettuale conservata agli atti dello scrivente settore;

DATO ATTO che la procedura di valutazione Ex-ante è stata svolta e che le risultanze sono contenute nel disciplinare approvato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dal Genio Civile Valdarno Centrale;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato la cauzione ai sensi del vigente normativa;

DATO ATTO CHE il richiedente VIVAI PIANTE CHITI VITTORIO di Chiti Paolo & C. S.A.S. ha sottoscritto il Disciplinare (ALL A) allegato al presente atto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

PRESO ATTO CHE il Responsabile del procedimento amm.vo è il Dott. Michele Caramelli;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, a VIVAI PIANTE CHITI VITTORIO di Chiti Paolo & C. S.A.S. - C.F: 01220350472, con decorrenza dalla data del presente atto per 30 anni, la concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di PISTOIA, Loc. MASIANO, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 268 dalle particelle n. 533-113 per una portata media di 0,75 litri al secondo, sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare (ALL A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, conservato agli atti del settore scrivente e allegato al presente decreto, contenente gli obblighi e le condizioni di cui è vincolata la concessione di acque pubbliche in merito al precedente punto;
3. di dare atto, fino da ora, che la validità della presente concessione è subordinata alla messa in atto degli interventi di risparmio idrico, obbligatoriamente da realizzarsi entro due anni dalla data del presente decreto, qualora gli stessi non fossero già stati messi in atto;
4. di prendere atto che il Disciplinare (ALL A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;
5. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
6. di dichiarare che, per l'anno 2022, il canone è stabilito nella misura di € 18,13;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di PISTOIA;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono esperibili, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge, i seguenti ricorsi:
  - ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla notifica del presente atto presso la scrivente Amministrazione Regionale;
  - per le materie di cui all'art. 140 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
  - per le materie di cui all'art. 143 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A                    DISCIPLINARE 35145*  
*4ba032418e693fe789e63de545132b8cdd487fb13962fa8cdd43a8dca150f661*



**REGIONE TOSCANA**

**DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE**

**SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE**

**Responsabile di settore Gennarino COSTABILE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 22989 - Data adozione: 22/11/2022**

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale di vari corsi d'acqua in varie località in Comune di Castiglion Fiorentino e Cortona, per la realizzazione della condotta irrigua di adduzione dalla diga di Montedoglio III Stralcio - I substralcio. Pratica SiDIT 3933/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 22/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD025785

## IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 3933/2022, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 392845 del 14-10-2022 presentata da Ente Acque Umbre Toscane, c.f. 02093350516, con sede legale in Comune di Arezzo, Via Ristoro D'Arezzo, n. 96 e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Ing. Thomas Cerbini, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Corografia A 8\_2 (tavola 1 di 2);
- Corografia A 8\_3 (tavola 2 di 2);
- Sezioni A 8\_6;
- Sezioni A 8\_7;
- Sezioni A 8\_8;
- Cronoprogramma lavorazioni;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze dei corsi d'acqua denominati: AV33155 - AV33298 (Canale di Montecchio) – AV33673 – AV33809 – AV34955 – AV35029 (Reglia delle Lepri) – AV35251 (Torrente Esse-Mucchia) – AV36770 - AV36189 – AV35245 – AV35755 – AV37221 – AV37440 – AV38604 – AV39176 – AV39796 - AV39910, in varie località Fonte del Mazza, Fratta, Ronzano, Fratticiola, Farneta, Borgonovo, Cignano, Chianacce in Comune di Castiglion Fiorentino e Cortona, per la realizzazione dell'opera n. 12488 condotta irrigua di adduzione dalla diga di Montedoglio III Stralcio – I substralcio, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

DATO ATTO della conclusione con esito favorevole vincolato alle prescrizioni rappresentate nell'allegato A della conferenza di servizi in data 28/07/2021, che si intendono integralmente richiamate ai fini della salvaguardia delle opere attinenti il Settore Difesa del Suolo e Protezione Civile;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento

60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 5606/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
  - non altera il buon regime delle acque;
  - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
  - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
  - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
  - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

#### PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione

- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della L.R.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel



corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 33 del DPGR 60/R/2016 l'EAUT è esonerato dal pagamento del canone di concessione;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01201015151136 del 16/11/2022.

Tutto ciò premesso e considerato,

#### DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare, al richiedente in qualità di rappresentante legale dell'Ente Acque Umbre Toscane, c.f. 02093350516, con sede legale in Comune di Arezzo, Via Ristoro D'Arezzo, n. 96 la Concessione per l'occupazione di:
  - porzione di area demaniale dei corsi d'acqua denominati: AV33155 - AV33298 (Canale di Montecchio) – AV33673 – AV33809 – AV34955 – AV35029 (Reglia delle Lepri) – AV35251 (Torrente Esse-Mucchia) – AV36770 -AV36189 – AV35245 – AV35755 – AV37221 – AV37440 – AV38604 – AV39176 – AV39796 – AV39910, in varie località Fonte del Mazza, Fratta, Ronzano, Fratticciola, Farneta, Borgonovo, Cignano, Chianacce in Comune di Castiglion Fiorentino e Cortona, per la realizzazione dell'opera n. 12488 condotta irrigua di adduzione dalla diga di Montedoglio III Stralcio – I substralcio;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto e che ai sensi dell'art. 33 del DPGR 60/R/2016 l'EAUT è esonerato dal pagamento del canone di concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
  - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
  - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec: [acqueumbretoscane@pec.it](mailto:acqueumbretoscane@pec.it).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



**REGIONE TOSCANA**

**DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE**

**SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE**

**Responsabile di settore Fabio MARTELLI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 23001 - Data adozione: 22/11/2022**

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per occupazione di area demaniale per uso cantieristico per esecuzione di interventi di ripristino conservativo dell'attraversamento dell'autostrada A11 sul Fosso del Ciliegio (opera N°62 al km 008+018), nel comune di Campi Bisenzio (FI). Pratica 4074 (SIDIT Pratica: 4505/2022 - Procedimento: 6344/2022)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 22/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD025882

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la D.C.R.T. n. 101/2016, modificata con D.C.R.T. 81/2021, con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”, così come modificata con D.G.R. n.1414 del 17/12/2018 e con D.G.R.T n. 1035 del 5/08/2019;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 “Istituzione dei tributi propri della Regione”, nella quale all’art. 1 l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA l’istanza di concessione breve presentata da Autostrade per l’Italia S.P.A, con sede via Bergamini n. 50, Roma, codice fiscale 07516911000, a firma del legale rappresentante Matteo Marvogli, avente ad oggetto “Lavori di ripristino superficiali di opere minori – OPERA N.62”, per cantiere ed interventi di ripristino delle strutture del manufatto di attraversamento autostradale A11 sul Fosso del Ciliegio, nel Comune di Campi Bisenzio (FI), acquisita agli atti di questo settore con protocollo n. 334684 del 01/09/2022;

DATO ATTO che la società richiedente ha provveduto al pagamento di Euro 150,00 di oneri istruttori con bollettino postale del 28/08/2022, VCYL 0039, Euro 16,00 di marca da bollo cartacea id: 01210767890080 del 24/05/2022 per la presentazione della pratica, Euro 16,00 di marca da bollo cartacea id: 012107767842925 del 10/11/2022 per la pubblicazione del decreto;

DATO ATTO che le lavorazioni non rientrano negli interventi soggetti a corresponsione degli oneri ittologici, ai sensi della DGRT n. 1636 del 23/12/2019;

VISTI gli elaborati progettuali allegati all’istanza, firmati digitalmente dall’Ing. Umberto Rosatella e dall’Ing. Simone Paglianti e considerato che, ai fini della presente autorizzazione, rilevano i seguenti elaborati:

- Relazione tecnica, con inquadramento planimetrico, sugli interventi e fasi operative;
- Tavole grafiche di dettaglio;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il geol. Andrea Salvadori, nominato con ordine di servizio n. 2 del 29/11/2019 e che l'istruttoria della pratica è stata effettuata dall'ing. Annamaria Innocenti;

DATO ATTO che a seguito della verifica della completezza della documentazione è stata assegnata all'istanza il numero di pratica n. 4074 (SIDIT Pratica: 4505/2022 - Procedimento: 6344/2022);

PRESO ATTO che:

- le lavorazioni consistono in interventi di ripristino con rinvivatura superficiale di tutte le superfici dell'intradosso di soletta dell'impalcato, muri d'ala e portali esterni costituenti il manufatto di attraversamento del Fosso del Ciliegio (opera N°62 al km 008+018) dell'autostrada A11, nel comune di Campi Bisenzio (FI);
- il manufatto di attraversamento è costituito da uno scatolare in c.a. di lunghezza totale di circa 23 metri e larghezza circa 4 metri, altezza lato monte circa 3,40 metri, lato valle circa 4,20 metri;
- gli interventi sono eseguiti asportando gli strati di cls ammalorato, passivazione o sostituzione dei ferri e il ripristino con malta cementizia e materiale fibrorinforzante oltre installazione di gocciolatoio al giunto della soletta;
- gli interventi suddetti non modificheranno le geometrie e gli ingombri del manufatto;
- le lavorazioni avverranno tramite accesso pedonale da strada sterrata esistente, saranno utilizzati ponteggi metallici; sarà utilizzata un autogrù dalla viabilità autostradale per calare mezzi e materiali all'interno del corso d'acqua;
- la durata dei lavori è stimata in 51 giorni con una occupazione di area demaniale di 166,20 mq;

DATO ATTO altresì che le lavorazioni di ripristino delle strutture del ponte autostradale suddetto determinano una occupazione temporanea per la cantierizzazione di aree appartenenti al demanio idrico del Fosso del Ciliegio codice MV30970, corso d'acqua iscritto nel reticolo idrografico e di gestione individuato con D.C.R.T. 81/2021;

CONSIDERATO che:

- le opere e lavorazioni sopra descritte, che riguardano un'area catastalmente rappresentata al foglio di mappa n. 1 in prossimità della particella n. 140, del comune di Campi Bisenzio (FI), non comportano pregiudizio in termini di accessibilità del corso d'acqua;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della L.R. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che nell'esecuzione dei lavori e nell'occupazione dell'area appartenente al demanio idrico dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

**PRESCRIZIONI TECNICHE:**

- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua e le sue pertinenze dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni meteorologiche;
- in caso di condizioni meteo avverse e comunque con emissioni di stati di allerta giallo, arancione o rosso, i lavori dovranno essere immediatamente interrotti e l'alveo e le sue pertinenze dovranno essere liberati da persone, opere provvisorie, mezzi d'opera e materiali. Le previsioni meteorologiche potranno essere verificate al sito <http://www.lamma.rete.toscana.it/> oppure <http://www.cfr.toscana.it/>;
- apprestamenti di cantiere, così come mezzi e materiali funzionali all'esecuzione dei lavori, dovranno essere collocati al di fuori dell'alveo del corso d'acqua, e non dovranno costituire impedimento per la transitabilità e l'accessibilità delle sponde. A lavori ultimati l'area d'intervento dovrà risultare sgombrata da ogni manufatto provvisorio disposto all'occorrenza, da eventuali materiali di risulta e completamente ripristinata;
- materiali e mezzi di cantiere, al termine di ogni giornata lavorativa, dovranno essere posizionati esternamente all'alveo e alle sue pertinenze;
- eventuali materiali provenienti dalle lavorazioni caduti in alveo e sulle sponde dovranno essere tempestivamente rimossi ed opportunamente smaltiti a cura e spese del richiedente;
- le opere provvisorie e le lavorazioni previste in progetto non dovranno comportare permanente modifica, né riduzione delle sezioni di deflusso, né locali variazioni della quota di sommità degli argini sponde;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti in modo tale da non compromettere le opere idrauliche esistenti, né comportare danneggiamenti o manomissioni delle sponde. Eventuali danni, causati durante l'esecuzione dei lavori, dovranno essere ripristinati a cura e spesa del richiedente previa autorizzazione rilasciata da questa Autorità idraulica;
- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle lavorazioni indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché non si verifichi alcuna interferenza con la dinamica fluviale, tale da determinare aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- in caso di danni dovuti ad eventi di piena, a cedimenti o infiltrazioni, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico qualsiasi intervento di ripristino;
- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte, secondo le normative vigenti, anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti alla sorveglianza ed alla manutenzione del corso d'acqua;
- le opere provvisorie di cui si tratta, materiali e mezzi adoperati per l'esecuzione di lavori dovranno essere modificate, spostate o completamente rimosse, con ripristino dello stato dei luoghi, a

totale cura e spese del richiedente, entro il termine perentorio fissato da parte dell'Autorità idraulica competente, in qualsiasi momento dovesse presentarsi la necessità di effettuare la manutenzione o l'esecuzione di interventi di qualsiasi natura sul corso d'acqua;

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni anche tramite le caselle di posta elettronica [annamaria.innocenti@regione.toscana.it](mailto:annamaria.innocenti@regione.toscana.it) e [stefano.barchielli@regione.toscana.it](mailto:stefano.barchielli@regione.toscana.it), riportando nell'oggetto il numero della pratica, il richiedente ed il Comune dove si svolgono i lavori.
- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del d.p.g.r. 42/R/18, entro 60 (sessanta) giorni dovrà dare comunicazione del termine dei lavori attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto autorizzato e alle successive varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo;
- la presente autorizzazione ha validità di 6 mesi a decorrere dalla data del presente atto;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente.

#### ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, a proprio insindacabile giudizio, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia, o gestione del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- a non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso. Resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto il rilascio della concessione.

#### DURATA DELLA CONCESSIONE - REVOCA - DECADENZA - CESSAZIONE

La concessione avrà la durata di 6 mesi decorrenti dalla data del presente atto e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

L'Amministrazione concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze
- violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione a terzi compresi gli Enti Pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, l'Amministrazione concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio delle aree e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di

esonarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto del presente provvedimento da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuoverli oppure adeguarli, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di cui alla presente concessione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

#### CAUZIONE - CANONE - IMPOSTA REGIONALE

Nelle concessioni brevi aventi una durata inferiore o pari all'anno, la cauzione non è dovuta.

Ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 e della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017, la concessione relativa ad un'area di 166,20 mq è soggetta al pagamento di un canone pari a € 133,10: corrispondente a € 266,20 (per categoria 13 all. A alla D.G.R.T. 888/17 importo definito per le Superfici superiori ai 100 mq: 200 €/unità per i primi 100 mq e 1.00€/mq per la porzione di area eccedente), con riduzione del 50% per periodi inferiori a 6 mesi;

Il canone è versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione.

L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia.

Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 C.C., in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. *mora ex re*).

Ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) della L.R. 2 del 30/12/1971, il Concessionario si impegna a corrispondere l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo le modalità previste dall'art. 28 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R del 12/8/2016, in misura pari al 50% del canone annuo;



Il mancato rispetto del pagamento del canone e dell'imposta regionale nei termini previsti comporta l'applicazione degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento;

Con riferimento alla presente pratica, il Concessionario:

- ha effettuato il pagamento del canone, ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 888/2017, di importo pari ad Euro 133,10, relativamente al periodo di occupazione, con bonifico poste italiane rif: 5122025357 RDP0005840 del 04/11/2022;
- ha effettuato il pagamento dell'imposta regionale per l'anno 2022 prevista dall'articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, che secondo quanto disposto dall' art. 1 comma 2 lettera a) della L.R. 2/1971 è commisurata al 50% del canone di concessione e pari quindi a Euro 66,55, con bonifico Poste Italiane, Rif: 5122025317 RDP0005841 del 04/11/2022;

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015.

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. il rilascio, Autostrade per l'Italia S.P.A, con sede via Bergamini n. 50, Roma, codice fiscale 07516911000, a firma del legale rappresentante Matteo Marvogli, della concessione per occupazione di area demaniale per uso cantieristico per esecuzione di interventi di ripristino conservativo dell'attraversamento dell'autostrada A11 sul Fosso del Ciliegio (opera N°62 al km 008+018), nel comune di Campi Bisenzio (FI), meglio descritta in narrativa;

2. di autorizzare le opere provvisorie e le lavorazioni nelle pertinenze del Fosso del Ciliegio di cui al presente atto ai soli fini idraulici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;

3. di stabilire che la concessione ha durata di 6 mesi secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;

4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;

5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;

6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;

7. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

8. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

9. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

**Responsabile di settore Fabio MARTELLI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 23002 - Data adozione: 22/11/2022**

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/15 e D.P.G.R. 60/R/16. Concessione del tratto tombato esistente del fosso di Casa al Bosco nel tratto compreso fra via Foscolo e via IV Novembre per una lunghezza di circa 170 m, nel Comune di Montale (PT). Pratica n. 4055. (SIDIT Pratica: 3138/2022, Procedimento: 4567/2022).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 22/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD025888

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la D.C.R.T. n. 101/2016, modificata con D.C.R.T. 81/2021, con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”, modificata con D.G.R.T. n.1414 del 17/12/2018;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 “Istituzione dei tributi propri della Regione”, nella quale all’art. 1 l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA l’istanza di concessione presentata dal Comune di Montale, con sede in Via A. Gramsci, 19, Montale, C.F. e partita IVA 80003370477, a firma del legale rappresentante Ferdinando Betti, sindaco pro-tempore, avente ad oggetto “Ripristino di porzione tombata del Fosso di Casa al Bosco” nei pressi di Via Ungaretti, nel Comune di Montale (PT), acquisita agli atti del settore con prot. 194438 del 12/05/2022;

DATO ATTO che le opere previste dal progetto interessano il Fosso di Casa al Bosco nel tratto censito con ID MV50306, appartenente al reticolo idrografico individuato con la L.R. 79/2012 aggiornato con D.C.R.T. 81/2021;

DATO ATTO che il richiedente è esente dal versamento delle marche da bollo e dal pagamento degli oneri istruttori, in accordo con l’art. 34 comma 3 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il geol. Andrea Salvadori, nominato con ordine di servizio n. 2 del 29/11/2019, e che l’istruttoria della pratica è stata effettuata dall’ing. Ilaria Chiti e ing. Valentina Vannucchi;

DATO ATTO che, a seguito di controllo formale sull’istanza pervenuta, alla stessa è stato assegnato il numero di pratica 4055 (SIDIT: pratica n. 3138/2022 – procedimento n. 4567/2022);

DATO ATTO che, da una ricerca presso l’archivio delle concessioni di questo settore, non risulta alcuna concessione in essere per il tratto coperto del Fosso di Casa al Bosco in oggetto;

VISTA la documentazione tecnica trasmessa con nota prot. 194438 del 12/05/2022 a firma dell'ing. Simone Galardini, e integrata volontariamente con nota prot. 0354482 del 19/09/2022, e considerato che, ai fini della presente autorizzazione, rilevano i seguenti elaborati:

- E1 – Relazione tecnica;
- E2 – Inquadramento corografico;
- E3 – Calcoli idraulici;
- E4 – Documentazione fotografica;
- E8 – Inquadramento catastale;

DATO ATTO che l'istanza è relativa alla concessione dell'intero tratto tombato del Fosso di Casa al Bosco compreso tra Via Foscolo e Via IV Novembre, avente una lunghezza di circa 170 m ed una sezione circolare con diametro di 110 cm, ed alla sostituzione di una porzione di tubazione danneggiata di circa 2 m di lunghezza avente la medesima dimensione; dopo la sostituzione la tubazione sarà effettuato il rinterro della buca con materiale di risulta presente in loco;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO che la tombatura oggetto di concessione comporta l'utilizzo di un'area appartenente al demanio idrico assimilabile alla casistica "tombature-pubblica utilità o destinati ad attività sociali e all'erogazione di pubblici servizi" rappresentata al punto 3.4 dell'allegato A alla D.G.R.T. 888 del 07/08/2017 "Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico", modificata con D.G.R.T. n.1414 del 17/12/2018, che prevede la corresponsione per una tubatura di lunghezza pari a circa 170 m di un canone annuo pari ad € 376,00, da ridurre nella misura del 20% per gli Enti pubblici territoriali ed ammontando quindi ad € 300,80;

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO CHE:

- il progettista ha eseguito una modellazione idrologica con riferimento agli eventi caratterizzati da tempi di ritorno di 30 e 200 anni, utilizzando le LSPP aggiornate al 2012 e prevedendo una schematizzazione della trasformazione degli afflussi in deflussi superficiali con il metodo del Curve Number per lo studio della propagazione delle piene l'analisi idrologica, implementata tramite il software HEC-HMS;
- le verifiche idrauliche sono state realizzate con un modello monodimensionale in moto vario, implementato con il software HEC RAS 5.0.7;
- i risultati dello studio idraulico presentato a supporto della presente concessione dimostrano che la sezione della condotta è sufficiente a smaltire la portata duecentennale e garantisce un franco di sicurezza dell'ordine di 50 cm, maggiore di un terzo della luce disponibile, come stabilito nelle vigenti norme tecniche delle costruzioni;
- la richiesta in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della l.r. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato ai sensi dell'art. 40 del D.P.G.R. 60/R/16;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che nella realizzazione e gestione delle opere di cui si tratta dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- dovrà essere garantita la perfetta tenuta fra la nuova condotta e quella esistente;
- il richiedente è obbligato a conservare le opere realizzate in buono stato di manutenzione;

- opere e lavorazioni previste in progetto non dovranno comportare modifica, né riduzione alcuna delle sezioni di deflusso;
- l'esecuzione delle opere e lavorazioni previste dal progetto non dovrà comportare danneggiamenti o manomissioni delle opere di difesa idraulica esistenti e della sponda, né comprometterne in alcun modo la stabilità, per l'intera durata della concessione. Laddove ricorra il caso, i lavori di ripristino saranno eseguiti a totale cura e spese del richiedente, previa acquisizione dell'autorizzazione di questo ufficio;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;
- tutte le lavorazioni previste, dovranno essere eseguite in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando le previsioni sul sito web: <http://www.cfr.toscana.it/> o <http://www.lamma.rete.toscana.it/>. In caso di previsioni meteorologiche avverse il cantiere dovrà essere costantemente presidiato, provvedendo a rimuovere qualunque ostacolo al regolare deflusso delle acque;
- si dovrà fare la massima attenzione a tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;
- durante l'esecuzione dei lavori e l'occupazione del demanio idrico dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché non si verifichi alcuna interferenza con la dinamica fluviale, tale da determinare aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- in caso di danni dovuti ad eventi di piena, a cedimenti o infiltrazioni, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico qualsiasi intervento di ripristino;
- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte, secondo le normative vigenti, anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti alla sorveglianza ed alla manutenzione del corso d'acqua;
- le opere provvisorie di cui si tratta, materiali e mezzi adoperati per l'esecuzione di lavori dovranno essere modificate, spostate o completamente rimosse, con ripristino dello stato dei luoghi, a totale cura e spese del richiedente, entro il termine perentorio fissato da parte dell'Autorità idraulica competente, in qualsiasi momento dovesse presentarsi la necessità di effettuare la manutenzione o l'esecuzione di interventi di qualsiasi natura sul corso d'acqua;
- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere realizzate a seguito della presente concessione, la società richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, inclusa la loro rimozione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

#### MANUTENZIONE:

- il richiedente esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione dei manufatti oggetto della presente autorizzazione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile ed adeguato con le finalità per le quali essi sono stati realizzati e perché non costituiscano pregiudizio per il corso d'acqua e la fascia di rispetto;
- dovranno essere effettuate ispezioni sia periodiche, sia dopo ogni evento meteorico più significativo anche a scala locale, per verificare che la sezione della tubazione non sia ostruita da materiale trasportato dalla piena; il materiale accumulato dovrà prontamente essere rimosso dal concessionario a propria cura e spese;

- le attività di manutenzione ordinaria sono soggette a comunicazione trasmessa a questo ufficio con anticipo di almeno 5 (cinque) giorni, mentre la manutenzione straordinaria deve essere autorizzata ai fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904;

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

- il presente atto riguarda esclusivamente l'occupazione dell'area e l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- la presente autorizzazione ha validità di 36 mesi dalla data del presente atto, a pena di decadenza, senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;

- il richiedente dovrà comunicare a questo settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, anche tramite le caselle di posta elettronica [ilaria.chiti@regione.toscana.it](mailto:ilaria.chiti@regione.toscana.it) e [valentina.vannucchi@regione.toscana.it](mailto:valentina.vannucchi@regione.toscana.it), specificando il numero della pratica (4055), il richiedente ed il Comune dove si svolgono i lavori;

- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del d.p.g.r. 42/R/18, entro 60 (sessanta) giorni dovrà dare comunicazione del termine dei lavori attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto autorizzato e alle successive varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente.

#### ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere e lavorazioni, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà

tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- a non cedere né subconcedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà sottoscritto il disciplinare di concessione.

#### DURATA DELLA CONCESSIONE - REVOCA - DECADENZA - CESSAZIONE

La concessione avrà la durata 19 (diciannove) anni dalla data del presente decreto di concessione, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

L'Amministrazione concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
- violazione del divieto di cessione o sub-concessione a terzi compresi gli enti pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, l'Amministrazione concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio delle aree e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto del presente provvedimento da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di



rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuoverli oppure adeguarli, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di cui alla presente concessione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

#### CAUZIONE - CANONE - IMPOSTA REGIONALE

Ai sensi dell'art. 31 c. 4 bis del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016, la cauzione non è dovuta.

Ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017, la concessione è soggetta al pagamento di un canone annuo (uso 3.4 all. A D.G.R.T. 888/17 s.m.i.) pari ad € 376,00 per il tratto di circa 170 m, da ridurre nella misura del 20% per gli Enti pubblici territoriali (€ 300,80). Il primo canone annuo, relativo al 2022, è versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione;

Per le successive annualità, il canone annuo, soggetto a revisione e rivalutato secondo legge, sarà dovuto per anno solare e dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia.

L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia.

Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 C.C., in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. mora *ex re*).

Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 2/1971, il Concessionario si impegna a corrispondere l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo le modalità previste dall'art. 28 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R del 12/8/2016, in misura pari al 50% del canone annuo.

Il mancato rispetto del pagamento del canone e dell'imposta regionale di cui sopra nei termini previsti comporta l'applicazione degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento.

Considerato che il tombamento del Fosso di Casa al Bosco è esistente e che il corso d'acqua attraversato risulta essere acqua pubblica dal 1999; verificato che nell'elenco delle concessioni della Provincia di Pistoia, non risulta a ruolo il tratto coperto in oggetto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.G.R. 60/R/2016 si è richiesto il pagamento dei canoni dovuti nel limite dei termini di prescrizione indicati dalla Circolare n.1 del 31/01/2019 della Direzione Difesa del suolo e protezione civile, prot. n. 49305 del 01/02/2019.

Preso atto pertanto che, con riferimento alla presente pratica, il Concessionario:

- ha effettuato il pagamento del canone relativo all'annualità 2022, ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 888/2017, modificata con D.G.R.T. 1414/2018, di importo pari ad € 300,80, con accredito tesoreria provinciale dello Stato effettuato con il mandato n. 6253 del 03/11/2022;
- ha effettuato il pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni prevista dall'articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, dell'importo di Euro 150,40 per l'annualità 2022 pari al 50% del canone di concessione come previsto dall'art.1 della L.R. n.2 del 30/12/1971, con accredito tesoreria provinciale dello Stato effettuato con il mandato n. 6254 del 03/11/2022;
- il pagamento a titolo di indennità, dei canoni 2017-2021 per il tombamento esistente, di importo pari ad euro 1.514,08, con accredito tesoreria provinciale dello Stato effettuato con il mandato n. 6255 del 03/11/2022;

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015.

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. il rilascio al Comune di Montale, con sede in Via A. Gramsci, 19, Montale, C.F. e partita IVA 80003370477 di quanto segue:

- 1.1. della concessione del tratto tombato esistente del Fosso di Casa al Bosco nel tratto compreso fra Via Foscolo e Via IV Novembre per una lunghezza di circa 170 m;
- 1.2. dell'autorizzazione al ripristino di un tratto di tubazione di circa 2 m in prossimità di via Ungaretti;
2. di autorizzare ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
3. di stabilire che la concessione ha durata di 19 (diciannove) anni, decorrenti dalla data del presente decreto, secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;
4. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
5. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;
6. di dare atto che:
  - l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e

pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

- il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

7. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE



**REGIONE TOSCANA**

**DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE**

**SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE**

**Responsabile di settore Fabio MARTELLI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 23027 - Data adozione: 22/11/2022**

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di PISTOIA, Loc. GROPPOLI, per uso POTABILE. Approvazione del Disciplinare di concessione. Richiedente: SOCIETA' AGRICOLA I GIRASOLI S.R.L. - Pratica n. 34823. - Procedimento SIDIT n. 4451/2022.-

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 23/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD025927

## IL DIRIGENTE

VISTO il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali" in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2015 n. 22;

VISTO il R.D n. 1775 del 11/12/1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici " e s.m.i;

VISTO il D.lgs n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri ";

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 81 "Legge di stabilità per l'anno 2016";

VISTO il DPGR 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015." e ss.mm.ii.

VISTA la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art.9 comma 4 della L.R. 22/2015";

CONSIDERATO CHE con domanda in data 23/04/2021 presentata alla Regione Toscana, prot.n. 180452 il richiedente SOCIETA' AGRICOLA I GIRASOLI S.R.L. ha fatto richiesta di concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune PISTOIA, Loc. GROPPOLI, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 230 dalla particella n. 166, per uso POTABILE per una portata media di 0,046 litri al secondo;

CONSIDERATO CHE, allegata all'istanza di concessione sopracitata, è stata trasmessa la documentazione progettuale conservata agli atti dello scrivente settore;

DATO ATTO che la procedura di valutazione Ex-ante è stata svolta e che le risultanze sono contenute nel disciplinare approvato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dal Genio Civile Valdarno Centrale;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato la somma di euro 160,58, a titolo di cauzione ai

sensi del vigente normativa;

DATO ATTO CHE il richiedente SOCIETA' AGRICOLA I GIRASOLI S.R.L. ha sottoscritto il Disciplinare (All. A) allegato al presente atto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

PRESO ATTO CHE il Responsabile del procedimento amm.vo è il Dott. Michele Caramelli;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, a SOCIETA' AGRICOLA I GIRASOLI S.R.L. C.F. 01956360471, meglio identificato nell'istanza citata di cui in premessa con decorrenza dalla data del presente atto per 30 (trenta) anni, la concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di PISTOIA, Loc. GROPPOLI, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 230 dalla particella n. 166, per una portata media di 0,046 litri al secondo per uso POTABILE, sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare (All. A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, conservato agli atti del settore scrivente e allegato al presente decreto, contenente gli obblighi e le condizioni di cui è vincolata la concessione di acque pubbliche in merito al precedente punto;
3. di prendere atto che il Disciplinare (All. A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
5. di dichiarare che, per l'anno 2022, il canone è stabilito nella misura di € 26,76;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di PISTOIA;
7. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono esperibili, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge, i seguenti ricorsi:
  - ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla notifica del presente atto presso la scrivente Amministrazione Regionale;
  - per le materie di cui all'art. 140 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
  - per le materie di cui all'art. 143 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A            34823\_Disciplinare*  
*57a200227876c0519638445bc6306bdb834e025e4bbd53a80204bff496016702*



**REGIONE TOSCANA**

**DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE**

**SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE**

**Responsabile di settore Gennarino COSTABILE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 23069 - Data adozione: 23/11/2022**

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale di vari corsi d'acqua in varie località in Comune di Castiglion Fiorentino e Cortona, per la realizzazione della condotta irrigua di adduzione dalla diga di Montedoglio III Stralcio - I substralcio. Pratica SiDIT 3933/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 23/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD025939



# IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 3933/2022, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 392845 del 14-10-2022 presentata da Ente Acque Umbre Toscane, c.f. 02093350516, con sede legale in Comune di Arezzo, Via Ristoro D'Arezzo, n. 96 e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Ing. Thomas Cerbini, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Corografia A 8\_2 (tavola 1 di 2);
- Corografia A 8\_3 (tavola 2 di 2);
- Sezioni A 8\_6;
- Sezioni A 8\_7;
- Sezioni A 8\_8;
- Cronoprogramma lavorazioni;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze dei corsi d'acqua denominati: AV33155 - AV33298 (Canale di Montecchio) – AV33673 – AV33809 – AV34955 – AV35029 (Reglia delle Lepri) – AV35251 (Torrente Esse-Mucchia) – AV36770 - AV36189 – AV35245 – AV35755 – AV37221 – AV37440 – AV38604 – AV39176 – AV39796 - AV39910, in varie località Fonte del Mazza, Fratta, Ronzano, Fratticiola, Farneta, Borgonovo, Cignano, Chianacce in Comune di Castiglion Fiorentino e Cortona, per la realizzazione dell'opera n. 12488 condotta irrigua di adduzione dalla diga di Montedoglio III Stralcio – I substralcio, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

DATO ATTO della conclusione con esito favorevole vincolato alle prescrizioni rappresentate nell'allegato A della conferenza di servizi in data 28/07/2021, che si intendono integralmente richiamate ai fini della salvaguardia delle opere attinenti il Settore Difesa del Suolo e Protezione Civile;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento

60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 5606/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
  - non altera il buon regime delle acque;
  - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
  - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
  - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
  - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

#### PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione

- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della L.R.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel

corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 33 del DPGR 60/R/2016 l'EAUT è esonerato dal pagamento del canone di concessione;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01201015151136 del 16/11/2022.

Tutto ciò premesso e considerato,

#### DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare, al richiedente in qualità di rappresentante legale dell'Ente Acque Umbre Toscane, c.f. 02093350516, con sede legale in Comune di Arezzo, Via Ristoro D'Arezzo, n. 96 la Concessione per l'occupazione di:
  - porzione di area demaniale dei corsi d'acqua denominati: AV33155 - AV33298 (Canale di Montecchio) – AV33673 – AV33809 – AV34955 – AV35029 (Reglia delle Lepri) – AV35251 (Torrente Esse-Mucchia) – AV36770 -AV36189 – AV35245 – AV35755 – AV37221 – AV37440 – AV38604 – AV39176 – AV39796 – AV39910, in varie località Fonte del Mazza, Fratta, Ronzano, Fratticciola, Farneta, Borgonovo, Cignano, Chianacce in Comune di Castiglion Fiorentino e Cortona, per la realizzazione dell'opera n. 12488 condotta irrigua di adduzione dalla diga di Montedoglio III Stralcio – I substralcio;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto e che ai sensi dell'art. 33 del DPGR 60/R/2016 l'EAUT è esonerato dal pagamento del canone di concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
  - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
  - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec: [acqueumbretoscane@pec.it](mailto:acqueumbretoscane@pec.it).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



**REGIONE TOSCANA**

**DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE**

**SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE**

**Responsabile di settore Gennarino COSTABILE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 23070 - Data adozione: 23/11/2022**

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche superficiali per uso AGRICOLO derivazione in SINISTRA idraulica del corso d'acqua denominato TORRENTE DI CORNICCHIA mediante un'opera di presa ubicata in località MOLINO DI BOMBI, nell'area demaniale prospiciente il terreno individuato al N.C.T. del Comune di BARBERINO VAL D'ELSA; Pratica SIDIT n. 1586/2022 Proc. 2642/2022 (Interna n. 934).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 23/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD025972

# IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";  
- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R.51/R/2015".

VISTA la DGRT n. 938 del 13/09/2021 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2021";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

PREMESSO che con istanza in data 21/02/2020 prot. 69461, la Ditta ROCCA DELLE MACIE SPA, , ha richiesto la concessione di acque pubbliche superficiali per uso Agricolo e Potabile, con derivazione che verrà effettuata in SINISTRA idraulica del corso d'acqua denominato TORRENTE DI CORNICCHIA , mediante un'opera di presa ubicata in località MOLINO DI BOMBI, nell'area demaniale prospiciente il terreno individuato al N.C.T. del Comune di CASTELLINA IN CHIANTI al foglio di mappa n. 66 particella n. 47;

DATO ATTO che l'avviso di istruttoria è stato pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di CASTELLINA IN CHIANTI per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 29/03/2022, come da relata di pubblicazione agli atti del fascicolo, e nel B.U.R.T n. 13 del 30/03/2022;

DATO ATTO che la visita istruttoria, ai sensi dell' art. 48 del DPGR 61/R/2016, si è tenuta il giorno 27/04/2022, e che dal relativo verbale non emergono osservazioni né opposizioni;

VISTA la relazione di istruttoria in data 21/07/2022, svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Firenze, in base alla quale le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate:

- quantità di acqua da prelevare è pari al fabbisogno annuo di 63.072 mc/annui (da cui una portata media annua di concessione "PMA" di 2,00 l/s) metri cubi, destinata ad uso AGRICOLO (POTABILE, AGRICOLO).
- prelievo istantaneo massimo 2,00 l/sec .

DATO ATTO che il richiedente:

- ha costituito il deposito cauzionale di € 55,66 , ha versato € 100,00 a titolo di oneri istruttori, € 55,66 quale canone per l'anno 2022, € 31,00 ai sensi dell' art. 7 del R.D. 1775 /1933;
- ha assolto l'imposta di bollo del presente atto e dell'allegato Disciplinare patti e condizioni tramite bonifico bancario sul cc IT8900760102800001031575820 intestato a Regione Toscana

- in data 16/11/2022, il Sig. ZINGARELLI SERGIO in qualità di legale rappresentante della Ditta ROCCA DELLE MACIE SPA,, ha sottoscritto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acqua - Valdarno Superiore", Ing. Carmelo Cacciatore;

#### DECRETA

1. di rilasciare in favore della Ditta ROCCA DELLE MACIE SPA, (come meglio identificata nel disciplinare allegato al presente atto) la concessione di acque pubbliche per uso .AGRICOLO E. POTABILE, entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi; la derivazione avverrà in SINISTRA idraulica del corso d'acqua denominato TORRENTE DI CORNICCHIA , mediante un'opera di presa ubicata in località MOLINO DI BOMBI, nell'area demaniale prospiciente il terreno individuato al N.C.T. del Comune di CASTELLINA IN CHIANTI al foglio di mappa n. 66 particella n. 47;
2. la concessione ha decorrenza dalla data del presente atto e durata fino al 31/12/2027;
3. di approvare, quale parte integrante del presente decreto, il disciplinare (All. A) redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016 e sottoscritto in data 16/11/2022 dal richiedente a mezzo del legale rappresentante, recante gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche;
4. di stabilire che, ai sensi della DGRT n. 938 del 13/09/2021 “Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2022”, il canone di concessione è definito in € 55,66;
5. di precisare che la concessione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933 non riguarda aspetti qualitativi della risorsa idrica prelevata;
6. di trasmettere il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



*Allegati n. 1*

**A**            **ALLEGATO A**  
*de141e8ed3f4f0afc6cb6dc24e342daf8a34f72c966dab1c7b0a5e3fcf9179e2*



**REGIONE TOSCANA**

**DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE**

**SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE**

**Responsabile di settore Gennarino COSTABILE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 23072 - Data adozione: 23/11/2022**

Oggetto: RD 523/1904-LR 77/2016. Concessione porzione di alveo del fiume Santerno (Id. MV2190) nel Comune di Firenzuola (FI), loc. Molino di Valtellere (San Pellegrino), occupato con guado a raso sommergibile ad uso residenziale. Pratica SiDIT 4770/2021

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 23/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD026070

## IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA la LR 22 del 3/3/2015 Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002 , 67/2003 , 41/2005 , 68/2011 ,65/2014;

VISTA la L.R. 77/2016 "Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico" e s.m.i.;

PREMESSO che con il passaggio della competenza della gestione amministrativa delle aree del demanio idrico dalle province alla Regione sono state rinvenute diverse situazioni di occupazioni senza titolo concessorio, o con titolo concessorio scaduto che si rende necessario regolarizzare in quanto, pur avendo fatto specifica istanza alla provincia e sempre pagato un'indennità, risultano tuttora privi di titolo che legittima tale occupazione;

DATO ATTO che agli atti dell' Ufficio risulta la nota prot. n. 74144 del 14/09/2004 con la quale la Provincia di Firenze ha rilasciato Autorizzazione ai fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904, per il ripristino di un guado esistente sul fiume Santerno mediante posa in opera di blocchi di arenaria, in loc. San Pellegrino – Mulino, nel Comune di Firenzuola (FI);

VISTA l'istanza di autorizzazione al mantenimento del manufatto e contestuale concessione demaniale, di cui alla pratica SiDIT n. 4770/2021, presentata da Ricci Maccarini Cristiano, Livi Lorella e Scotti Miriam, i cui dati anagrafici sono riportati nell' Allegato A il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, con nota acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 470825 del 08/09/2022;

DATO ATTO che con l'istanza precedentemente citata i richiedenti hanno altresì richiesto la riduzione del 60% del canone annuale ai sensi del punto 4.1 della DGRT 1035 del 05/08/2019 perchè il bene in concessione rappresenta l'unico accesso alle abitazioni di loro proprietà;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

PRESO ATTO che viene richiesta l'autorizzazione idraulica al mantenimento di un guado a raso sommergibile in blocchi di pietra arenaria che rappresenta l' unico accesso veicolare alle abitazioni di proprietà dei richiedenti situate in loc. Molino di Valtellere nel Comune di Firenzuola (FI);

DATO ATTO che la documentazione che descrive le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti di questo Ufficio (codice locale 245\_1) e quella agli atti del procedimento n. 5823/2021;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua e precisamente:

- (Opera 9958) Porzione di alveo del fiume Santerno (Id. MV2190) nei pressi delle p.lle 43 e 44 al F. 160 del Catasto del Comune di Firenzuola (FI), loc. Molino di Valtellere (San Pellegrino), occupata con guado a raso sommersibile in blocchi di pietra arenaria ad uso residenziale.

**RICHIAMATO** l'art. 1 della LR 77/2016 che prevede per i soggetti occupanti le aree del demanio senza titolo alla data del 1° gennaio 2016 in regola con i versamenti richiesti dalla provincia per gli anni antecedenti possono ottenere la concessione comunicando al settore regionale competente i dati necessari ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 4;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 1 c. 4 della L.R. 77/2016 si può procedere al rilascio della concessione mediante la procedura di cui all'articolo 13 del D.P.G.R. 60/R/2016, entro il 31 dicembre 2022;

**CONSIDERATO** inoltre che per l'occupazione sopra descritta persistono le condizioni per la sua permanenza in ambito demaniale nel rispetto delle prescrizioni sotto riportate;

**VISTO** in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

**CONSIDERATO** che sono state valutate sussistere le condizioni favorevoli, per quanto attiene gli aspetti amministrativo-contabili, al rilascio della concessione demaniale;

**DATO ATTO** che, nella gestione dell'area dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

**PRESCRIZIONI TECNICHE:**

- dovrà essere presente idonea segnaletica che indichi la presenza del guado in entrambi i sensi di marcia, ad una adeguata distanza dagli stessi, e che riporti tutte le informazioni necessarie ad illustrare con chiarezza il pericolo derivante da eventi meteorologici avversi;
- dovranno essere installati su entrambe le sponde del fiume Santerno, idonei dispositivi di interdizione al transito sul guado affinché nessuno, al di fuori dei soggetti individuati e autorizzati dal concessionario, vi possa accedere;
- dovrà essere previsto un adeguato piano di manutenzione dell'attraversamento in oggetto che preveda i più opportuni interventi di ispezione e pulizia, ai sensi dell'art. 12 del R.D. 523/1904, da attuarsi periodicamente ovvero a seguito di eventi di piena del corso d'acqua interessato che determinino fenomeni di trasporto solido significativi o comunque compromettenti la funzionalità idraulica del manufatto, verificando nel contempo che le sezioni d'alveo e il profilo di fondo a monte e a valle del manufatto siano mantenuti nella loro conformazione originaria;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

**PRESCRIZIONI GENERALI:**

- il concessionario si obbliga ad assumere ex art. 2051 cc, la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, adottando tutte le cautele necessarie atte ad evitare danni derivabili a terzi;
- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente il mantenimento dell'opera indicata in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata nella documentazione agli atti di questo Ufficio, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

**STABILITO** che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione

Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- è a conoscenza che il manufatto in attraversamento è soggetto a periodici allagamenti e pertanto è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare l'insorgenza di cause di pericolo per gli utilizzatori tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dall'utilizzo dell'opera oggetto della presente concessione.
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 (nove) a decorrere dal 1 Gennaio 2016 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016.

DATO ATTO che per il periodo antecedente al 1° gennaio 2016 e sino a cinque annualità, sono state regolarmente versati i corrispettivi richiesti dalla Provincia;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto, che sarà assolta a cura dell'Amm.ne Regionale, è stata anticipata dal richiedente in data 27/10/2022 a mezzo versamento sul conto Banco Posta intestato Regione Toscana, codice IBAN IT89 0076 01028 0000 1031 575 820;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto, in data 27/10/2022 ed in data 17/11/2022, al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 101,20 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto corrente postale, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 101,20 a titolo di canone concessorio riferito al 2022, ridotto del 60% perché il bene in concessione rappresenta l'unico accesso alla proprietà del richiedente, mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 750,00 a titolo di indennità arretrate annualità 2017-2018-2019 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 325,60 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione (di cui € 150,00 per l'anno 2016, € 125,00 per l'anno 2021 ed € 50,60 per l'anno 2022) sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato

## DECRETA

1. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904, il mantenimento di un guado a raso sommergibile in blocchi di pietra arenaria che rappresenta l' unico accesso veicolare all'abitazione di proprietà del richiedente situata in loc. Molino di Valtellere nel Comune di Firenzuola (FI), così come sopra descritto e rappresentato nella documentazione agli atti di questo Ufficio;
  2. di accordare, ai richiedenti Ricci Maccarini Cristiano, Livi Lorella e Scotti Miriam, i cui dati anagrafici sono riportati nell' Allegato A il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, la Concessione per l'occupazione del demanio idrico con la seguente opera:
    - (Opera 9958) Porzione di alveo del fiume Santerno (Id. MV2190) nei pressi delle p.lle 43 e 44 al F. 160 del Catasto del Comune di Firenzuola (FI), loc. Molino di Valtellere (San Pellegrino), occupata con guado a raso sommergibile in blocchi di pietra arenaria ad uso residenziale.
  3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9 (nove), a decorrere dal 1° Gennaio 2016, con scadenza il 31 Dicembre 2024, secondo le condizioni e le clausole previste in premessa e che il canone di concessione è pari a € 107,10 (centosette/10), secondo quanto riportato al p.to 4.1 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, già ridotto del 60% perché il bene in concessione rappresenta l'unico accesso alle abitazioni di proprietà dei richiedenti, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana e da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
  4. di disporre che la gestione dell'opera e dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
  5. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, provvedere alla sua registrazione;
  6. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
  7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec: cristiano.ricci.maccarini@postecert.it.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A*

*Anagrafica richiedenti*

*3a60ba71eac231d65f2ffba191279233d9733ee7d92234b6423d616bc763ff7f*



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

**Responsabile di settore Gennarino COSTABILE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 23073 - Data adozione: 23/11/2022**

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione da area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Chiesimone, in loc. Prulli del Comune di Reggello per attraversamento stradale con nuovo ponte oltre ad opere annesse per variante in riva destra d'Arno - lotto 3" Lavori di realizzazione "S.R. n.69 "di Valdarno". Pratica SiDIT 1186/2021

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 23/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD026074

## IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 1186/2021, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 222842 del 21-05-2021 presentata da De Crescenzo Antonio in qualità di rappresentante legale della Regione Toscana - Settore Progettazione e realizzazione viabilità regionale Firenze-Prato-Pistoia, c.f. 01386030488, con sede legale in Comune di Firenze, Via di Novoli, n. 26 e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Ing. Ballerini Lorenzo, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- EA0101-0 Relazione Generale
- EB0201-0 Relazione Tecnica
- EB0301-0 Relazione Idrologica Idraulica
- EC0501-0\_Plan\_Progetto
- EC0502-0\_Plan\_Progetto\_Prulli
- EC0601-0\_Plan\_Sovrapposto
- EC1401-0 Profilo Lotto3
- EC1501-0 Profilo Prulli
- EC1701-0 Sezioni Prulli A4\_200
- EC2001-0 Planimetria generale strutture (S.01)
- EC2002-0 Chiesimone Sezioni (S.02)
- EC2101-0 Chiesimone Sezioni e profili (S.03)
- EC2102-0 Prulli Sezioni Strutture (S.04)
- EC2103-0 Prulli Sezioni Strutture (S.05)
- EC2206-0 Ponte Chiesimone Impalcato\_travi\_soletta (S.16)
- EC2302-0 Muri Chiesimone Pianta\_sez\_prospetti S.22)
- EC2303-0 Muri Prulli Pianta\_sez\_prospetti (S.23)
- EC2501-0\_Ponte\_Impalcato
- EM0101-0 Piano particellare – Planimetria espropri

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Torrente Chiesimone, loc. Prulli in Comune di Reggello, per la realizzazione dell'opera n. 7790 – Nuovo attraversamento stradale per Variante in riva destra d'Arno - lotto 3” Lavori di realizzazione “S.R. n.69 “di Valdarno”, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 2361/2021;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
  - non altera il buon regime delle acque;
  - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
  - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
  - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
  - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

#### PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni

temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;

- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperienza istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che il presente provvedimento è rilasciato in esenzione di bollo ex art. 16 Tab. Allegato B, D.P.R. n. 642/1972;

DATO ATTO infine che il richiedente è esente dal pagamento del canone ai sensi dell'art. 33 del DPGR 60/2016.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare, al richiedente De Crescenzo Antonio in qualità di rappresentante legale della Regione Toscana - Settore Progettazione e realizzazione viabilità regionale Firenze-Prato-Pistoia, c.f. 01386030488, con sede legale in Comune di Firenze, Via di Novoli, n. 26 la Concessione per l'occupazione di:
  - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Chiesimone, loc. Prulli in Comune di Reggello, con l'opera n. 7790 – Nuovo attraversamento stradale con ponte oltre ad opere annesse per Variante in riva destra d'Arno - lotto 3” Lavori di realizzazione “S.R. n.69 “di Valdarno”;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto e che il canone di concessione non è dovuto in ragione dell'art. 33 del DPGR 60/2016;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di dare atto che:
  - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
  - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

**Responsabile di settore Gennarino COSTABILE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 23075 - Data adozione: 23/11/2022**

Oggetto: T.U. 11/12/33 n° 1775, art. 95 - Concessione di acque pubbliche sotterranee per uso Produzione beni e servizi e Civile - Prelievo a mezzo campo pozzi (n. 4 pozzi) ubicato nel comune di Empoli (FI), N.C.T. foglio 19, particella 170 - Pratica n.2328/2021, procedimento 2980/2021 (variante non sostanziale: ex codici locali 66, 76, 157, 544).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 23/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD025455

## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici” e ss.mm.ii.;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;
- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R.51/R/2015”.

VISTA la delibera della Giunta regionale 21 gennaio 2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 13 settembre 2021 n. 938 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque per l'annualità 2021”;

VISTO l’art. 1 della L.R. 16 aprile 2019, n. 19 recante “Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021” con il quale è stata abrogata l’imposta regionale sulle concessioni di acque pubbliche, prevista dalla lettera b) del comma 2 dell’art. 1 della L.R. n. 2 del 20/12/1971, a partire dall’anno di imposta 2019;

PREMESSO che nell’anno 2012 il Circondario Empolese Valdelsa rilasciava, con vari provvedimenti, autorizzazione provvisoria allo sfruttamento di acque pubbliche sotterranee, per uso industriale, a favore della Sammontana S.p.A. con sede a Empoli via Tosco Romagnola n. 56, e precisamente:

- con prot. n.7091 in data 29/03/2012 per la concessione n. 66 (pozzo P4 cd. “CABINA”);
- con prot. n.7092 in data 29/03/2012 per la concessione n. 76 (pozzo P2 cd. “STRADA”);
- con prot. n.7090 in data 29/03/2012 per la concessione n. 157 (pozzo B-3bis cd. “SPOGLIATOI”);
- con prot. n.7089 in data 29/03/2012 per la concessione n. 544 (pozzo A-1bis cd. “PRODUZIONE”);

VISTA l’istanza in data 11/06/2021 prot. n. 251741, con la quale la predetta società ha richiesto variante non sostanziale alle concessioni di derivazione di acque pubbliche sotterranee ex n. 66, 76, 157, 544 per la costituzione di un campo pozzi costituito da n. 4 opere di captazione in falda artesiane ad uso produzione



beni e servizi, ubicato nel Comune di Empoli (FI), individuato nei mappali del N.C.T. al foglio di mappa 19, particella 170, su terreno di proprietà della società Richiedente;

VISTA l'istanza in data 14/12/2021 prot. n. 484067, con la quale la predetta società ha richiesto la variante non sostanziale alla concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee ex n. 157, per la sostituzione di un pozzo esistente obsolecente (pozzo B-3bis cd. "SPOGLIATOI"), per uso produzione beni e servizi e civile, ubicato nel Comune di Empoli (FI), individuato nei mappali del N.C.T. al foglio di mappa 19, particella 170;

VISTA la relazione tecnica a firma del geologo dott. Luca Peruzzi (n. 904 - Ordine dei Geologi della Toscana) acquisita al prot. n. 484067 del 14/12/2021;

RICHIAMATO il Decreto dirigenziale n. 2969 del 22/02/2022 con il quale è stata autorizzata la realizzazione di n. 1 nuovo pozzo denominato come "PESA", in sostituzione del pozzo esistente obsolecente "B-3bis cd. "SPOGLIATOI";

VISTA la nota del 20/04/2022 prot. n.163325 con la quale è stata trasmessa la dichiarazione di fine lavori e la relazione tecnica del suddetto nuovo pozzo;

CONSIDERATO che in base all'istruttoria, svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Empoli, le caratteristiche della derivazione a mezzo del campo pozzi possono essere così sintetizzate: la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 11,10 l/s, per un fabbisogno annuo di 350.000 metri cubi annui, destinata ad uso produzione beni e servizi e civile;

PRESO ATTO che la società richiedente ha versato tramite bonifico a favore di Regione Toscana, eseguito in data 27/10/2022:

- € 11.930,05 quale deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 60 del regolamento D.P.G.R. n. 61/R/16;

DATO ATTO che l'imposta di bollo sul presente documento informatico e sull'allegato Disciplinare è stata assolta mediante contrassegno da € 48,00 avente identificativo 01200898470681 del 27/10/2022, che la ditta richiedente ha all'uopo acquistato dichiarando di conservarla in originale;

PRESO ATTO che la ditta richiedente, tramite il legale rappresentante Bagnoli Leonardo, ha sottoscritto digitalmente in data 02/11/2022 il Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione richiesta, sostanzialmente conforme allo schema approvato con Delibera di Giunta regionale n. 194 del 16.03.2016, allegato al presente provvedimento (All. A) quale parte integrante e sostanziale;

PRECISATO che il responsabile del procedimento è l'Ing. Carmelo Cacciatore, Titolare di Posizione Organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

#### DECRETA

1. di RILASCIARE la concessione di acque pubbliche in favore di SAMMONTANA S.P.A., con sede legale a Empoli (FI), in Via Tosco Romagnola 56, per uso produzione beni e servizi e civile, entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi; la captazione avverrà a mezzo campo pozzi costituito da n. 4 opere di captazione, rispettivamente denominate: pozzo P4 cd. "CABINA", pozzo P2 cd. "STRADA", pozzo "PESA", pozzo A-1bis cd. "PRODUZIONE", ubicati nel Comune di Empoli (FI), in terreno individuato nel N.C.T. dal foglio 19 p.lla 170, di proprietà della società richiedente, per una portata media annua di 11,10 l/s, sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di STABILIRE che la concessione ha decorrenza dalla data del presente atto e durata fino al 31.12.2027;
3. di approvare il disciplinare redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16.03.2016, sottoscritto digitalmente in data 02/11/2022 dalla ditta concessionaria, nella persona del legale rappresentante, ed allegato in originale informatico al presente provvedimento (All. A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche;

4. di stabilire che, ai sensi del DPGR 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 938 del 13/9/2021 il canone annuo di concessione è definito in € 11.930,05 (euro undicimilanovecentotrenta virgola zero cinque), salvo conguaglio e salvi i successivi aggiornamenti annuali disposti dalla Giunta Regionale;
5. di precisare che la concessione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933 non riguarda aspetti qualitativi della risorsa idrica prelevata;
6. di trasmettere il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A*

*ALLEGATO A*

*09e8a6b8c6b774ef4ab1bae13962002bc1d56778de2d955732e3724ab2213bf7*



**REGIONE TOSCANA**

**DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE**

**SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD**

**Responsabile di settore Renzo RICCIARDI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 23081 - Data adozione: 23/11/2022**

Oggetto: Modifica Decreto dirigenziale n. 4434 del 15/03/2022 "Concessione per il passaggio di un elettrodotto a BT 0,4 Kv interrato e posato con spingitubo, passante sul Fosso Bornia (TS2444), in Loc. Nebbiano, nei Comuni di Gaiole in Chianti (SI) e Cast.vo Berardenga (SI) - cod. loc. n. 2317O.I. - Concessionario: e-distribuzione S.p.a.".

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 23/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD025866

## IL DIRIGENTE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016: “Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTO il decreto dirigenziale n. 4434 del 15/03/2022 “Concessione per il passaggio di un elettrodotto a BT 0,4 Kv interrato e posato con spingitubo, passante sul Fosso Bornia (TS2444), in Loc. Nebbiano, nei Comuni di Gaiole in Chianti (SI) e Cast.vo Berardenga (SI) – cod. loc. n. 23170.I. - Concessionario: e-distribuzione S.p.a..”

VISTA la richiesta pervenuta dal concessionario e-distribuzione S.p.a. acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 426406 del 09/11/2022, (alla quale è stata assegnato un nuovo Procedimento n.6039/2022 alla Pratica Sidit n.4792/2022), dove si chiede di variare la tipologia di attraversamento del Fosso Bornia (TS2444) con un elettrodotto a BT 0,4 Kv, da interrato e posato con spingitubo, come già autorizzato, ad un attraversamento staffato a un ponticino stradale, restando comunque invariata l’ubicazione dell’intervento, in Loc. Nebbiano, nei Comuni di Gaiole in Chianti (SI) e Castelnuovo Berardenga (SI) ;

RITENUTO pertanto di modificare il decreto dirigenziale n. 4434 del 15/03/2022 al fine di prendere atto della variazione proposta con modalità di attraversamento del Fosso Bornia (TS2444), invariata nella sua ubicazione e ai fini del calcolo del canone dovuto, ovvero mantenendo la tipologia “n.11-attraersamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti”, come riportata nell’Allegato A del D.G.R.T. n° 888/2017;

TENUTO conto che il Soggetto richiedente ha assolto agli obblighi relativi all’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 come da documentazione conservata agli atti (Imposta di bollo di 16,00 assolta in maniera virtuale Aut. AdE n. 133874/99) ;

DATO ATTO che l’autorizzazione demaniale oggetto del presente atto di variante, per quanto non modificato dallo stesso, è soggetta agli obblighi e alle prescrizioni riportate nel decreto dirigenziale 4434 del 15/03/2022;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato:

## DECRETA

1. di modificare il Decreto dirigenziale n. 4434 del 15/03/2022 da, “Concessione per il passaggio di un elettrodotto a BT 0,4 Kv interrato e posato con spingitubo, passante sul Fosso Bornia (TS2444), in Loc. Nebbiano, nei Comuni di Gaiole in Chianti (SI) e Cast.vo Berardenga (SI,

in “Concessione per il passaggio di un elettrodotto a BT 0,4 Kv sul Fosso Bornia (TS2444), con staffatura al ponticno stradale esistente, in Loc. Nebbiano, nei Comuni di Gaiole in Chianti (SI) e Cast.vo Berardenga (SI) - cod. loc. n. 23170.I. - Concessionario: e-distribuzione S.p.a.,

2. di confermare, per quanto non modificato con il presente provvedimento, il decreto n. 4434 del 15/03/2022 in particolare per quanto disposto relativamente al termine della concessione, alle prescrizioni e agli obblighi riportati nello stesso;
3. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo PEC del Concessionario e del Tecnico incaricato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

**Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 23082 - Data adozione: 23/11/2022**

Oggetto: R.D. nr. 1775/33 - rinnovo concessione di derivazione acqua dal Canale del Giardino in loc. Cansoli nel Comune di Seravezza (LU) ad uso idroelettrico, prat. SIDIT n. 184208/2020 (C.L. pratica n. 2372).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato 1 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 23/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD025879

## IL DIRIGENTE

## Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- la deliberazione GRT n. 1219 del 02/11/2022 "aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022”;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l'istanza in bollo acquisita al protocollo in data 26/04/2022 con il n. 169545, presentata da Cecconi Mariella, i cui dati identificativi sono indicati nell'All. 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale è stato chiesto il rinnovo della concessione di derivazione acqua dal Canale del Giardino in loc. Cansoli nel Comune di Seravezza (LU), di cui al decreto R.T. n. 2965 del 21/05/1997 e al disciplinare rep. n. 3350 sottoscritto il 06/02/1996 (prat. n. 2372);



Dato atto che il versamento delle spese di istruttoria di Euro 100,00, è stato effettuato in data 14/04/2022 (conto IBAN IT89O0760102800001031575820);

Visto il decreto R.T. n. 2965 del 21/05/1997 con il quale era stato concesso a Cecconi Mariella di derivare dal Canale del Giardino in loc. Cansoli nel Comune di Seravezza (LU), la portata di medi mod. 0,80 (l/s 80,00) di acqua per produrre col salto utile di mt. 5,00, la potenza nominale media di kW 3,89; la concessione era stata accordata per la durata di anni 30 (trenta) successivi, continui e decorrenti dal 20/05/1992, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare rep. n. 3350 sottoscritto il 06/02/1996 e verso il pagamento del canone annuo (prat. 2372);

Visto il disciplinare rep. n. 3350 sottoscritto il 06/02/1996, registrato all'Agenzia delle Entrate di Lucca il 17/11/1997 al n. 3696, contenente gli obblighi e le condizioni vincolanti la concessione di derivazione acqua in riva destra del Canale del Giardino nel Comune di Seravezza (LU) loc. Consoli, ad uso energia elettrica (prat. 2372);

Vista la relazione di istruttoria del tecnico del Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca Servizio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. SIDIT n. 184208/2020 (C.L. pratica n. 2372) e in cui è presente la valutazione ex ante della derivazione: trattasi di una derivazione dal Canale del Giardino (con restituzione immediata nel corso d'acqua) di tipo non dissipativo di 80,00 l/sec; il fiume è classificato nel PGA nel tratto in esame con qualità BUONO. Poiché il corpo idrico interessato dalla domanda è in stato di qualità ecologico (o potenziale) "buono" o "elevato", alla derivazione si attribuisce direttamente RISCHIO BASSO, in quanto è presumibile che la derivazione non comporti rischi per la qualità del corpo idrico, subordinatamente alle eventuali prescrizioni necessarie ad adeguare la derivazione e/o le sue opere alle norme ambientali vigenti o comunque finalizzate a mitigarne gli impatti;

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di rinnovo attingimento;

Ritenuto di concedere a: Cecconi Mariella, di derivare acqua dal Canale del Giardino in loc. Cansoli nel Comune di Seravezza (LU) ad uso idroelettrico, rinnovando la concessione di cui al precedente decreto n. R.T. n. 2965 del 21/05/1997 e al disciplinare rep. n. 3350 sottoscritto il 06/02/1996, registrato all'Agenzia delle Entrate di Lucca il 17/11/1997 al n. 3696, per ulteriori anni 30, a far data dal 20/05/2022 (giorno immediatamente successivo alla data di scadenza della concessione originaria), per una portata media di l/s 80,00 per produrre col salto utile di mt. 5,00, la potenza nominale media di kW 3,89, prat. SIDIT n. 184208/2020 (C.L. pratica n. 2372), subordinatamente alle prescrizioni indicate nel dispositivo;

Considerato che il versamento del deposito cauzionale di Euro 251,73, è stato effettuato in data 04/11/2022 (conto IBAN IT41X0760102800001031581018);

Ritenuto di concedere il nulla osta allo svincolo del precedente deposito cauzionale di Lire 90.000: quietanza n. 316 del 07/12/1994, versato alla Cassa Depositi e Prestiti;

Ritenuto che il Concessionario, in pari con i pagamenti dei canoni pregressi fino al 31/12/2021, debba versare, entro la scadenza annuale, in considerazione della deliberazione GRT n. 1219 del 02/11/2022, il canone per l'anno 2022 di Euro 268,62;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Mazzanti, il quale dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato;

#### DECRETA

1. di concedere a: Cecconi Mariella, i dati identificativi sono indicati nell'All. 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, di derivare acqua dal Canale del Giardino in loc. Cansoli nel Comune di Seravezza (LU) ad uso idroelettrico, rinnovando la concessione di cui al precedente decreto n. R.T. n. 2965 del 21/05/1997 e al disciplinare rep. n. 3350 sottoscritto il 06/02/1996, registrato all'Agenzia delle Entrate di Lucca il 17/11/1997 al n. 3696, per ulteriori anni 30, a far data dal 20/05/2022 (giorno immediatamente successivo alla data di scadenza della concessione originaria), per una portata media di l/s 80,00 per produrre col salto utile di mt. 5,00, la potenza nominale media di kW 3,89, prat. SIDIT n. 184208/2020 (C.L. pratica n. 2372), subordinatamente alle seguenti prescrizioni:
  - installazione di un misuratore di potenza che registri i kilowatt prodotti al fine della determinazione dei quantitativi d'acqua effettivamente consumati;
  - entro il 31 gennaio di ogni anno, devono essere comunicati al Genio Civile Toscana Nord, tramite il portale <https://servizi.toscana.it/formulari/>, i quantitativi di acqua effettivamente prelevati nell'anno solare appena trascorso;
2. di dare atto che sono stati effettuati i seguenti versamenti:
  - spese di istruttoria di Euro 100,00, in data 14/04/2022 (conto IBAN IT89O0760102800001031575820);
  - deposito cauzionale di Euro 251,73, in data 04/11/2022 (conto IBAN IT41X0760102800001031581018);
3. di dare atto deve essere versato, entro la scadenza annuale, in considerazione della deliberazione GRT n. 1219 del 02/11/2022, il canone per l'anno 2022 di Euro 268.62;
4. di concedere il nulla osta allo svincolo del precedente deposito cauzionale di Lire 90.000: quietanza n. 316 del 07/12/1994, versato alla Cassa Depositi e Prestiti;
5. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Seravezza (LU);
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*1            dati identificativi*  
*7859763815552cff8175f3e120825d149e283e6f0a5a6aaa69fd78167ce3fe8d*



**REGIONE TOSCANA**

**DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE**

**SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD**

**Responsabile di settore Renzo RICCIARDI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 23084 - Data adozione: 23/11/2022**

Oggetto: Pratica SIDIT n.102574/2020 (ex PPC 007/2011) - T.U. n. 1775 del 11/12/1933 - Rinnovo della Concessione Demaniale Idrica, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.1695 del 08/06/2012 per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo nel Comune di Castiglione della Pescaia (GR), in Loc. Pian di Rocca - ad uso agricolo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 23/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD025910

## IL DIRIGENTE

## VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. n. 122 del 23/02/2016 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n. 1068 del 01/10/2018 “ Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018”;
- la L.R. n. 55 del 28/12/2021 "Legge di stabilità per l'anno 2022";

VISTA l’istanza presentata al protocollo della Regione Toscana in data 23/05/2022 n. 211236 dalla Sig.ra Pantini Anna legale rappresentante della ditta Pantini Anna (i cui dati identificativi sono esplicitati nell’allegato disciplinare) con la quale veniva chiesto il rinnovo della concessione da un pozzo, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.1695 del 08/06/2012, per la derivazione di acqua pubblica per uso agricolo nel Comune di Castiglione della Pescaia (GR) - Pratica SIDIT n.102574/2020 (ex PPC 007/2011).

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, firmato dalla Sig.ra Pantini Anna legale rappresentante della ditta Pantini Anna, in data 18/11/2022, allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale.

## CONSIDERATO CHE:

- l’emungimento interessa un pozzo in Loc. Pian di Rocca individuato catastalmente nel Comune di Castiglione della Pescaia (GR), al Foglio n.80 particella n.993;
- il volume annuale è di 1.456,25 (millequattrocentocinquantasei virgola venticinque) metri cubi;
- la portata di acqua massima richiesta è di 0,83 litri al secondo e che la portata media di concessione è pari a 0,05 litri al secondo;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

## DATO ATTO:

- che l’imposta di bollo è stata assolta ai sensi del DPR 642/72;

- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di rilasciare alla ditta Pantini Anna (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare), entro i limiti di disponibilità dell'acqua, il rinnovo della Concessione Demaniale Idrica, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.1695 del 08/06/2012, per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo nel Comune di Castiglione della Pescaia (GR), in Loc. Pian di Rocca, su terreno contraddistinto al N.T.C al Foglio n.80 particella n.993, ad uso agricolo senza restituzione del quantitativo utilizzato, Pratica SIDIT n.102574/2020 (ex PPC 007/2011);
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 0,83 (zero virgola ottantatre) litri al secondo, una portata media annua di 0,05 (zero virgola zerocinque) litri al secondo per un volume massimo di 1.456,25 (millequattrocentocinquantesi virgola venticinque) metri cubi/anno per un periodo di utilizzo dell'acqua compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
3. di stabilire la durata della concessione fino al 19/12/2025, data di scadenza del contratto agrario;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale e dell'addizionale regionale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A*

*DISCIPLINARE*

*9795b2207a98a3e5cabb9ae4a86f2a815ebd75f698570afc7ffa876566ec2c4e*



**REGIONE TOSCANA**

**DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE**

**SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD**

**Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 23085 - Data adozione: 23/11/2022**

Oggetto: R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 41/2018 - Pratica idraulica n. 3472 - SIDIT 4172/2022. Concessione ed Autorizzazione idraulica per lavori di ripristino superficiale di opere idrauliche minori nel viadotto di Migliarino sul Fosso di Malaventre (TN40946) al Km 080+367 dell'autostrada A11 Firenze-Pisa Nord nel Comune di Vecchiano (PI)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 23/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD025935



## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la D.C.R.T. n. 101/2016, modificata con D.C.R.T. 81/2021, con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”, così come modificata con D.G.R. n.1414 del 17/12/2018 e con D.G.R.T n. 1035 del 5/08/2019;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 “Istituzione dei tributi propri della Regione”, nella quale all’art. 1 l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA l’istanza sia di concessione breve presentata da Autostrade per l’Italia S.P.A, con sede via Bergamini n. 50, Roma, codice fiscale 07516911000, per l’uso a titolo esclusivo e temporaneo dell’area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico dell’alveo del Fosso di Malaventre (TN40946) relativa ai lavori di ripristino e risanamento conservativo del viadotto di Migliarino sopra il corso d’acqua di cui sopra nel Comune di Vecchiano (PI), sia di autorizzazione idraulica per gli stessi lavori di ripristino e risanamento conservativo del Viadotto sopra il corso d’acqua Fosso di Malaventre (TN40946) sull’Autostrada A11 Firenze-Pisa Nord opera n. 529 al Km 080+367 nel

Comune di Vecchiano (PI), acquisita agli atti di questo settore con protocollo n. 334684 del 01/09/2022;

DATO ATTO che la società richiedente ha provveduto al pagamento di € 150,00 (euro centocinquanta/00) con bollettino postale su c/c postale n.1031575820 del 29/08/2022 per gli oneri istruttori, ed aver assolto alla imposta di bollo da € 16,00 (euro sedici/00) con marca da bollo Id. n. 01210767890080 del 24/05/2022 per la presentazione della pratica;

VISTI gli elaborati progettuali allegati all'istanza, firmati digitalmente dall'Ing. Umberto Rosatella, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone al n. 2082 e considerato che, ai fini della presente autorizzazione, rilevano i seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;
- Fascicolo dell'opera;
- Stima riassuntiva lavori;
- Autorizzazione idraulica-relazione tecnica;
- Stima riassuntiva sicurezza;
- Dichiarazione conformità ex L.R. 21/2012 commessa 46324;
- Elaborato grafico stato di fatto e difetti opera n. 529;
- Elaborato grafico stato di progetto opera n. 529;
- Layout di cantiere opera n. 529;
- Autorizzazione idraulica n. 529;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 11 del 29/11/2019;

DATO ATTO che a seguito della verifica della completezza della documentazione è stata assegnata all'istanza il numero di pratica n. 3472 - pratica SIDIT n. 4172/2022;

PRESO ATTO che:

- le lavorazioni consistono in interventi di ripristino con rinvivatura superficiale di tutte le superfici dell'intradosso di soletta dell'impalcato, delle pareti e dei portali costituenti il manufatto di attraversamento del Fosso di Malaventre (TN40946) (opera n. 529 al Km 080+367) dell'autostrada A11, nel Comune di Vecchiano (PI);
- gli interventi sono eseguiti asportando gli strati di cls ammalorato, la passivazione dei ferri e il ripristino con malta cementizia oltre alla sigillatura di lesioni delle strutture in cls con inserimento di barre in acciaio;
- gli interventi suddetti non modificheranno le geometrie e gli ingombri del manufatto;

DATO ATTO altresì che le lavorazioni di ripristino delle strutture del ponte autostradale suddetto determinano una occupazione temporanea per la cantierizzazione di aree appartenenti al demanio idrico del Fosso di Malaventre (TN40946), corso d'acqua iscritto nel reticolo idrografico e di gestione individuato con D.C.R.T. 81/2021;

CONSIDERATO che:

- le opere e lavorazioni sopra descritte, che riguardano un'area catastalmente rappresentata al foglio di mappa n. 20 in corrispondenza dei mappali 55-59-294, del comune di Vecchiano (PI), non comportano pregiudizio in termini di accessibilità del corso d'acqua;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della L.R. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che nell'esecuzione dei lavori e nell'occupazione dell'area appartenente al demanio idrico dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

**PRESCRIZIONI TECNICHE:**

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati e vistati (solo se è stato trasmesso il cartaceo);
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di vigilanza del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

**PRESCRIZIONI GENERALI:**

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, riportando nell'oggetto il numero della pratica, il richiedente ed il Comune dove si svolgono i lavori.
- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del d.p.g.r. 42/R/18, entro 60 (sessanta) giorni dovrà dare comunicazione del termine dei lavori attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto autorizzato e alle successive varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo;
- la presente autorizzazione ha validità di 6 mesi a decorrere dalla data del presente atto;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente.

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, a proprio insindacabile giudizio, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia, o gestione del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;
- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- a non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso. Resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto il rilascio della concessione.

La concessione avrà la durata di 6 mesi decorrenti dalla data del presente atto e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

L'Amministrazione concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze
- violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione a terzi compresi gli Enti Pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, l'Amministrazione concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni. Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio delle aree e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto del presente provvedimento da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuoverli oppure adeguarli, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di cui alla presente concessione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in mesi 6 (sei) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo è determinato dalla D.G.R.T n. 1414 del 17/12/2018 "Disposizioni in materia di Concessioni per l'occupazione del demanio idrico – Modifiche alla D.G.R.T. 888 del 07/08/2017 e in applicazione di quanto disposto dall'art. 29 c. 5 e n. 1305 del 05/08/2019 e in ottemperanza alla L.R. 93 del 27/11/2020 in € 116,00 (centosedici/00), vista la tipologia di uso "13.0 – Superfici superiori ai 100 mq" includendo la riduzione del 50% per periodi inferiori a 6 mesi;

CONSIDERATO che con nota protocollo AOOGR n. Prot. 0382679 del 07/10/2022 è stato richiesto al soggetto istante, per il rilascio della Concessione, € 116,00 (centosedici/00) per canone anno 2022, € 58,00 (cinquantotto/00) per Imposta Regionale anno 2022 oltre alla richiesta della marca da bollo di € 16,00 (sedici/00) per l'imposta di bollo per il presente atto;

CONSIDERATO che il richiedente in data 04/10/2022 ha provveduto ad effettuare il versamento mediante bonifico su conto corrente postale intestato a “Regione Toscana” IBAN n. IT41X0760102800001031581018 di € 116,00 (centosedici/00) per canone anno 2022;

CONSIDERATO che il richiedente in data 04/10/2022 ha provveduto ad effettuare il versamento mediante bonifico su conto corrente postale intestato a “Regione Toscana” IBAN n. IT70J076010280000011899580 di € 58,00 (cinquantotto/00) per Imposta Regionale anno 2022;

DATO ATTO che l'imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00) da apporre sul presente atto è stata assolta con marca da bollo Id n. 01210767842937 del 10/11/2022;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F);

#### DECRETA

1. DI RILASCIARE a favore di “Autostrade per l'Italia S.P.A”, con sede via Bergamini n. 50, Roma, codice fiscale 07516911000, della concessione per occupazione di area demaniale per uso cantieristico per esecuzione di interventi di ripristino conservativo dell'attraversamento autostradale A11, opera n. 529 al Km 080+367, sul Fosso di Malaventre (TN40946) nel comune di Vecchiano (PI), così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati allegati alla Pratica idraulica n. 3472;

2. DI AUTORIZZARE le opere provvisorie e le lavorazioni nelle pertinenze del Fosso di Malaventre (TN40946) di cui al presente atto ai soli fini idraulici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati allegati alla Pratica idraulica n. 3472;

3. DI STABILIRE che la concessione ha durata di 6 mesi secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;

4. DI DARE ATTO che gli effetti della concessione decorrono dalla data di adozione del presente decreto;

5. DI DISPORRE che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;

6. DI DARE ATTO che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

7. DI DARE ATTO che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

8. Di NOTIFICARE il presente atto tramite PEC al richiedente;

9. DI DARE, ALTRESÌ, ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

**Responsabile di settore Fabio MARTELLI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 23091 - Data adozione: 23/11/2022**

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per l'attraversamento in subalveo del Rio Gorino - BV20001 in Comune di Uzzano (PT) con una nuova condotta fognaria, posata in prossimità di manufatto esistente, nell'ambito dei lavori di dismissione dei depuratori di Torricchio, Forone, Bellavista e Pittini e l'invio dei relativi reflui di competenza fino al depuratore di Traversagna. Pratica 3945G (SIDIT: pratica 2259/2022 - procedimento 3509/2022).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD026056



## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la D.C.R.T. n. 101/2016, modificata con D.C.R. 81/2021, con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”, così come modificata con D.G.R. n.1414 del 17/12/2018 e con D.G.R. n. 1035 del 05/08/2019;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 “Istituzione dei tributi propri della Regione”, nella quale all’art. 1 l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA l’istanza di concessione presentata dal richiedente Acque S.p.a., con sede legale in Pisa in via Bellatalla 1, codice fiscale n. 05175700482, a firma del legale rappresentante Ing. Roberto Cecchini, avente ad oggetto la realizzazione del collettore fognario di collegamento dei depuratori di Torricchio e Forone nel Comune di Uzzano, Bellavista e Pittini nel Comune di Buggiano e Traversagna nel Comune di Massa e Cozzile al depuratore intercomunale di Pieve a Nievole – 1° lotto, II stralcio: tratto Uzzano – Traversagna, con attraversamenti del Rio Goricino, Torrente Cessana, Fosso di Santa Maria in Selva, Rio Spinello, Rio Torto, Fosso del Busone, Rio Calderaio e fosso senza nome BV2814, acquisita agli atti di questo settore con prot. n. 121390 del 23/03/2022 e successivamente integrata con prot. n. 151242 del 11/04/2022 e prot. 222431 del 30/05/2022;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto ad effettuare il pagamento di Euro 116,00 con bonifico 1647427199232D60KDEF (End to End) in data 17/03/2022 di cui Euro 100,00 per oneri istruttori, ed Euro 16,00 per imposta di bollo virtuale, che sarà assolta a cura della Regione Toscana;

DATO ATTO che il richiedente ha effettuato il pagamento dell’imposta di bollo per l’emissione dei sette decreti - da A a G - della pratica 3945, per un importo complessivo di Euro 112,00, tramite unico versamento con mod. F24, protocollo telematico P3608155111181022 7049276, in data 18/10/2022;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il geol. Andrea Salvadori, nominato con Ordine di Servizio 64 del 10 novembre 2022 e che l’istruttoria della pratica è stata effettuata dalla geom. Francesca Seghi;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, all’istanza è stato assegnato il numero di pratica 3945G (SIDIT: pratica 2259/2022, procedimento 3509/2022);

DATO ATTO che le opere relative al presente decreto interessano il Rio Goricino nel tratto censito con ID BV20001, appartenente al reticolo idrografico individuato con la L.R. 79/2012 e aggiornato con D.C.R.T. 81/2021;

VISTA la documentazione progettuale trasmessa con PEC prot. n. 121390 del 23/03/2022, prot. 151242 del 11/04/2022 e prot. 222431 del 30/05/2022, considerato che ai fini della presente autorizzazione rilevano i seguenti elaborati a firma dell'ing. David Fattorini, conservati agli atti dell'ufficio:

- TAV.01 - planimetria inquadramento interferenze reticolo idrografico Regione Toscana;
- T.ID.3.5 – Particolari attraversamento Rio Goricino;

CONSIDERATO che:

- il progetto complessivo prevede la costruzione di una dorsale di fognatura nera che collega i depuratori in dismissione (Torricchio, Forone, Bellavista, Pittini e Traversagna) e convoglia le portate che attualmente vi afferiscono in direzione del depuratore intercomunale di Pieve a Nievole;

- il progetto in esame costituisce il secondo stralcio del primo lotto funzionale, che prevede la dismissione dei depuratori di Torricchio, Forone, Bellavista e Pittini e l'invio dei relativi reflui di competenza fino al depuratore di Traversagna mediante la posa in opera di un collettore fognario in parte a gravità e in parte in pressione;

- con pratica idraulica 3498 - Decreti Dirigenziali num. 14187, 14190 e 14192 del 13/08/2021, 14522 e 14523 del 23/08/2021 - è già stato autorizzato il primo stralcio del primo lotto funzionale che prevedeva nel tratto di valle la dismissione del depuratore di Traversagna e l'invio dei relativi reflui verso quello di Pieve a Nievole;

- con il presente atto si autorizza l'attraversamento in subalveo del Rio Gorino in Comune di Uzzano con una nuova condotta fognaria in ghisa sferoidale DN 350, posata mediante tradizionale tecnica di scavo in prossimità di manufatto esistente, ad una profondità di un metro misurata dal fondo alveo al cervello della nuova tubazione;

- le concessioni per gli altri attraversamenti presenti nel progetto vengono rilasciate con atti separati (pratiche 3945A, 3945B, 3945C, 3945D, 3945E e 3945F);

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di un'area demaniale;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della l.r. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato;

- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

**PRESCRIZIONI TECNICHE:**

- eseguito l'intervento, si dovrà provvedere al tempestivo ripristino dell'intera area interessata dai lavori, con specifico riguardo per le parti che interessano il corso d'acqua e la fascia di rispetto idraulica dello stesso, della quale dovrà essere ricostituita la continuità e l'integrità anche mediante il posizionamento e la compattazione di idonei materiali, compresa la stesura di biorete preseminata al fine di prevenire eventuali fenomeni erosivi dell'area oggetto di scavo;

- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione per non compromettere la stabilità e salvaguardare tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;

- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere oggetto della presente concessione, la società richiedente apporgerà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento delle opere ed il ripristino dello stato dei luoghi;
- nei casi in cui l'opera sia posizionata su infrastrutture esistenti non conformi alle disposizioni di cui al R.D. 523/1904 o qualora le condizioni idrauliche del corso d'acqua e delle sue pertinenze siano tali da rendere necessario interventi di adeguamento, nessun rimborso o indennizzo spetterà in merito al proponente per lo spostamento delle opere;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché non sia determinato aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- in caso di danneggiamenti dell'opera dovuti ad eventi di piena o cedimenti delle opere esistenti, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori, essendo realizzati nelle pertinenze dei corsi d'acqua, dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, verificando costantemente le previsioni meteorologiche al sito <http://www.lamma.rete.toscana.it/> oppure <http://www.cfr.toscana.it/>.

#### MANUTENZIONE

- la società richiedente esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione ordinaria dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'officiosità idraulica;
- le attività di manutenzione ordinaria sono soggette a comunicazione trasmessa a questo ufficio con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, mentre la manutenzione straordinaria deve essere preceduta dall'autorizzazione ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904;

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di 36 mesi a decorrere dalla data del presente atto. Nel caso in cui le opere non fossero ancora terminate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni anche tramite le caselle di posta elettronica: [francesca.seghi@regione.toscana.it](mailto:francesca.seghi@regione.toscana.it);
- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del d.p.g.r. 42/R/18, entro 60 (sessanta) giorni dovrà dare comunicazione del termine dei lavori attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto autorizzato e alle successive varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo;

#### ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- a non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto il rilascio della concessione.

#### DURATA DELLA CONCESSIONE – REVOCA – DECADENZA - CESSAZIONE

La concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

Il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato

- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze
- violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione a terzi compresi gli Enti Pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio delle aree e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti ai quali risulta incorporato, ancorato o staffato, da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di cui alla presente concessione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità.

#### CAUZIONE - CANONE - IMPOSTA REGIONALE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario costituisce deposito cauzionale per l'importo di € 300,00 (pari a una annualità del canone).

La garanzia di cui sopra è svincolata alla fine della concessione, previa verifica anche a mezzo sopralluogo dell'esatto adempimento degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto.

In tutti i casi in cui l'Amministrazione, in dipendenza delle condizioni contenute nel presente atto, prelevi somme dal deposito cauzionale, queste dovranno essere reintegrate dal concessionario entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.

Ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017, la concessione è soggetta al pagamento di un canone annuo pari ad € 300,00 (D.G.R.T. 888/17 s.m.i., all. A uso 11 - attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti). Il primo canone annuo, relativo al 2022, è versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione nella misura di sette ratei mensili per un importo di euro 175,00;

Per le successive annualità, il canone annuo, soggetto a revisione e rivalutato secondo legge, sarà dovuto per anno solare e dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia.

L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia.

Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 C.C., in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. *mora ex re*).

Ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) della L.R. 2 del 30/12/1971, il Concessionario si impegna a corrispondere l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo le modalità previste dall'art. 28 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R del 12/8/2016, in misura pari al 50% del canone annuo;

Il mancato rispetto del pagamento del canone e dell'imposta regionale di cui al punto 4, nei termini previsti comporta l'applicazione degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento.

Dato atto che il Concessionario, con riferimento alla presente pratica 3945G:

- ha costituito deposito cauzionale a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 888/2017, modificata con D.G.R.T. 1414/2018, per l'importo di euro 300,00 pari ad una annualità del canone, con bonifico TRN EA22102052404022481400099999IT, data valuta 20/10/2022 (di importo complessivo pari ad Euro 2.100,00 relativo al versamento delle cauzioni dei 7 decreti - da A a G - della pratica 3945);
- ha effettuato il pagamento del canone annualità 2022, ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 888/2017, modificata con D.G.R.T. 1414/2018, di importo pari ad euro 175,00, con bonifico TRN EA22102052404024481400099999IT, data valuta 20/10/2022 (di importo complessivo pari ad Euro 1.225,00 relativo al versamento dei canoni anno 2022 dei 7 decreti - da A a G - della pratica 3945);
- ha effettuato il pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni, prevista dall'articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, dell'importo di Euro 87,50 per l'annualità 2022 pari al 50% del canone di concessione come previsto dall'art.1 della L.R. n.2 del 30/12/1971, con bonifico TRN EA22102052028938481400099999IT, data valuta 21/10/2022 (di importo complessivo pari ad Euro 612,50 relativo al versamento dell'imposta regionale anno 2022 dei 7 decreti - da A a G - della pratica 3945);

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015.

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. il rilascio, ad Acque S.p.a., con sede legale in Pisa in via Bellatalla 1, codice fiscale n. 05175700482, legale rappresentante Ing. Roberto Cecchini, di concessione per la realizzazione e gestione

dell'attraversamento in subalveo del Rio Goricino con nuova condotta fognaria, nei pressi del depuratore di Torricchio in Comune di Uzzano (PT);

2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;

3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19, secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;

4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;

5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;

6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;

7. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

8. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

9. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE



**REGIONE TOSCANA**

**DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE**

**SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE**

**Responsabile di settore Gennarino COSTABILE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 23092 - Data adozione: 23/11/2022**

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. AUT\_1515548 - Concessione porzione di area demaniale di vari corsi d'acqua in varie località del Comune di Casole d'Elsa per attraversamenti con elettrodotto MT. Pratica SiDIT 3108/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD026068



## IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 2/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 3108/2022, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 295773 del 05-08-2022 presentata da Stagno Daniele in qualità di rappresentante legale della società E-Distribuzione S.p.a., c.f. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Ombrone, n. 2, e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Dott.Ing. Petralli Marco, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Pistoia, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione tecnico-descrittiva;
- Corografia;
- Planimetria catastale;
- Planimetria e Sezione di progetto;
- Doc. fotografica;
- Schede tecniche dei componenti da porre in opera;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fosso delle Macerine (MV 49683), loc. Fornace in Comune di Casole d'Elsa, per la realizzazione dell'opera n. 11962 - Attraversamento aereo con elettrodotto MT, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Borro della Memma (MV 49649), loc. Fornace in Comune di Casole d'Elsa, per la realizzazione dell'opera n. 11963 - Attraversamento aereo con elettrodotto MT, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Borro del Reggello (MV 49632), loc. Bellaria in Comune di Casole d'Elsa, per la realizzazione dell'opera n. 11964 - Attraversamento aereo con elettrodotto MT, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Borro Monte Vasoni (MV 49604), loc. Bellaspetto in

Comune di Casole d'Elsa, per la realizzazione dell'opera n. 11965 - Attraversamento aereo con elettrodotto MT, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Borro delle Morticce (MV 49550), loc. Bellaspetto in Comune di Casole d'Elsa, per la realizzazione dell'opera n.11967 - Attraversamento interrato con elettrodotto MT, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Borro del Gabbriccio (MV 49431), loc. San Chimento in Comune di Casole d'Elsa, per la realizzazione dell'opera n. 11968 - Attraversamento aereo con elettrodotto MT, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato MV 49442, loc. Gabbriccio in Comune di Casole d'Elsa, per la realizzazione dell'opera n. 11969 - Attraversamento aereo con elettrodotto MT, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato MV 49488, loc. Gabbriccio in Comune di Casole d'Elsa, per la realizzazione dell'opera n. 11970 - Attraversamento aereo con elettrodotto MT, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato TS 4840, loc. Selva in Comune di Casole d'Elsa, per la realizzazione dell'opera n. 11971 - Attraversamento aereo con elettrodotto MT, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato TS 5111, loc. Selva in Comune di Casole d'Elsa, per la realizzazione dell'opera n. 11972 - Attraversamento aereo con elettrodotto MT, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato TS 5341, loc. Selva in Comune di Casole d'Elsa, per la realizzazione dell'opera n. 11974 - Attraversamento aereo con elettrodotto MT, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato TS 5317, loc. in Comune di Casole d'Elsa, per la realizzazione dell'opera n. 11975 - Attraversamento aereo con elettrodotto MT, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato TS 5598 , loc. podere Poggio a confine con Sovicille in Comune di Casole d'Elsa, per la realizzazione dell'opera n. 11976 - Attraversamento aereo con elettrodotto MT, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 4532/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
  - non altera il buon regime delle acque;
  - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
  - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
  - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
  - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

#### PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro mesi 12 (dodici) dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 3 (tre) dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà

presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della L.R. 80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto, che sarà assolta a cura dell'Amm.ne Regionale, è stata anticipata dal richiedente tramite modello F24 del 14/10/2022;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 1238,28 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 1159,31 a titolo di primo canone concessorio, riferito al 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 579,66 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580;
- € 5353,53 a titolo di indennizzo per gli anni 2017/2021 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della

L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;

2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 (tre) dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
  3. di accordare, al richiedente di autorizzare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) della L.R. 80/2015 e del R.D. 523/1904 il richiedente Stagno Daniele in qualità di rappresentante legale della E-Distribuzione S.p.a., c.f. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Ombrone, n. 2, la Concessione per l'occupazione di:
    - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso delle Macerine (MV 49683), loc. Fornace in Comune di Casole d'Elsa, con l'opera n. 11962 - Attraversamento aereo con elettrodotto MT;
    - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro della Memma (MV 49649), loc. Fornace in Comune di Casole d'Elsa, con l'opera n. 11963 - Attraversamento aereo con elettrodotto MT;
    - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro del Reggello (MV 49632), loc. Bellaria in Comune di Casole d'Elsa, con l'opera n. 11964 - Attraversamento aereo con elettrodotto MT;
    - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro Monte Vasoni (MV 49604), loc. Bellaspetto in Comune di Casole d'Elsa, con l'opera n. 11965 - Attraversamento aereo con elettrodotto MT;
    - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro delle Morticce (MV 49550), loc. Bellaspetto in Comune di Casole d'Elsa, con l'opera n.11967 - Attraversamento interrato con elettrodotto MT;
    - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro del Gabbriccio (MV 49431), loc. San Chimento in Comune di Casole d'Elsa, con l'opera n. 11968 - Attraversamento aereo con elettrodotto MT;
    - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato MV 49442, loc. Gabbriccio in Comune di Casole d'Elsa, con l'opera n. 11969 - Attraversamento aereo con elettrodotto MT;
    - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato MV 49488, loc. Gabbriccio in Comune di Casole d'Elsa, con l'opera n. 11970 - Attraversamento aereo con elettrodotto MT;
    - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato TS 4840, loc. Selva in Comune di Casole d'Elsa, con l'opera n. 11971 - Attraversamento aereo con elettrodotto MT;
    - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato TS 5111, loc. Selva in Comune di Casole d'Elsa, con l'opera n. 11972 - Attraversamento aereo con elettrodotto MT;
    - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato TS 5341, loc. Selva in Comune di Casole d'Elsa, con l'opera n. 11974 - Attraversamento aereo con elettrodotto MT;
    - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato TS 5317, in Comune di Casole d'Elsa, con l'opera n. 11975 - Attraversamento aereo con elettrodotto MT;
    - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato TS 5598, loc. podere Poggio a confine con Sovicille in Comune di Casole d'Elsa, con l'opera n. 11976 - Attraversamento aereo con elettrodotto MT;
  4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 1238,28 , secondo quanto riportato ai p.ti 1.2 e 11 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
  5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
  6. di procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta superiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986;
- di dare atto che:
- il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi

vigenti.

- il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.

7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it e marco.petralli@ingpec.eu.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA****DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE****SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE****Responsabile di settore Fabio MARTELLI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 23094 - Data adozione: 23/11/2022**

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per l'attraversamento in subalveo del Rio Spinello o Fosso del Parenti della Borra Vecchia - BV2805 con una nuova condotta fognaria in pressione, posta in opera mediante trivellazione orizzontale controllata, in uscita dal depuratore di Pittini, al confine fra il Comune di Buggiano (PT) e il Comune di Massa e Cozzile (PT), nell'ambito dei lavori di dismissione dei depuratori di Torricchio, Forone, Bellavista e Pittini e l'invio dei relativi reflui di competenza fino al depuratore di Traversagna. Pratica 3945F (SIDIT: pratica 2258/2022 - procedimento 3508/2022).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD026054



## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la D.C.R.T. n. 101/2016, modificata con D.C.R. 81/2021, con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”, così come modificata con D.G.R. n. 1414 del 17/12/2018 e con D.G.R. n. 1035 del 05/08/2019;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 “Istituzione dei tributi propri della Regione”, nella quale all’art. 1 l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA l’istanza di concessione presentata dal richiedente Acque S.p.a., con sede legale in Pisa in via Bellatalla 1, codice fiscale n. 05175700482, a firma del legale rappresentante Ing. Roberto Cecchini, avente ad oggetto la realizzazione del collettore fognario di collegamento dei depuratori di Torricchio e Forone nel Comune di Uzzano, Bellavista e Pittini nel Comune di Buggiano e Traversagna nel Comune di Massa e Cozzile al depuratore intercomunale di Pieve a Nievole – 1° lotto, II stralcio: tratto Uzzano – Traversagna, con attraversamenti del Rio Goricino, Torrente Cessana, Fosso di Santa Maria in Selva, Rio Spinello, Rio Torto, Fosso del Busone, Rio Calderaio e fosso senza nome BV2814, acquisita agli atti di questo settore con prot. n. 121390 del 23/03/2022 e successivamente integrata con prot. n. 151242 del 11/04/2022 e prot. 222431 del 30/05/2022;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto ad effettuare il pagamento di Euro 116,00 con bonifico 1647427199232D60KDEF (End to End) in data 17/03/2022 di cui Euro 100,00 per oneri istruttori, ed Euro 16,00 per imposta di bollo virtuale, che sarà assolta a cura della Regione Toscana;

DATO ATTO che il richiedente ha effettuato il pagamento dell’imposta di bollo per l’emissione dei sette decreti - da A a G - della pratica 3945, per un importo complessivo di Euro 112,00, tramite unico versamento con mod. F24, protocollo telematico P3608155111181022 7049276, in data 18/10/2022;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il geol. Andrea Salvadori, nominato con Ordine di Servizio 64 del 10 novembre 2022 e che l’istruttoria della pratica è stata effettuata dalla geom. Francesca Seghi;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, all’istanza è stato assegnato il numero di pratica 3945F (SIDIT: pratica 2258/2022, procedimento 3508/2022);

DATO ATTO che le opere relative al presente decreto interessano il Rio Spinello o Fosso del Parenti della Borra Vecchia nel tratto censito con ID BV2805, appartenente al reticolo idrografico individuato con la L.R. 79/2012 aggiornato con D.C.R.T. 81/2021;

VISTA la documentazione progettuale trasmessa con PEC prot. n. 121390 del 23/03/2022, prot. n. 151242 del 11/04/2022, considerato che ai fini della presente autorizzazione rilevano i seguenti elaborati a firma dell'ing. David Fattorini, conservati agli atti dell'ufficio:

- R.1 - relazione tecnica;
- TAV.01 – planimetria inquadramento interferenze reticolo idrografico regione Toscana;
- TAV.04 – particolari attraversamento Fosso S. Maria e Rio Spinello;

CONSIDERATO che:

- il progetto complessivo prevede la costruzione di una dorsale di fognatura nera che collega i depuratori in dismissione (Torricchio, Forone, Bellavista, Pittini e Traversagna) e convoglia le portate che attualmente vi afferiscono in direzione del depuratore intercomunale di Pieve a Nievole;

- il progetto in esame costituisce il secondo stralcio del primo lotto funzionale, che prevede la dismissione dei depuratori di Torricchio, Forone, Bellavista e Pittini e l'invio dei relativi reflui di competenza fino al depuratore di Traversagna mediante la posa in opera di un collettore fognario in parte a gravità e in parte in pressione;

- con pratica idraulica 3498 - Decreti Dirigenziali num. 14187, 14190 e 14192 del 13/08/2021, 14522 e 14523 del 23/08/2021 - è già stato autorizzato il primo stralcio del primo lotto funzionale che prevedeva nel tratto di valle la dismissione del depuratore di Traversagna e l'invio dei relativi reflui verso quello di Pieve a Nievole;

- con il presente atto si autorizza l'attraversamento in subalveo del Rio Spinello o Fosso del Parenti della Borra Vecchia con una nuova condotta fognaria in pressione in PEAD PN10 Ø 450 mm, posta in opera mediante tecnica "no-dig" con trivellazione orizzontale controllata, in uscita dal depuratore di Pittini, dopo aver sottoattraversato il Fosso di Santa Maria in Selva (pratica 3945E), al confine fra il Comune di Buggiano (PT) e il Comune di Massa e Cozzile (PT);

- le concessioni ed autorizzazioni per gli altri attraversamenti e parallelismi presenti nel progetto vengono rilasciate con atti separati (pratiche 3945A, 3945B, 3945C, 3945D, 3945E, e 3945G);

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di un'area demaniale;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della l.r. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato;

- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- la tubazione in subalveo non dovrà interferire con la dinamica del corso d'acqua e dovrà attraversarlo mantenendo un franco di almeno 1,50 m tra il cervello della tubazione e la quota più bassa del fondo alveo;

- il pozzo di ingresso della toc per l'attraversamento in subalveo dovrà essere collocato al di fuori della fascia di rispetto di 10 metri dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine del corso d'acqua;

- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione per non compromettere la stabilità delle sponde del corso d'acqua, oltre che per salvaguardare tutti i manufatti già esistenti

nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;

- eseguita la posa in opera della condotta, si dovrà provvedere al tempestivo ripristino dell'intera area interessata dai lavori, con specifico riguardo per le parti che interessano il corso d'acqua e la fascia di rispetto idraulica, dei quali dovranno essere ricostituite la continuità e l'integrità anche mediante il posizionamento e la compattazione di idonei materiali;

- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare la condotta oggetto della presente concessione, la società richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento della tubazione ed il ripristino dello stato dei luoghi;

- in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;

- trattandosi di lavori eseguiti nelle pertinenze dei corsi d'acqua, dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, verificando costantemente le previsioni meteorologiche al sito <http://www.lamma.rete.toscana.it/> oppure <http://www.cfr.toscana.it/>;

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica dei tratti dei corsi d'acqua interessati dai lavori;

- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;

- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua.

#### MANUTENZIONE

- la società richiedente esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione ordinaria dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'efficienza idraulica;

- le attività di manutenzione ordinaria sono soggette a comunicazione trasmessa a questo ufficio con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, mentre la manutenzione straordinaria deve essere preceduta dall'autorizzazione ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904;

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- la presente autorizzazione ha validità di 36 mesi a decorrere dalla data del presente atto. Nel caso in cui le opere non fossero ancora terminate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni anche tramite le caselle di posta elettronica: [francesca.seghi@regione.toscana.it](mailto:francesca.seghi@regione.toscana.it);

- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del d.p.g.r. 42/R/18, entro 60 (sessanta) giorni dovrà dare comunicazione del termine dei lavori attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto autorizzato e alle successive varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo;

#### ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- a non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto il rilascio della concessione.

#### DURATA DELLA CONCESSIONE – REVOKA – DECADENZA - CESSAZIONE

La concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

Il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, qualora intervengano ragioni di regolazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze
- violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione a terzi compresi gli Enti Pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio delle aree e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti ai quali risulta incorporato, ancorato o staffato, da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di cui alla presente concessione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità.

CAUZIONE - CANONE - IMPOSTA REGIONALE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario costituisce deposito cauzionale per l'importo di € 300,00 (pari a una annualità del canone).

La garanzia di cui sopra è svincolata alla fine della concessione, previa verifica anche a mezzo sopralluogo dell'esatto adempimento degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto.

In tutti i casi in cui l'Amministrazione, in dipendenza delle condizioni contenute nel presente atto, prelevi somme dal deposito cauzionale, queste dovranno essere reintegrate dal concessionario entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.

Ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017, la concessione è soggetta al pagamento di un canone annuo pari ad € 300,00 (D.G.R.T. 888/17 s.m.i., all. A uso 11 - attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti). Il primo canone annuo, relativo al 2022, è versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione nella misura di sette rate mensili per un importo di euro 175,00;

Per le successive annualità, il canone annuo, soggetto a revisione e rivalutato secondo legge, sarà dovuto per anno solare e dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia.

L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia.

Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 C.C., in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. mora *ex re*).

Ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) della L.R. 2 del 30/12/1971, il Concessionario si impegna a corrispondere l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo le modalità previste dall'art. 28 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R del 12/8/2016, in misura pari al 50% del canone annuo;

Il mancato rispetto del pagamento del canone e dell'imposta regionale di cui al punto 4, nei termini previsti comporta l'applicazione degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento.

Dato atto che il Concessionario, con riferimento alla presente pratica 3945F:

- ha costituito deposito cauzionale a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 888/2017, modificata con D.G.R.T. 1414/2018, per l'importo di euro 300,00 pari ad una annualità del canone, con bonifico TRN EA22102052404022481400099999IT, data valuta 20/10/2022 (di importo complessivo pari ad Euro 2.100,00 relativo al versamento delle cauzioni dei 7 decreti - da A a G - della pratica 3945);
- ha effettuato il pagamento del canone annualità 2022, ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 888/2017, modificata con D.G.R.T. 1414/2018, di importo pari ad euro 175,00, con bonifico TRN EA22102052404024481400099999IT, data valuta 20/10/2022 (di importo complessivo pari ad Euro 1.225,00 relativo al versamento dei canoni anno 2022 dei 7 decreti - da A a G - della pratica 3945);
- ha effettuato il pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni, prevista dall'articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, dell'importo di Euro 87,50 per l'annualità 2022 pari al 50% del canone di concessione come previsto dall'art.1 della L.R. n.2 del 30/12/1971, con bonifico TRN EA22102052028938481400099999IT, data valuta 21/10/2022 (di importo complessivo pari ad Euro 612,50 relativo al versamento dell'imposta regionale anno 2022 dei 7 decreti - da A a G - della pratica 3945);

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015.

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. il rilascio, ad Acque S.p.a., con sede legale in Pisa in via Bellatalla 1, codice fiscale n. 05175700482, legale rappresentante Ing. Roberto Cecchini, della concessione per la realizzazione e gestione dell'attraversamento in subalveo del Rio Spinello o Fosso del Parenti della Borra Vecchia con nuova condotta fognaria in pressione posta in opera mediante tecnica no dig al confine fra il Comune di Buggiano (PT) e il Comune di Massa e Cozzile (PT);
2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19, secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;
4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;
5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;
7. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
8. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
9. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE



**REGIONE TOSCANA**

**DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE**

**SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE**

**Responsabile di settore Gennarino COSTABILE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 23095 - Data adozione: 23/11/2022**

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. AUT\_2560936 - Concessione porzione da area demaniale del corso d'acqua denominato MV 45448, in loc. Casastieri del Comune di Poggibonsi per l'esecuzione di attraversamento aereo con linea BT. Pratica SiDIT 3653/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD026067



## IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 2/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 3653/2022, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 362155 del 23-09-2022 presentata da Ricchi Franco in qualità di rappresentante legale della società E-Distribuzione S.p.a., c.f. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Ombrone, n. 2, e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Dott. Arch. Landi Daniele iscritto all'Ordine degli Architetti di Siena, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione tecnico-descrittiva;
- Corografia;
- Planimetria catastale;
- Planimetria e Sezione di progetto;
- Doc. fotografica;
- Schede tecniche dei componenti da porre in opera;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato MV 45448, loc. Casastieri in Comune di Poggibonsi, presso la particella 436 - 477 - 578 del Foglio 44 per la realizzazione dell'opera n. 12315 - Attraversamento aereo con linea BT, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra

questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 5227/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
  - non altera il buon regime delle acque;
  - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
  - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
  - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
  - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

#### PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'ufficiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro 12 (dodici) mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 3 (tre) dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30

giorni prima della scadenza ;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimaione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto con Aut. AdE n.133874/99, come da comunicazione

assolvimento imposta di bollo del 26/10/2022;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 5.53 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 5.53 a titolo di primo canone concessorio, riferito al 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 2.77 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580;
- € 27.44 a titolo di indennizzo per gli anni 2017/2021 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018.

Tutto ciò premesso e considerato,

#### DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 (tre) dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare, al richiedente Ricchi Franco in qualità di rappresentante legale della società E-Distribuzione S.p.a., c.f. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Ombrone, n. 2, la Concessione per l'occupazione di:
  - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato MV 45448, loc. Casastieri in Comune di Poggibonsi, presso la particella 436 - 477 - 578 del Foglio 44 con l'opera n. 12315 - Attraversamento aereo con linea BT;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 5.53, secondo quanto riportato al p.to 1.1 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
  - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
  - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it e daniele.landi@pec.architettsiena.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

**Responsabile di settore Fabio MARTELLI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 23104 - Data adozione: 23/11/2022**

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per sottoattraversamento di tratto tombato del corso d'acqua BV205474 con una nuova condotta fognaria a gravità e installazione di pozzetto di ispezione nella fascia dei dieci metri, in via Tavolaia nel Comune di Buggiano, nell'ambito dei lavori di dismissione dei depuratori di Torricchio, Forone, Bellavista e Pittini e l'invio dei relativi reflui di competenza fino al depuratore di Traversagna. Pratica 3945D (SIDIT: pratica 2256/2022 - procedimento 3506/2022).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD026049

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la D.C.R.T. n. 101/2016, modificata con D.C.R. 81/2021, con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”, così come modificata con D.G.R. n.1414 del 17/12/2018 e con D.G.R. n. 1035 del 05/08/2019;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 “Istituzione dei tributi propri della Regione”, nella quale all’art. 1 l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA l’istanza di concessione presentata dal richiedente Acque S.p.a., con sede legale in Pisa in via Bellatalla 1, codice fiscale n. 05175700482, a firma del legale rappresentante Ing. Roberto Cecchini, avente ad oggetto la realizzazione del collettore fognario di collegamento dei depuratori di Torricchio e Forone nel Comune di Uzzano, Bellavista e Pittini nel Comune di Buggiano e Traversagna nel Comune di Massa e Cozzile al depuratore intercomunale di Pieve a Nievole – 1° lotto, II stralcio: tratto Uzzano – Traversagna, con attraversamenti del Rio Goricino, Torrente Cessana, Fosso di Santa Maria in Selva, Rio Spinello, Rio Torto, Fosso del Busone, Rio Calderaio e fosso senza nome BV2814, acquisita agli atti di questo settore con prot. n. 121390 del 23/03/2022 e successivamente integrata con prot. n. 151242 del 11/04/2022 e prot. 222431 del 30/05/2022;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto ad effettuare il pagamento di Euro 116,00 con bonifico 1647427199232D60KDEF (End to End) in data 17/03/2022 di cui Euro 100,00 per oneri istruttori, ed Euro 16,00 per imposta di bollo virtuale, che sarà assolta a cura della Regione Toscana;

TRN EA22102052028938481400099999IT, data valuta 21/10/2022 (di importo complessivo pari ad Euro 612,50 relativo al versamento dell’imposta regionale anno 2022 dei 7 decreti - da A a G - della pratica 3945);

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, all’istanza è stato assegnato il numero di pratica 3945D (SIDIT: pratica 2256/2022 , procedimento 3506/2022);

DATO ATTO che le opere relative al presente decreto interessano il corso d’acqua senza nome nel tratto tombato censito con ID BV205474, appartenente al reticolo idrografico individuato con la L.R. 79/2012 aggiornato con D.C.R.T. 81/2021;

VISTA la documentazione progettuale trasmessa con PEC prot. n. 121390 del 23/03/2022 e prot. n. 151242 del 11/04/2022, considerato che ai fini della presente autorizzazione rilevano i seguenti elaborati a firma dell'ing. David Fattorini, conservati agli atti dell'ufficio:

- R.1 - relazione tecnica;
- TAV.01 – planimetria inquadramento interferenze reticolo idrografico regione Toscana;
- TAV.06 – particolari attraversamento fosso campestre via Tavolaia;

CONSIDERATO che:

- il progetto complessivo prevede la costruzione di una dorsale di fognatura nera che collega i depuratori in dismissione (Torricchio, Forone, Bellavista, Pittini e Traversagna) e convoglia le portate che attualmente vi afferiscono in direzione del depuratore intercomunale di Pieve a Nievole;

- il progetto in esame costituisce il secondo stralcio del primo lotto funzionale, che prevede la dismissione dei depuratori di Torricchio, Forone, Bellavista e Pittini e l'invio dei relativi reflui di competenza fino al depuratore di Traversagna mediante la posa in opera di un collettore fognario in parte a gravità e in parte in pressione;

- con pratica idraulica 3498 - Decreti Dirigenziali num. 14187, 14190 e 14192 del 13/08/2021, 14522 e 14523 del 23/08/2021 - è già stato autorizzato il primo stralcio del primo lotto funzionale che prevedeva nel tratto di valle la dismissione del depuratore di Traversagna e l'invio dei relativi reflui verso quello di Pieve a Nievole;

- con il presente atto si autorizza il sottoattraversamento del corso d'acqua nel tratto tombato ID BV205474 con una nuova condotta fognaria a gravità in PVC Ø 630 mm, posta in opera ad una profondità di 60 cm misurati dal cervello della condotta di progetto e l'estradosso inferiore del manufatto di contenimento del fosso e l'installazione di pozzetto di ispezione nella fascia dei dieci metri dal fosso intubato, in via Tavolaia nel Comune di Buggiano;

- le concessioni ed autorizzazioni per gli altri attraversamenti e parallelismi presenti nel progetto vengono rilasciate con atti separati (pratiche 3945A, 3945B, 3945C, 3945E, 3945F e 3945G);

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di un'area demaniale;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della l.r. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato;

- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- eseguito l'intervento, si dovrà provvedere al tempestivo ripristino dell'intera area interessata dai lavori, con specifico riguardo per le parti che interessano il corso d'acqua e la fascia di rispetto idraulica dello stesso, della quale dovrà essere ricostituita la continuità e l'integrità anche mediante il posizionamento e la compattazione di idonei materiali;

- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione per non compromettere la stabilità e salvaguardare tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;

- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere oggetto della presente concessione, la società richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento delle opere ed il ripristino dello stato dei luoghi;



- nei casi in cui l'opera sia posizionata su infrastrutture esistenti non conformi alle disposizioni di cui al R.D. 523/1904 o qualora le condizioni idrauliche del corso d'acqua e delle sue pertinenze siano tali da rendere necessario interventi di adeguamento, nessun rimborso o indennizzo spetterà in merito al proponente per lo spostamento delle opere;

- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché non sia determinato aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

- in caso di danneggiamenti dell'opera dovuti ad eventi di piena o cedimenti delle opere esistenti, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;

- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;

- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;

#### MANUTENZIONE

- la società richiedente esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione ordinaria dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'officiosità idraulica;

- le attività di manutenzione ordinaria sono soggette a comunicazione trasmessa a questo ufficio con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, mentre la manutenzione straordinaria deve essere preceduta dall'autorizzazione ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904;

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- la presente autorizzazione ha validità di 36 mesi a decorrere dalla data del presente atto. Nel caso in cui le opere non fossero ancora terminate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni anche tramite le caselle di posta elettronica: francesca.seghi@regione.toscana.it;

- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del d.p.g.r. 42/R/18, entro 60 (sessanta) giorni dovrà dare comunicazione del termine dei lavori attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto autorizzato e alle successive varianti autorizzati e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo;

#### ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi

danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- a non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto il rilascio della concessione.

#### DURATA DELLA CONCESSIONE – REVOCA – DECADENZA - CESSAZIONE

La concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

Il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze
- violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione a terzi compresi gli Enti Pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio delle aree e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti ai quali risulta incorporato, ancorato o staffato, da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di cui alla presente concessione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità.

#### CAUZIONE - CANONE - IMPOSTA REGIONALE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario costituisce deposito cauzionale per l'importo di € 300,00 (pari a una annualità del canone).

La garanzia di cui sopra è svincolata alla fine della concessione, previa verifica anche a mezzo sopralluogo dell'esatto adempimento degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto.

In tutti i casi in cui l'Amministrazione, in dipendenza delle condizioni contenute nel presente atto, prelevi somme dal deposito cauzionale, queste dovranno essere reintegrate dal concessionario entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.

Ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017, la concessione è soggetta al pagamento di un canone annuo pari ad € 300,00 (D.G.R.T. 888/17 s.m.i., all. A uso 11 - attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti). Il primo canone annuo, relativo al 2022, è versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione nella misura di sette ratei mensili per un importo di euro 175,00;

Per le successive annualità, il canone annuo, soggetto a revisione e rivalutato secondo legge, sarà dovuto per anno solare e dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia.

L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia.

Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 C.C., in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. mora *ex re*).

Ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) della L.R. 2 del 30/12/1971, il Concessionario si impegna a corrispondere l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo le modalità previste dall'art. 28 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R del 12/8/2016, in misura pari al 50% del canone annuo;

Il mancato rispetto del pagamento del canone e dell'imposta regionale di cui al punto 4, nei termini previsti comporta l'applicazione degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento.

Dato atto che il Concessionario, con riferimento alla presente pratica 3945D:

- ha costituito deposito cauzionale a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 888/2017, modificata con D.G.R.T. 1414/2018, per l'importo di euro 300,00 pari ad una annualità del canone, con bonifico TRN EA22102052404022481400099999IT, data valuta 20/10/2022 (di importo complessivo pari ad Euro 2.100,00 relativo al versamento delle cauzioni dei 7 decreti - da A a G - della pratica 3945);
- ha effettuato il pagamento del canone annualità 2022, ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 888/2017, modificata con D.G.R.T. 1414/2018, di importo pari ad euro 175,00, con bonifico TRN EA22102052404022481400099999IT, data valuta 20/10/2022 (di importo complessivo pari ad Euro 1.225,00 relativo al versamento dei canoni anno 2022 dei 7 decreti - da A a G - della pratica 3945);
- ha effettuato il pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni, prevista dall'articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, dell'importo di Euro 87,50 per l'annualità 2022 pari al 50% del canone di concessione come previsto dall'art.1 della L.R. n.2 del 30/12/1971, con bonifico TRN EA22102052028938481400099999IT, data valuta 21/10/2022 (di importo complessivo pari ad Euro 612,50 relativo al versamento dell'imposta regionale anno 2022 dei 7 decreti - da A a G - della pratica 3945);

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015.

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. il rilascio, ad Acque S.p.a., con sede legale in Pisa in via Bellatalla 1, codice fiscale n. 05175700482, legale rappresentante Ing. Roberto Cecchini, di quanto segue:

1.1 concessione per la realizzazione e gestione del sottoattraversamento di tratto tombato del corso d'acqua BV205474 con una nuova condotta fognaria a gravità in PVC Ø 630 mm, in via Tavolaia nel Comune di Buggiano (PT),

1.2 autorizzazione all'installazione di pozzetto d'ispezione, messo in opera in carreggiata stradale, e interferente con la fascia di rispetto in destra idrografica dello stesso tratto tombato;

2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;

3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19, secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;
4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;
5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;
7. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
8. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
9. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE



**REGIONE TOSCANA**

**DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE**

**SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE**

**Responsabile di settore Gennarino COSTABILE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 23105 - Data adozione: 23/11/2022**

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso del Castagneto , in varie località del Comune di Monteriggioni, per attraversamenti sotterranei con condotta gas. Pratica SiDIT 3780/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD026066

## IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 2/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 3780/2022, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 377280 del 04-10-2022 presentata da Matteini Riccardo in qualità di rappresentante legale della società Centria srl, c.f. 02166820510, con sede legale in Comune di Arezzo, Via Iginio Cocchi, n. 14 e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Dott.Ing. Ferrara Franco iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Firenze, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione tecnica;
- Corografia;
- Planimetria catastale;
- Planimetria e Sezione di progetto;
- Doc. fotografica;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fosso del Castagneto, loc. Strada del Casone in Comune di Monteriggioni, per la realizzazione dell'opera n. 12390 - Attraversamento sotterraneo con condotta gas, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fosso del Castagneto, loc. Strada provinciale n.74 in Comune di Monteriggioni, per la realizzazione dell'opera n. 12392 - Attraversamento sotterraneo con condotta gas, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fosso del Castagneto, loc. Abbazia Isola in Comune di Monteriggioni, per la realizzazione dell'opera n. 12393 - Attraversamento sotterraneo con condotta gas, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i. e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 5393/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
  - non altera il buon regime delle acque;
  - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
  - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
  - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
  - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

#### PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale



autorizzazione prima della loro esecuzione;

- i lavori dovranno iniziare entro 12 (dodici) mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 3 (tre) dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente

sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto con Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Arezzo 4612/14 del 10.02.2014, come da comunicazione assolvimento imposta di bollo del 02/11/2022;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 728,64 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 121,44 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a due dodicesimi del canone annuale di € 728.64 riferito al 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 60,72 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

#### DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 (tre) dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare, al richiedente Matteini Riccardo in qualità di rappresentante legale della società Centria srl, c.f. 02166820510 , con sede legale in Comune di Arezzo, Via Igino Cocchi, n. 14, la Concessione per l'occupazione di:
  - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso del Castagneto , loc. Strada del Casone in Comune di Monteriggioni, con l'opera n. 12390 - Attraversamento sotterraneo con condotta gas;
  - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso del Castagneto, loc. Strada provinciale n.74 in Comune di Monteriggioni, con l'opera n. 12392 - Attraversamento sotterraneo con condotta gas;
  - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso del Castagneto, loc. Abbadia Isola in Comune di Monteriggioni, con l'opera n. 12393 - Attraversamento sotterraneo con condotta gas;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 728,64, secondo quanto riportato al p.to 11 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta superiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986;
7. di dare atto che:
  - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
  - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec: centria.pec@cert.centria.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

**Responsabile di settore Gennarino COSTABILE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 23106 - Data adozione: 23/11/2022**

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. AUT 2560936 - Concessione porzione da area demaniale dei corsi d'acqua denominati fiume Elsa e MV44866, in loc. Foci del Comune di Poggibonsi per attraversamento con elettrodotto aereo MT. Pratica SiDIT 3504/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD026069

## IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 2/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 3504/2022, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 345039 del 09-09-2022 presentata da Ricchi Franco in qualità di rappresentante legale della società E-Distribuzione S.p.a., c.f. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Ombrone, n. 2, e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Dott. Arch. Landi Daniele iscritto all'Ordine degli Architetti di Siena, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione tecnico-descrittiva;
- Corografia;
- Planimetria catastale;
- Planimetria e Sezione di progetto;
- Doc. fotografica;
- Schede tecniche dei componenti da porre in opera;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze dei corsi d'acqua denominati fiume Elsa e MV44866, loc. Foci in Comune di Poggibonsi, per la realizzazione dell'opera n. 12226 - AUT 2560936 - attraversamento con elettrodotto aereo MT, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 5018/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
  - non altera il buon regime delle acque;
  - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
  - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
  - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
  - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

#### PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza

senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;



- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimaione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto con Aut. AdE n.133874/99, come da comunicazione

assolvimento imposta di bollo del 09/09/2022;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 165,90 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 103,69 a titolo di primo canone concessorio, riferito al 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 51,85 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

#### DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 (tre) dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare, al richiedente Ricchi Franco in qualità di rappresentante legale della società E-Distribuzione S.p.a., c.f. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Ombrone, n. 2, la Concessione per l'occupazione di:
  - porzione di area demaniale dei corsi d'acqua denominati fiume Elsa e MV44866, loc. Foci in Comune di Poggibonsi, con l'opera n. 12226 - AUT 2560936 - attraversamento con elettrodotto aereo MT ;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 165,90, secondo quanto riportato al p.to 1.2 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
  - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
  - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it e danielle.landi@pec.architettisiena.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA****DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE****SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE****Responsabile di settore Fabio MARTELLI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 23117 - Data adozione: 23/11/2022**

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per l'attraversamento in subalveo del Fosso di Santa Maria in Selva - BV2807 con una nuova condotta fognaria in pressione, posta in opera mediante trivellazione orizzontale controllata, in uscita dal depuratore di Pittini in Comune di Buggiano(PT), nell'ambito dei lavori di dismissione dei depuratori di Torricchio, Forone, Bellavista e Pittini e invio dei relativi reflui di competenza fino al depuratore di Traversagna. Pratica 3945E (SIDIT: pratica 2257/2022 - procedimento 3507/2022).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD026053

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la D.C.R.T. n. 101/2016, modificata con D.C.R. 81/2021, con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”, così come modificata con D.G.R. n. 1414 del 17/12/2018 e con D.G.R. n. 1035 del 05/08/2019;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 “Istituzione dei tributi propri della Regione”, nella quale all’art. 1 l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA l’istanza di concessione presentata dal richiedente Acque S.p.a., con sede legale in Pisa in via Bellatalla 1, codice fiscale n. 05175700482, a firma del legale rappresentante Ing. Roberto Cecchini, avente ad oggetto la realizzazione del collettore fognario di collegamento dei depuratori di Torricchio e Forone nel Comune di Uzzano, Bellavista e Pittini nel Comune di Buggiano e Traversagna nel Comune di Massa e Cozzile al depuratore intercomunale di Pieve a Nievole – 1° lotto, II stralcio: tratto Uzzano – Traversagna, con attraversamenti del Rio Goricino, Torrente Cessana, Fosso di Santa Maria in Selva, Rio Spinello, Rio Torto, Fosso del Busone, Rio Calderaio e fosso senza nome BV2814, acquisita agli atti di questo settore con prot. n. 121390 del 23/03/2022 e successivamente integrata con prot. n. 151242 del 11/04/2022 e prot. 222431 del 30/05/2022;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto ad effettuare il pagamento di Euro 116,00 con bonifico 1647427199232D60KDEF (End to End) in data 17/03/2022 di cui Euro 100,00 per oneri istruttori, ed Euro 16,00 per imposta di bollo virtuale, che sarà assolta a cura della Regione Toscana;

DATO ATTO che il richiedente ha effettuato il pagamento dell’imposta di bollo per l’emissione dei sette decreti - da A a G - della pratica 3945, per un importo complessivo di Euro 112,00, tramite unico versamento con mod. F24, protocollo telematico P3608155111181022 7049276, in data 18/10/2022;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il geol. Andrea Salvadori, nominato con Ordine di Servizio 64 del 10 novembre 2022 e che l’istruttoria della pratica è stata effettuata dalla geom. Francesca Seghi;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, all’istanza è stato assegnato il numero di pratica 3945E (SIDIT: pratica 2257/2022 , procedimento 3507/2022);

DATO ATTO che le opere relative al presente decreto interessano il Fosso di Santa Maria in Selva nel tratto censito con ID BV2807, appartenente al reticolo idrografico individuato con la L.R. 79/2012 aggiornato con D.C.R.T. 81/2021;

VISTA la documentazione progettuale trasmessa con PEC prot. n. 121390 del 23/03/2022, prot. n. 151242 del 11/04/2022, considerato che ai fini della presente autorizzazione rilevano i seguenti elaborati a firma dell'ing. David Fattorini, conservati agli atti dell'ufficio:

- R.1 - relazione tecnica;
- TAV.01 – planimetria inquadramento interferenze reticolo idrografico regione Toscana;
- TAV.04 – particolari attraversamento Fosso S. Maria e Rio Spinello;

CONSIDERATO che:

- il progetto complessivo prevede la costruzione di una dorsale di fognatura nera che collega i depuratori in dismissione (Torricchio, Forone, Bellavista, Pittini e Traversagna) e convoglia le portate che attualmente vi afferiscono in direzione del depuratore intercomunale di Pieve a Nievole;

- il progetto in esame costituisce il secondo stralcio del primo lotto funzionale, che prevede la dismissione dei depuratori di Torricchio, Forone, Bellavista e Pittini e l'invio dei relativi reflui di competenza fino al depuratore di Traversagna mediante la posa in opera di un collettore fognario in parte a gravità e in parte in pressione;

- con pratica idraulica 3498 - Decreti Dirigenziali num. 14187, 14190 e 14192 del 13/08/2021, 14522 e 14523 del 23/08/2021 - è già stato autorizzato il primo stralcio del primo lotto funzionale che prevedeva nel tratto di valle la dismissione del depuratore di Traversagna e l'invio dei relativi reflui verso quello di Pieve a Nievole;

- con il presente atto si autorizza l'attraversamento in subalveo del Fosso di Santa Maria in Selva con una nuova condotta fognaria in pressione in PEAD PN10 Ø 450 mm, posta in opera mediante tecnica "no dig" con trivellazione orizzontale controllata, in uscita dal depuratore di Pittini in Comune di Buggiano(PT);

- le concessioni ed autorizzazioni per gli altri attraversamenti e parallelismi presenti nel progetto vengono rilasciate con atti separati (pratiche 3945A, 3945B, 3945C, 3945D, 3945F e 3945G);

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di un'area demaniale;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della l.r. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato;

- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- la tubazione in subalveo non dovrà interferire con la dinamica del corso d'acqua e dovrà attraversarlo mantenendo un franco di almeno 1,50 m tra il cervello della tubazione e la quota più bassa del fondo alveo;

- il pozzo di ingresso della toe per l'attraversamento in subalveo dovrà essere collocato al di fuori della fascia di rispetto di 10 metri dal ciglio di sponda del corso d'acqua;

- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione per non compromettere la stabilità delle sponde del corso d'acqua, oltre che per salvaguardare tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;

- eseguita la posa in opera della condotta, si dovrà provvedere al tempestivo ripristino dell'intera area interessata dai lavori, con specifico riguardo per le parti che interessano il corso d'acqua e la fascia di rispetto idraulica, dei quali dovranno essere ricostituite la continuità e l'integrità anche mediante il posizionamento e la compattazione di idonei materiali;
- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare la condotta oggetto della presente concessione, la società richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento della tubazione ed il ripristino dello stato dei luoghi;
- in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;
- trattandosi di lavori eseguiti nelle pertinenze dei corsi d'acqua, dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, verificando costantemente le previsioni meteorologiche al sito <http://www.lamma.rete.toscana.it/> oppure <http://www.cfr.toscana.it/>;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica dei tratti dei corsi d'acqua interessati dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua.

#### MANUTENZIONE

- la società richiedente esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione ordinaria dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'efficienza idraulica;
- le attività di manutenzione ordinaria sono soggette a comunicazione trasmessa a questo ufficio con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, mentre la manutenzione straordinaria deve essere preceduta dall'autorizzazione ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904;

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di 36 mesi a decorrere dalla data del presente atto. Nel caso in cui le opere non fossero ancora terminate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni anche tramite le caselle di posta elettronica: [francesca.seghi@regione.toscana.it](mailto:francesca.seghi@regione.toscana.it);

- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del d.p.g.r. 42/R/18, entro 60 (sessanta) giorni dovrà dare comunicazione del termine dei lavori attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto autorizzato e alle successive varianti autorizzati e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo;

#### ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- a non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto il rilascio della concessione.

#### DURATA DELLA CONCESSIONE – REVOKA – DECADENZA - CESSAZIONE

La concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

Il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze
- violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione a terzi compresi gli Enti Pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio delle aree e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti ai quali risulta incorporato, ancorato o staffato, da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di cui alla presente concessione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità.

CAUZIONE - CANONE - IMPOSTA REGIONALE



A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario costituisce deposito cauzionale per l'importo di € 300,00 (pari a una annualità del canone).

La garanzia di cui sopra è svincolata alla fine della concessione, previa verifica anche a mezzo sopralluogo dell'esatto adempimento degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto.

In tutti i casi in cui l'Amministrazione, in dipendenza delle condizioni contenute nel presente atto, prelevi somme dal deposito cauzionale, queste dovranno essere reintegrate dal concessionario entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.

Ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017, la concessione è soggetta al pagamento di un canone annuo pari ad € 300,00 (D.G.R.T. 888/17 s.m.i., all. A uso 11 - attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti). Il primo canone annuo, relativo al 2022, è versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione nella misura di sette rate mensili per un importo di euro 175,00;

Per le successive annualità, il canone annuo, soggetto a revisione e rivalutato secondo legge, sarà dovuto per anno solare e dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia.

L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia.

Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 C.C., in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. mora *ex re*).

Ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) della L.R. 2 del 30/12/1971, il Concessionario si impegna a corrispondere l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo le modalità previste dall'art. 28 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R del 12/8/2016, in misura pari al 50% del canone annuo;

Il mancato rispetto del pagamento del canone e dell'imposta regionale di cui al punto 4, nei termini previsti comporta l'applicazione degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento.

Dato atto che il Concessionario, con riferimento alla presente pratica 3945E:

- ha costituito deposito cauzionale a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 888/2017, modificata con D.G.R.T. 1414/2018, per l'importo di euro 300,00 pari ad una annualità del canone, con bonifico TRN EA22102052404022481400099999IT, data valuta 20/10/2022 (di importo complessivo pari ad Euro 2.100,00 relativo al versamento delle cauzioni dei 7 decreti - da A a G - della pratica 3945);
- ha effettuato il pagamento del canone annualità 2022, ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 888/2017, modificata con D.G.R.T. 1414/2018, di importo pari ad euro 175,00, con bonifico TRN EA22102052404024481400099999IT, data valuta 20/10/2022 (di importo complessivo pari ad Euro 1.225,00 relativo al versamento dei canoni anno 2022 dei 7 decreti - da A a G - della pratica 3945);
- ha effettuato il pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni, prevista dall'articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, dell'importo di Euro 87,50 per l'annualità 2022 pari al 50% del canone di concessione come previsto dall'art.1 della L.R. n.2 del 30/12/1971, con bonifico TRN EA22102052028938481400099999IT, data valuta 21/10/2022 (di importo complessivo pari ad Euro 612,50 relativo al versamento dell'imposta regionale anno 2022 dei 7 decreti - da A a G - della pratica 3945);

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015.

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. il rilascio, ad Acque S.p.a., con sede legale in Pisa in via Bellatalla 1, codice fiscale n. 05175700482, legale rappresentante Ing. Roberto Cecchini, della concessione per la realizzazione e gestione dell'attraversamento in subalveo del Fosso di Santa Maria in Selva con condotta fognaria in pressione posta in opera mediante tecnica no dig in uscita dal depuratore di Pittini nel Comune di Buggiano (PT);
2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19, secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;
4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;
5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;
7. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
8. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
9. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE



**REGIONE TOSCANA**

**DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE**

**SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE**

**Responsabile di settore Gennarino COSTABILE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 23123 - Data adozione: 23/11/2022**

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Staggia, loc. Via Marconi in Comune di Poggibonsi, per attraversamento impianti per reti in fibra ottica in canaletta staffata al ponte. Pratica SiDIT 3922/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD026065

## IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

RICHIAMATO l'art. 93 c. 1 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259/03 e s.m.i. recante il "Codice delle Comunicazioni Elettroniche" con cui è stato vietato alle pubbliche Amministrazioni di imporre oneri e canoni per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di telecomunicazione;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione suolo del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 3922/2022, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 391501 del 14-10-2022 presentata da Bianchi Ernesto in qualità di rappresentante legale della società TIM spa, c.f. 00488410010, con sede legale in Comune di Milano, Via Gaetano Negri, n. 1 e l'allegata documentazione progettuale a firma del Dott.Ing. Genovesi Emanuele iscritto all'Ordine Ingegneri (PG), costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Descrizione tecnica;
- Corografia;
- Doc. fotografica;
- Planimetria e Sezioni;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

DATO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Torrente Staggia, loc. Via Marconi in Comune di Poggibonsi, per la realizzazione dell'opera n. 12482 - Attraversamento impianti per reti in fibra ottica in canaletta staffata al ponte, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i. e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 5590/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
  - non altera il buon regime delle acque;
  - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
  - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
  - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
  - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

- gli eventuali scavi per l'installazione dei pozzetti non dovranno in alcun modo arrecare danno alle opere idrauliche esistenti ovvero essere posizionati ad una distanza di 4 m dal ciglio di sponda o dal piede arginale o dallo spigolo esterno della tombinatura;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'utilizzo di manufatti esistenti per l'attraversamento del corso d'acqua, è consentito con impegno da parte del richiedente i obbligarsi a propria cura e spese allo spostamento dei cavi in caso di adeguamento idraulico del manufatto esistente, se necessario;
- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 3 (tre) dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;

- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:

- ad assumere la custodia delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità civile e/o patrimoniale derivante dai danni che le opere oggetto di autorizzazione avessero a riportare per effetto di lavori di adeguamento e/o rimozione delle strutture di attraversamento e/o a seguito o per effetto di eventi di piena del corso d'acqua;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concessionario si obbliga sin d'ora di tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di.
  - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
  - b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
  - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi.
- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sotto indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato.
- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione.
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i

beni sono ubicati.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F.;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01211011666132 del 10/10/2022.

Tutto ciò premesso e considerato,

#### DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione delle opere ha validità di anni 3 (tre) dalla data del presente atto;
3. di accordare, al richiedente Bianchi Ernesto in qualità di rappresentante legale della società TIM spa, c.f. 00488410010, con sede legale in Comune di Milano, Via Gaetano Negri, n. 1 la Concessione per l'occupazione di:
  - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Staggia, loc. Via Marconi in Comune di Poggibonsi, con l'opera n. 12482 - Attraversamento impianti per reti in fibra ottica in canaletta staffata al ponte;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) dalla data del presente atto;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 01/08/2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", la concessione del demanio idrico necessario per i lavori di che trattasi è rilasciata a titolo gratuito;
6. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
7. di dare atto che:
  - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
  - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.

8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec: aoltoscanaest@pec.telecomitalia.it e pec@pec.comnetspa.com .

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

**Responsabile di settore Gennarino COSTABILE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 23127 - Data adozione: 23/11/2022**

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Cambio titolarità della concessione per scarico acque reflue domestiche, con occupazione di porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Rio Di Pigli, loc. Il Matto in Comune di Arezzo rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 7618 in data 16/5/2019. Pratica SiDIT 2272/2019

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD026071

## IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 2/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80";

PREMESSO che in data 16/5/2019 con Decreto Dirigenziale n. 7618 la Regione Toscana ha rilasciato a Formelli Alessandro, una concessione demaniale per l'uso delle seguenti aree appartenenti al demanio idrico:

- opera n. 1663 realizzazione scarico acque reflue domestiche, con occupazione di porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Rio Di Pigli, loc. Il Matto in Comune di Arezzo, presso la particella 332 del Foglio 68;

CONSIDERATO che tale manufatto, insistente sull'area demaniale oggetto di occupazione, risulta autorizzato anche nei riguardi idraulici;

DATO ATTO che con istanza protocollo n. 357439 del 20-09-2022, Lorenzo Grotti, i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto ha presentato domanda di subentro nella titolarità della sopracitata concessione;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, trattandosi di trasferimento di proprietà in relazione alla quale è stata concessa l'area, strumentale e strettamente connessa al godimento del diritto di proprietà, ai sensi dell'art. 36 comma 2 DPGR 60/2016 può farsi luogo all'accoglimento della richiesta di subentro nella titolarità a tutti gli effetti di legge della concessione demaniale con tutti gli obblighi e oneri amministrativi connessi;

CONSIDERATO che sono state valutate sussistere le condizioni favorevoli, per quanto attiene gli aspetti amministrativo-contabili, al subentro nella concessione demaniale sopra citata;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

DATO ATTO che nella gestione dell'area, ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, dovranno essere osservate le prescrizioni generali che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI GENERALI:

il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione

Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;

- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto, che sarà assolta a cura dell'Amm.ne Regionale, è stata anticipata dal richiedente a mezzo bonifico sul conto corrente postale codice IBAN IT 89 O 07601 02800 001031575820;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 230,00 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 230,00 a titolo di canone di occupazione demaniale anno 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018.
- € 115,50 a titolo di Imposta regionale anno 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBANIT70 J 0760102800 000011899580 .

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di riconoscere il richiedente LORENZO GROTTI, i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto titolare a tutti gli effetti di legge della concessione demaniale, rilasciata con Decreto n. 7618 del 19/5/2019, per l'occupazione del demanio idrico con:
  - opera n. 1663 realizzazione scarico acque reflue domestiche, con occupazione di porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Rio Di Pigli, loc. Il Matto in Comune di Arezzo, presso la particella 332 del Foglio 68;
2. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9 a decorre dal 16/5/2019 secondo le prescrizioni generali previste in premessa e che il canone di concessione è pari a € 246,33, secondo quanto riportato al punto 6.2 della Delibera GR n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico", soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
3. di dare atto che il subentro nella concessione decorrono dalla data del presente decreto;
4. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, provvedere alla sua registrazione;
5. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi.
6. di trasmettere il presente provvedimento all'indirizzo del richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A*

*Anagrafica richiedente*

*15067ee6537cdbe1d10a4ce3a4b8eb96aa016d05aa51f00f77ef4617eea1c81e*



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

**Responsabile di settore Renzo RICCIARDI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto soggetto a controllo di regolarità contabile ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 23168 - Data adozione: 21/11/2022**

Oggetto: U-8 "Realizzazione della cassa di espansione di Campo Regio - I Stralcio - CUP D37B13000300002 - Liquidazione 80% indennità di esproprio - Foglio 24 particella 75 - Proprietà ISMEA

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD025288

## IL DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. n. 327 del 08.06.2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 30 del 18.02.2005 “Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità” s.m.e.ii;

VISTA la L.R. n. 80 del 28.12.2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 10468 del 18 ottobre 2016, “Modalità operative dell’ufficio regionale espropriazioni”, così come aggiornate con il Decreto del DG n. 7514 del 28 aprile 2021;

## PREMESSO CHE:

- a seguito degli eventi alluvionali del novembre 2012, il Settore Prevenzione del Rischio Idraulico e Idrogeologico della Regione Toscana, per conto del Commissario delegato ex L. 228/2012, ha realizzato lo studio idrologico-idraulico del fiume Albegna, approvato dal Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino competente nella seduta del 13.11.2013, nell’ambito del quale venivano individuati gli interventi necessari per la riduzione del rischio idraulico afferente al fiume Albegna, nella zona di Albinia, tra cui la realizzazione di una cassa di espansione e di un canale scolmatore in località Campo Regio;
- il Commissario Delegato ex L. 228/2012, con Ordinanza n. 14 del 26 luglio 2013 e con le successive ordinanze di rimodulazione n. 23 del 5.11.2013 e n. 29 del 17.12.2013, inseriva nel “Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell’emergenza” di cui all’allegato 2 dell’Ordinanza commissariale n. 5 del 24.04.2013, l’intervento codice 2012EGR0245 “Realizzazione della Cassa di Campo Regio” per l’importo complessivo di € 7.961.543,49, attribuendosene direttamente la competenza per l’attuazione e avvalendosi del Settore Prevenzione del Rischio Idraulico e Idrogeologico della Regione Toscana per i necessari adempimenti;
- nell’ottobre 2014 ulteriori eventi atmosferici colpivano nuovamente la Provincia di Grosseto e, in particolare, i territori già oggetto dell’evento calamitoso del novembre 2012, rendendo assolutamente urgente l’esecuzione dell’intervento codice 2012EGR0245 “Realizzazione della Cassa di espansione di Campo Regio”;
- con Ordinanza del Commissario n. 33 del 20.07.2015 “O.D.P.C. n. 215/2014. O.C.D.P.C. n. 266/2015” Approvazione nuovo Piano degli interventi commissariali e nuovo testo delle disposizioni per l’attuazione degli interventi eseguiti direttamente dal Commissario delegato avvalendosi della Regione Toscana”, l’intervento cod. U8 relativo alla “Realizzazione della Cassa di espansione di Campo Regio” veniva inserito nel piano degli interventi approvato con ordinanza n. 10/2015 tra gli interventi idraulici urgenti finanziati con risorse regionali ex OCDPC 266/2015 per un importo pari a € 12.500.00,00;
- con Ordinanza n. 41 del 14.10.2015 il Commissario Delegato, ha rimodulato il Piano degli interventi di cui all’Ordinanza commissariale n. 10/2015 e s.m.i ed ha altresì provveduto, alla luce della nuova riorganizzazione delle strutture di vertice della Giunta regionale della Regione Toscana di cui alla D.G.R. n. 913 del 28.09.2015, alla modifica dei settori regionali dei quali il medesimo Commissario si avvale per la realizzazione degli interventi di propria competenza, individuando la Direzione Difesa del suolo e Protezione civile quale ufficio regionale di riferimento per l’attuazione dell’intervento in oggetto;
- il Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione civile della Regione Toscana, con D.D. n. 5677 del 27.11.2015, ha approvato in linea tecnica il progetto definitivo relativo all’intervento di cui trattasi (intervento codice U8 del Piano degli interventi del Commissario Delegato ex

- O.C.D.P.C. n. 215/2014), a seguito della positiva conclusione della conferenza dei servizi svoltasi in data 27/10/2015, ai sensi dell'art. 14 e ss della L. 241/90;
- con Ordinanza commissariale n. 45 del 2.12.2015 è stato approvato ai sensi dell'art. 12 dell'O.C.D.P.C. n. 215/2014, il progetto definitivo relativo all'intervento codice U-8 "Realizzazione della cassa di espansione di Campo Regio – I Stralcio", precedentemente approvato in linea tecnica con il suddetto D.D. n. 5677 del 27.11.2015;
  - con la suddetta ordinanza n. 45/2015 si dava atto che:
    - ai sensi del citato art. 12 comma 2 della O.C.D.P.C. n. 215/2014, "L'approvazione del progetto, da parte del Commissario delegato, costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o alla imposizione dell'area di rispetto e comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori. Si applicano, in ogni caso, le procedure di cui agli articoli 11, comma 1, lettera b) e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327";
    - conseguentemente, l'atto di approvazione del progetto cui al punto precedente costituiva variante allo strumento urbanistico del Comune di Orbetello;
    - ai sensi e per gli effetti della variante urbanistica di cui al precedente punto, è stato apposto, ai sensi dell'art. 9 D.P.R. 327/2001, il vincolo preordinato all'esproprio sulle aree oggetto dell'intervento che, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 9 D.P.R. n. 327/2001 ha la durata di cinque anni;
    - ai sensi dell'art. 12 comma 2 della O.C.D.P.C. n. 215/2014, l'opera "Realizzazione della cassa di espansione di Campo Regio - I Stralcio" è stata dichiarata di pubblica utilità ed i relativi lavori sono stati dichiarati urgenti e indifferibili;
  - il Comune di Orbetello, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 10-03-2016 ad oggetto "Variante al Regolamento Urbanistico per la presa d'atto del progetto definitivo CASSA DI ESPANSIONE CAMPO REGIO 1° STRALCIO - Ordinanza Del Commissario Delegato 2 dicembre 2015, n. 45" prendeva atto dell'approvazione del progetto di cui sopra;
  - con Ordinanza n. 46 del 3.12.2015 il Commissario Delegato ha individuato il Settore Genio Civile di Bacino Toscana Sud e Opere Marittime, ora Genio Civile Toscana Sud, quale struttura del quale lo stesso si avvale relativamente all'intervento in oggetto;
  - con Ordinanza n. 47 del 04.12.2015, il Commissario Delegato ha approvato la relazione conclusiva sulle attività espletate relativamente allo stato di emergenza ex O.C.D.P.C. n. 215/2014;
  - con D.D. n. 6359 del 28.12.2015 "Riassetto delle strutture della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile e attribuzione dei relativi incarichi ai Dirigenti" è stato soppresso il Settore "Genio Civile Toscana Sud e Opere marittime" e costituito il "Genio Civile Toscana Sud" la cui dirigenza è stata affidata al sottoscritto Dirigente;
  - con Deliberazione della Giunta Regionale n. 806 del 01.08.2016 "Approvazione indirizzi per garantire continuità dell'azione amministrativa nell'attuazione dei Piani approvati dai Commissari in vigenza dello stato emergenziale dichiarato ai sensi dell'art. 5 della L.225/1992" ed in particolare l'allegato 2 della predetta D.G.R. "Modalità uniformi di prosecuzione in ordinario delle gestioni emergenziali ex art. 5 L. 225/1992 cessate", si è previsto che le strutture regionali che attuano gli interventi del Piano commissariale proseguano gli stessi e provvedano alla loro rendicontazione secondo le procedure approvate durante la gestione emergenziale in quanto applicabili;
  - con O.C.D.P.C. n. 368 del 10.08.2016 (pubblicata in G.U. n. 197 del 24/08/2016), la Regione Toscana è stata individuata quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi necessari per il superamento del contesto di criticità determinatosi nel territorio regionale a seguito dei predetti eventi calamitosi;
  - per quanto sopra indicato, fa capo al Settore Genio Civile Toscana sud la realizzazione dell'intervento di cui in premessa e che pertanto occorre procedere all'esecuzione dei lavori per la realizzazione di una cassa di espansione in zona Campo Regio, nel Comune di Orbetello;



- l'intervento "cod. U8 - Realizzazione della cassa di espansione di Campo Regio – I lotto" ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e' stato inserito nella programmazione triennale dei lavori pubblici anni 2019/2021 e relativo elenco annuale 2019, adottato con deliberazione della Giunta Regionale n° 170 del 18.02.2019 e successivamente approvato dalla Giunta Regionale con delibera n° 420 del 01.04.2019;
- con decreto n. 8570 del 5.09.2016 il sottoscritto è stato individuato, ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 38/2007, dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida n. 3 dell'Anac, quale responsabile unico del procedimento dell'intervento in oggetto;
- con Decreto n. 11271 del 11.07.2018 sono state adottate le risultanze positive della Conferenza dei Servizi, indetta ai fini dell'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento cod. U8 "Realizzazione della cassa di espansione di Campo Regio – I lotto" così come riportate nel verbale del 18.06.2018 ed approvati gli elaborati del progetto esecutivo, oggetto delle determinazioni della Conferenza dei servizi;
- con decreto n. 12039 del 11.07.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento "cod. U8 - Realizzazione della cassa di espansione di Campo Regio – I lotto", CUP D37B13000300002 dell'importo complessivo di € 12.913.435,59, ed indetta la gara d'appalto relativa ai lavori di cui all'oggetto mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
- in data 21.06.2019 e' stata sottoscritta la convenzione tra Regione Toscana, ANAS e RFI, il cui schema e' stato approvato con deliberazione della Giunta Regionale n° 1363 del 10.12.2018, con la quale vengono regolamentati i rapporti tra i soggetti interessati e definiti i rispettivi impegni nella realizzazione di tutte le opere riguardanti l'intervento "Realizzazione della cassa di espansione di Campo Regio – I lotto";

VISTO CHE :

- il soggetto promotore dell'espropriazione per le opere in oggetto è la Regione Toscana – Settore Genio Civile Toscana Sud;
- la Legge Regionale n. 47 del 1° agosto 2016 "Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità. Modifiche alla L.R. 30/2005 e alla lor. 67/2003", ed in particolare l'art. 20 bis "Norma transitoria per i procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore della L.R. 47/2016" in base al quale le procedure espropriative relative all'intervento di competenza della Regione Toscana, oggetto del presente atto, sono stati conferiti al Comune di Orbetello quale autorità espropriante;

CONSIDERATO CHE:

- con il sopra citato Decreto n. 11271 del 11.07.2018 di adozione delle risultanze positive della Conferenza dei Servizi viene confermata la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell'intervento in oggetto, disposta con l'ordinanza commissariale n. 45 del 2.12.2015, dando atto che la stessa, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.P.R. 327/2001, diverrà efficace a seguito dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio da parte del Comune di Orbetello;
- il piano particellare allegato al progetto oltre ad aree da espropriare e da assoggettare a vincolo di allagamento, prevede anche l'occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio ai sensi dell'art. 49 D.P.R. 327/01;
- la Regione Toscana Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, Settore Genio Civile Toscana Sud con nota prot. n. 27634 del 12.07.2018, ha trasmesso al Comune di Orbetello il Decreto n. 11271 del 11.07.2018, chiedendo al Comune di disporre la variante urbanistica per la modifica del vincolo preordinato all'esproprio, apposto con ordinanza n. 45 del 02.12.2015, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 327/2001;

- la variante suddetta è stata definitivamente approvata con Del. C.C. n. 66 del 28.09.2018 e la stessa è stata pubblicata sul BURT in data 31.10.2018, dando atto che lo strumento urbanistico acquista efficacia decorsi 15 gg dalla pubblicazione e dalla stessa data diventa efficace il Vincolo preordinato all'esproprio, così come disposto dal DPR 327/2001 e della L.R.T. 30/2005;
- unitamente alla variante urbanistica e al vincolo preordinato all'esproprio decorsi i 15gg di cui sopra, a far data dal 15/11/2018, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.P.R. 327/2001 è divenuta efficace anche la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell'opera;

DATO ATTO CHE:

- con decreto di occupazione d'urgenza n. 12 del 06.08.2019 – 4/2019 del Settore Lavori Pubblici del Comune di Orbetello, sono state occupate le aree interessate dai lavori in oggetto e sono state determinate le indennità provvisorie di esproprio;
- con la redazione dei verbali di consistenza ed immissione in possesso, sottoscritti in data 25 settembre 2019, si entrava in possesso delle aree interessate dai lavori poste nel Comune di Orbetello, fra cui quella dei signori Rustici Giovanni e Vichi Angela (foglio 24 p.lla 75p);
- che al momento della sottoscrizione del verbale di immissione in possesso, il signor Giovanni Rustici ha dichiarato, che sul bene oggetto di esproprio, di asservimento e di occupazione temporanea, gravava un Vincolo di Riservato Dominio a garanzia di Mutuo, a favore dell'ex Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina con sede in Roma, oggi ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare con sede in Roma), ente pubblico economico istituito con l'accorpamento dell'Istituto per Studi, Ricerche e Informazioni sul Mercato Agricolo (già ISMEA) e della Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina, con decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 419 subentrando ai sensi dell'art. 6 punto 5 di detto Decreto Legislativo nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi;
- che il vincolo di Riservato Dominio, sottoscritto con atto notarile pubblico, a rogito notaio Germano Giorgetti di Grosseto, repertorio n. 77833 del 14.12.1995, Trascritto alla Conservatoria dei RR.II. Il 18.12.1995 al n. 9609 per una durata complessiva di 30 anni a far data dal 31.01.1997 (scadenza della prima rata);
- che questo Ente ha provveduto ad inviare all'ISMEA, tutta la documentazione riguardante la procedura espropriativa attivata sui beni assegnati ai signori Giovanni Rustici e Angela Vichi, compreso la determinazione dell'Indennità provvisoria di esproprio;
- che con nota prot. 42479 del 02.02.2022 inviata alla Regione Toscana, l'ISMEA comunicava che il terreno distinto all'Agenzia del Territorio del Comune di Orbetello foglio 24 mappale 75, assegnato ai Signori Giovanni Rustici e Angela Vichi, era rientrato nella disponibilità dell'Istituto, come da documentazione archiviata agli atti e che l'iter espropriativo dovrà essere espletato esclusivamente nei confronti di ISMEA;
- che successivamente il Genio Civile Toscana Sud, ha comunicato l'ammontare complessivo dell'indennità di esproprio riformulata tenendo conto delle informazioni acquisite con il sopralluogo dell'immissione in possesso, precisamente con nota n. 45756 del 04.02.2022;
- che l'ISMEA, con nota n. 92319 del 07.03.2022, ha comunicato di aver :
  - adottato la Determinazione n. 145 del 17.02.2022, approvando la definizione bonaria dell'operazione di espropriazione ed asservimento terreno a favore di questa Regione Toscana, avente ad oggetto i lavori di realizzazione della Cassa di Espansione di Campo Regio – I Lotto e il relativo indennizzo, concordato provvisoriamente in complessivi € 40.195,10 (acconto 80% € 32.156,08), il quale sarà riscosso a titolo proprio da ISMEA;

- disposta, altresì, la cancellazione del patto di riservato dominio, nonché la rimozione del vincolo di indivisibilità gravante sul fondo (qualora quest'ultimo non sia decaduto ope legis), limitatamente all'area espropriata;
- vista l'accettazione dell'indennità di esproprio da parte dell'ISMEA, l'indennità sotto determinata è da intendersi definitiva;

**CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi dell'art. 20 comma 6 del D.P.R. 327/2001 ai proprietari che hanno condiviso l'indennità ed accettato la cessione volontaria hanno diritto a ricevere un acconto dell'80% dell'indennità offerta;
- con Determinazione n. 707 del 15-09-2022 il Settore Lavori Pubblici del Comune di Orbetello, ha approvato la liquidazione dell'acconto dell'80% dell'indennità di esproprio, come di seguito esemplificato:

| Proprietà                                                | F  | P.IIIa | Qualità e classe | Superfici e Esprop. mq | Sup. Occupata Temp. | Sup. soggetta a vincolo di allagamento |
|----------------------------------------------------------|----|--------|------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------------|
| ISMEA con sede in Roma                                   | 24 | 75     | Seminativo 1     | 3440,62                | 581,43              | 41151,78 mq                            |
| € 40.195,10 x 80% = <b>€ 32.156,08 Acconto Indennità</b> |    |        |                  |                        |                     |                                        |

- al fine della determinazione dell'indennità, le aree da espropriare ricadono in zona E e non sono classificabili come aree edificabili, pertanto la somma:
  - ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii, non è soggetta alla Ritenuta d'Acconto;
  - non sussistendo i presupposti di cui all'art. 4, comma 2, n. 1, del D.P.R. n. 633/72, non risulta soggetta ad IVA;
- la somma di € 32.156,08 da corrispondere alla proprietà sarà liquidata direttamente dalla Regione Toscana – Genio Civile Toscana Sud, in qualità di soggetto promotore dell'espropriazione per le opere in oggetto e che la somma necessaria è disponibile sul Capitolo 42781, tipo di stanziamento cronoprogramma, prenotazione 20194679 assunta con la D.G.R. 966 del 22.07.2019, annualità 2022 del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 (Cod. V livello U.2.02.01.09.010);

**RICHIAMATO** il D.Lgs 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge n. 42/2009”;

**VISTA** la L.R. 1 del 07.01.2015 “Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008”;

**RICHIAMATO** il Regolamento di attuazione della Legge di Contabilità approvato con DPGR n. 61/R del 19.12.2001 e successive modifiche ed integrazioni in quanto compatibili con il D.Lgs. 118/2011;

**VISTA** la Legge Regionale n. 55 del 28.12.2021 (Legge di stabilità per l'anno 2022);

**VISTA** la Legge Regionale n. 56 del 28.12.2021 "Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024”;

VISTA la DGR n. 1 del 10.01.2022, con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2022-2024 e il Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

#### DECRETA

1. di impegnare per il pagamento dell'acconto dell'80% dell'indennità di esproprio, del terreno interessato dall'intervento in oggetto, l'importo di € 32.156,08 sul Capitolo 42781, tipo di stanziamento cronoprogramma, prenotazione 20194679 assunta con la D.G.R. 966 del 22.07.2019, annualità 2022 del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 (Cod. V livello U.2.02.01.09.010)

in favore della proprietà, come di seguito indicato:

Comune di Orbetello

| Proprietà                                                | Foglio | P.lla | Qualità e classe | Sup. Esprop. | Sup. Occupata Temp. | Sup. soggetta a vincolo di allagam. |
|----------------------------------------------------------|--------|-------|------------------|--------------|---------------------|-------------------------------------|
| ISMEA con sede in Roma                                   | 24     | 75    | Seminativo 1     | 3440,62 mq   | 581,43 mq           | 41151,78 mq                         |
| € 40.195,10 x 80% = <b>€ 32.156,08 Acconto Indennità</b> |        |       |                  |              |                     |                                     |

2. di liquidare l'acconto dell'indennità di esproprio dovuto al soggetto avente diritto, secondo le modalità specificate nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, non pubblicato, imputando agli impegni assunti con il presente atto la somma di € 32.156,08;
3. le aree da espropriare ricadono in zona E e non sono classificabili come aree edificabili, pertanto l'indennità sopra determinata non è soggetta alla ritenuta di cui all'art. 35 del D.P.R. 327/2001 e non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 4, comma 2, n. 1, del D.P.R. n. 633/72, non risulta soggetta ad IVA;
4. di dare atto che le indennità liquidate sono state determinate sulla base delle superfici progettuali, indicate nel piano particellare d'esproprio e non tengono conto dell'indennità di occupazione, che verrà liquidata con la liquidazione del saldo delle indennità sulla base della durata effettiva della stessa;
5. di dare atto che al termine dei lavori, il restante 20% dell'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione ed eventuali indennità aggiuntive saranno determinate e liquidate tenendo conto delle superfici effettivamente espropriate risultanti dai frazionamenti;
6. il presente decreto è integralmente pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della lor. 23/2007 e ai sensi dell'art. 26 c. 7 del DPR 327/2001.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A*

*Allegato A*

*4a3a27903534b9396effe6fad10a061cbab121774d06bf795fbb6166811bff14*



**REGIONE TOSCANA**

**DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE**

**SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD**

**Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 23185 - Data adozione: 24/11/2022**

Oggetto: R.D. 523/1904, L.37/1994. Pratica idraulica n.3270, SIDIT n. 3102/2022.  
Concessione di aree demaniali del Canale di Gioia, nel bacino estrattivo di Gioia, nel Comune di Carrara (MS), occupate da attraversamenti stradali.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD026165

## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 2/1971 " Istituzione dei tributi propri della Regione" emanata ai sensi dell'art. 2 della legge 16/05/1970 n. 281 con cui è istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, e s.m. e i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1341/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015”;

RICHIAMATO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 463/2016 “Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 194/2016 di approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R. 29 dicembre 2015 n. 1341 ed ulteriori disposizioni per istruttoria e rilascio;

VISTO il Regolamento emanato con DPGR 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1414/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017”;

VISTA la L.R. 7/2020 “Disposizioni in materia di rischio alluvioni – Modifiche alla L.R. 41/2018”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 81/2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 12/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”;

VISTA l'istanza di concessione inviata dallo studio RocGeo dell'ing. Massimo Gardenato, per conto delle società Società Apuana Marmi s.r.l. cod. fisc./P.IVA:00297570459, con sede legale a Carrara (MS) in via Provinciale n.158, F.lli Antonioli s.r.l. cod. fisc./p. Iva: 00529290454, con sede legale a Massa (MS) in via S.Sebastiano 1 int.5, Cooperativa Fra Cavatori di Gioia Società Cooperativa cod. fisc./p. Iva: 00052460458, con sede legale a Carrara (MS) in via S. Martino 1 ang. Via Rosselli, Nuovi Pregiati Apuani s.r.l. n° cod. fisc./p. Iva: 01342430459, con sede legale a Carrara (MS) in viale Turigliano 13 C, Gualtieri Corsi s.r.l.n° cod. fisc./p. Iva: 01014700452 con sede legale a Carrara in via Roma 13, di seguito denominate “Concessionari”, protocollata da Regione Toscana con n° 217369 del 25/05/2022, perfezionata con pec del 06/07/2022 prot. 271012, con la quale è stata trasmessa la seguente documentazione tecnica:

- relazione tecnica/descrittiva con calcolo della superficie demaniale occupata,
- tav.1 corografia 1:10.000 con indicazione del luogo dei lavori,
- tav.2 planimetria catastale;

DATO ATTO che l'istanza inoltrata è finalizzata al rilascio della concessione di aree demaniali del Canale di Gioia, nel bacino estrattivo di Gioia, nel comune di Carrara (MS), occupate dai sotto elencati attraversamenti:

| Descrizione degli attraversamenti |               |                          |                       |                       |
|-----------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ATTRAVERSAMENTO                   | LUNGHEZZA (m) | CAVE SERVITE             | ID. CATASTALE 1       |                       |
| A1                                | 21,5          | 168                      | Foglio 46 mappale 356 | Foglio 47 mappale 432 |
| A2                                | 17            | 161,167,168,171,172, 173 | Foglio 46 mappale 400 | Foglio 47 mappale 432 |
| A3                                | 18            | 161                      | Foglio 46 mappale 363 | Foglio 47 mappale 433 |
| A4                                | 22            | 161,167,168,171,172, 173 | Foglio 46 mappale 401 | Foglio 47 mappale 460 |
| A5                                | 21            | 171, 172                 | Foglio 46 mappale 430 | Foglio 47 mappale 602 |
| A6                                | 9,5           | 172, 173                 | Foglio 46 mappale 434 | Foglio 47 mappale 604 |

DATO ATTO che l'occupazione riguarda aree del demanio idrico ormai del tutto prive di funzionalità idraulica e non ricomprese nel Reticolo Regionale di cui alla L.R. 79/2012;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, agli atti d'ufficio, è stata assegnato all'istanza il numero di pratica idraulica 3270, SIDIT n. 3102/2022;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di Servizio n. 11 del 29/11/2019;

RITENUTO di stabilire che la presente concessione è rilasciata per 9 anni, a partire dalla data del presente decreto;



DATO ATTO che la suddetta occupazione rientra in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e pertanto viene rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza;

DATO ATTO che i rappresentanti delle suddette società, il 22.11.2022, hanno sottoscritto il disciplinare di concessione (allegato A), parte integrante e sostanziale del presente decreto, che prevede gli obblighi, le condizioni e le clausole cui è vincolata la concessione;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo, stabilito dall'allegato A della deliberazione 888/2017, per l'uso 4.2 (attraversamento stradale), è di € 720,00 (importo comprensivo della riduzione del 60% in quanto l'unica via d'accesso al sito estrattivo comprende i 6 attraversamenti) ed è stato versato in data 12.08.2022 con bonifico bancario;

DATO ATTO che il canone sarà aggiornato ogni dodici mesi, mediante applicazione degli indici ISTAT relativi alla variazione del costo della vita;

PRESO ATTO che in data 12.08.2022 la Società Apuana Marmi s.r.l, anche per conto delle altre società, ha versato, mediante bonifico, € 360,00 di imposta regionale (anno 2022), istituita con L.R. n.2 del 30/12/1971 e commisurata al 50% del canone di concessione dalla L.R. 74/2018;

RISCONTRATO che la suddetta società ha versato l'imposta di bollo per il presente decreto con marca da bollo da € 16,00 (id n.01210997234642);

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

#### PRESCRIZIONI

i concessionari sono obbligati a:

- assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dal Settore competente, al fine di verificare lo stato di manutenzione delle aree e individuare in capo al concessionario interventi eventualmente necessari per garantire il buon regime dello scorrimento delle acque superficiali;
- sollevare la Regione Toscana da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia delle aree, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque di cui al R.D. 523/1904, al R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- non mutare la destinazione delle aree in concessione;
- assumere gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, le aree oggetto di concessione;
- assume gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree demaniali interessate, nonché delle opere presenti; le opere addizionali e di miglioramento autorizzate sono acquisite al demanio

senza che i concessionari possano avere diritto a rimborsi o indennizzi; qualora i concessionari eseguano le predette opere senza autorizzazione sono tenuti alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, fatte salve le sanzioni penali ai sensi della normativa vigente;

DATO ATTO che alla scadenza della concessione, per decorrenza del termine, rinuncia, revoca o decadenza, i concessionari sono obbligati a ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato nel provvedimento di concessione; qualora i concessionari non provvedano, il Settore competente provvede all'esecuzione d'ufficio, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 con diritto di rivalsa sui concessionari inadempienti;

DATO ATTO che il Settore competente può, d'ufficio o su istanza dei concessionari, valutare l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dai concessionari medesimi, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore degli stessi;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

tutto ciò premesso e considerato,

#### DECRETA

1. di rilasciare alle società "Società Apuana Marmi s.r.l." cod. fisc./P.IVA:00297570459, con sede legale a Carrara (MS) in via Provinciale n.158, "F.lli Antonioli s.r.l." cod. fisc./p. Iva: 00529290454, con sede legale a Massa (MS) in via S.Sebastiano 1 int.5, "Cooperativa Fra Cavatori di Gioia Società Cooperativa", cod. fisc./p. Iva: 00052460458, con sede legale a Carrara (MS) in via S. Martino 1 ang. Via Rosselli, "Nuovi Pregiati Apuani s.r.l." n° cod. fisc./p. Iva: 01342430459, con sede legale a Carrara (MS) in viale Turigliano 13 C, "Gualtieri Corsi" s.r.l.n° cod. fisc./p. Iva: 01014700452 con sede legale a Carrara in via Roma 13, la concessione di aree demaniali del Canale di Gioia, nel bacino estrattivo di Gioia, nel comune di Carrara (MS), occupate dagli attraversamenti elencati in narrativa;

2. di stabilire che la presente concessione avrà la durata di 9 anni, a decorrere dalla data del presente decreto ed è sottoposta alle prescrizioni individuate in narrativa e nel disciplinare (allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, sottoscritto dai rappresentanti delle suddette società in data 22.11.2022;

3. di dare atto che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; le società destinatarie sono tenute a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

4. di notificare per pec il presente atto alle società richiedenti ed allo studio RocGeo dell'ing. Massimo Gardenato

5. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A                   Disciplinare di concessione*  
*0ae7451225755f9f55f154c6249967340cd4fae8e972bece28b3cace8e154b93*

## **MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE**

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

**Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.**

**La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.**

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

### **SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T**

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

#### **FORMATO**

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

**NOME ENTE**

**TIPOLOGIA ATTO** (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

**NUMERO ATTO e DATA** (se presenti)

**OGGETTO** dell'atto

**TESTO** dell'atto

**FIRMA** dell'atto in fondo allo stesso

**NON DEVONO** essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile\_atto>\_Allegato1.pdf, <nomefile\_atto>\_Allegato2.pdf, " , ecc.)

**ALLEGATI:** FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

**IL FILE FINALE** (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**